



DOCUMENTO UNITARIO ED INTEGRATO

Modello di Organizzazione e Gestione

(Riferimento ex Legge 231/2001)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

(P.T.P.C. – Riferimento art.1 Legge 190/2012, PNA 2019)

Aggiornamento al triennio 2023/2025 - Delibera Anac n. 7 del 17 gennaio 2023

Delibera n. 37 del 27.03.2023 Consiglio di Amministrazione

Piano Triennale della Trasparenza

(Riferimento Legge 33/2013)

Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione
(dott. Ing. R. Savarese)

Il Responsabile
della Trasparenza
(dott. Ing. G. Rapisarda)

Il Presidente del C.d.A.
(Giovanni Rapisarda)

1	AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AL TRIENNIO 2023/2025 CON RIFERIMENTO AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022 (PNA 2022) - NOZIONI GENERALI E INDICAZIONI.....	12
1.1	Premessa Generale ed integrazione dei modelli	12
1.2	Modifiche al PTPC di Acoset S.p.a. per il triennio 2023-2025 in relazione alle indicazioni del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2022).....	12
1.2.1	Premessa.....	12
1.2.2	Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza per il triennio 2023-25	16
1.2.3	Analisi del contesto esterno e del contesto interno, mappatura dei processi e misure di controllo e monitoraggio	17
1.2.4	Il pantouflage	24
1.2.5	Il PNRR e i Contratti Pubblici.....	27
1.2.6	Il RUP.....	31
1.2.7	Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici.....	33
1.3	Ambito Oggettivo: Nozione di corruzione e di prevenzione della corruzione e riferimento specifico alla legge n.190/2012.....	39
1.4	Ambito soggettivo	42
2	SEZIONE 1 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, D.LGS 231/2001.....	44
2.1	Principi generali del D.Lgs 231/2001 e premessa.....	44
2.1.1	I soggetti autori del reato.....	45
2.1.2	Le ipotesi di reato	45
2.1.3	L'apparato sanzionatorio	46
2.1.4	L'interesse o il vantaggio per le Società.....	47
2.1.5	L'esonero della responsabilità	48
2.2	Identificazione delle fattispecie dei reati di cui al D.lgs. 231/2001	49
2.2.1	Reati verso la Pubblica amministrazione	49
2.2.1.1	Reati di concussione e corruzione.....	50
2.2.1.2	Concussione: art. 317 c.p.	50
2.2.1.3	Corruzione per un atto d'ufficio: art. 318 c.p.....	51
2.2.1.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.....	51
2.2.1.5	Corruzione in atti giudiziari: art. 319-ter c.p.	51
2.2.1.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità: art. 319 quater c.p.	52
2.2.1.7	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.....	52
2.2.1.8	Pene per il corruttore: art. 321 c.p.....	52
2.2.1.9	Istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.....	52
2.2.1.10	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli	

organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri:art. 322-bis c.p.	52
2.2.2	Reati in tema di erogazioni pubbliche..... 53
2.2.2.1	Malversazione a danno dello Stato: art. 316 bis c.p..... 53
2.2.2.2	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: art. 316 ter c.p..... 53
2.2.2.3	Considerazioni: 54
2.2.3	Reati fraudolenti in danno alla P.A..... 54
2.2.3.1	Truffa: art. 640 c. p..... 54
2.2.3.2	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640 bis c.p. 55
2.2.3.3	Considerazioni 55
2.2.3.4	Frode informatica: art. 640 ter c.p. 55
2.2.4	Attività sensibili di ACOSSET in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione 56
2.2.5	Reati societari..... 57
2.2.5.1	False comunicazioni sociali: art. 2621 c.c..... 58
2.2.5.2	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori: art. 2622 c.c. 58
2.2.5.3	Falso in prospetto: art. 173- bis Testo unico della finanza. 58
2.2.5.4	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: art. 2624 c.c. 59
2.2.5.4.1	Considerazioni 59
2.2.5.4.2	Esempi di false comunicazioni sociali (bilancio) 60
2.2.5.5	Impedito Controllo : art. 2625 c.c..... 60
2.2.5.5.1	Considerazioni: 60
2.2.5.5.2	Ipotesi di reato 60
2.2.5.6	Indebita restituzione dei conferimenti: art. 2626 c.c. 60
2.2.5.6.1	Considerazioni 61
2.2.5.6.2	Ipotesi di reato 61
2.2.5.7	Illegale ripartizione degli utili delle riserve: art. 2627 c.c..... 61
2.2.5.7.1	Considerazioni 61
2.2.5.7.2	Ipotesi di reato 61
2.2.5.8	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali delle società controllate: art. 2628 c.c. 61
2.2.5.8.1	Considerazioni 62
2.2.5.9	Operazioni in pregiudizio dei creditori: art. 2629 c.c. 62
2.2.5.9.1	Considerazioni 62
2.2.5.10	Formazione fittizia del capitale: art. 2632 c.c. 63

2.2.5.10.1	Considerazioni:.....	63
2.2.5.10.2	Ipotesi di reato	63
2.2.5.11	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: art. 2633 c.c. 63	
2.2.5.11.1	Considerazioni.....	63
2.2.5.11.2	Ipotesi di reato	63
2.2.5.12	Corruzione tra privati: Articolo 2635 c.c.	64
2.2.5.12.1	Considerazioni.....	64
2.2.5.12.2	Ipotesi di reato	64
2.2.5.13	Illecita influenza sull'assemblea: art. 2636 c.c.....	64
2.2.5.13.1	Considerazioni.....	64
2.2.5.13.2	Ipotesi di reato	65
2.2.5.14 art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 65	
2.2.5.14.1	Considerazioni.....	65
2.2.5.14.2	Ipotesi di reato	65
2.2.5.15	Agiotaggio: art. 2637 c.c.....	66
2.2.5.15.1	Considerazioni.....	66
2.2.5.15.2	Esempi di reato.....	66
2.2.5.16	Attività sensibili di ACOSSET in relazione ai reati societari.....	66
2.2.5.17	I reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	67
2.2.5.17.1	Descrizione dei reati	69
2.2.5.17.2	Attività sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	70
2.2.5.18	I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	71
2.2.5.18.1	Descrizione dei reati	71
2.2.5.18.2	Attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità provenienti da attività illecita.	72
2.2.5.19	Reati Ambientali.....	72
2.2.5.20	Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	73
2.2.5.21 protetto	733 – bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito 73	
2.2.5.22	Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni penali) ..	74

2.2.5.23	Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi sul suolo	75
2.2.5.24	Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee	76
2.2.5.25	Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi in reti fognarie	77
2.2.5.26	Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi di sostanze pericolose	77
2.2.5.26.1	Considerazioni.....	78
2.2.5.27	Articolo 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)	78
2.2.5.28	Articolo 257, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Bonifica dei siti da inquinamento)	80
2.2.5.29	Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	80
2.2.5.30	Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Traffico illecito di rifiuti)	80
2.2.5.31	Articolo 26	81
2.2.5.32	Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).....	82
2.2.5.33	Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)	82
2.2.5.34	Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni)	83
2.2.5.35	Articolo 3, c. 6 legge 549/93 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)	83
2.2.5.36	Attività sensibili di ACOSET in relazione ai reati ambientali.....	84
2.2.6	Reati di criminalità informatica	84
2.2.6.1	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter)	85
2.2.6.2	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater)	86
2.2.6.3	Diffusione di apparecchiature e dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies)	86
2.2.6.4	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater)	86
2.2.6.5	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies)	87
2.2.6.6	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis)	87
2.2.6.7	Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter).....	87

2.2.6.8	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art 635 quater).....	88
2.2.6.9	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies) 88	
2.2.6.10	Documenti informatici (Art. 491 bis).....	88
2.2.7	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	88
2.2.7.1	Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286....	89
2.2.8	Altre categorie di reati previste dal decreto.....	89
2.3	Modello di organizzazione, gestione e controllo	89
2.3.1	Premessa	89
2.3.2	Principi di controllo.....	90
2.3.3	Documentazione dei controlli.....	90
2.3.4	Monitoraggio e informativa.....	91
2.3.4.1	Protocolli per la prevenzione dei reati verso la pubblica amministrazione ..	91
2.3.4.1.1	Regole generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	91
2.3.4.1.2	Sistema di attribuzione delle procure e deleghe	92
2.3.4.1.3	Controlli specifici	93
2.3.4.1.4	Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, servitù, ecc. per l'esercizio delle attività aziendali.....	93
2.3.4.1.5	Rapporti con i privati in occasione dell'erogazione dei servizi	93
2.3.4.1.6	Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali	93
2.3.4.1.7	Gestione contributi finanziamenti, sovvenzioni da soggetti pubblici.....	94
2.3.4.1.8	Comportamento n sede di ispezioni, controlli da parte di soggetti pubblici	94
2.3.4.1.9	Gestione approvvigionamenti e contratti di consulenza	94
2.3.4.1.10	Spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni.....	95
2.3.4.1.11	Gestione del personale	96
2.3.4.1.12	Gestione database informatizzati.....	96
2.3.4.1.13	Sistemi premianti	97
2.3.4.2	Protocolli per la prevenzione dei reati societari.....	97
2.3.4.2.1	Regole generali di comportamento per i reati societari.....	97
2.3.4.3	Protocolli per i reati di omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime	99
2.3.4.3.1	Premessa.....	99
2.3.4.3.2	Principi di controllo	100
2.3.4.4	Protocolli per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	104

2.3.5	Protocolli per la prevenzione dei reati ambientali in ACOSSET	107
2.3.5.1	Principi di controllo	107
2.3.5.2	Attività connesse alla bonifica dei siti conseguente ad inquinamento.....	108
2.3.5.3	Tenuta dei registri obbligatori e dei formulari e gestione sia degli obblighi di comunicazione, sia del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	109
2.3.5.4	Attività di gestione degli altri reati previsti dall'art. 25 undecies.....	109
2.3.5.5	Protocolli per la prevenzione dei reati informatici	110
2.3.5.6	Protocolli per la prevenzione del reato di cui all'art. 25 duodecies	112
2.3.5.7	Protocolli per la prevenzione di altri reati	113
2.4	Organismo di Vigilanza	115
2.4.1	Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza	115
2.4.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	117
2.4.3	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – flussi informativi.....	118
2.4.4	Raccolta e conservazione delle informazioni	120
2.4.5	Reporting dell'organismo verso gli organi societari	120
2.5	Sistema disciplinare	121
2.5.1	Soggetti.....	121
2.5.2	Sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	122
2.5.3	Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci.....	126
2.5.4	Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner e fornitori	126
2.5.5	Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni	126
2.6	Comunicazione e Formazione	127
2.6.1	Destinatari ed entrata in vigore del Modello 231	127
2.6.2	Piano di comunicazione per il personale di Acoset.....	127
2.6.3	Piano di comunicazione per i terzi.....	128
3	PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	129
3.1	Finalità	129
3.1.1	Principi Strategici.....	129
3.1.2	Principi Metodologici.....	130
3.1.3	Principi Finalistici	131
3.2	Introduzione al PTPC di Acoset S.p.a.	131
3.2.1	Obiettivi di Anac ed elementi di impostazione generale	132
3.2.2	Introduzione al P. T. P. C. e finalità generali e comportamentali	133
3.2.3	Quadro normativo di riferimento.....	134
3.2.4	Aggiornamento del P.T.P.C. di Acoset s.p.a.	134
3.2.5	Obiettivi strategici	135
3.2.6	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	139
3.2.7	Unificazione del PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI)	140
3.3	Trasparenza e programma per la trasparenza	140

3.3.1	Soluzioni organizzative relative agli obblighi di pubblicazione ed informazione Relazione annuale sullo stato di attuazione in merito agli obblighi di trasparenza e sull'applicazione ed il rispetto del Piano Triennale della Trasparenza e della Integrità	140
3.3.2	Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati e dei documenti e R.A.S.A. (Responsabile Anagrafe Satazione Appaltante)	142
3.4	I reati di corruzione e reati contro la pubblica amministrazione	142
3.4.1	Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.....	152
3.4.2	L'Autorità Nazionale Anticorruzione	153
3.4.3	Il Dipartimento della funzione pubblica.....	154
3.4.4	Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.....	154
3.4.4.1	Istituzione della figura del RPCT	155
3.4.4.2	Criteri di scelta del RPC e RT	156
3.4.4.3	Compiti e poteri del RPC e RT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza e della Pubblicazione dei Dati)	156
3.4.4.3.1	Accesso Civico Semplice.....	159
3.4.4.3.2	Accesso Civico Generalizzato	159
3.4.4.4	Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT	159
3.4.4.5	I rapporti con l'organo di indirizzo.....	160
3.4.4.6	I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione	160
3.4.4.7	Le garanzie della posizione di indipendenza del RPC e del RT.....	161
3.4.4.8	In tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.....	161
3.4.4.9	In tema di responsabilità del RPC e RT	162
3.4.5	Le figure di supporto al RPC coinvolte nella gestione della prevenzione della corruzione ed organizzazione di Acoset S.p.a.	162
3.4.5.1	Organo di Indirizzo	163
3.4.5.2	Referenti del RPC	164
3.4.6	Collaboratori dei referenti per la Prevenzione della Corruzione	165
3.4.7	I Dipendenti	166
3.5	DIPENDENTI DI ACOSSET ORGANIGRAMMA AZIENDALE, REFERENTI E COLLABORATORI	166
3.6	GESTIONE DEL RISCHIO: INDIVIDUAZIONE, ANALISI, PONDERAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....	168
3.6.1	Premessa	168
3.6.2	Principi generali per la gestione del Rischio	169
3.6.3	Processi e fasi sensibili alla Corruzione all'interno del sistema Acoset S.p.a.....	170
3.6.4	Metodologie di individuazione, analisi, ponderazione e trattamento dei Rischi.....	171
3.6.5	La "mappatura" dei processi.....	172
3.6.6	Modalità di realizzazione della mappatura dei processi	174
3.6.7	Analisi del Rischio e Ponderazione	174
3.6.8	Trattamento del Rischio Corruttivo.....	175

3.6.9	Analisi del contesto esterno	181
3.6.10	Analisi del contesto interno - Mappatura dei Processi e Supporto Personale	182
3.6.11	Puntualizzazione sul trattamento del rischio: misure generali, specifiche, progettazione, sostenibilità e verificabilità della misura.....	182
3.6.11.1	Trasparenza	183
3.6.11.2	Rotazione del Personale.....	184
3.6.11.2.1	Inquadramento normativo: rotazione ordinaria e straordinaria	184
3.6.11.2.2	Rotazione ordinaria	185
3.6.11.2.3	Vincoli alla rotazione del personale	186
3.6.11.2.3.1	Vincoli soggettivi	186
3.6.11.2.3.2	Vincoli oggettivi	187
3.6.11.2.4	Rotazione e formazione.....	187
3.6.11.2.5	Misure alternative in caso di impossibilità alla rotazione.....	188
3.6.11.3	Misure di trattamento del rischio.....	189
3.6.11.3.1	Misure Generali di prevenzione	191
3.6.11.3.2	Misure di Prevenzione comuni a tutti i settori a Rischio	191
3.6.11.4	La Formazione	193
3.6.11.4.1	Piano Annuale di Formazione dei Dirigenti	195
3.6.11.4.2	Piano Annuale di Formazione del Personale	198
3.6.11.5	Disposizioni in merito alla rotazione del personale.....	198
3.6.11.6	Ulteriori Misure di Prevenzione riguardanti tutto il personale.....	200
3.6.11.7	Misure Generali oggetto di valutazione e approfondimento nel PNA	203
3.6.11.7.1	Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica.....	203
3.6.11.7.2	La "rotazione straordinaria"	207
3.6.11.7.2.1	Vigilanza dell'Autorità sulla rotazione straordinaria	208
3.6.11.7.3	Doveri di Comportamento.....	208
3.6.11.7.3.1	Il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: ambito soggettivo di applicazione.....	209
3.6.11.7.3.2	Codici di amministrazione e le linee guida di ANAC.....	210
3.6.11.7.3.3	Codici di comportamento e codici etici	211
3.6.11.7.3.4	La vigilanza di ANAC	211
3.6.11.7.4	Conflitto di interessi	212
3.6.11.7.4.1	Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi	213
3.6.11.7.4.2	Il conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici.....	217
3.6.11.7.5	Le inconfiribilità e/o incompatibilità di incarichi.....	219
3.6.11.7.5.1	Misure nel PTPCT	220

3.6.11.7.5.2	Il ruolo e i poteri del RPC e del RT	221
3.6.11.7.5.3	Il ruolo e i poteri di ANAC	221
3.6.11.7.6	La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: l'art. 35-bis del d.lgs. 165 del 2001.....	223
3.6.11.7.7	Gli incarichi extraistituzionali	226
3.6.11.7.8	Divieti post-employment (pantouflage)	227
3.6.11.7.8.1	Ambito di applicazione	228
3.6.11.7.8.2	Esercizio di poteri autoritativi e negoziali	228
3.6.11.7.8.3	Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione	229
3.6.11.7.8.4	Sanzioni	230
3.6.11.7.8.5	Poteri dell'Autorità	231
3.6.11.7.8.6	Le misure nel PTPCT	232
3.6.11.7.9	I patti d'integrità.....	232
3.6.12	Monitoraggio del PTPC e delle misure	234
3.6.12.1	Monitoraggio e Riesame.....	234
3.6.12.1.1	Monitoraggio sull'attuazione delle misure	234
3.6.12.2	Monitoraggio sulla idoneità delle misure.....	236
3.6.12.3	Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema.....	237
3.6.12.4	Programmazione del Monitoraggio del PTPC.....	237
3.6.12.5	Monitoraggio sull'attuazione delle misure.....	238
3.6.12.6	Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Performance	238
3.6.13	Implementazione del sistema di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti whistleblower	240
3.6.14	Responsabilità e Sanzioni.....	241
3.7	CAPITOLO CONCLUSIVO: RISULTATI DELLE ANALISI E PREVENZIONE DEI RISCHI, CONSIDERAZIONI SULLE PRIORITA' ED AZIONI DA IMPLEMENTARE, PUBBLICAZIONE DEL PIANO ED AGGIORNAMENTI.....	242
3.7.1	Valutazioni su alcune problematiche operative	242
3.7.2	Individuazione delle aree, dei processi e delle fasi più a rischio	243
3.7.3	Individuazione delle aree, dei processi e delle fasi più a rischio	243
3.7.4	Pubblicazione del Piano, Adeguamento e clausola di rinvio.....	248
3.7.5	Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione. Anno 2022	249
3.7.6	Adempimenti successivi alla pubblicazione	250
3.7.7	Entrata in vigore.....	251
4.1.1	Modalità operative	252
4.1.2	Criticità	252
4.1.3	Pubblicazione.....	252

ACRONIMI E DEFINIZIONI

A.N.AC.	Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche
C.I.V.I.T.	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
D.F.P	Dipartimento della funzione pubblica
O.I.V.	Organismo Indipendente di Valutazione
P.N.A	Piano Nazionale Anticorruzione
P.D.F	Piano della Formazione
P.T.P.C.	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
R.P.C.	Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
R.T.	Responsabile della Trasparenza
REFERENTI	Referenti per la Prevenzione della Corruzione
COLLABORATORI	Collaboratori dei Referenti e del RPC per la Prevenzione della Corruzione
S.N.A	Scuola Nazionale di Amministrazione
U.P.D.	Ufficio Procedimenti Disciplinari

1 AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AL TRIENNIO 2023/2025 CON RIFERIMENTO AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022 (PNA 2022) - NOZIONI GENERALI E INDICAZIONI

1.1 Premessa Generale ed integrazione dei modelli

Ferma restando l'impostazione unitaria del presente documento che integra Modello di Organizzazione e Gestione (Riferimento ex Legge 231/2001), Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C. – Riferimento art.1 Legge 190/2012, PNA 2019) e Piano Triennale della Trasparenza (Riferimento Legge 33/2013), l'aggiornamento attuato al vecchio documento prende spunto, certamente, sia dalle indicazioni fornite dall'Autorità con la pubblicazione del Piano Nazionale Anticorruzione che dall'analisi dei cambiamenti, avvenuti in ambito della organizzazione aziendale. Va detto che si è proceduto con maggiore impegno ed attenzione alla nuova mappatura dei processi secondo le indicazioni dell'Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di ANAC. In particolare, il RPC ha richiesto ai vertici aziendali ed ai dirigenti dei vari settori, invitandoli a richiedere la partecipazione dei dipendenti coinvolti, un supporto pratico ed operativo per la mappatura dei processi e la progettazione dei processi secondo la nuova metodologia proposta da ANAC. Le difficoltà riscontrate nella nuova impostazione metodologica hanno determinato che le nuove metodologie vengono applicate e sviluppate gradatamente prevedendo, comunque, un ulteriore buon livello di mappatura entro certamente i primi sei mesi dalla pubblicazione del nuovo piano.

1.2 Modifiche al PTPC di Acoset S.p.a. per il triennio 2023-2025 in relazione alle indicazioni del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2022)

1.2.1 Premessa

Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato adottato in via preliminare dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 21 giugno 2022 e posto in consultazione pubblica dal 24 giugno al 15 settembre 2022. Hanno presentato osservazioni complessivamente 36 soggetti istituzionali e non, per un totale di n. 182 osservazioni per la parte generale e n.73 per la parte speciale. Le osservazioni e i suggerimenti pervenuti sono stati considerati nella stesura del testo finale del PNA approvato dall'Autorità in data 16 novembre 2022 per l'invio al parere del Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata. È stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, comunicato con nota DAR prot. n. 0021928 P-4.37.2.1 del 27/12/2022, e quello del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, comunicato con prot. UGM_FP-0000106-P del 17/01/2023. Il Consiglio dell'Autorità ha approvato definitivamente il PNA in data 17 gennaio 2023. Con il nuovo PNA 2022, ANAC chiede di privilegiare una nozione ampia di valore pubblico intesa come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio. Si tratta di un concetto che non va limitato agli

obiettivi finanziari/monetizzabili ma comprensivo anche di quelli socioeconomici, che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo. In quest'ottica, la prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e per la creazione del valore pubblico e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di Acoset S.p.a. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa. Lo stesso concetto di valore pubblico è valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all'apprendimento collettivo mediante il lavoro in gruppo. Anche i controlli interni concorrono al buon funzionamento dell'amministrazione e contribuiscono a generare valore pubblico. **Ciò implica, che Acoset S.p.a. ha voluto considerare nella mappatura dei processi anche quelli correlati agli obiettivi di valore pubblico e se gli stessi sono presidiati da misure di prevenzione della corruzione.**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2022) si colloca in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'Autorità, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative. In questa particolare fase storica in cui sono impegnate ingenti risorse finanziarie e in cui, proprio al fine di rendere più rapida l'azione delle amministrazioni, sono state introdotte deroghe alla disciplina ordinaria, è ad avviso dell'Autorità necessario ribadire chiaramente che è fondamentale ed indispensabile programmare e attuare efficaci presidi di prevenzione della corruzione.

Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni, incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici, ambito in cui preminente è l'intervento dell'ANAC. Circa l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"¹.

Il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione

della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario. Si prevede un Piano in forma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità da definirsi in un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – in gran parte enti di diritto privato come Acoset S.p.a. – continuano, invece, ad adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione.

Il PNA 2022 è suddiviso in due parti, **Una parte generale**, volta a supportare i RPCT e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative sopra ricordate che hanno riguardato anche la prevenzione della corruzione e la trasparenza. **Una parte speciale**, incentrata sulla **disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici** a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese. Detta parte, pur delineata nel quadro del vigente Codice dei contratti pubblici, è prevalentemente ancorata ai principi generali di derivazione comunitaria contenuti nelle direttive. In ogni caso, essa sarà aggiornata laddove le future modifiche della normativa nazionale lo rendessero necessario.

Nella parte generale un approfondimento è stato dedicato al **divieto di pantouflage**, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come **incompatibilità successiva (a tale proposito è stato predisposto il All a Dichiarazione Pantouflage)** (*La parola di origine francese "pantouflage" viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, prima a livello internazionale, e successivamente a livello nazionale, è stata dedicata particolare attenzione alla materia*). L'Autorità nella propria attività di vigilanza ha rilevato che tale istituto, che avrebbe una estrema importanza se correttamente applicato, comporta problemi per chi deve attuarlo anche a causa della laconica previsione normativa. Per questo ANAC ha inteso offrire chiarimenti e soluzioni operative di misure che sono state inserite, quale attività programmatica, nel PTPC per il triennio 2023-2025, fermo restando che, per quanto concerne l'attività di vigilanza e sanzionatoria dell'Autorità, è in corso di elaborazione uno specifico regolamento. Si rimane comunque in attesa di apposite linee guida saranno adottate per chiarire profili di merito circa l'applicazione della normativa calibrando e contestualizzando, conseguentemente, tale istituto.

La parte speciale del PNA è dedicata ai contratti pubblici, ambito in cui non solo l'Autorità riveste un ruolo di primario rilievo ma a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. I numerosi interventi legislativi in materia di contratti hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all'interno di tale ambito e, dall'altro lato, a produrre una sorta di "stratificazione normativa", per via dell'introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato

l'attuale quadro legislativo di riferimento. Proprio per la diffusione di numerose norme derogatorie, l'Autorità ha, innanzitutto, voluto offrire alle stazioni appaltanti un supporto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili ma allo stesso tempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi e a fenomeni criminali ad essi connessi. Sono state così date anche indicazioni sulla trasparenza, presidio necessario per assicurare il rispetto della legalità e il controllo diffuso, nonché misure per rafforzare la prevenzione e la gestione di conflitti di interessi. **In relazione a tale aspetto nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione sono presenti delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza che prendono origine dalle procedure già operative presenti nei processi aziendali e sono tutt'oggi in via di sviluppo per una graduale implementazione.** Ovviamente, la tardiva emanazione del PNA 2022, avvenuta solo alla fine del mese di gennaio 2023, non ha consentito di stravolgere, qualora ce ne fosse bisogno, l'attuale gestione degli appalti che, comunque si svolge già nel più blindato rispetto delle norme di riferimento con particolare riferimento al codice dei contratti.

Nondimeno, ANAC ha avuto cura di indicare su quali ambiti di attività è senza dubbio prioritario che le amministrazioni, quali Acoset S.p.a., si concentrino nell'individuare misure della prevenzione della corruzione. A tal riguardo, Acoset S.p.a. ha fatto riferimento alle indicazioni metodologiche sulla gestione del rischio corruttivo fornite da ANAC. ANAC ha chiesto espressamente nel proprio PNA 2022 di porre la massima attenzione, sia in termini di analisi delle procedure e dei processi che nella fase successiva di analisi del rischio e delle misure di mitigazione, in quei settori in cui vengono gestiti fondi strutturali e del PNRR e in cui è necessario mettere a sistema le risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti alla creazione di valore pubblico. In tali ambiti è più elevato il rischio di fenomeni corruttivi dovuto alle quantità di flusso di denaro coinvolte.

Particolare attenzione è stata dedicata ad un migliore e più semplice monitoraggio sull'attuazione di quanto programmato per contenere i rischi corruttivi. Dalle rilevazioni dell'Autorità risulta che la logica dell'adempimento si riflette soprattutto in una scarsa attenzione alla verifica dei risultati ottenuti con le misure programmate. Come ha fortemente raccomandato ANAC, **Acoset S.p.a., ha voluto ridimensionare le proprie misure preferendo meno ma più chiare misure di prevenzione, ma ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati.**

Le misure e le raccomandazioni suggerite da ANAC, che rivestono un carattere esemplificativo, scaturiscono dall'esame di rischi di corruzione ricorrenti nelle amministrazioni nel settore dei contratti pubblici e sono state elaborate per supportare gli enti nell'individuazione di utili strumenti di prevenzione della corruzione che, tuttavia non sono adottati acriticamente, ma adeguatamente contestualizzati rispetto alle specificità di Acoset S.p.a., sebbene, si ripete, tutta la procedura è in corso di elaborazione alla luce della

15. Analisi del contesto esterno e del contesto interno, mappatura dei processi e misure di controllo e monitoraggio

1.2.3 Analisi del contesto esterno e del contesto interno, mappatura dei processi e misure di controllo e monitoraggio

E' stata aggiornata sia l'analisi del **contesto esterno** che ha restituito ad Acoset S.p.a. le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione opera. Altro elemento fondamentale per la gestione del rischio è stata l'analisi del **contesto interno** che ha riguardato gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo.



Pertanto, per il **contesto esterno** sono stati acquisiti e valutati, in termini di rischio corruttivo rispetto ad Acoset s.p.a., sia le principali dinamiche territoriali o settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione potrebbe essere sottoposta. Nella fase di elaborazione del contesto esterno è stato opportuno il confronto con gli stakeholder esterni mediante le forme di ascolto in grado di fornire utili informazioni e di contestualizzare l'ambiente in cui Acoset S.p.a. è chiamata ad operare. Sono stati valutati, anche sulla base dei dati forniti da ANAC nel portale dedicato, i dati relativi a:

- contesto economico e sociale;
- presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso;
- reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato;
- informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento;
- criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio.

L'aggiornamento dello studio del contesto esterno è stato effettuato mediante le metodologie indicate da Anac e mediante gli applicativi messi a disposizione che forniscono l'effettivo rischio corruttivo intrinseco del territorio in funzione dei parametri considerati. Di seguito si anticipano i risultati ottenuti che indicano nella Provincia di Catania un elevato livello di rischio corruttivo:



Monitoraggio degli indicatori che definiscono il valore del Composito



	Composito economia	Variatione anno precedente Composito economia	Composito capitale sociale	Variatione anno precedente Composito capitale sociale	Composito criminalità	Variatione anno precedente Composito criminalità	Composito istruzione	Variatione anno precedente Composito istruzione
- Catania								
2017	113,22	-1,4%	112,72	1,2%	105,42	4,3%	118,65	-1,5%
2016	114,78	-1,7%	111,42	0,7%	101,08	-3,7%	120,51	0,3%
2015	116,81	0,4%	110,66	-0,3%	105,01	-4,9%	120,16	0,7%
2014	116,36		111,00		110,46		119,28	

I valori individuati, permettono di effettuare una valutazione specifica sul **grado atteso di rischio di corruzione**, che viene indicato nella seguente figura:



Il livello individuato del rischio corruttivo risulta **pari al massimo** e in questa ottica devono essere effettuate tutte le valutazioni

Per il **contesto interno** la selezione delle informazioni ha rappresentato l'organizzazione, dando evidenza anche del dato numerico del personale, presupposto per l'applicazione delle misure semplificatorie previste dal legislatore), sia ad individuare quegli elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione. Non ci si è limitati, pertanto, ad una mera presentazione della struttura organizzativa ma, nell'analisi generale dei processi, sia direttamente che indirettamente, sono stati considerati elementi tra cui:

- a. la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite;
- b. la qualità e quantità del personale;

- c. le risorse finanziarie di cui si dispone;
- d. le rilevazioni di fatti corruttivi interni che si siano verificati;
- e. gli esiti di procedimenti disciplinari conclusi;
- f. le segnalazioni di whistleblowing.

Sulle modalità di svolgimento di tali analisi e sui contenuti **si rinvia alle indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2022**. Va segnalato, a tal proposito, che sono state predisposte apposite note inviate a tutti i protagonisti ed i vertici aziendali in seguito alla pubblicazione del nuovo PNA avvenuta, come detto, solo alla fine del mese di gennaio 2023, motivo per il quale alcuni processi e fasi aziendali, che rappresentano la descrizione del contesto interno, sono stati conclusi mediante anche l'elaborazione del sistema di gestione del rischio delle fasi più soggette a potenziale rischio corruttivo, mentre altre sono ancora in fase evolutiva, non dimenticando che il PTPCT rappresenta un documento di programmazione "*dinamico*" in evoluzione e in definizione.

Preliminarmente si evidenzia come la **mappatura dei processi** costituisce una parte fondamentale **dell'analisi di contesto interno**. Una buona programmazione delle misure di prevenzione della corruzione richiede che si lavori per una **mappatura dei processi integrata** al fine di far confluire obiettivi di misure di prevenzione della corruzione e programmazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione. Si ribadisce che, come raccomandato da ANAC, si è perseguito l'intento di concentrarsi sui processi in cui sono gestite risorse finanziarie, **in primo luogo del PNRR e dei fondi strutturali**, in una logica di inserire in tale impostazione anche le normali procedure che prevedono procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture in genere.

Comunque, particolare attenzione, per la realtà ordinaria e specifica di Acoset S.p.a., è stata riposta nel presidiare anche i processi di particolare rilievo soggetti a rischi generali quali: **concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, processi afferenti ad aree di rischio specifiche, processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, oltre ad altri processi afferenti ad aree di rischio specifiche**

In ogni caso, una volta mappati i processi e identificati i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione, sono state programmate, per i dati fino ad oggi raccolti, le misure organizzative di prevenzione della corruzione. Allo stesso tempo, sono stati individuati indicatori e obiettivi (valori attesi), necessari per verificare la corretta attuazione delle stesse.

Per il triennio 2023-2025 si è voluto fare riferimento, nei vari processi studiati e che verranno studiati, alle seguenti più significative **misure di prevenzione del rischio di corruzione o mala amministrazione**, che si accompagnano ai relativi indicatori di monitoraggio:

- a. **misure di controllo:** numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.;
- b. **misure di trasparenza:** presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no);
- c. **misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento:** numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate;
- d. **misure di regolamentazione:** verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no);
- e. **misure di semplificazione:** presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplifichino i processi (si/no);
- f. **misure di formazione:** numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
- g. **misure di sensibilizzazione e partecipazione:** numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder);
- h. **misure di rotazione:** numero di incarichi/pratiche ruotati/sul totale;
- i. **misure di segnalazione e protezione (che possono anche essere riferite ai whistleblower):** numero di misure adottate per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti numero di segnalazioni di WB esaminate rispetto a quelle ricevute nell'anno X;
- j. **misure di gestione del conflitto di interessi:** specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente (si/no);
- k. **misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies):** presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo (si/no)
- l. **misure di gestione del pantouflage:** numero di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite rispetto al totale dei dipendenti cessati, numero di verifiche effettuate su un campione di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage rispetto al totale dei dipendenti cessati

di seguito si riportano alcuni esempi di misure che si dovranno adottare, secondo una gradualità prevista dalla norma, congiuntamente agli obiettivi, gli indicatori ed alle domande di verifica per ciascuna misura:

✓ **Misure di trasparenza**

obiettivo: pubblicare il 50% dei dati rispetto ai quali è stato consentito l'accesso civico generalizzato nell'anno X;

indicatore: (si/no) pubblicazione o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di accesso civico

generalizzato);

domanda di verifica: quanti dati sono stati pubblicati rispetto al totale di quelli a cui è stato concesso l'accesso civico generalizzato nell'anno X?

✓ **Misura di rotazione**

obiettivo: ruotare il 30% degli incarichi dirigenziali nel periodo XY;

indicatore: numero di incarichi dirigenziali ruotati rispetto al totale;

domanda di verifica: quanti incarichi dirigenziali sono stati ruotati rispetto al totale nel periodo XY?

✓ **Misura di controllo**

obiettivo: controllare a campione (almeno il 30%) delle pratiche assegnate all'ufficio X in area di rischio;

indicatore: rapporto tra il numero di pratiche assegnate all'ufficio X in area di rischio e il numero totale di pratiche assegnate al medesimo ufficio;

domanda di verifica: quante pratiche dell'ufficio X in area di rischio sono state verificate?

✓ **Misura di formazione**

obiettivo: formare il 60% di tutti i funzionari sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno X;

indicatori: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso);

domande di verifica: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno X rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?

✓ **Misure di gestione del conflitto di interessi**

obiettivo: adottare atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici;

indicatore: (si/no) adozione di atti di indirizzo su casi particolari di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici;

domanda di verifica: sono stati adottati atti di indirizzo su casi particolari di conflitto di interessi nell'area dei contratti pubblici?

✓ **Misura di gestione del pantouflage**

obiettivi: a) acquisire un campione (es il 40%) delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage con riguardo all'anno X; b) verifiche su un campione X stabilito rispetto alle dichiarazioni acquisite;

indicatori: a) numero delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite sul totale dei dipendenti cessati cui potenzialmente si applica il divieto di pantouflage; b) numero di verifiche effettuate rispetto al campione stabilito;

domande di verifica: a) sono state acquisite le dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage? quante dichiarazioni di impegno sono state acquisite sul totale dei dipendenti cessati? b) quante verifiche sono state effettuate rispetto al campione X stabilito?

✓ **Misure di segnalazione di whistleblowing**

obiettivi: a) pianificazione e sensibilizzazione dell'uso della piattaforma open source per le segnalazioni di whistleblowing; b) esaminare il 100% delle segnalazioni di whistleblowing rispetto a quelle ricevute nell'anno X;

indicatori: a) (sì/no) utilizzo o meno della piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing; b) numero delle segnalazioni di WB esaminate rispetto a quelle ricevute;

domande di verifica: a) è stata introdotta la piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing? b) quante segnalazioni di WB sono state esaminate rispetto a quelle ricevute nell'anno X?

Il **monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione** e sul funzionamento dello strumento di programmazione è una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione. Tutti i dipendenti di Acoset S.p.a. sono chiamati a rafforzare il proprio impegno sul monitoraggio effettivo di quanto programmato.

Una prima fase del **monitoraggio riguarda l'attuazione delle misure di prevenzione e la verifica della loro idoneità**. Ciò consente di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste sono in grado di contenere i rischi corruttivi per cui sono state progettate. In questo senso, il potenziamento del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure semplifica il sistema di prevenzione della corruzione perché, da una parte, consente di valutare se mantenere o meno le misure di prevenzione programmate in relazione alla loro effettività, sostenibilità e adeguatezza; dall'altra di evitare l'introduzione "adempimentale" di nuove misure se quelle già programmate sono idonee al loro scopo. Per questo, il monitoraggio va progettato e poi attuato nel corso del triennio.

Per quanto attiene la **programmazione del monitoraggio**, il successo può dipendere dall'ampio coinvolgimento della struttura organizzativa; pertanto, si è espressamente richiesto nel PTPC la fattiva e costante collaborazione di tutto il personale con particolare riferimento alla classe dirigente ed ai vertici aziendali.

Viene espressamente richiesta una **buona attuazione del monitoraggio** che è certamente conseguenza di una buona pianificazione a monte. Vanno evitati monitoraggi solo formali. In questi casi, infatti, l'attuazione del monitoraggio rimarrebbe lettera morta. Va, quindi, evitato che il monitoraggio consista in mail standardizzate ai responsabili dell'attuazione delle misure oppure in attività di ricezione acritica e passiva dei riscontri forniti dai responsabili senza alcuna ulteriore verifica e/o controllo. Un monitoraggio effettivo consente di accertarsi dell'attuazione delle misure programmate e di tracciare i casi in cui le misure, pur se attuate, in realtà sono perfettibili e possono essere rese più sostenibili, concrete, chiare, utili e non ridondanti.

A tal proposito, nel PTPCT, sono stati indicati, in parte predisposti ed in parte oggetto di pianificazione, i seguenti utili strumenti operativi per l'attuazione del monitoraggio e sulla idoneità delle misure:

- a. Schede di monitoraggio in cui indicare, per ciascuna misura, gli elementi e i dati da monitorare, al fine di verificare il grado di realizzazione delle misure riportate all'interno delle mappature, parametrato al target prefissato, nonché gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi, le cause (ove conosciute) che li abbiano determinati e le iniziative che si intendono intraprendere per correggerli²⁶;
- b. Realizzare, da parte del RPCT, incontri periodici e audit specifici con i responsabili delle misure o verificare l'effettiva azione svolta attraverso la consultazione di banche dati, portali, o riscontri documentali;
- c. Utilizzare strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare l'attività di monitoraggio;
- d. Considerare, tra gli strumenti e le soluzioni informatiche idonei a facilitare l'attività di monitoraggio, la piattaforma di acquisizione dei PTPCT messa a disposizione da ANAC. La compilazione della sezione dedicata al monitoraggio consente in particolare di schematizzare le informazioni relative allo stato di attuazione delle misure (generali e specifiche), nonché di scaricare un documento di sintesi che costituisce la base per la redazione della relazione annuale del RPCT. In altri termini, il RPCT si avvale delle risultanze del monitoraggio per la predisposizione della relazione annuale da cui deve emergere una valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel PTPCT;
- e. Raccordare in modo progressivo e graduale gli strumenti del controllo di gestione con quelli del monitoraggio delle misure di piano.
- f. Per il monitoraggio sulle misure generali, può essere un'utile base la relazione che i RPCT elaborano annualmente, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012 secondo la scheda in formato excel messa a disposizione da ANAC, eventualmente integrata da parte di ciascuna amministrazione. La scheda consente di evidenziare gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate e di far emergere una valutazione complessiva del livello effettivo di attuazione delle misure considerate.
- g. Monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione, con report trimestrali (Il RT ha un ruolo di coordinamento nel monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, è direttamente responsabile di tutto il monitoraggio in quanto, come anticipato, nella programmazione delle attività per assicurare la trasparenza è stato attribuito al suo ufficio il monitoraggio di primo livello)

1.2.4 Il pantouflage

La parola di origine francese "pantouflage" viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, prima a livello internazionale, e successivamente a livello nazionale, è stata dedicata particolare attenzione

alla materia. Il più significativo intervento internazionale in tema di pantouflage è contenuto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), con la quale è stata raccomandata l'adozione di un'apposita disciplina in materia con la previsione di specifiche restrizioni e limiti. La norma dispone nello specifico il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

Nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, per come richiesto, sono state inserite nella sezione anticorruzione misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno e adeguati strumenti e modalità per assicurare il rispetto di tale istituto anche attraverso un'attività di verifica che potranno essere svolte dal RPC o RT, con il necessario supporto degli uffici competenti all'interno di Acoset S.p.a.

Per garantire il rispetto della disposizione sul pantouflage si propone l'inserimento all'interno del Codice di Comportamento di un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio), previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione, una dichiarazione (il cui modello viene allegato quale parte integrante del PTPC) con cui il dipendente prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l'impegno di rispettare il divieto di pantouflage. Ciò anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Per quanto riguarda, invece, le misure inserite nel PTPC è previsto, secondo le indicazioni di ANAC e di seguito riportate:

- a) inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- b) previsione di una dichiarazione da sottoscrivere entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico), con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- c) previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
- d) in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 previsione di una dichiarazione da

- e) rendere una tantum o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;
- f) previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;
- g) inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerge il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- h) inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012;
- i) promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema;
- j) previsione di specifica consulenza e/o supporto, da parte del RPCT o altro soggetto incaricato dall'amministrazione, agli ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l'eventuale violazione del divieto;
- k) previsione di specifici percorsi formativi in materia di pantouflage per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico;
- l) attivazione di verifiche da parte del RPCT secondo il modello operativo

A livello operativo, si è inserito uno schema di modello quale base per la previsione di un sistema di verifica da parte di Acoset S.p.a. in merito al rischio "Pantouflage":

- a) Acquisizione delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage, inserendo all'interno dei contratti di assunzione del personale specifiche clausole anti-pantouflage;**
- b) Acquisizione, da parte di soggetti che rivestono qualifiche potenzialmente idonee all'instaurazione o all'esercizio di poteri autoritativi e negoziali la dichiarazione di impegno a rispettare il divieto di pantouflage;**
- c) Acoset S.p.a. effettua verifiche in via prioritaria nei confronti dell'ex dipendente che non abbia reso la dichiarazione d'impegno;**
- d) Verifiche nel caso in cui il dipendente abbia reso la dichiarazione di impegno;**
- e) Verifiche in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto**

Vale precisare che con riferimento ai soggetti che negli enti pubblici economici e negli enti in controllo pubblico ricoprono una delle cariche di cui all'art. 1 del d.lgs. 39/2013, il soggetto tenuto ad acquisire le dichiarazioni relative al rispetto del divieto di pantouflage, da rendere al momento della nomina, è l'amministrazione conferente l'incarico, mentre il soggetto deputato alle verifiche sulle dichiarazioni è l'ente presso cui l'incarico è svolto. Oltre alle dichiarazioni da parte del dipendente, l'amministrazione/ente acquisisce anche la

dichiarazione dell'operatore economico - in base all'obbligo previsto all'interno dei bandi o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici - di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

1.2.5 Il PNRR e i Contratti Pubblici

La disciplina dei contratti pubblici è stata investita, negli anni recenti, da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all'interno di tale ambito e, dall'altro lato, a produrre una sorta di "stratificazione normativa", per via dell'introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato l'attuale quadro legislativo di riferimento. In una prospettiva che tiene conto delle imminenti modifiche al Codice dei contratti pubblici, le misure proposte nel PNA potranno aver un valore generalizzato qualora il legislatore cristallizzi in via definitiva la disciplina emanata in via emergenziale e derogatoria.

Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 ha introdotto previsioni di semplificazione per gli affidamenti dei contratti pubblici sotto e sopra soglia. La finalità degli interventi, esplicitata dal legislatore, è quella di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19. L'accelerazione, in alcuni casi, è impressa mediante deroghe al Codice dei contratti e ad altre disposizioni.

Per gli appalti sopra soglia, è previsto che gli atti adottati siano pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e siano quindi soggetti alla disciplina sia del d.lgs. n. 33/2013 sia dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 (art. 2, co. 6, d.lgs. n. 76/2020).

Per gli appalti sotto soglia, si ritiene applicabile comunque la disciplina sulla trasparenza del d.lgs. n. 33/2013 in quanto il legislatore all'art. 1, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 76/2020 ha introdotto specifiche esclusioni solo in caso di affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000 euro. D'altra parte il principio di trasparenza permea l'intero sistema degli appalti, ivi inclusi quelli per il sotto soglia. La trasparenza riveste, infatti, un ruolo di centrale importanza alla luce dell'innalzamento delle soglie che consentono il ricorso all'affidamento diretto e alle procedure negoziate.

Il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 in parte ha inciso sul regime "ordinario" dei contratti pubblici, in parte è intervenuto sulla normativa derogatoria già introdotta dal d.l. n. 76/2020 e su altre disposizioni derogatorie in materia, come il d.l. n. 32/2019.

Tale insieme di norme ha creato una legislazione "speciale", complessa e non sempre chiara, con il conseguente rischio di amplificare i rischi corruttivi e di cattiva amministrazione tipici dei contratti pubblici.

Base di partenza e punto di osservazione per l'analisi del settore della contrattualistica pubblica può essere rappresentata dai contenuti di interesse del d.l. n. 77/2021, per poi proseguire con la prospettazione delle più rilevanti modifiche intervenute in materia ad opera della successiva legislazione.

Le norme ricadenti all'interno del Titolo IV ("Contratti pubblici") del citato d.l. n. 77/2021 risultano caratterizzate, infatti, da un estremo grado di eterogeneità quanto a struttura e finalità. All'interno del decreto in parola è possibile rintracciare, innanzitutto, disposizioni che prorogano, seppur in modo parziale, il regime derogatorio temporaneo già previsto in precedenti provvedimenti – ossia nel d.l. n. 32/2019 e nel d.l. n. 76/2020 – principalmente in tema di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici sotto e sopra soglia, verifiche antimafia e protocolli di legalità, sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, disciplina del Collegio consultivo tecnico, commissioni giudicatrici e consegna dei lavori ed esecuzione del contratto in via di urgenza.

In secondo luogo, si registrano ulteriori disposizioni del d.l. n. 77/2021 che hanno disposto una modifica "stabile" ad alcuni importanti istituti del d.lgs. n. 50/2016, ciò peraltro potendosi registrare anche ad opera di altri recenti interventi legislativi, quali la l. n. 238/2021. Nello specifico, per quanto riguarda il citato d.l. n. 77, il riferimento è alle modifiche previste in tema di subappalto (quest'ultimo interessato anche da alcune modifiche, per così dire, "ad efficacia differita"), trasparenza, digitalizzazione e Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (BDNCP).

Riguardo, invece, alla l. n. 238/2021 (Legge europea 2019-2020), rilevano gli istituti connessi al ruolo e alle funzioni del responsabile unico del procedimento (RUP), alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ai motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara di un operatore economico, nonché agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del responsabile unico del procedimento, in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori e del relativo certificato di pagamento.

A ciò si aggiunga, inoltre, che alcune norme dello stesso Codice dei contratti pubblici sono state interessate da ulteriori recenti modificazioni, di carattere temporaneo, ad opera del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17;

Oggetto dei citati interventi è la disciplina sulla revisione dei prezzi di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, rispetto alla quale il convertito decreto n. 4/2022 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2023, per le procedure ricadenti nell'arco temporale indicato, è previsto, da un lato, l'obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali, di clausole di revisione dei prezzi e, dall'altro lato, per i contratti di lavori, in deroga al citato art. 106, la possibilità che le variazioni di prezzi dei singoli materiali da costruzione siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. A tale disciplina si aggiungono, poi, previsioni contenenti specifiche misure di compensazione alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime, incluse anche nel citato decreto n. 17.

Infine, il d.l. n. 77/2021 è intervenuto anche rispetto al complesso delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, stabilendo procedure semplificate allo scopo di contemperare le esigenze di celerità nell'esecuzione delle opere – presupposto per l'erogazione dei relativi finanziamenti con il regolare espletamento delle fasi che caratterizzano le procedure di gara.

Si prevedono, in particolare, una serie di disposizioni dirette a perseguire finalità di promozione di pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, tutela della concorrenza, nonché volte a stabilire una serie di specifiche misure semplificatorie sia in fase di affidamento che di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC.

In considerazione di quanto evidenziato è possibile constatare come, ad oggi, il settore della contrattualistica pubblica sia governato da una mole rilevante di norme che, sebbene concentrate in gran parte all'interno del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 in un'ottica di coerenza e unitarietà, risultano, tuttavia, essere state in parte modificate, in parte differenziate nel proprio ambito applicativo sia temporale che oggettivo dal complesso degli interventi legislativi citati, a conferma del carattere multiforme e diversificato che connota la materia in questione.

Il nuovo quadro normativo ha altresì comportato la necessità per l'Autorità di integrare i contenuti del bando tipo n. 1- 2021 relativo alla procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per i dettagli degli interventi normativi presentati e per un'illustrazione dei contenuti delle modifiche apportate e degli istituti coinvolti da tali modifiche si rendono disponibili i seguenti allegati che si è ritenuto di allegare al PTPC facendone parte integrante.

Allegato 5 al PNA: “Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici”;

Allegato 6 al PNA: “Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici”;

Allegato 7 al PNA: “Contenuti del bando tipo n. 1/2021”;

Allegato 8 al PNA: “Check-list per gli appalti”.

A ciò si deve fare riferimento nelle more della riforma in materia di contratti pubblici a seguito dell'approvazione della legge delega in discussione in Parlamento.

Profili critici che emergono dalle deroghe introdotte dalle recenti disposizioni legislative possono emergere nelle diverse fasi del ciclo dell'appalto, ed in particolare **nella fase di affidamento:**

- a) possono essere messi in atto comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti;
- b) è possibile il rischio di frazionamento, oppure di alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia degli importi degli affidamenti prevista dalla norma;
- c) può non essere data attuazione alla rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure negoziate;
- d) per quanto riguarda il c.d. "appalto integrato", si potrebbe verificare la circostanza di proposte progettuali elaborate più per il conseguimento dei guadagni dell'impresa che per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, che potrebbero determinare varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione.

Profili critici che emergono dalle deroghe introdotte dalle recenti disposizioni legislative possono emergere nelle diverse fasi del ciclo dell'appalto, ed in particolare **nella fase di esecuzione**:

- a) si potrebbe pervenire a comportamenti corruttivi ricorrendo alle modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore;
- b) la disapplicazione del Codice, limitatamente alla fase di esecuzione, potrebbe creare incertezza in merito all'applicazione della risoluzione del contratto e dei controlli sulla corretta esecuzione dello stesso (con riguardo agli affidamenti di cui all'art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020);
- c) si potrebbe avere un aumento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.

Da qui l'importanza di presidiare con misure di prevenzione della corruzione tutti gli affidamenti in deroga alla luce delle disposizioni normative richiamate.

Nella tabella riportata in allegato (Tabella A) sono state identificate, per i principali istituti incisi dalle norme, possibili criticità e misure per mitigarle che Acoset S.p.a. il RPC ha deciso di inserire nel PTPCT la cui gradualità di applicazione sarà lasciata ai vertici aziendali secondo la contestualizzazione alla organizzazione operativa interna. Per molte delle misure proposte ANAC ha ritenuto di non fornire una specifica indicazione su chi dovesse metterle in atto, lasciando al RPCT il compito di individuare nel PTPCT il soggetto/la struttura competente all'attuazione della misura, tenendo conto delle peculiarità e dell'assetto organizzativo dell'amministrazione di appartenenza. **Nel caso specifico si ritiene che tale compito venga assegnato al dirigente di settore**

avvalendosi del supporto dei quadri aziendali qualora coinvolti e dell'ufficio acquisiti.

Considerato il rilievo che le misure di trasparenza assumono nelle procedure di affidamento semplificate, ove necessario, sono stati riportati anche gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.

l'Autorità ha elaborato cinque check-list di cui esse potranno avvalersi per la preparazione e il successivo controllo degli atti di specifiche tipologie di affidamento (cfr. All. 8 al PNA) che diventa parte integrante del Piano Triennale della Prevenzione e della Trasparenza.

Le check-list sono state predisposte per le procedure che, considerati i margini più ampi di discrezionalità concessi dalla normativa, possono comportare maggiori rischi corruttivi o di maladministration: a) affidamento diretto; b) procedura negoziata per i servizi e le forniture; c) procedura negoziata per i lavori; d) procedure in deroga; e) procedure attinenti alla modifica dei contratti e alle varianti in corso d'opera. **(Riferimenti normativi: d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 50/2016, art. 29; d.l. n. 32/2019; d.l. n. 76/2020, art. 2, co. 4 e co. 6; d.l. n. 77/2021).**

1.2.6 II RUP

Responsabile unico del procedimento (RUP) resta una figura centrale nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto all'art. 3168 del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, la norma stabilisce che, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Con le linee guida n. 3 del 201670, cui si rinvia, l'Autorità ha dedicato una particolare attenzione al ruolo del RUP, fornendo alle stazioni appaltanti alcuni chiarimenti in merito a diversi profili, quali appunto i poteri esercitati e i requisiti per la nomina.

In particolare, nelle citate LLGG è stato precisato che:

1. il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, co. 1, del Codice, con atto formale del dirigente o del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche;
2. per effetto del divieto fissato all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla l. n. 190/2012, non può svolgere le funzioni di RUP chi sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale⁷¹;
3. le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi di cui al co. 2 dell'art. 42 del Codice. L'art. 42 si applica infatti

a tutto il personale e ai soggetti che partecipano alle attività connesse alle procedure di affidamento ed esecuzione del contratto, a partire innanzitutto proprio dal RUP. Non può pertanto ricoprire tale posizione il dipendente che si trovi in una delle ipotesi descritte al citato art. 42, co. 2. Si richiama l'attenzione sulla necessità che il superiore gerarchico, competente alla nomina, valuti

4. la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che emergano dalla relativa dichiarazione resa dal soggetto interessato, in conformità alle indicazioni formulate da ANAC nella Parte speciale "Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici" del presente PNA, cui si rinvia, sulle misure da adottare per la gestione del conflitto di interessi nei contratti pubblici;
5. Il RUP osserva le disposizioni del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione

Si fa presente che è stato predisposto apposito modello di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse che deve essere resa nei termini di legge ogni qualvolta ne sussistano le circostanze. Tale dichiarazione deve essere resa da quei dipendenti che risultino incaricati della funzione di RUP e nei procedimenti relativi.

La rilevanza dei compiti posti in capo al RUP comporta che lo stesso debba essere in possesso di adeguata competenza professionale in relazione all'incarico. Le sopra citate LLGG forniscono indicazioni in merito alle opzioni alternative nell'ipotesi di carenza di organico della stazione appaltante e di impossibilità di individuare un soggetto in possesso della professionalità necessaria per ricoprire il ruolo di RUP sia in termini di possibile nomina di un soggetto interno (dipendente) o esterno che possa coadiuvare il RUP sia, su proposta dello stesso RUP, in termini di affidamento di incarichi a sostegno dell'intera procedura per gli appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante istituire una struttura stabile a supporto del RUP, per migliorare la qualità della programmazione e della progettazione complessiva. L'Autorità ha da tempo raccomandato il rispetto del **criterio della rotazione** nell'affidamento dell'incarico di RUP (cfr. PNA 2015, Parte speciale, Contratti pubblici; LLGG n. 15/2019, § 10), **quale misura di prevenzione del rischio corruttivo. Ogni qual volta non si possa effettuare la rotazione del personale per mancanza di soggetti in possesso di adeguate competenza o di attinente formazione scolastica e/o professionale, sarà cura della stazione appaltante, all'atto di nomina del RUP, specificare e motivare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione.**

Al fine sia di garantire la professionalità adeguata nell'espletamento dell'incarico sia di consentire l'attuazione della rotazione, assume una particolare importanza **la formazione del personale**. Lo stesso Codice dei contratti contempla espressamente l'obbligo per la stazione appaltante di organizzare una formazione specifica per i dipendenti in possesso dei requisiti idonei allo svolgimento dell'incarico di RUP (art. 31,

co. 9). Le LLGG n. 3 prevedono, del resto, che il RUP debba essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento. Alla formazione specifica in materia di appalti va poi affiancata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della l. n. 190/201274, per la particolare esposizione al rischio corruttivo che denota le attività connesse all'espletamento dell'incarico di RUP.

Nel PTPCT sono state inserite disposizioni specifiche in merito ai seguenti aspetti, che tuttavia sono ancora in fase di elaborazione e di valutazione a causa della mancanza di personale e della effettiva possibilità che possa perseguirsi il principio di rotazione a causa della presenza di limitate professionalità nei vari settori:

- a) Applicazione del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita;
- b) Gestione del conflitto di interessi ex art. 42 del Codice, con chiare indicazioni in ordine all'obbligo – per il soggetto che ricopre l'incarico di RUP e per il personale di supporto - di dichiarare le eventuali situazioni di conflitto di interessi e all'individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale "Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici" del PNA 2022);
- c) Rotazione effettiva degli incarichi attribuiti per lo svolgimento delle funzioni del RUP;
- d) Formazione del personale idoneo a ricoprire l'incarico di RUP in materia di prevenzione della corruzione, da affiancare alla formazione specifica in materia di appalti per garantire adeguata professionalità tecnica.

1.2.7 Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici

La prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi. Si configura una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio.

Occorre tener presente che le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia, con particolare riguardo al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, attribuendo rilievo a posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività. Alle situazioni tipizzate di conflitto di

interessi individuate dalle norme e, in particolare, agli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013, si aggiungono quelle fattispecie – identificabili con le “gravi ragioni di convenienza”, cui pure fa riferimento lo stesso citato art. 7, ovvero con “altro interesse personale” introdotto dall’art. 42 del Codice dei contratti - che potrebbero interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici. Si tratta di ipotesi che, per la loro prossimità alle situazioni tipizzate, sono comunque idonee a determinare il pericolo di inquinare l’imparzialità o l’immagine imparziale dell’amministrazione.

La disciplina generale in materia di conflitto di interessi è di particolare rilievo altresì per la prevenzione della corruzione. Il legislatore è intervenuto mediante disposizioni all’interno sia del Codice di comportamento per i dipendenti pubblici, sia della legge sul procedimento amministrativo 76, in cui sono previsti l’obbligo per il dipendente/responsabile del procedimento di comunicazione della situazione in conflitto e di astensione.

Inoltre, con il d.lgs. n. 39/2013, attuativo della l. n. 190/2012, sono state predeterminate fattispecie di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi per le quali si presume in un circoscritto arco temporale (cd. periodo di raffreddamento) la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. La gestione del conflitto di interessi assume uno speciale rilievo nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni, uno dei settori a maggior rischio corruttivo. Il Codice dei contratti pubblici contiene all’art. 42 una specifica norma in materia, anche avendo riguardo all’esigenza di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.

Nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2023-2025 sono state inserite le seguenti misure di prevenzione:

La principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti (esclusi i progettisti, a meno che non ricorra la deroga al divieto di assegnazione del contratto di cui all’art. 24, co. 7, d.lgs. 50/2016, cfr. per i dettagli al § 1.2.), dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall’amministrazione e dall’obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto. Innanzitutto, occorre considerare la dichiarazione da rendere al dirigente all’atto dell’assegnazione all’ufficio, secondo quanto previsto dal Codice di comportamento e del RUP per ogni gara. A tal proposito si richiede di effettuare la dichiarazione secondo il modello allegato o comunque secondo modello attinente al caso specifico.

Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi **PNRR** e fondi strutturali si ritiene che, in un’ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione, ad avviso dell’Autorità, i **dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, forniscano un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all’oggetto dell’affidamento.** Ciò si desume proprio dall’art. 42, co. 3, del Codice dei contratti pubblici che, come sopra evidenziato, direttamente prevede un obbligo di

comunicazione alla stazione appaltante e di astensione dal partecipare alla specifica procedura di aggiudicazione di appalti e concessioni. art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016. **Per il caso del PNRR si è generato uno specifico modello di dichiarazione anch'esso allegato al presente piano sia per la stazione appaltante che per l'operatore economico (dichiarazione sull' assenza cause di conflitto d'interessi del titolare effettivo (soggetto attuatore).** Nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate, occorre integrare detta dichiarazione. Vale evidenziare che tale soluzione è in linea con l'orientamento delle LLGG MEF adottate con la circolare n. 30/2022. **Anche i soggetti esterni, cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, sono tenuti a rendere la dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi. I dipendenti rendono la dichiarazione riferita alla singola procedura di gara al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP.**

Per i contratti invece che non utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, resta fermo l'orientamento espresso da ANAC nelle LL.GG. n. 15/2019 che prevedono una dichiarazione solo al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico. Resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 e dei parametri specificati e individuati nel modello di dichiarazione di cui al § 3.2. infra - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. Tale ultima dichiarazione dovrà essere aggiornata in caso di conflitti di interesse che insorgano successivamente nel corso delle diverse fasi della procedura di gara, ivi inclusa la fase esecutiva. **Resta fermo comunque l'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP (cfr. § 6.3. LL.GG. n. 15/2019) e dei commissari di gara (cfr. art. 77 d.lgs. 50/2016).** In ogni caso, si raccomanda di prevedere specifici percorsi formativi e adottare circolari/documenti esplicativi di possibili fattispecie di conflitto di interesse, quali ulteriori misure preventive (si veda sul punto § 12 "Attività formative e di sensibilizzazione del personale" contenuto nella Parte IV "La prevenzione del rischio" delle citate Linee guida n. 15/2019).

In caso di soggetti esterni, le dichiarazioni sono rese al responsabile dell'ufficio competente alla nomina e al RUP Per quanto riguarda il RUP, lo stesso rende la dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e al proprio superiore gerarchico. Le dichiarazioni sono rese per quanto a conoscenza del soggetto interessato e riguardano ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

L'Autorità ha spesso riscontrato lacune nell'acquisizione delle dichiarazioni, sia nella verifica delle stesse da parte delle stazioni appaltanti.

Pertanto, si ribadisce:

- ✓ che la stazione appaltante acquisisce le dichiarazioni e **provvede a protocollare, raccogliere e conservare le stesse;**
- ✓ gli uffici competenti della stazione appaltante (ad esempio l'ufficio del personale) possono effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni, ivi comprese quelle del RUP. Tali controlli devono però essere avviati ogni volta che sorga il sospetto della non veridicità delle informazioni riportate.

Le verifiche sono svolte in contraddittorio con il soggetto interessato e mediante, ad esempio, l'utilizzo di banche dati, liberamente accessibili relative a partecipazioni societarie o a gare pubbliche alle quali le stazioni appaltanti abbiano abilitazione (ad es. Telemaco, BDNCP), informazioni note o altri elementi a disposizione della stazione appaltante, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.

I controlli possono anche essere svolti tenendo conto delle situazioni di rischio di interferenza dovute a conflitti di interessi, che possono sorgere nelle procedure di gara, indicate nelle già citate Linee guida cui si rinvia o in caso di segnalazione da parte di terzi.

In caso di omissione delle dichiarazioni, da rendere secondo quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 6, d.P.R. n. 62/2013), o di mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, nonché laddove il dipendente non si astenga dal partecipare ad una procedura di gara, si configurerebbe per i dipendenti pubblici "un comportamento contrario ai doveri d'ufficio", sanzionabile disciplinarmente. Ai dipendenti privati delle società che svolgono le funzioni di stazione appaltante tenuti all'osservanza del c.d. "Modello 231" e del Codice etico aziendale, si applicano, invece, i sistemi disciplinari ivi previsti.

Al fine di prevenire il verificarsi di ipotesi di violazione dell'obbligo di astensione da parte del dipendente, il RPC o il RT valuteranno l'opportunità di proporre una integrazione del Codice di comportamento dell'amministrazione, al fine di prevedere, oltre al dovere iniziale del dipendente di comunicare eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche il dovere di aggiornare l'autodichiarazione con riferimento alla partecipazione ad una procedura di gara.

AI PTPCT sono stati allegati i modelli di dichiarazione indicati da ANAC suddivisi per aree di operatività ed interesse secondo la seguente tabella.

1. Attività professionale e lavorativa progressa

Elencazione degli impieghi presso soggetti pubblici o privati, a tempo determinato/indeterminato, pieno o parziale, in qualsiasi qualifica o ruolo, anche di consulenza, retribuiti e/o a titolo gratuito, precisando se sono svolti attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

Elencazione delle partecipazioni ad organi collegiali (ad es. comitati, organi consultivi, commissioni o gruppi di lavoro) comunque denominati, a titolo oneroso e/o gratuito, precisando se sono svolte attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

Elencazione delle partecipazioni a società di persone e/o di capitali, con o senza incarico di amministrazione, precisando se sono detenute attualmente ovvero nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

Elencazione degli accordi di collaborazione scientifica, delle partecipazioni ad iniziative o a società e studi di professionisti, comunque denominati (ad es. incarichi di ricercatore, responsabile scientifico, collaboratore di progetti), condotti con taluna delle imprese partecipanti alla procedura ovvero, personalmente, con i suoi soci/rappresentanti legali/amministratori, precisando se si tratta di rapporti attuali ovvero relativi ai tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

2. Interessi finanziari

Elencazione delle partecipazioni, in atto ovvero possedute nei tre anni antecedenti, in società di capitali pubbliche o private, riferita alla singola gara e per quanto di conoscenza.

3. Rapporti e relazioni personali

Indicare:

Se, attualmente o nei tre anni antecedenti, un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale rivesta o abbia rivestito, a titolo gratuito o oneroso, cariche o incarichi nell'ambito delle società partecipanti alla procedura ovvero abbia prestato per esse attività professionale, comunque denominata, a titolo gratuito o oneroso.

Se e quali cariche o incarichi, comunque denominati, a titolo gratuito o oneroso, rivesta o abbia rivestito nei tre anni antecedenti nell'ambito di una qualsiasi società privata un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale

Se, in prima persona, ovvero un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale, abbia un contenzioso giurisdizionale pendente o concluso, nei tre anni antecedenti, con l'amministrazione o con le società partecipanti alla procedura.

4. Altro

Circostanze ulteriori a quelle sopraelencate che, secondo un canone di ragionevolezza e buona fede, devono essere conosciute da parte dell'amministrazione in quanto ritenute significative nell'ottica della categoria delle "gravi ragioni di convenienza" di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013¹⁰⁹.

Se e quali delle ipotesi sopra contemplate si siano verificate più di tre anni prima del rilascio della dichiarazione.

In merito al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici il **RUP** è il soggetto tenuto a:

- a) acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti all'atto della partecipazione ad una procedura di gara;
- b) sollecitare il rilascio delle dichiarazioni ove non siano state ancora rese;
- c) effettuare una prima verifica di tali dichiarazioni controllando che siano state rese correttamente.

La verifica sulla dichiarazione del RUP viene svolta in primo luogo dai soggetti che lo hanno nominato o dal superiore gerarchico. Resta fermo che gli uffici competenti

dell'amministrazione - nell'ambito dei propri controlli a campione sulle dichiarazioni - possono comunque sottoporre a ulteriore verifica anche le dichiarazioni rese dal RUP;

- a) vigilare sul corretto svolgimento di tutte le fasi della procedura e, nel caso in cui rilevi un conflitto di interessi,
- b) segnalarlo al dirigente dell'ufficio del dipendente o agli uffici competenti per le successive valutazioni.

Il **RPCT**, per quanto concerne la gestione del conflitto di interessi, ha il compito di verificare l'attuazione delle misure programmate nel PTPCT e di valutarne l'adeguatezza.

In particolare:

- a) il RPCT è tenuto a prevedere misure di verifica, anche a campione, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite dal responsabile dell'ufficio di appartenenza/ ufficio competente alla nomina e dal RUP e raccolte, protocollate e conservate, nonché tenute aggiornate dagli uffici competenti (ad es. ufficio del personale o ufficio gare e contratti) della stazione appaltante. Nello svolgimento di tali verifiche il RPCT può rivolgersi al RUP per chiedere informazioni, in quanto quest'ultimo, come sopra evidenziato, effettua una prima valutazione sulle dichiarazioni.
- b) Il RPCT interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara. In tale ipotesi lo stesso effettua una valutazione di quanto rappresentato nella segnalazione, al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza del conflitto. Mantenendo ferme le rispettive competenze, qualora ricorra tale evenienza, sarà cura dello stesso RPCT rivolgersi al RUP, agli organi interni o agli enti/istituzioni esterne preposti ai necessari controlli, in una logica di valorizzazione e di ottimizzazione del sistema di controlli già esistenti nelle amministrazioni. Resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o nell'amministrazione.

Il RPCT potrebbe essere interpellato e offrire un supporto al RUP e ai dirigenti competenti di riferimento allo scopo di valutare la sussistenza in concreto di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.

Infine, nel PTPC sono state inserite le ulteriori misure preventive che progressivamente andranno applicate, compatibilmente con la forza lavoro disponibile e con l'organizzazione aziendale in corso di ridefinizione:

- a) individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP ove possibile tenuto conto delle caratteristiche e modalità organizzative dell'amministrazione;
- b) chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi;
- c) inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;
- d) previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità;
- e) attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi; ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto tali, però, da non pregiudicare la procedura; ovvero la ricorrenza di significative situazioni di conflitto, a seguito delle quali sono state adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio;
- f) attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.

1.3 Ambito Oggettivo: Nozione di corruzione e di prevenzione della corruzione e riferimento specifico alla legge n.190/2012

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive. Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio **dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo**, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi. In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria

integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni. La Convenzione distingue, infatti, al suo interno le misure preventive della corruzione (capitolo II, artt. 5-14), mentre lo specifico reato è contemplato nel capitolo III, dedicato alle misure penali e al rafforzamento del sistema giuridico. L'attenzione rivolta al sistema di prevenzione trova conferma ove si consideri che agli Stati aderenti agli accordi internazionali è richiesto il rispetto di norme di soft law, come emerge dai procedimenti di verifica della conformità agli impegni assunti in sede convenzionale. Poiché, come anticipato, per la legge 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni italiane "ai fini dell'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione" l'Autorità, **si ritiene necessario precisare meglio il contenuto della nozione di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione"**. Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, **la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli**. Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio. **Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi** (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), **ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva"**. L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. "La rotazione straordinaria"), ha considerato come "*condotte di natura corruttiva*" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli artt. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale. Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato. **I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come "corruzione politica" o "corruzione amministrativa" valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.** Come anticipato, le convenzioni

internazionali citate promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l'adozione, accanto a misure di rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure di carattere preventivo, individuate secondo il metodo della determinazione, in rapporto ai contenuti e ai procedimenti di ciascuna delle decisioni pubbliche più rilevanti assunte, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi, così come prima definiti. Per essere efficace la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo. **Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.** Tali misure preventive (tra cui, **rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione, sensibilizzazione etc.**) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi. **Le misure di carattere soggettivo** concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità). Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di **"prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.** Si ritiene opportuno precisare, pertanto, che naturalmente con la legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - **che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.** L'art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione. Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva

amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla l. 190/2012. In particolare, nell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

1.4 Ambito soggettivo

Le disposizioni concernenti le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell'art. 1, co. 2-bis,3 della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In ragione della diversificata natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati. A seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33 del 2013, è stata introdotta una correlazione incisiva tra l'ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza. L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 individua l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza. Ad essa fa riferimento l'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 per identificare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all'adozione del PTPCT o di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300». Da un punto di vista generale, per l'individuazione dell'ambito soggettivo, l'Autorità ha dato indicazioni con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, **«Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»** e con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante **«Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»**. Per quel che concerne la trasparenza, l'Autorità ha anche fornito chiarimenti sul criterio della "compatibilità", introdotto dal legislatore all'art. 2-bis, co. 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 ove è stabilito che i soggetti pubblici e privati ivi indicati applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile". Nella delibera n. 1310 e nella delibera n. 1134, l'Autorità ha espresso l'avviso che la compatibilità non va esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione alle categorie di enti e all'attività propria di ciascuna categoria. In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti. Sull'ambito soggettivo l'Autorità si è pronunciata anche in altre delibere di carattere particolare di cui si darà conto di seguito. Alla luce del vigente quadro normativo e dei chiarimenti contenuti nelle delibere di ANAC, i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono innanzitutto: le

pubbliche amministrazioni definite all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Le pubbliche amministrazioni sono pertanto le principali destinatarie delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, tenute ad adottare il PTPCT, a nominare il RPCT e a pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, assicurando altresì la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato, cd. FOIA), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013. Nella delibera n. 214 del 26 marzo 2019, recante «Obblighi di trasparenza del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 applicabili all'Assemblea regionale siciliana», cui si rinvia, l'Autorità ha avuto modo di precisare la questione dell'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano della disciplina sulla trasparenza, tenuto conto della possibilità per detti enti, ammessa ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 33/2013, di individuare "forme e modalità" di applicazione degli obblighi di pubblicazione in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. In tale delibera, formulata a seguito di richiesta di parere, è stato ribadito che l'art. 49 citato non comporta una deroga al contenuto degli obblighi previsti nel medesimo decreto e che non residuano margini per disciplinare la materia a livello regionale al di sotto dei livelli minimi fissati dalla normativa statale in quanto trattasi di «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione. Si ricorda, inoltre, che gli Organi costituzionali e gli Organi a rilevanza costituzionale e i loro apparati, non essendo direttamente riconducibili alla nozione di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, non sono assoggettati alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Nella delibera n. 1310/2016 l'Autorità ha, tuttavia, auspicato che detti Organi si adeguino progressivamente alle disposizioni del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative loro riconosciute dalla legge e dalla Costituzione. Sono altresì tenute all'applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: le Autorità di sistema portuale; le Autorità amministrative indipendenti; gli ordini professionali; gli enti pubblici economici. Sono inoltre sottoposti alla normativa, seppure a particolari condizioni, come chiarito nella delibera n. 1134/2017: le società in controllo pubblico, anche congiunto; le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013. Infine, gli obblighi di trasparenza si applicano anche alle società a partecipazione pubblica.

2 SEZIONE 1 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, D.LGS 231/2001

2.1 Principi generali del D.Lgs 231/2001 e premessa

Il Decreto legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento nazionale il concetto di responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche. I diretti destinatari della disciplina in esame sono gli organismi con personalità giuridica, nonché le società ed associazioni prive di personalità giuridica (art.1 c.2 D.lgs. 231/2001) con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, di quelli non economici e aventi funzioni di rilievo costituzionale. Pertanto, risulta indubbia l'applicabilità delle disposizioni esaminate anche alle aziende di gestione dei servizi pubblici locali, per le quali sussiste, inoltre, un ulteriore profilo problematico, legato alla possibile qualifica di incaricato di pubblico servizio per le funzioni da esse svolte, alla luce soprattutto della disciplina anticorruzione contenuta nella legge 190/2012. La responsabilità dell'ente può essere esclusa se esso ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli 231") idonei a prevenire i reati stessi e, più in generale, ha ottemperato alle disposizioni previste dal decreto in esame. Acoset S.p.a. nell'ambito della propria corporate governance, ha ritenuto di ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati. Dato il ruolo istituzionale della società e i numerosi rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni nel corso dello svolgimento della sua attività, si impone alla Società una particolare attenzione alle prescrizioni del dettato normativo in questione. L'attuazione del Modello di organizzazione e gestione risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all'immagine della società ed alla tutela degli interessi degli stakeholders aziendali (individui, istituzioni e consumatori). La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire, insieme al Codice Etico e ad elementi della governance societaria uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto di Acoset. Scopo del Modello 231 è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole che devono essere rispettate al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto, con l'obiettivo di costituire l'esimente ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Il modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di ACOSSET la piena consapevolezza dei rischi che si produrrebbero in capo alla società, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente documento e, più in generale, di tutte le disposizioni adottate da ACOSSET SpA;
- individuare le regole per prevenire comportamenti illeciti contrari agli interessi di ACOSSET (anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), poiché si tratta di comportamenti in contrasto con i principi etico- sociali della società oltre che con le disposizioni di legge;

- consentire ad ACOSSET, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.
- L'adozione del presente Modello sottolinea la ferma volontà di ACOSSET di condannare tutti i comportamenti contrari alle norme di legge.

2.1.1 I soggetti autori del reato

Secondo il D.Lgs. 231/01, l'ente è responsabile per i reati commessi, a suo vantaggio o nel suo interesse, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (c.d. soggetti in posizione "apicale"; art. 5, comma 1, lett. a) D.Lgs. 231/2001);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

2.1.2 Le ipotesi di reato

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, che configurano la responsabilità amministrativa dell'ente sono espressamente previste dal Legislatore e sono comprese nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, ecc.; indicati agli artt. 24 e 25).
- reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, agiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ecc.; indicati all'art. 25-ter);
- reati contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito
- in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento indicati all'art. 25-bis);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ecc. (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater comprese le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previste nell'art. 25- quater 1;

- delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, ecc.), indicati all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001;
- reati di "Abuso di informazioni privilegiate" e "Manipolazione del Mercato" (indicati all'art. 25-sexies);
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (previsti dall'art.25 septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (previsti dall'art. 25 octies);
- reati informatici (previsti dall'art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (previsti dall'art. 24-ter).
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (previsti dall'art. 25- novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (previsti dall'art. 25- decies);
- Delitti contro l'industria e il commercio (previsti dall'art. 25-bis 1)
- Reati ambientali (previsti dall'art. 25- undecies)

La possibilità offerta dal decreto di ampliare la gamma dei reati contemplati inoltre rende lo strumento giuridico efficace sia nel tempo che nello spazio. Infatti, sarà possibile per il legislatore, in questo modo, ricondurre all'operatività aziendale quei reati che di volta in volta si reputano rientranti nel campo di azione delle aziende, in coerenza con le dinamiche sociali ed economiche, e nel contempo prevedendo, come requisito di efficacia del sistema dei controlli aziendali, un costante aggiornamento ed adeguamento del modello, al fine di renderlo efficace anche nello spazio. **Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza di provvedere di volta in volta all'aggiornamento delle fattispecie giuridiche ricomprese nel decreto.**

2.1.3 L'apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente giudicato responsabile della commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di circa Euro 1.549.000 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono consistere in:
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

In alcuni casi il giudice, in alternativa all'applicazione della sanzione che determina l'interruzione dell'attività, può disporre la prosecuzione dell'attività e la nomina di un commissario giudiziale (es: l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività). Nei casi previsti dall'art. 16 si può arrivare anche all'interruzione definitiva dell'esercizio dell'attività;

- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.
- L'art. 13 prevede che le sanzioni interdittive possano applicarsi in relazione ai casi espressamente previsti dalla legge (reati contro la pubblica amministrazione, alcuni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i delitti in materia di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti in materia di criminalità organizzata, delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, nonché i delitti contro la personalità individuale ed alcune tipologie di reati ambientali) e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - Caso di reiterazione degli illeciti.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-undecies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

2.1.4 L'interesse o il vantaggio per le Società

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in questione è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti "nell'interesse o a vantaggio della Società" e non "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"

(art. 5, comma 1 e 2). Ne deriva che la responsabilità della società sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto - reato trovi ragione nell'interesse dell'ente. L'art. 12, primo comma, lett.a), stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo". Pertanto, se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, la Società sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; **nel caso in cui, infine, si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile affatto a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.**

2.1.5 L'esonero della responsabilità

Per beneficiare dell'esimente da responsabilità le società devono elaborare un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da rispondere alle esigenze delle realtà aziendali di riferimento. In tal senso l'art. 6 del decreto prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo; introdurre un

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la Società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

2.2 Identificazione delle fattispecie dei reati di cui al D.lgs. 231/2001

2.2.1 Reati verso la Pubblica amministrazione

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare le fattispecie dei reati previste dagli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e rientranti nella categoria reati contro la Pubblica Amministrazione che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente. Prima di esaminare le categorie di reato è necessario precisare i concetti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio e cosa debba intendersi per Pubblica amministrazione. La nuova formulazione degli articoli 357 e 358 c.p. ha in gran parte risolto i numerosi dubbi interpretativi in merito all'individuazione dei soggetti cui riconoscere le qualifiche anzidette. In tal modo si riconosce che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio possa esser attribuita anche ad un soggetto privato cui sia stato affidato, per legge o per atto amministrativo, l'esercizio di determinate funzioni. Per quanto concerne la qualifica di pubblico ufficiale si fa riferimento allo svolgimento di funzioni relative alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi. Per quanto concerne la definizione di incaricato di pubblico servizio vengono ricompresi coloro i quali, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione, mancano di poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale. A titolo meramente esemplificativo e riassuntivo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio". Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le:

- a) funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale ecc.);
- b) amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali -es. U.E.-, membri dell'Autorità per Energia Elettrica e il Gas, dell'AATO Acqua, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.);

- c) giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, cd. “Oil Company” a partecipazione statale, Aziende Energetiche Municipali, Aziende per la gestione integrata del servizio idrico, Compagnie Aeree, Società di Navigazione, Consorzi Agrari ecc.). Considerato l'oggetto e lo scopo sociale della società previsto nello Statuto di Acoset SpA, i delitti verso la Pubblica Amministrazione, per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente possono essere così raggruppati:

2.2.1.1 Reati di concussione e corruzione

Le qualifiche esposte precedentemente rilevano nei delitti di corruzione commissiva o impropria (aventi ad oggetto un atto di ufficio), di corruzione omissiva o propria (aventi per oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio) e di concussione. Infatti si ricorda che, in alcuni casi, possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere un vantaggio all'ente); sia c.d. passive (l'esponente dell'ente riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Caratteristica dei reati di corruzione è l'esistenza di un accordo illecito (c.d. *pactum sceleris*) tra soggetto attivo e passivo del reato a seguito del quale quest'ultimo, in cambio di denaro o altra utilità (anche solo promessi), compie un determinato atto senza che la sua volontà venga coartata dal primo. Nella concussione al contrario, pur potendovi riscontrare tanto un abuso di funzioni quanto l'illiceità del profitto, le parti non versano in una posizione di parità giacché il pubblico ufficiale si trova in una situazione di preminenza tale da coartare la volontà del privato che non potrebbe conseguire in altro modo l'utile sperato.

2.2.1.2 Concussione: art. 317 c.p.

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Nel reato di concussione, decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore a eliderne la volontà. La legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”), ha spacchettato il reato di concussione all'art. 317 c.p., il quale al suo interno inglobava sia la condotta costringitiva che quella induttiva. La concussione cd. costringitiva è rimasta configurata dall'art 317, ma limitatamente al pubblico ufficiale, mentre la

cd. concussione per induzione è migrata, come appresso illustrato nel nuovo art. art. 319 quater. Le Sezioni Unite sono recentemente intervenute con la sentenza n. 12228, 14 marzo 2014 (ud. 24 ottobre 2013) a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in seno allo stesso giudice di legittimità in ordine ai criteri distintivi tra "costrizione" e "induzione": nella prima, l'abuso si concreta in una minaccia del pubblico ufficiale, cioè nella prospettazione di un male ingiusto, che pone la vittima di fronte all'alternativa secca e perentoria se subire il male minacciato o cedere alla indebita dazione o promessa, con conseguente drastica e grave limitazione della libertà di autodeterminazione (voluit quia coactus); nella seconda, l'abuso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si concreta in una attività di suggestione, persuasione, pressione morale, inganno (purché non concernente il carattere indebito della prestazione richiesta), anche in forme allusive o velate, la cui efficacia condizionante la volontà del privato si vale della prospettazione di un ingiusto vantaggio, così che l'indotto conserva un margine più ampio di autodeterminazione (coactus, tamen voluit), giacché la sua acquiescenza alla richiesta di prestazione indebita si spiega nella prospettiva di un tornaconto personale, che fa del privato non una vittima, ma un coautore del reato, come tale punibile.

2.2.1.3 Corruzione per un atto d'ufficio: art. 318 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2.2.1.4 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Le due ipotesi di reato, sopra evidenziate, si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: il pubblico funzionario accetta dazioni in denaro, o la promessa, per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

2.2.1.5 Corruzione in atti giudiziari: art. 319-ter c.p.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla

reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

2.2.1.6 Induzione indebita a dare o promettere utilità: art. 319 quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

2.2.1.7 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo

2.2.1.8 Pene per il corruttore: art. 321 c.p.

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità .

2.2.1.9 Istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319

2.2.1.10 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri:art. 322-bis c.p.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo,

della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319- quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

2.2.2 Reati in tema di erogazioni pubbliche

2.2.2.1 Malversazione a danno dello Stato: art. 316 bis c.p.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a predette attività, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti pubblici, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

2.2.2.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: art. 316 ter c.p.

Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero

mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi - finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 4.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.165 a euro 25.823. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

2.2.2.3 Considerazioni:

Le fattispecie richiamate sono finalizzate ad assicurare la corretta utilizzazione di erogazioni di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Nella malversazione la condotta è costituita dalla distrazione del bene, conseguito comunque legittimamente, rispetto ai fini cui era indirizzato. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ovvero commissibile da chiunque. Per quanto attiene invece all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Il delitto si consuma con l'indebita percezione del beneficio e è richiesto da parte dell'agente un dolo specifico.

2.2.3 Reati fraudolenti in danno alla P.A.

2.2.3.1 Truffa: art. 640 c. p.

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità .2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente

o un'altra circostanza aggravante. Questo reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

2.2.3.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640 bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti e o erogazioni pubbliche.

2.2.3.3 Considerazioni

I reati considerati si caratterizzano per la loro condotta fraudolenta e per il loro essere reati comuni. Il momento consumativo della truffa è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con relativo danno della persona offesa. Tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente. Per la configurabilità del delitto di truffa non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o una qualunque alterazione della realtà da parte dell'agente nello svolgimento dell'attività prevista per il conseguimento dell'indennità. Con il termine artificio si suole indicare il comportamento di chi vuole fare apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà, mentre con quello di raggirato l'attività diretta a creare un falso convincimento nella vittima. La fattispecie in esame prevede, ai fini della sua consumazione, la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

2.2.3.4 Frode informatica: art. 640 ter c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un

sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno alla P.A.

2.2.4 Attività sensibili di ACOSSET in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

A seguito della ricognizione effettuata dalla società sono state individuate le attività sensibili di ACOSSET. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività sensibili (aree a rischio) in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Le principali aree a rischio sono le seguenti:

- negoziazione/stipulazione o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante trattative private, procedure aperte o ristrette in qualità di stazione appaltante (Gestione gare, appalti in qualità di stazione appaltante);
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, servitù, e ogni altra relazione, necessaria per l'esercizio delle attività aziendali;
- negoziazione/stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni di concessione con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica (affidamento diretto, trattativa privata, gare aperte o ristrette);
- gestione dei rapporti con i privati in occasione dell'erogazione dei servizi contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- attività di acquisizione e utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici (gestione contributi, finanziamenti e sovvenzioni);
- gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni da parte di Enti Pubblici, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico;
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge; (es. ASL, ecc.);
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81 del 2008) ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
- attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;

- gestione rapporti con enti di certificazione (es., Società di revisione legale dei conti).
- Oltre alle attività che determinano momenti di contatto con la PA in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal D.lg. 231/2001, il Modello 231 prevede specifiche attività di controllo per i processi cosiddetti “strumentali”. Si tratta di attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (basti pensare ad esempio ad assunzioni di personale, parenti o funzionari della P.A. al fine di ottenere un favore illecito). Sono considerati processi strumentali:
 - le transazioni che danno luogo alla movimentazione di risorse finanziarie;
 - l’approvvigionamento di beni e servizi; le consulenze e prestazioni professionali;
 - le spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni;
 - l’assunzione del personale per qualsiasi tipologia contrattuale; le retribuzioni e rimborsi spese al personale;
 - la gestione dei subappalti;

2.2.5 Reati societari

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare le fattispecie di reati previste dall’articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001 (Reati societari), che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell’ente. Il comma in questione introduce specifiche sanzioni a carico dell’ente “in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”. I reati societari per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente sono costituiti da:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 173-bisTUF.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione di utili e riserva (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
- vigilanza (art. 2638, co. 1e 2 cod. civ.) Di seguito si presentano le fattispecie di reato.

2.2.5.1 False comunicazioni sociali: art. 2621 c.c.

Salvo quanto previsto dall' art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

2.2.5.2 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori: art. 2622 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

2.2.5.3 Falso in prospetto: art. 173- bis Testo unico della finanza.

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di

acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2.2.5.4 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: art. 2624 c.c.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2.2.5.4.1 Considerazioni

A seguito della riforma operata dal decreto legislativo n. 61 del 2002 e dalle modifiche introdotte dalla legge 262/2005, la tutela della veridicità delle comunicazioni societarie si articola in una pluralità di disposizioni contenenti diverse fattispecie che si differenziano a seconda delle conseguenze della condotta del soggetto autore del reato e rispetto all'oggetto materiale del falso. In particolare, nell'art. 2621 c.c. viene delineata la fattispecie generale di tale condotta delittuosa per la cui punibilità è tuttavia richiesto l'intento doloso dell'agente. Nell'art. 2622 c.c. invece, il medesimo comportamento viene diversamente qualificato qualora dallo stesso sia derivato un danno in capo ai creditori o ai soci. Quanto richiamato dagli art. 2621, e. 2622, fa riferimento ai "bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico" con ciò escludendo dal novero di questi le comunicazioni a destinatario individuale, quelle interorganiche e quelle dirette ad autorità pubbliche di controllo. Per quanto riguarda l'oggetto della dichiarazione mendace le disposizioni richiamate, attraverso un ampliamento delle previsioni precedenti, menzionano la "situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società", nonché "del gruppo al quale essa appartiene" e i "beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi". Con riferimento ai soggetti imputabili delle fattispecie di reato di cui sopra vanno sicuramente annoverati i componenti del Consiglio di Amministrazione che ai sensi dell'art. 2423 c.c. hanno il compito di redigere il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Tuttavia deve tenersi conto che i suddetti reati possono essere realizzati anche da ulteriori soggetti, quali i responsabili di funzione e i loro sottoposti. Infatti, se da un lato è incontestabile la circostanza che detti soggetti detengano i saldi contabili di fine anno, è altrettanto vero che nel bilancio sono inseriti i valori definitivi di numerose "poste". Non deve, inoltre, trascurarsi che il bilancio e la relativa nota integrativa sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale ma che in realtà presentano diversi elementi che necessitano di stime, le quali comportano, pertanto, margini di soggettività. In tali ipotesi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti

“qualificati” che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Qualora manchi detta partecipazione cosciente da parte dei soggetti “qualificati” il reato non potrà dirsi configurato. Infatti trattandosi di reati “propri” è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Appare pertanto evidente come il modello di organizzazione adottato dall’ente debba essere rigoroso nella previsione delle ipotesi relative ai possibili esecutori materiali dei reati e nell’analisi dei processi di formazione dei documenti interessati.

2.2.5.4.2 Esempi di false comunicazioni sociali (bilancio)

Il Presidente ignora l’indicazione del Responsabile Amministrativo circa l’esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo Svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto ciò al fine di non far emergere una perdita o un risultato minore rispetto a quello realizzato.

2.2.5.5 Impedito Controllo : art. 2625 c.c.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

2.2.5.5.1 Considerazioni:

In tale ipotesi di reato l’elemento oggettivo è rappresentato da qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, mediante il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale, dei soci o dei revisori. L’elemento psicologico del reato in esame è ovviamente il dolo generico. Per quanto riguarda poi il comportamento rilevante, la giurisprudenza di legittimità ne individua i presupposti in ogni tipo di comportamento che possa risolversi in un diniego, in un ostacolo alla ricerca o in un distoglimento dell’attenzione.

2.2.5.5.2 Ipotesi di reato

Rifiuto degli Amministratori a fornire le informazioni richieste dal Collegio sindacale nell’adempimento dei suoi doveri, oppure l’occultamento o la manipolazione, anche accompagnato da raggiri, della documentazione richiesta.

2.2.5.6 Indebita restituzione dei conferimenti: art. 2626 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2.2.5.6.1 Considerazioni

Con tale fattispecie il legislatore intende tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei terzi e dei creditori. Con il termine conferimento si indica l'apporto patrimoniale cui i soci sono obbligati per costituire la dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività sociale (in tale nozione pertanto vengono ricompresi unicamente i crediti, il denaro e i beni in natura idonei a costituire il capitale sociale).

2.2.5.6.2 Ipotesi di reato

La restituzione può essere palese o simulata (in tale ipotesi la simulazione può essere compiuta integrando ulteriori reati quali la distribuzione di utili fittizi effettuata con somme prelevate dal capitale sociale).

2.2.5.7 Illegale ripartizione degli utili delle riserve: art. 2627 c.c.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

2.2.5.7.1 Considerazioni

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dalla tutela dei creditori sociali contro la menomazione delle loro garanzie rappresentate dal capitale e dalle riserve obbligatorie per legge. Infatti nelle ipotesi contemplate dall'articolo in esame gli amministratori intaccano proprio le risorse economiche destinate alla soddisfazione dei creditori. Problematica risulta la trasformazione dei delitti di cui sopra in contravvenzioni, ad opera della legge delega di riforma del diritto societario, giacché con essa si pone il problema della punibilità dei fatti in esame anche a titolo di colpa. Deve infine essere evidenziata l'esistenza di una speciale causa di estinzione del reato prevista nell'ultimo periodo della norma.

2.2.5.7.2 Ipotesi di reato

Distribuzione di utili fittizi (utili non realmente conseguiti nello svolgimento della gestione sociale) o distribuzioni di utili da accantonare a riserva.

2.2.5.8 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali delle società controllate: art. 2628 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni

o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

2.2.5.8.1 Considerazioni

Devono considerarsi validi i rilievi fatti in apertura. Si ricorda che l'art. 2628 c.c., tutela non solo gli interessi patrimoniali della società, ma anche gli interessi dei soci "uti singuli", e specialmente di coloro che sono estranei al gruppo che controlla la società. Ne deriva che il singolo azionista, quale titolare dell'interesse tutelato dalla norma, deve essere considerato persona offesa dal delitto in esame, sicché è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (così anche Cass. Sez. V, sent. n. 1249 del 14- 07-1992). Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta anche in questo caso di un reato doloso e proprio, ovvero commissibile dai soli amministratori, sebbene possa configurarsi l'ipotesi di concorso di persone. E' stata inoltre introdotta una causa di estinzione del reato rappresentata dalla eliminazione del danno. È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente sorge solo se la condotta è realizzata nell'interesse dell'ente (per una possibile convergenza di interessi si veda l'art. 5 del D. Lgs. n.231/2001). L'ipotesi appena descritta rileva inoltre ai fini della configurabilità del "tentativo" punibile nel caso in cui ad esempio il terzo non realizzi il compito affidatogli per cause indipendenti dalla sua volontà.

2.2.5.9 Operazioni in pregiudizio dei creditori: art. 2629 c.c.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2.2.5.9.1 Considerazioni

La finalità della incriminazione in parola è di apprestare tutela all'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia generica loro offerta dal patrimonio della società. Il delitto in esame non è più un reato a pericolo presunto ma di danno giacché ai fini della configurabilità dell'illecito è ora richiesto l'esistenza di un danno concreto per la società o per i creditori sociali. Quanto all'elemento soggettivo del delitto in oggetto, esso viene costantemente rinvenuto nel dolo generico, nel senso che l'agente deve porre in essere la condotta con la coscienza e la volontà di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori. Risulta inoltre possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di dolo eventuale (consistente nella accettazione della possibilità che la condotta possa condurre alla creazione di un danno ai creditori). Anche l'ipotesi considerata rappresenta un reato proprio. Nuova risulta essere

anche la previsione della causa di estinzione del reato rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

2.2.5.10 Formazione fittizia del capitale: art. 2632 c.c.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2.2.5.10.1 Considerazioni:

Le disposizioni in oggetto riguardano il comportamento degli amministratori che compiono una rilevante sopravvalutazione (sia nella fase genetica della società sia nel momento dell'aumento del capitale) o dei beni e crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione. A tal proposito è bene ricordare che in capo agli amministratori e ai sindaci è posto l'obbligo di controllare, entro 6 mesi dalla data di costituzione della società, le valutazioni contenute nella relazione di stima e in caso di fondati motivi di procedere alla revisione della stima.

2.2.5.10.2 Ipotesi di reato

Sottoscrizione reciproca di azioni oppure sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni, dei crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione.

2.2.5.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: art. 2633 c.c.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2.2.5.11.1 Considerazioni

La norma tutela il diritto di prelazione dei creditori sociali sul patrimonio sociale e, pertanto, l'integrità di quest'ultimo durante la vita della società. I soggetti attivi del reato sono i liquidatori della società e i soci nel caso in cui procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare i liquidatori (risponderanno pertanto in quanto liquidatori di fatto).

2.2.5.11.2 Ipotesi di reato

Ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

2.2.5.12 Corruzione tra privati: Articolo 2635 c.c.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

2.2.5.12.1 Considerazioni

Con riferimento a tale fattispecie l'eventuale responsabilità può sorgere soltanto in capo all'ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui che «da o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» dell'art. 2635 c.c. (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei citati soggetti).

2.2.5.12.2 Ipotesi di reato

Tizio, amministratore della Società X, corrompe Caio, responsabile commerciale della società Y, ottenendo così un' importante sconto sulla fornitura di beni/servizi.

2.2.5.13 Illecita influenza sull'assemblea: art. 2636 c.c.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2.2.5.13.1 Considerazioni

La fattispecie qui considerata costituisce un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, compresi i soci, e non solo come avveniva in passato dagli amministratori. Affinché si configuri l'ipotesi di reato è necessario che la condotta sia perseguita tramite atti simulati o fraudolenti, che la stessa comporti un concreto risultato lesivo.

2.2.5.13.2 Ipotesi di reato

Il Presidente predisporre documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione.

2.2.5.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza art. 2638 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi.

2.2.5.14.1 Considerazioni

Nell'ambito dell'art. 2638 del codice civile, il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla tutela dell'interesse pubblico della trasparenza e della correttezza dello svolgimento dell'attività creditizia e finanziaria svolta a livello societario. L'interesse dei soci e dei terzi rappresenta un interesse secondario, esterno alla tutela dell'interesse pubblicistico della trasparenza e del buon andamento del mercato creditizio e societario. La nuova formulazione della norma si differenzia dalla precedente per ampiezza di contenuto in quanto ha aggiunto, tra i soggetti attivi, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori e si riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d'Italia. Con la suddetta disposizione il legislatore ha voluto pertanto completare la tutela penale dell'informazione societaria considerando infatti anche la sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

2.2.5.14.2 Ipotesi di reato

Gli Amministratori ad esempio trasmettono all'organo controllante il progetto di Bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o imprecise relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli.

2.2.5.15 Agiotaggio: art. 2637 c.c.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2.2.5.15.1 Considerazioni

La previsione in oggetto accorpa in sé le diverse fattispecie di agiotaggio disciplinate al di fuori del codice penale (art. 181, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, testo unico sui mercati finanziari, e art. 138 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi bancarie). Il nuovo reato di agiotaggio è un reato comune, giacché può essere commesso, come per l'appunto indicato dalla norma, da "chiunque". Nella norma incriminatrice vengono individuate, alternativamente, due forme tipiche di condotta, la diffusione di notizie false e la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici. In ordine alla prima, l'espressione "diffonde" indica la propagazione in qualsiasi modo della notizia falsa presso un numero sufficientemente ampio ed indeterminato di persone. Con la nozione di notizia si è voluto attribuire rilievo penale a qualsiasi affermazione ed annuncio atto ad essere comunicato a terzi ed appreso dai destinatari in grado di determinare "una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari". La seconda forma di condotta richiede il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici. Con l'espressione "operazioni simulate" il legislatore ha inteso indicare sia le operazioni che le parti non hanno inteso realizzare, sia quelle che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute. Infine la norma in esame richiede che la condotta sia idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Per la sussistenza del reato è inoltre sufficiente una situazione di pericolo e non una effettiva variazione dei prezzi.

2.2.5.15.2 Esempi di reato

Attività aziendale: il dipendente di una società quotata in borsa che diffonde alla stampa notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico- finanziari o dati relativi a situazioni interenti alla gestione di tale società), notizie, come tali, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo di borsa riguardante il titolo azionario di detta società.

2.2.5.16 Attività sensibili di ACOSSET in relazione ai reati societari

A seguito della ricognizione effettuata dalla società sono state individuate le attività a rischio per ACOSSET con riferimento alla categoria reati societari. Di seguito si riporta un elenco non

esaustivo delle attività sensibili (aree a rischio) in relazione ai reati societari. Le principali aree a rischio sono le seguenti:

- attività di formazione del bilancio di esercizio di ACOSSET, del bilancio consolidato (rilevazione dei fatti di gestione, determinazione dei saldi contabili di fine anno, valutazioni e stime di bilancio, rappresentazione nei prospetti di Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, ecc.), delle relazioni (es. relazione sulla gestione) e altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- attività di controllo svolte dal collegio sindacale o dalla società di revisione incaricata (es. rifiuto a fornire la documentazione richiesta, ostacolo allo svolgimento di verifiche, ispezioni; alterazione della documentazione fornita);
- attività di aumento o riduzione del capitale sociale compresa la valutazione dei conferimenti dei beni in natura e dei crediti (es. formazione fittizia del capitale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura);
- attività di restituzione dei conferimenti ai soci;
- ripartizione di utili o di acconti su utili non conseguiti e ripartizione di riserve che non possono essere distribuite per legge;
- acquisto e sottoscrizione di azioni;
- riduzione del capitale sociale mediante fusioni o scissioni con altre società;
- Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela;
- Gestione della clientela acquisita;
- Partecipazione a gare indette da soggetti privati;
- Gestione dei rapporti con il cliente in caso di vittoria di una gara
- predisposizione di atti e documenti da sottoporre all'assemblea per le delibere in relazione ai punti fissati nell'ordine del giorno (es. produzione di documenti falsi o alterati da sottoporre a delibera assembleare);
- attività di vigilanza svolta da parte del Comune di Catania

2.2.5.17 I reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Con l'approvazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 è stato inserito all'interno del D.Lgs. 231 l'articolo 25- septies che apporta nuove disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale articolo, successivamente sostituito dall'articolo 300 del Decreto Sicurezza, intitolato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", detta:

- In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica

una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. (il valore di una quota oscilla da 258 a 1.549 euro, sulla base della gravità della responsabilità dell'azienda).

- Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote (il valore di una quota oscilla da 258 a 1.549 euro, sulla base della gravità della responsabilità dell'azienda). Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,
- (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. (il valore di una quota oscilla da 258 a 1.549 euro, sulla base della gravità della responsabilità dell'azienda).
- Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a sei mesi.

Il comma 1 del nuovo art. 25 septies rinvia pertanto all'art 55 comma 2 del Dlgs 81/2008., ovvero: "Nei casi previsti al comma 1, lett. a) (violazione di specifiche disposizioni degli artt.

17 e 28 sulla valutazione dei rischi), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini- giorno.

2.2.5.17.1 Descrizione dei reati

Le fattispecie di reato disciplinate dall'articolo 25- septies riguardano i casi in cui l'evento si è verificato a causa dell'inosservanza, da parte della società, delle disposizioni di legge in merito alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In base a quanto disposto dal codice penale si intende per:

- Omicidio Colposo (art. 589): la morte di una persona fisica causata con colpa da un'altra persona fisica.
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 589): lesioni personali, gravi o gravissime, a discapito di un soggetto causate con colpa da un altro soggetto.
- Il delitto è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'articolo 583 del Codice Penale definisce grave la lesione se: dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (periodo che comprende anche la convalescenza); il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo. È considerata gravissima la lesione che provoca:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda un arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà alla favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Affinché si configuri la responsabilità amministrativa per l'azienda è necessario non solo che si configurino tutti gli elementi dei reati in questione, ma occorre la "colpa specifica" ovvero che l'evento si sia verificato a causa dell'inosservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. A titolo puramente esemplificativo potrebbero far prefigurare un

interesse o vantaggio dell'azienda, in occasione di un evento che comporti la morte o lesioni gravi o gravissime di un lavoratore, i seguenti comportamenti posti in essere in violazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:

- risparmio sui costi di formazione;
- risparmio sulle misure di prevenzione degli infortuni;
- risparmio sui costi di manutenzione.

2.2.5.17.2 Attività sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sui luoghi di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente emanata ai fini della prevenzione degli infortuni e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Le attività sensibili di ACOSSET S.p.A in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, sono individuate nel Documento di valutazione dei rischi predisposto dalla società in base alle disposizioni dell'articolo 28, comma 2, del D.lgs. 81/2008, così come risulta dall'ultimo aggiornamento. Con riferimento alla gestione della sicurezza nei cantieri, disciplinata all'interno dello stesso decreto (artt. 88 -160), risulteranno essere sensibili le attività individuate nei singoli PSC (piano di sicurezza e coordinamento), POS (piano operativo di sicurezza) o PSS (piano sostitutivo di sicurezza) con particolare riferimento alle responsabilità e agli obblighi che incombono sul committente, sui responsabili dei lavori, sui direttori lavori, e sulle imprese esecutrici durante tutta la fase di realizzazione di ogni singolo lavoro. Nello specifico, in merito alle lavorazioni eseguite nei cantieri, risultano essere sensibili le seguenti attività:

- Nomina dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (in questo caso la verifica deve essere tesa ad accertare che i requisiti professionali posseduti dai professionisti interpellati siano conformi alle disposizioni previste dalla legge);
- Redazione e verifica dell'adeguatezza dei piani di sicurezza e di coordinamento (predisposizione di piani inadeguati che non tengono in considerazione tutti i rischi presenti in cantiere e tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ottenere un risparmio in termini di minori costi per la sicurezza);
- Verifica dell'attività svolta dal Responsabile dei lavori, se nominato, e dai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle ditte esecutrici dei lavori;
- Verifica dell'idoneità dei POS e degli eventuali PSS delle imprese esecutrici e coordinamento delle attività fra le imprese;
- Sospensione in caso di pericolo grave e imminente dei lavori;
- Ripresa dei lavori a seguito degli adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2.2.5.18 I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il D.lgs. 231 del 21 Novembre 2007 ha introdotto all'interno del decreto 231/2001 l'articolo 25-octies intitolato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". In base alle nuove disposizioni, l'ente sarà ora punibile per i reati appena citati anche se compiuti in ambito nazionale, sempre che si ravvisi

l'ipotesi dell'interesse vantaggio per l'ente medesimo. Le nuove disposizioni prevedono:

- in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648- ter del codice penale l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. (il valore di una quota oscilla da 258 a 1.549 euro, sulla base della gravità della responsabilità dell'azienda). Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. (il valore di una quota oscilla da 258 a 1.549 euro, sulla base della gravità della responsabilità dell'azienda).
- nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a due anni.

2.2.5.18.1 Descrizione dei reati

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. In base a quanto disposto dal codice penale, si intende per:

- Ricettazione (art. 648 c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose, provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare mediante attività di mediazione tra l'autore del reato e il terzo acquirente.
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie, aventi finalità di profitto, di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

2.2.5.18.2 Attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità provenienti da attività illecita.

Con riferimento ai reati menzionati dall'articolo 25-octies del decreto 231, le aree potenzialmente a rischio di reato sono tutte quelle nel cui ambito avvengono trasferimenti di denaro e pagamenti, vale a dire:

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da privati o da enti pubblici stranieri per l'assegnazione di appalti o altre operazioni similari;
- negoziazione/stipulazione o esecuzione di contratti ai quali si perviene
- mediante trattative private, procedure aperte o ristrette in qualità di stazione appaltante;
- approvvigionamenti di beni/ servizi (rapporti con i fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale);
- stipula di contratti di consulenza;
- Pagamenti/riscossioni (transazioni in denaro contante, transazioni da e verso paradisi fiscali).

2.2.5.19 Reati Ambientali

Il 1° agosto 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" che ha previsto l'inserimento nel decreto 231/2001 dell'articolo 25- undecies, relativo ai reati ambientali. I reati previsti dall'art. 25-undecies riguardano:

- L'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.);
- La distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733 bis c.p.);
- Gli scarichi reflui industriali per le fattispecie previste espressamente dall'art.137 c. 2, 3, 5, 11, 13 del D.lgs. 152/2006;
- La gestione dei rifiuti per le fattispecie previste dall'art. 256 c. 1 a-b, 3, 5, 6 del D.Lgs. 152/2006;
- La bonifica dei siti a seguito di operazioni di inquinamento (Art. 257 c.1,2 del D.Lgs. 152/2006);

- La violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Il traffico illecito di rifiuti (Art. 259 c.1 D.Lgs. 152/2006);
- Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 c. 1, 2, D.Lgs. 152/2006)
- Il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260- bis c. 6, 7-2° e 3° periodo, 8 - 1° e 2° periodo, D.Lgs. 152/2006)
- Il superamento dei valori limite di emissione e qualità dell'aria (Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006)
- I reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 1, c. 1, art. 2, c. 1 e 2, e art. 6, c. 4, art. 3-bis, c.1 L.150/1992)
- Le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, c. 6 L. 549/93)
- I reati connessi all'attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Art. 8 e 9 D.lgs. 202/07)

Di seguito si presentano le fattispecie di reato.

2.2.5.20 Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.1 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

2.2.5.21 733 – bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

2.2.5.22 Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni penali)

Comma 2: Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di Acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Comma 3: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Comma 5, 1° periodo: Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di Acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Comma 5, 2° periodo: Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Comma 11: Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. Comma 13: Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle Acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. La materia disciplinata dall'articolo 137 è relativa agli scarichi di Acque reflue industriali che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata. La legge prevede la sanzione dell'arresto o dell'ammenda e prevede aggravamenti delle pene nei casi di:

- scarichi di Acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato;
- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell'articolo in esame, scarico di Acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4. Le ipotesi di cui al comma 5 sopra richiamato dell'articolo in esame si

riferiscono al superamento dei valori fissati dalla legge o fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente, relativamente allo scarico di Acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate: nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra richiamato; o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza sempre del decreto legislativo 152/2006.

La legge prevede un aggravamento delle pene nei casi di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5. L'articolo 137 prevede la pena dell'arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato. Di seguito gli articoli citati nella norma in esame.

2.2.5.23 Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi sul suolo

E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- per gli scarichi di Acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- per gli scarichi di Acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- per gli scarichi di Acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- per le Acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di Acqua.

Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

2.2.5.24 Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

- In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
- In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
- In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
- Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
- Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

2.2.5.25 Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi in reti fognarie

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di Acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di Acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

2.2.5.26 Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi di sostanze pericolose

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

2.2.5.26.1 Considerazioni

La nozione di “scarichi di acque reflue industriali” è contenuta nell’art. 74, lett. h), il quale li definisce come “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”. Con riferimento ad ACOSSET Spa, dall’analisi e dalla mappatura delle attività, la società non risulta titolare di nessuna autorizzazione allo scarico industriale. Ad ogni modo, sono stati individuati dei principi di controllo al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato previsti dal comma 2, relativo al superamento dei limiti contenuti nelle tabelle 5 e 3/A all’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, nel caso di scarico industriale non autorizzato. Per i reati previsti dagli art. 103 e 104, dalla mappatura delle attività sensibili risulta una probabilità di accadimento bassa. Ciononostante sono stati individuati dei protocolli di controllo specifici, tesi a regolamentare l’attività sensibile ribadendo il divieto di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, quando da tali operazioni possono derivare delle fattispecie di reato

2.2.5.27 Articolo 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)

Comma 1 lettera, a: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; Comma 1, lettera b: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Comma 3, 1° periodo: Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Comma 3, 2° periodo: Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Comma 5: Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Comma 6: Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Si verifica la fattispecie dell’art. 256, qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di

rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006. La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra richiamato. L'art. 256 sanziona anche la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene maggiori qualora la discarica sia destinata anche allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In questo caso, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste per i reati di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. L'articolo in esame sanziona anche:

- la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 152/2006);
- la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 227, comma 1, lettera b, D. Lgs. 152/2006).

E' prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Di seguito si riportano le rubriche degli articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006,

- n. 152 sopra citati:
- Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
- Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)
- Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
- Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
- Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
- Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
- Articolo 215 (Autosmaltimento)
- Articolo 216 (Operazioni di recupero)

2.2.5.28 Articolo 257, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Bonifica dei siti da inquinamento)

Comma 1: Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. La norma punisce, con l'irrogazione dell'arresto o dell'ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma in esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242. Nella sentenza di condanna per le contravvenzioni sopra descritte o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. L'art. 257 dispone, infine, che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

2.2.5.29 Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Ai sensi dell'art. 483 codice penale, in tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

2.2.5.30 Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Traffico illecito di rifiuti)

Comma 1: Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena

e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. La norma punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Di seguito si riporta il Regolamento richiamato dall'articolo in esame. Articolo 1: (omissis)3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE: soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.
- Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
- I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
- Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.
- In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

2.2.5.31 Articolo 26

Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

- non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

2.2.5.32 Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Comma 1: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

2.2.5.33 Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Comma 6: Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Comma 7, 2° e 3° periodo: Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice

penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Comma 8, 1° periodo. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. Comma 8, 2° periodo: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

2.2.5.34 Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni)

Comma 5: Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. La norma stabilisce l'arresto o l'ammenda per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. La norma stabilisce, inoltre, che nei casi sopra descritti si applica sempre la pena dell'arresto se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

2.2.5.35 Articolo 3, c. 6 legge 549/93 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

La norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono) e, nel contempo, la disposizione in esame vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. L'articolo in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch'essa allegata alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi essenziali delle sostanze di

cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B citate cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. L'adozione di termini diversi da quelli sopra esposti, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. La norma in esame, inoltre, prevede che le imprese, che intendano cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla sopra citata tabella B prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10 della legge n. 549/1993, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. La norma, infine, dispone l'arresto e l'ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

2.2.5.36 Attività sensibili di ACOSSET in relazione ai reati ambientali

A seguito della ricognizione effettuata dalla società sono state individuate le aree a rischio per ACOSSET con riferimento alla categoria dei reati ambientali. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività sensibili (aree a rischio) che, per peculiarità e carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto 231:

- Gestione delle attività aziendali anche all'interno di aree protette individuate in base alla normativa nazionale e regionale;
- Gestione degli scarichi al suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- Gestione dei rifiuti, compresa la loro miscelazione dei rifiuti;
- Attività connesse alla bonifica dei siti conseguente ad inquinamento;
- Gestione degli adempimenti legislativi in merito ai limiti di emissioni in atmosfera;
- Tenuta dei registri obbligatori, dei formulari e gestione sia degli obblighi di comunicazione, sia del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

2.2.6 Reati di criminalità informatica

In materia di criminalità informatica, la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto. A tal fine si riporta di seguito una breve descrizione dei reati informatici.

2.2.6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "ius excludendi alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "ius excludendi" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente. Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa. L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati". Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi). Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "dato informatico", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per

l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione”

2.2.6.2 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater)

L'art. 615-quater punisce l'abusiva acquisizione in qualunque modo (anche mediante autonoma elaborazione, come precisa la relazione introduttiva alla legge) e diffusione di “codici di accesso” ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, oltre all'indicazioni di qualunque istruzione idonea al predetto scopo, al fine di procurare un interesse o vantaggio alla società. La norma in questione si pone come naturale completamento della tutela prevista dall'art. 615-ter, che punisce ogni accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Infatti, l'acquisizione o la diffusione dei codici di accesso è preordinata alla commissione di un accesso abusivo.

2.2.6.3 Diffusione di apparecchiature e dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies)

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque diffonde, comunica e consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in lui contenuti o ad essi pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento. Questa norma in altri termini punisce la produzione e diffusione dei virus informatici. Si tratta di reato comune. Il momento consumativo del reato si ha con la messa in atto delle condotte di diffusione, consegna e comunicazione: la mera realizzazione di un virus informatico, infatti di per se non ha rilevanza penale. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

2.2.6.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater)

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

2.2.6.5 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies)

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617quater c.p..

2.2.6.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis)

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 cod. pen. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 della legge n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635-bis cod. pen. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 cod. pen.).

2.2.6.7 Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter)

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.2.6.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art 635 quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.2.6.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies)

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque, è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico": si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

2.2.6.10 Documenti informatici (Art. 491 bis)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

2.2.7 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Le fattispecie di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto). L'articolo 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel Decreto l'articolo 25- duodecies, rubricato "Impiego di cittadini

di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per il reato previsto dall’art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, c.d. Testo Unico Immigrazione). Di seguito si indica la fattispecie penale richiamata dall’art. 25 duodecies del Decreto.:

2.2.7.1 Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a “situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”).

2.2.8 Altre categorie di reati previste dal decreto

Per quanto riguarda le altre categorie di reato previste dal decreto (reati contro la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, criminalità informatica, reati transnazionali e reati di criminalità organizzata) dalla ricognizione effettuata dalla società emerge che tali categorie di reati presentano una bassa probabilità di accadimento. Per favorire il rispetto della norma, nel modello di organizzazione, gestione e controllo sono state definite alcune regole di comportamento volte a prevenire il verificarsi di attività che possono configurare il sorgere della responsabilità amministrativa in capo all’ente per i reati sopra menzionati.

2.3 Modello di organizzazione, gestione e controllo

2.3.1 Premessa

ACOSET ha ritenuto di adottare uno specifico modello di organizzazione, gestione e controllo (modello) idoneo a prevenire i reati di cui agli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. In azienda sono già, presenti, alcuni meccanismi e documenti validi ai fini di un efficace sistema di controllo, quali: lo statuto; il codice di comportamento; Il documento di valutazione dei rischi; il sistema di procure e deleghe; il regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto la soglia comunitaria; l’organigramma, gli ordini di servizio, ecc.; le disposizioni infragruppo; il sistema disciplinare di cui al CCNL; le disposizioni, le circolari, le procedure e i regolamenti volti a favorire il rispetto della normativa applicabile. Tali documenti

sono idonei a prevenire talune fattispecie di reato nelle aree a rischio e pertanto sono da considerarsi come parte integrante del modello. Ad essi si aggiungono le disposizioni previste nelle parti successive del presente documento.

2.3.2 Principi di controllo

Le componenti del Modello devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua". Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dal D.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici. L'art. 31 del Codice sopraccitato, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo "i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta".
- Nessuno può gestire in autonomia un intero processo. Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- le procure e le deleghe, con i connessi poteri autorizzativi e di firma e i limiti di spesa, siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi. Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) a cui riporta gerarchicamente;
- le modalità operative di gestione di una operazione/processo aziendale devono essere chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione.

2.3.3 Documentazione dei controlli

Il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare:

- chi ha eseguito un controllo;
- come è stato svolto;
- quale ne è stato l'esito.

2.3.4 Monitoraggio e informativa

Predisposizione da parte dei responsabili dei processi aziendali di report periodici riepilogativi degli aspetti significativi dell'attività svolta, anche attraverso indicatori che consentano di individuare tempestivamente eventuali anomalie o atipicità. Trasmissione periodica all'Organismo di Vigilanza dei dati e delle informazioni richieste per l'espletamento delle funzioni di competenza. Oltre agli strumenti/attività già esistenti e ai principi di controllo precedentemente elencati e diretti a prevenire i reati indicati nel D.Lgs 231/2001, sono previsti qui di seguito un insieme di protocolli che vanno ad integrare quanto stabilito nei documenti sopra menzionati. I protocolli sono stati previsti in relazione alle seguenti macrocategorie dei reati:

- reati verso la PA;
- reati societari;
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati ambientali
- le altre categorie di reato.

2.3.4.1 Protocolli per la prevenzione dei reati verso la pubblica amministrazione

I "Protocolli" si applicano ai dipendenti, ai dirigenti e ai componenti degli organi sociali, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici ai consulenti e ai fornitori in forza di apposite clausole contrattuali e, comunque a tutti coloro i quali hanno un rapporto con Acoset nell'esercizio dell'attività sia in territorio italiano che all'estero al fine di applicare correttamente il Modello.

2.3.4.1.1 Regole generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

In via generale è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità a:

- Leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dello Stato Italiano; qualora si svolgano delle attività all'estero è necessario che si operi in conformità alle leggi dello Stato in cui si svolge l'attività d'impresa;
- Convenzioni, regolamenti o altri documenti vincolanti ;
- Statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, e altre disposizioni emesse da Acoset, con particolare riferimento a tutte le attività che prevedono un contatto diretto con la P.A. nella forma di rapporti negoziali, flussi informativi. Etc..
- Il presente modello.

E' altresì fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato. E' fatto divieto inoltre di abusare della posizione di incaricato di "pubblico servizio" per ottenere utilità a vantaggio personale o dell'azienda. I dirigenti, che hanno attività di contatto con la Pubblica Amministrazione sulla base di specifica procura conferita dal Consiglio di amministrazione e gli altri soggetti espressamente delegati ad operare con la pa devono

- avere una conoscenza adeguata della normativa di cui il D.Lgs. 231/2001 e di quanto riportato nel modello;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza del D.lgs.231/2001, del modello e consapevolezza delle situazioni a rischio;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi ufficiali
- verso la Pubblica Amministrazione, tramite la conservazione di tutta la documentazione prodotta/ricevuta sottoscritta dai soggetti esplicitamente autorizzati (procure/deleghe).

2.3.4.1.2 Sistema di attribuzione delle procure e deleghe

Qualora sia necessaria l'attribuzione di nuove procure, il CdA delibererà il rilascio ai soggetti predetti di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:

- ciascuna procura deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del procuratore e il soggetto cui il procuratore riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le procure e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il procuratore deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Nel caso di incarico assegnato a collaboratori, consulenti o altri ad operare in rappresentanza o nell'interesse di ACOSSET nei confronti della Pubblica Amministrazione, deve essere prevista la forma scritta e deve essere inserita una specifica clausola contrattuale che vincoli all'osservanza del presente Modello. Qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A., deve esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza con nota scritta.

2.3.4.1.3 Controlli specifici

Oltre alle regole generali che disciplinano i rapporti con la PA, sono previste regole specifiche di controllo per le aree a rischio individuate nel capitolo II.

2.3.4.1.4 Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, servitù, ecc. per l'esercizio delle attività aziendali

In generale in tutti i rapporti negoziali con i soggetti pubblici (Province, Comuni, ecc.) oltre al rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente modello (vedi autorizzazione ad operare con la PA sulla base di specifica delega), è fatto obbligo di:

- fornire dati veritieri e corretti in relazione a quanto richiesto per la conclusione del rapporto negoziale;
- conservare la documentazione relativa ad atti, autorizzazioni, licenze, servitù e altri rapporti conclusi con la PA;
- informare senza indugio l'OdV nel caso di comportamenti tenuti da addetti della PA che possano integrare le fattispecie di reato previste dal decreto;

2.3.4.1.5 Rapporti con i privati in occasione dell'erogazione dei servizi

I rapporti con i clienti/utenti sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale, cortesia, rispetto, trasparenza, disponibilità e spirito di collaborazione ai principi previsti dal Contratto di servizio, dalla Carta dei Servizi, e dal Codice di comportamento. Non saranno pertanto tollerati abusi della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio personale o per conto dell'azienda. È altresì vietato ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque intenda o voglia conseguire indebitamente un trattamento più favorevole di quello normalmente dovuto. E' altrettanto vietato chiedere, o comunque indurre il cliente/utente a dare denaro, doni o qualsiasi altra utilità, al fine di promettere o accordare al cliente/utente un trattamento più favorevole rispetto a quello normalmente dovuto.

2.3.4.1.6 Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali

Nel corso dei processi penali, civili o amministrativi, è fatto divieto di:

- offrire denaro, doni o qualsiasi altra utilità a soggetti della PA (componenti collegio arbitrale, giudice, periti di ufficio, polizia giudiziaria, ecc.), al fine di ottenere un provvedimento favorevole ad Acoset;
- fornire informazioni false o alterate in modo da avvantaggiare Acoset nel corso di un processo;
- intraprendere alcuna azione illecita che possa favorire Acoset o una società del gruppo.

E' fatto obbligo di conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa (anche per il tramite di legali esterni e consulenti di parte) agli organi competenti per il contenzioso (i giudici, i componenti del collegio arbitrale, i periti d'ufficio designati, ecc.).

2.3.4.1.7 Gestione contributi finanziamenti, sovvenzioni da soggetti pubblici

Quando vengono richieste ad organismi pubblici sovvenzioni, contributi o finanziamenti, tutti i dipendenti (compresi i consulenti esterni) coinvolti in tali attività devono:

- presentare dichiarazioni e documenti contenenti informazioni veritiere ed attinenti le attività per le quali le erogazioni possono essere legittimamente richieste e ottenute;
- conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa ai soggetti pubblici per ottenere l'erogazione del finanziamento;

Nella fase di utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di:

- destinare le erogazioni ottenute alle finalità per le quali sono state richieste e concesse;
- conservare tutta la documentazione aziendale comprovante il sostenimento dei costi per i quali è richiesto il rimborso.

Nella fase di rendicontazione dell'utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di:

- inserire nel documento di rendicontazione soltanto informazioni veritiere e corrette e relative alle sole spese che sono state sostenute;
- conservare tutta la documentazione aziendale comprovante la fase di rendicontazione;

2.3.4.1.8 Comportamento n sede di ispezioni, controlli da parte di soggetti pubblici

In sede di qualsiasi ispezione, accertamento, verifica (giudiziaria, tributaria, amministrativa, relativa al D.lgs. 81/2008 o della normativa ambientale, condotta dalla ASL, dall'INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati/autorizzati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali.

2.3.4.1.9 Gestione approvvigionamenti e contratti di consulenza

Le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi previsti nel presente Modello, dal manuale della qualità, dalle procedure societarie e sono oggetto di un costante monitoraggio. Tali relazioni con i fornitori comprendono anche i contratti di consulenza. La stipula di un contratto con un fornitore/consulente deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza ed essere conforme al regolamento e alle procedure predisposte da ACOSSET. Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, la Società predispone la conservazione

delle informazioni nonché dei documenti ufficiali e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti. Le operazioni di acquisto ed i pagamenti devono essere autorizzati dai soggetti specificatamente designati. Per i contratti di consulenza è fatto obbligo di seguire quanto previsto nella relativa procedura. Per il rinnovo di contratti di consulenza o rapporti di collaborazione che comportino un incremento del costo del servizio superiore al 25% del costo sostenuto nel periodo precedente, dovrà essere data motivata comunicazione al consiglio di Amministrazione nel corso della prima seduta utile. Tutti i rapporti di consulenza e di collaborazione con soggetti terzi devono essere formalizzati tramite contratto. Nei contratti con i consulenti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente modello deve essere contenuta:

- un'apposita dichiarazione con cui la controparte dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi nel rispetto del modello 231 di Acoset S.p.A.
- specifica clausola risolutiva espressa del contratto che preveda la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed il diritto di Acoset al risarcimento del danno nel caso in cui l'impresa violi quanto previsto, dal modello 231 e il codice di comportamento di ACOSSET.

Per i contratti già in essere alla data di approvazione del modello si prevede apposita comunicazione scritta controfirmata dalla controparte, con la quale essa dichiara di aver preso visione del modello e delle sanzioni applicabili nel caso di violazioni. Nelle operazioni di acquisto è vietato:

- abusare della eventuale posizione di incaricato di "pubblico servizio" per
- ottenere utilità a vantaggio personale o dell'azienda;
- accordarsi con il fornitore per alterare la fatturazione delle operazioni di acquisto;
- autorizzare pagamenti per acquisti di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- chiedere, o comunque indurre il fornitore a dare denaro, doni o qualsiasi altra utilità, al fine di promettergli o aggiudicarli un qualsiasi contratto.

È fatto divieto ai fornitori di Acoset di richiedere prestazioni retribuite o non ai dipendenti di Acoset nonché offrire omaggi e altre liberalità salvo quelle di modico valore, pena la risoluzione del contratto e l'esclusione dall'albo fornitori.

2.3.4.1.10 Spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni

Le spese di rappresentanza, gli omaggi e le sponsorizzazioni non possono avere finalità diverse da quelle della mera promozione dell'immagine aziendale. E' vietato distribuire omaggi verso funzionari della P.A., pubblici ufficiali e pubblici dipendenti al di fuori del modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e

documentato nel modo adeguato. Qualora dovessero sussistere dei dubbi sul modico valore per gli omaggi offerti o ricevuti, il soggetto deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza. E' altresì fatto divieto di:

- promettere od offrire denaro e/o qualsiasi forma di regalo/omaggio che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio della PA ed assicurare un qualsiasi vantaggio per Acoset e/o le società controllate;
- esaminare o proporre a dipendenti della Pubblica Amministrazione opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli in modo indebito;
- promettere od offrire loro la prestazione di consulenze, servizi, lavori o favori di qualunque genere e a qualunque titolo, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione.

E' altresì vietato ai lavoratori di ACOSSET, ricevere omaggi, doni o qualsiasi altra utilità da fornitori, ditte, o da chiunque altro produca, venda o promuova beni, merci o servizi, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore. e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

2.3.4.1.11 Gestione del personale

All'atto della selezione del personale, i candidati devono compilare una scheda informativa in cui dichiarano eventuali rapporti di lavoro in precedenza svolti presso la PA e/o rapporti di parentela/affinità con dipendenti della PA. L'impiego, in Acoset, di ex- dipendenti della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire in conformità ai principi del Codice di Comportamento.

2.3.4.1.12 Gestione database informatizzati

L'accesso ai sistemi informatici deve essere effettuato in conformità alla relativa procedura aziendale e comunque da personale a ciò debitamente autorizzato. E' fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione od alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all'azienda od a

terzi. L'accesso agli applicativi gestionali finalizzato all'inserimento, alla modifica di dati, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire in modo tale che consenta all'operatore autorizzato di accedervi limitatamente alla fase di sua competenza e, comunque, in modo tale da rendere rintracciabile, sempre, chi ha effettuato l'operazione o la modifica.

2.3.4.1.13 Sistemi premianti

E' vietato promettere, accordare o erogare benefits o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi per il raggiungimento dei quali il lavoratore sia indotto a commettere uno dei reati previsti dal D.lgs 231/2001.

2.3.4.2 Protocolli per la prevenzione dei reati societari

I "Protocolli" si applicano ai dipendenti, ai dirigenti e agli organi sociali, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici, ai consulenti e ai fornitori e comunque a tutti coloro i quali hanno un rapporto con Acoset nell'esercizio dell'attività sia in territorio italiano che all'estero al fine di applicare correttamente il Modello.

2.3.4.2.1 Regole generali di comportamento per i reati societari

La presente parte relativa ai "reati societari" prevede l'espresso divieto a carico dei componenti degli Organi Sociali della Società (e dei dipendenti e consulenti nella misura necessaria alla funzione dagli stessi) di porre in essere, istigare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 ed evidenziate nel capitolo II. In particolare, è previsto l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi, alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alla società di revisione, una informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi, parziali, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- attenersi nella rilevazione dei fatti di gestione e nella rappresentazione delle grandezze contabili in bilancio a quanto previsto dalle norme contenute nel codice civile, nei principi contabili nazionali e dalle procedure aziendali;

- tenere comportamenti corretti nel rispetto delle norme di legge (codice civile e principi contabili) e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione, registrazione, documentazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai soci ed ai finanziatori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del bilancio di esercizio e consolidato e nei prospetti informativi eventualmente emessi;
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ACOSET e sull'evoluzione della sua attività.
- I Responsabili dei processi amministrativo/contabili devono controllare che ogni operazione e transazione sia: legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
- correttamente ed adeguatamente registrata;
- corredata di un supporto documentale corretto, autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

È fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di Società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

E' fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge al fine di evitare il configurarsi del reato di impedito controllo. Pertanto è doveroso:

- mettere a disposizione del collegio sindacale tutta la documentazione sulla gestione della Società di cui il collegio necessita per le sue verifiche periodiche;
- diffondere i principi di comportamento in materia, previsti nel presente Modello, nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che gli amministratori, il management e tutti i dipendenti possano fornire agli organi di controllo e all'Organismo di Vigilanza la massima collaborazione e correttezza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, del collegio sindacale e della società di revisione incaricata. E' fatto divieto di porre in essere operazioni o diffondere notizie, idonee a provocare alterazioni nelle valutazioni economico-patrimoniali della Società. E' altresì vietato agli organi sociali di influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti che alterino il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

2.3.4.3 Protocolli per i reati di omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime

2.3.4.3.1 Premessa

In tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008, compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 28, comma 2, del citato decreto legislativo, la società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi" che contiene la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente lavorativo, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza. Tale documento è redatto in conformità alla normativa nazionale ed è da considerarsi parte fondamentale ed integrante dell'intero sistema di gestione qualità, sicurezza, ambiente responsabilità sociale e formazione sopra citato. Con riferimento alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili la società s'impegna al rispetto delle disposizioni contenute all'interno del D.Lgs. 81/2008 (artt. 88-160). La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno di Acoset prevede una serie di fasi di verifica tese a mantenere idonee ed efficaci le misure adottate in tema di prevenzione e protezione dai rischi. Un ulteriore elemento imprescindibile per un'efficace implementazione e gestione del sistema sicurezza è rappresentato dall'informazione/formazione dei lavoratori. Acoset fornisce adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. Il programma di formazione deve essere:

- Adeguato alla posizione ricoperta dai dipendenti all'interno dell'organizzazione;
- Differenziato in termini di contenuti all'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda;

- Conforme alle disposizioni del D.lgs. 81/2008

La periodicità della formazione deve tenere in considerazione della capacità di apprendimento del personale e della capacità del management di dare autorevolezza all'attività formativa svolta. I relatori devono essere persone competenti ed autorevoli al fine di garantire la qualità dei contenuti trattati. La partecipazione ai corsi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per la verifica delle presenze e del grado di apprendimento dei partecipanti.

2.3.4.3.2 Principi di controllo

A seguito delle nuove disposizioni in tema di sicurezza introdotte dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e dal disposto dell'art. 2087 del codice civile "Tutela delle condizioni di lavoro" che prevede, come è noto, che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", la società allo scopo di migliorare e rafforzare il proprio sistema di prevenzione e protezione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro s'impegna a rispettare i seguenti principi:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati; combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione;
- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad ottenere un sistema preventivo che integri in sé l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori; garantire la tutela sanitaria dei lavoratori.
- In tale contesto, particolare attenzione è posta riguardo a: assunzione e qualificazione del personale; organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazioni delle
- opportune informazioni a fornitori ed appaltatori; Qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori; Gestione delle emergenze;
- Procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.

Con riferimento alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro, si prevede che essa è ammessa, ove non espressamente esclusa, con i seguenti limiti e condizioni;

- che risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo
- svolgimento delle funzioni delegate; che la delega sia accettata per iscritto.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti. Anche in quest'ultimo caso, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sono state trasferite deleghe specifiche da parte del delegato non può a sua volta delegare alcuna funzione. Sempre in tema di delega l'art. 299 del D.lgs. 81/2008 intitolato "Esercizio di fatto di poteri direttivi" detta " Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b., d., ed e. (ossia datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti". Al fine di realizzare tutti gli obiettivi descritti e prefissati nel presente protocollo, la società deve:

- rispettare gli standard di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- dedicare adeguate risorse economiche e qualificate risorse umane per realizzare tutti gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali che si rendono necessari per raggiungere l'obiettivo del miglioramento continuo del livello di sicurezza. A tal proposito l'azienda predispone un budget, piani annuali e pluriennali di investimenti e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto della capacità e delle
- condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale;
- fornire un' adeguata attività di informazione, formazione e addestramento di tutti i dipendenti tesa a promuovere una sempre maggiore responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguata e specifica formazione accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- informare i fornitori e i collaboratori esterni affinché adottino comportamenti in linea con le disposizioni sulla sicurezza della società;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/ prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inserire nei contratti con tali soggetti un' apposita dichiarazione con la quale la controparte attesti la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e si impegna al suo rispetto;
- astenersi dall'affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su professionalità qualificata, utilità, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa;
- effettuare una costante verifica sulle attività svolte da tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi di realizzazione dei lavori;
- assicurare la più ampia consultazione dei rappresentanti dei lavoratori; porre particolare attenzione alle indicazioni provenienti dai lavoratori;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza;
- predisporre strumenti e procedure tese a gestire le emergenze allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze;
- responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, al fine di garantire la partecipazione attiva, in base ai rispettivi compiti e competenze, di tutti gli esponenti aziendali nell'attività di gestione del sistema della salute e sicurezza sul lavoro ed evitare in tal modo che tale attività possa essere considerata di esclusiva competenza di taluni soggetti;

E', inoltre, fatto obbligo alla società di:

- predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai fini del D.Lgs. 81/2008;
- individuare le misure di prevenzione e di protezione da attuare in conseguenza della valutazione di cui al punto precedente;

- predisporre il programma di attuazione delle misure di cui al punto precedente; designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo personale;
- curare l'aggiornamento al documento di valutazione dei rischi ai fini del D.lgs. 81/2008 e delle misure di prevenzione anche in funzione del cambiamento normativo in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- definire le linee guida e formalizzare il processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema di presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, prevedendo anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- predisporre, nei contratti di somministrazione, appalto e fornitura le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nell'ambito dei
- contratti di appalti di forniture, di servizi e d'opere.

Ogni dipendente deve

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Pertanto, è fatto obbligo per i dipendenti di: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, osservando diligentemente le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite; partecipare attivamente al mantenimento di un livello ottimale di sicurezza aziendale astenendosi da comportamenti illeciti e/o comunque pericolosi che possono mettere a rischio la propria e/o altrui incolumità segnalando al proprio responsabile ogni possibile situazione di pericolo ed osservando scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato ed adeguato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi ai due punti precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo di cui al punto successivo, per eliminare o ridurre

le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Il mancato rispetto, altresì, delle previsioni sopra riportate costituisce motivo di applicazione di provvedimenti sanzionatori previsti dal sistema disciplinare. La società prima di affidare un lavoro, è tenuta a verificare che le ditte esecutrici (appaltatrici e subappaltatrici) posseggano le idonee capacità tecnico - professionali, in relazione alla tipologia e all'entità dei lavori da realizzare nonché accertare la loro regolarità contributiva in modo da poter combattere in via preventiva l'interposizione di manodopera e il lavoro nero. Inoltre deve essere accertata la regolarità con le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti tecnico - professionali occorrerà che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso di tutta la documentazione prevista all'interno dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

2.3.4.4 Protocolli per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I principi previsti nel presente protocollo vanno ad integrare le disposizioni interne adottate dall'azienda per gli approvvigionamenti di beni e di servizi, per la gestione della tesoreria e per la partecipazione a gare. Al fine di non incorrere in sanzioni derivanti dal compimento di reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita è fatto divieto alla società di:

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto;
- acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo nel compimento di atti negoziali oppure in altre operazioni in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto.

- instaurare rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) per i quali è nota o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali (riciclaggio, traffico di droga, usura).

L'azienda è tenuta a verificare:

- l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti (es. visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere assembleari o consiliari, protesti, procedure concorsuali, condanne penali, informazioni commerciali sull'azienda, sui soci, sugli amministratori ecc.);
- che gli acquisti di beni e servizi vengano effettuati così come previsto dalle procedure.
- l'adeguatezza dei prezzi proposti dai fornitori rispetto ai valori medi di mercato;
- la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena concordanza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- i flussi finanziari aziendali con riferimento alle riscossioni/pagamenti da/verso terzi. Tali verifiche, devono tener conto della sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali o, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (es. istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni e operazioni straordinarie;
- I contratti relativi a prestazioni di servizi, di consulenze o di opera intellettuale, devono essere redatti per iscritto con l'indicazione dettagliata del compenso pattuito, delle condizioni economiche, delle modalità e dei termini di pagamento.

Con riferimento ai pagamenti dei fornitori e alle riscossioni da soggetti terzi per eventuali prestazioni di servizi, occorre verificare che i compensi corrisposti/riscossi siano congrui rispetto alle prestazioni rese. Tale valutazione, che dovrà essere condotta dai tecnici interni alla società, dovrà basarsi su criteri di ragionevolezza e facendo riferimento alle condizioni o alle prassi e alle tariffe esistenti sul mercato (ad esempio negli acquisti tale congruenza può essere attuata tramite la verifica di più preventivi). I soggetti di Acoset autorizzati ad effettuare i pagamenti devono:

- registrare ogni operazione che comporti l'utilizzo o impegno di risorse economiche o finanziarie. Ogni operazione, inoltre, deve avere una causale espressa ed essere documentata e registrata in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- astenersi dall'accettare e dall'eseguire ordini di pagamento provenienti da
- soggetti non identificabili;
- essere dotati di un'autorizzazione formale alla disposizione del pagamento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;

- documentare l'impiego di risorse finanziarie con appositi documenti giustificativi.

In tema di pagamenti la società è tenuta a rispettare i seguenti limiti:

- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra la società e soggetti terzi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- Gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane S.p.A.;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro;
- è vietata l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma
- anonima o con intestazione fittizia;
- è vietato l'utilizzo di qualsiasi forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia presso stati esteri.

Qualora AcoSet S.p.A. partecipi a gare di appalto indette da enti pubblici stranieri o da soggetti privati, deve essere rilasciata apposita rendicontazione. Nell'ambito dell'attività di cui sopra particolare attenzione deve essere posta nella partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta in quelle aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultano garantite da adeguate condizioni di trasparenza. Coloro che svolgono funzioni di controllo e di supervisione connessi all'espletamento delle suddette attività devono verificare che siano attuati tutti gli adempimenti relativi alle stesse e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità che lasciano presagire il compimento di reati di ricettazione e riciclaggio. Per ogni singola operazione, di cui sopra, deve essere compilata un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento delle operazioni dalla quale deve emergere:

- la descrizione dell'operazione con l'evidenziazione anche solo a titolo indicativo del valore economico dell'operazione stessa;
- l'identificazione dei soggetti (pubblici, nel caso di partecipazione a gara di appalto all'estero, e privati);

Nel caso di individuazione di uno o più partner, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione occorre dare indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tale/i partner/s, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi, del tipo di accordo

realizzato, delle condizioni economiche pattuite e di eventuali condizioni particolari applicate. L'associazione temporanea con altre imprese deve essere decisa sulla base di un'analisi dei potenziali associati basata su principi predeterminati, ispirati agli stessi criteri di selezione ed identificazione previsti nel presente protocollo per i fornitori di materiali e per i clienti terzi, che prevedono in ogni caso la possibilità di associarsi solo a soggetti che abbiano adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero che accettino di obbligarsi a rispettare il Modello adottato dalla società.

2.3.5 Protocolli per la prevenzione dei reati ambientali in ACOSSET

2.3.5.1 Principi di controllo

Obiettivo della presente sezione è quello di individuare dei principi procedurali cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello e per prevenire la commissione dei reati contemplati dall'art. 25-undecies. In via generale, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, occorre tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettare le norme e le procedure interne. E' previsto, altresì, il divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali. In particolare, è fatto obbligo ai destinatari del presente Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- richiedere ai fornitori ed ai soggetti terzi che operano nelle attività a rischio di astenersi dal compiere comportamenti che potrebbero far sorgere, in via diretta, una responsabilità amministrativa in capo alla società per i reati previsti dall'art. 25-undecies. Laddove possibile, tale richiesta avviene tramite l'inserimento di una specifica clausola nei contratti di fornitura.
- Oltre ai principi generali sopra descritti, si riportano di seguito gli adempimenti che, in attuazione della normativa applicabile sotto il profilo ambientale, sono posti a carico di Acoset con riferimento a quanto previsto dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n.231/2001:
- affidare le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure interne di qualificazione dei fornitori;
- per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ad imprese autorizzate, deve essere verificata la data di validità dell'autorizzazione, la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione e la localizzazione dell'impianto;
- per le attività di trasporto dei rifiuti ad imprese autorizzate, deve essere verificata la data di validità dell'autorizzazione, la tipologia e la targa del mezzo ed i codici CER autorizzati;
- compilare accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale in conformità alla legislazione vigente;

- prevedere ed attuare presidi idonei a garantire il monitoraggio dei rifiuti depositati ed il periodico trasferimento degli stessi presso i centro di smaltimento;
- nel caso in cui il produttore del rifiuto fosse un'azienda esterna, la società dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dei luoghi di lavoro; effettuare i dovuti controlli tesi a verificare l'allontanamento dei rifiuti dal sito di produzione ed il corretto smaltimento di questi ultimi;
- controllare che non vengano effettuate attività di miscelazione di rifiuti non consentite dall'art. 187 d.lgs. 152/2006;
- non dare seguito ad attività che potrebbero comportare la diluizione di rifiuti liquidi pericolosi anche durante il trasporto;
- gestire il deposito temporaneo e lo stoccaggio dei rifiuti (pericolosi e non) in base alle disposizioni normative vigenti; in particolare, è fatto divieto di depositare i rifiuti sul suolo, nel suolo, nella zona interna al luogo di produzione dei rifiuti stessi o in qualsiasi altra area non autorizzata oltre ai tempi previsti dalla legge in materia di deposito temporaneo e discarica non autorizzata.
- compilare i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal luogo di produzione e verificare l'accettazione da parte del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- stoccare adeguatamente ed in luoghi idonei i materiali acquistati per evitarne il deterioramento;
- i rifiuti da smaltire o recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti sul sito

2.3.5.2 Attività connesse alla bonifica dei siti conseguente ad inquinamento

Per le attività in oggetto le modalità comportamentali da adottare sono contenute all'interno delle procedure aziendali di riferimento. Per tutte le attività riguardanti il processo di bonifica dei siti da inquinamento, occorre porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, o quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, entro le 24 ore successive all'evento, adottare le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione agli Enti preposti;
- verificare, in caso di inquinamento causato da una ditta esecutrice, che quest'ultima abbia correttamente adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'art.242.

2.3.5.3 Tenuta dei registri obbligatori e dei formulari e gestione sia degli obblighi di comunicazione, sia del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Per le attività in oggetto, le modalità comportamentali da adottare sono contenute all'interno delle procedure aziendali di riferimento. E' altresì necessario:

- predisporre un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità, che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e evitare di inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- fare uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

A partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTR), si dovrà:

- compilare la scheda Sistr e verificare l'accettazione del rifiuto da parte del sito di destinazione;
- accompagnare il trasporto dei rifiuti, anche pericolosi, con la copia cartacea della scheda SISTR – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- non fare uso, da parte del trasportatore, di una copia cartacea della scheda SISTR - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto dei rifiuti, anche pericolosi.

2.3.5.4 Attività di gestione degli altri reati previsti dall'art. 25 undecies

Dalla ricognizione effettuata dalla società, i reati previsti dagli art. 259 (Traffico illecito di rifiuti) e 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del D.Lgs. 152/2006, art.1 c.1, art. 2 c. 1 e 2, art. 6 c. 4, art. 3 bis c. 1 della L.150/1992, (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) art. 3, c.6 della L. 549/93, (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive), presentano una probabilità di accadimento remota. Ad ogni modo, di seguito si elencano dei principi generali tesi a disciplinare i comportamenti da tenere per evitare il compimento dei reati sopra richiamati. In particolare:

- è fatto divieto di effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato

regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

- è fatto divieto a chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, compresi quelli ad alta radioattività.
- Per quanto riguarda gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, è severamente vietato trasportare, importare, esportare o riesportare esemplari, commerciare, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. È altresì fatto divieto di utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni, di detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza l'opportuna documentazione.
- Non è consentita la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge 549/93 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) in modo difforme rispetto a quanto previsto nelle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. E' inoltre fatto divieto di deviare da quanto prescritto nella procedura interna IT 9.1.2 in merito alla gestione di impianti di refrigerazione o di calore superiori ai 3 kg e nella PI 8.4 Gestione delle verifiche impiantistiche.

Inoltre, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall' articolo 192 del D.Lgs. 152/2006.

2.3.5.5 Protocolli per la prevenzione dei reati informatici

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è per la natura stessa di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività svolte dai dipendenti o da Collaboratori di Acoset che prevedono l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici (IT) della Società. Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio possono essere riconducibili a quelle in cui la frequenza, la complessità e la criticità nell'utilizzo dell'IT è maggiore e in cui le competenze informatiche dei soggetti coinvolti risultano più elevate. Possono tuttavia essere considerati coinvolti nella gestione della sicurezza tutti i dipendenti, Collaboratori ecc. a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle mansioni svolte e dal livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento per l'utilizzo dell'IT. Pertanto tutti i dipendenti e Collaboratori della Società sono tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di criminalità informatica, ovvero da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- rispettare le norme, le policy e le procedure aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società; promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi;
- falsificare documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria; accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
- detenere e diffondere abusivamente i codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente le comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici;

In merito all'accesso e all' utilizzo dei sistemi informatici, si rileva che:

- L'accesso ai sistemi e applicativi informatici avviene sulla base di un'opportuna profilazione degli utenti;
- I criteri con cui si assegnano i privilegi ed i diritti di accesso alle risorse informatiche e ai dati devono essere determinati sulla base dell'analisi delle effettive necessità, connesse al tipo di incarico svolto. Deve inoltre essere prevista una revisione periodica dei privilegi concessi;
- La revisione delle condizioni che hanno portato a concedere i vari privilegi di accesso deve costituire un processo continuo e formalizzato e deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
 - revisione dei diritti di accesso degli utenti ad intervalli regolari;
 - revisione delle autorizzazioni per gli account privilegiati (amministratori di sistema, ecc.) ad intervalli più frequenti;
 - controllo della distribuzione dei privilegi a intervalli regolari finalizzati a garantire che utenti non autorizzati abbiano ottenuto privilegi non di loro spettanza;
 - rispetto del principio generale del "need-to-know" (ognuno deve avere accesso solo ai dati e applicazioni di propria competenza e necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni).

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati di criminalità informatica si prevede l'inserimento nei contratti stipulati da AcoSet S.p.A. per l'affidamento a terzi dei servizi di progettazione, gestione, manutenzione delle attrezzature hardware e software di apposita dichiarazione delle controparti con cui si dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi a reati in essa contemplati (o se lo sono stati devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società), di impegnarsi nel rispetto del D.Lgs. 231/2001. Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001. Per i contratti già in essere alla data di approvazione del modello si prevede apposita comunicazione scritta controfirmata dalla controparte con la quale essa dichiara di aver preso visione del modello e delle sanzioni applicabili nel caso di violazioni.

2.3.5.6 Protocolli per la prevenzione del reato di cui all'art. 25 duodecies

Con riferimento specifico al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si illustrano i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere seguite:

- i Destinatari coinvolti nel suddetto Processo Sensibile devono, in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno (ovvero in caso di distacco di lavoratori di paesi terzi), verificare l'esistenza e validità di quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;
- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi (ovvero in caso di distacco di lavoratori di paesi terzi) non in possesso del permesso di soggiorno, la Società dovrà provvedere:
 - alla richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) da presentare presso l'ufficio della Prefettura competente territorialmente;
 - a consegnare il nulla osta, una volta rilasciato, al cittadino che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;
- a farsi consegnare il permesso di soggiorno o la copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata all'ufficio postale e la relativa ricevuta;
- ad archiviare copia della documentazione di cui al punto c) che precede unitamente al contratto di soggiorno e lavoro;
- a provvedere alle comunicazioni previste per legge al Centro per l'impiego e agli altri Enti competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione.

Le funzioni aziendali competenti dovranno:

- mantenere monitorate le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze;
- inviare comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa;
- prevedere l'impegno del lavoratore assunto dalla Società di trasmettere alla Società qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno;

2.3.5.7 Protocolli per la prevenzione di altri reati

Il paragrafo prevede il divieto di porre in essere comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, ovvero: i reati contro la fede pubblica, tutti i delitti previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, ove commessi "con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" nonché i reati commessi in violazione dell'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo adottata a New York il 9 dicembre 1999 (art. 25 quater, del D.Lgs. 231/2001); delitti "contro la personalità individuale" (art. 25 quinquies, del D.Lgs. 231/2001); delitto di "abuso di informazioni privilegiate" e "manipolazione del mercato" (art. 25 sexies, del D.Lgs. 231/2001), reati transnazionali, delitti di criminalità organizzata (art. 24- ter del D.Lgs. 231/2001), delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25- novies del D.Lgs. 231/2001), e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- novies del D.Lgs. 231/2001), Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001). Sono previsti questi principi e regole comportamentali.

A riguardo è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- partecipare a tali associazioni;
- falsificare monete, carte di credito e valori di bollo.

La Società è soggetta a responsabilità nel caso di commissione nel suo interesse o a suo vantaggio di reati contro la personalità individuale. In particolare, è fatto divieto di:

- realizzare esibizioni pornografiche;
- di produrre materiale pornografico;

- fare commercio, divulgare e/o pubblicizzare materiale pornografico;
- divulgare notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale;
- procurarsi o disporre di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto;
- organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione.

Si prevede, inoltre, per tutti i destinatari del Modello, il divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che seppure tali da non costituire di per sé reato, possono potenzialmente diventarlo;
- utilizzare la società o una società controllata o collegata, anche occasionalmente, per realizzare la commissione dei reati di cui al punto 1.

In particolare, è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare e partecipare ovvero finanziare in alcuna forma le associazioni di cui all'articolo 416 c.p. (associazione per delinquere), 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 74 DPR n. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope), e le attività di cui gli articoli 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso), e 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
- effettuare donazioni o altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, nei confronti di tali associazioni;
- stipulare contratti o avere rapporti commerciali, di collaborazione o di altro tipo con le associazioni in parola;
- effettuare donazioni o altre forme di erogazione di fondi, stipulare rapporti commerciali o di collaborazione senza aver preventivamente condotto un'adeguata istruttoria tesa ad accertare che la persona fisica o giuridica con la quale la società intende intrattenere rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità;
- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare uno stato di
- soggezione del tipo di quella descritta dall'art. 600 del c.p.;
- acquistare o alienare persone che si ritrovano ridotte in schiavitù;
- commettere tratta di persone, ovvero indurre persone, con qualsiasi modalità a fare ingresso, soggiornare o uscire dal territorio dello stato;
- promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello stato, ovvero di altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- partecipare, organizzare o finanziare il sequestro di persone allo scopo di conseguire un ingiusto profitto con il prezzo della liberazione;

- indurre una persona, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria in un procedimento penale

2.4 Organismo di Vigilanza

Acoset spa opta per una composizione monocratica

2.4.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il componente dell'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata della carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto. L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina del componente dell'Organismo stesso che deve essere effettuata nel primo Consiglio di Amministrazione utile. Qualora l'Organismo di Vigilanza intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione. La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione. La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni al capitale sociale della Società di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale
- membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica. La cessazione del rapporto di lavoro per i componenti l'ODV che siano dipendenti della società o la cessazione dell'incarico di sindaco per i componenti l'ODV che siano anche sindaci della società comporta anche la decadenza dalla carica di componente l'ODV. L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità –, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione. A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio di Amministrazione. L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001. Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale. A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, di cui al successivo paragrafo 4.3.2; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

2.4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto solo lo stesso ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001. Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il d.lgs. 231/01;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative. A tale proposito si precisa che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un
- regolamento delle proprie attività;
- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal d.lgs. 231/2001 e formulare al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento del Modello;
- coordinarsi con le funzioni aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza del Modello e delle relative procedure e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro
- costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello;

- supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del d.lgs. 231/2001, ai principi di riferimento, alle novità normative ed agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività dello stesso;
- segnalare periodicamente ai dirigenti delle funzioni interessate e/o agli Amministratori Delegati della Società, in base alle rispettive competenze, eventuali violazioni di protocolli e/o procedure o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- relazionare al CdA annualmente e non oltre il 30 aprile, sull'esito delle attività svolte durante l'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione della Società curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri. Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico. La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

2.4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;
- ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società;
- iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all’Organismo di Vigilanza;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l’Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse (ad esempio tramite l’istituzione di apposita casella di posta elettronica cui possano accedere tutti i componenti dell’Organismo di Vigilanza);
- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti di audit inerenti aree e/o processi sensibili ai sensi del Decreto;
- la relazione annuale sull’applicazione del Codice Etico;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie;
- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività
- sensibili per l’applicazione del d.lgs. 231/2001.

All'Organismo di Vigilanza deve essere, infine, comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso. In capo a ciascun Responsabile di primo di livello della Società, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di: trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, i dati e le informazioni da questi richieste o previste dal presente Modello; - trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, specifica scheda di autovalutazione che attesti il rispetto, nell'ambito dei processi sensibili da questi gestiti, delle regole sancite dal Modello e segnali eventuali eccezioni o situazioni che richiedono un aggiornamento del Modello.

2.4.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo). I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

2.4.5 Reporting dell'organismo verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione; immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per quanto di competenza, previa informativa al Presidente. Nell'ambito del reporting semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del
- d.lgs. 231/2001.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

2.5 Sistema disciplinare

Le regole qui definite, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che Acoset intende comminare per il mancato rispetto delle regole e delle procedure aziendali previste dal Modello organizzativo e dal Codice di Comportamento. L'art. 6, comma, 2 del D.Lgs. 231/2001, infatti, nell'elencare gli elementi che danno efficacia al Modello organizzativo, prevede espressamente di introdurre, da parte dell'impresa, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e regole previste dal Modello, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono, infatti, non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale. Ciò significa che la Società deve tempestivamente reagire alle violazioni delle regole di condotta anche se il comportamento del soggetto non integri gli estremi del reato ovvero non determini responsabilità diretta dell'ente medesimo. A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal D. Lgs. 231/2001, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito, ai sensi dell'art. 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori. Si è pertanto creato un sistema disciplinare che non sostituisce le sanzioni previste dai rispettivi CCNL, ma che le integri prevedendo di sanzionare le fattispecie che costituiscono infrazioni al modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione che rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata. Tali disposizioni, in ragione del loro valore disciplinare sono vincolanti per tutti i dipendenti pertanto le norme disciplinari relative alle sanzioni e alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti.

2.5.1 Soggetti

Sono vincolati al sistema disciplinare di cui al presente Modello tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i componenti del collegio sindacale, i collaboratori di Acoset, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con le Società del gruppo. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni, di cui al presente sistema disciplinare, prende in considerazione:

- oggettive differenze normative esistenti tra i dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che lavorano e che agiscono in nome e per conto di Acoset e delle società controllate;
- inquadramento giuridico e disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del soggetto;
- poteri e deleghe conferite, desumibili dagli statuti societari e/o procure notarili.
- L'accertamento delle infrazioni al Modello spetta all'OdV che le dovrà segnalare tempestivamente al CdA e al Collegio Sindacale di Acoset. E' stato istituito un

canale informativo dedicato per facilitare il flusso di segnalazioni all’OdV circa eventuali violazioni del presente modello.

2.5.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti di AcoSet in violazione delle singole regole comportamentali, riconducibili al presente Modello, sono definiti come illeciti disciplinari. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti sono conformi a quanto previsto dalle norme del codice civile in materia, in conformità all’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili e coincidono con quelli previsti dall’art. 21 e art.48 (cfr. Capitolo V “Provvedimenti disciplinari”, Capitolo X “Preavviso di licenziamento”) del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore GAS/ACQUA. In ordine crescente di gravità sono:

- Rimprovero verbale o scritto;
- Multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione; Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 giorni; Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni; Licenziamento con preavviso;
- Licenziamento senza preavviso.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui aderisce o conferisce mandato. Fatta salva l’adozione del provvedimento di cui al punto successivo, se il provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nell’azienda, l’impresa può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni.

Richiamo verbale o scritto

- Incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello, che comportino lievi pregiudizi per l’Azienda (ad esempio: che ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte; omette di svolgere controlli; non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo che comportino lievi pregiudizi per l’azienda).

Multa non superiore all’importo di quattro ore di retribuzione

- Incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi le procedure interne previste e richiamate dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile una "negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro", ovvero, in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi del servizio deliberatamente commesse non altrimenti sanzionabili" (ad esempio: non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato portato a conoscenza). Recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni

- Incorre nel provvedimento della sospensione il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui "deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute o rifiuta ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori" o in "qualunque modo commette grave trasgressione di quanto indicato nel modello" o, in caso di recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni

- Incorre nel provvedimento della sospensione il lavoratore nel caso di recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.

Licenziamento con preavviso

Incorre nel licenziamento con preavviso il dipendente che:

- non fa osservare, nelle aree a rischio, al personale da lui coordinato, le regole procedurali o di comportamento prescritte dal Modello o il dipendente che, oltre a violare personalmente le regole di cui sopra, opera in maniera tale da rendere inefficaci anche i controlli sopraindicati arrecando, così, un rilevante
- pregiudizio alla società;
- recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da sei a dieci giorni.
- Licenziamento senza preavviso

- Ad integrazione dell'esemplificazione contenuta nel CCNL per i dipendenti delle Società Gas/Acqua (Cfr. art. 21 punto 6 "Licenziamento senza preavviso"), si precisa che può essere intimato il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, al lavoratore che:
- adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento una "violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi";
- abbia posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Misure nei confronti di dirigenti

La violazione da parte dei dirigenti della società, delle prescrizioni imposte dal Modello determina l'inadempimento di obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, rilevante ex art. 2104 cod. civ. (Diligenza del prestatore di lavoro). Spetta al Presidente l'individuazione e l'applicazione delle sanzioni ritenute più opportune e dovrà comunicare le sanzioni applicate all'OdV, al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale. Se la violazione del modello è tale da ritenersi opportuno il licenziamento del Dirigente, il provvedimento sarà irrogato dal CdA. Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'OdV nella procedura di accertamento delle violazioni ai dirigenti per violazione del Modello. In ottemperanza dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del D.lgs. 231/2001, è stato introdotto un sistema disciplinare, con sanzioni conservative e proporzionali all'entità delle infrazioni, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello. Tale sistema integra ma non sostituisce le relative disposizioni del contratto collettivo nazionale per i Dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confederazione Nazionale dei Servizi, pertanto qualora venga meno il rapporto di fiducia con l'azienda, il Dirigente stesso potrà incorrere nel licenziamento. In relazione alla gravità degli illeciti disciplinari accertati, le sanzioni sono:

- Rimprovero verbale o scritto;
- Multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni;
- Licenziamento.

Richiamo scritto

Incorre nel richiamo scritto il dirigente nel cui comportamento si ravvisi:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ecc.);
- tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità (ad es. mancata applicazione del rilievo di non conformità sul fornitore nel caso di ritardo della fornitura) commesse da personale a lui sottoposto o da altri soggetti (es: consulenti, fornitori ecc.);

Multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione Incorre nella multa il dirigente nel cui comportamento si ravvisi:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, siano da ritenersi più gravi (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da personale a lui sottoposto o da altri (es: consulenti, fornitori ecc.);

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 5 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il dirigente che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui "commetta grave trasgressione o inosservanza di quanto indicato nel modello" o in caso di recidiva alle mancanze sanzionate con la multa o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni

Incorre nel provvedimento della sospensione il dirigente nel caso di recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni o di reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.

Licenziamento

Incorre nel licenziamento il dirigente nel cui comportamento si ravvisi una violazione delle prescrizioni del Modello tale da configurare uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001 o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento di una gravità tale da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per l'Azienda (es. applicazione di una delle sanzioni previste dal decreto), intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il dirigente è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione e l'OdV verificano l'effettiva esecuzione della sanzione applicata.

2.5.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

In caso di violazioni commesse da parte degli amministratori, spetterà al Consiglio di Amministrazione o al Collegio sindacale provvedere ad assumere i provvedimenti sanzionatori ritenuti più opportuni. Nei casi di maggiore gravità potrà essere coinvolta anche l'assemblea dei soci. In caso di violazioni imputate agli Amministratori, l'OdV informa il Collegio Sindacale e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della notizia di infrazione. Il Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale e l'OdV, assume i provvedimenti sanzionatori più opportuni. Se la violazione è realizzata, invece, da uno o più sindaci, l'organismo di vigilanza informa l'intero collegio sindacale e il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'OdV verificano l'effettiva esecuzione della sanzione applicata.

2.5.4 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e comunque di soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda ed in contrasto con i dettami previsti dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001 a carico della Società. In ragione dell'entità dell'infrazione è prevista la sospensione del rapporto per un periodo di 3 mesi, oppure nei casi più gravi l'esclusione degli stessi da qualsiasi rapporto lavorativo con l'azienda. A titolo di esempio incorre nella sanzione della sospensione il fornitore che offra, a soggetti di ACOSSET S.p.A, omaggi, doni o qualsiasi altra utilità che non abbiano modico valore. Pertanto nella modulistica contrattuale deve essere inserita apposita clausola in riferimento al presente paragrafo.

2.5.5 Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni

Le violazioni del Modello vengono accertate dall'OdV in relazione a controlli autonomi o su segnalazione da parte di tutti i soggetti che vengano a conoscenza di violazioni al modello. Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni precedentemente richiamate saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o
- imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle conseguenze in capo alla società, ovvero entità del danno o pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e/o per tutti i portatori d'interesse;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo; rilevanza degli obblighi violati.

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza secondo lo statuto e le procure vigenti in Acoset S.p.A. ed eventualmente in base a disposizioni e/o riorganizzazioni sopraggiunte. Il Direttore Generale irroga le sanzioni nei confronti dell'autore della condotta censurata fino alla categoria dei quadri, le sanzioni disciplinari per i dirigenti sono irrogate direttamente dal Presidente e secondo le modalità precisate nel paragrafo relativo (sanzioni ai dirigenti), le sanzioni nei confronti degli amministratori sono deliberate dal consiglio di amministrazione. L'irrogazione delle sanzioni avviene sentito il parere dell'OdV. Nel caso in cui l'OdV a seguito delle verifiche svolte individui un comportamento sanzionabile deve informare senza indugio a seconda dei soggetti coinvolti il Direttore Generale, il Presidente del C.d.A. oppure il Consiglio di amministrazione. Il Direttore Generale una volta definita la sanzione informa tramite copia documentata l'OdV e il Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale e l'OdV verificano l'effettiva esecuzione della sanzione applicata. In ogni caso chi irroga la sanzione, quindi a titolo di esempio anche per ciò che concerne la risoluzione di contratti con fornitori/consulenti in seguito ad accertata violazione del modello, ha l'obbligo di informare, tramite copia documentata del provvedimento,

2.6 Comunicazione e Formazione

2.6.1 Destinatari ed entrata in vigore del Modello 231

Sono destinatari del Modello 231 i componenti degli organi sociali, i dirigenti, i componenti dell'OdV, i dipendenti e collaboratori di Acoset, i fornitori, i clienti e in generale tutti i terzi che intrattengono rapporti per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società. Il Modello 231 è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acoset ed entra in vigore a partire dalla data della delibera del consiglio stesso. È data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, del documento "Modello di gestione organizzazione e controllo" tramite il sito internet dell'azienda in cui è divulgato un estratto del modello e attraverso la Intranet aziendale in cui è disponibile la versione integrale.

2.6.2 Piano di comunicazione per il personale di Acoset

Al personale dell'azienda dovrà essere data comunicazione scritta, dell'avvenuta approvazione del "Modello 231" e della sua disponibilità per consultazione presso la Intranet

aziendale e presso la sede sociale. Tutto il personale dovrà sottoscrivere una dichiarazione di adesione al Modello 231.

2.6.3 Piano di comunicazione per i terzi

Ai consulenti, fornitori, collaboratori e altri soggetti che intrattengono relazioni economiche con la società, Acoset si impegna a portare a conoscenza degli stessi il contenuto del modello tramite:

- inserimento nel sito Internet della società dell'estratto del modello;
- inserimento nei contratti stipulati con fornitori, consulenti e collaboratori di una clausola con cui si comunica l'adozione del modello e le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dello stesso.

3 PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3.1 Finalità

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 si realizza attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno "decentrato". La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il PNA adottato da ANAC. Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri PTPCT. Preliminarmente si chiarisce che ANAC **nell'ambito dell'aggiornamento del PNA 2022** ha fornito le indicazioni generali dettagliatamente riportate in premessa. Infatti, le novità introdotte dal PNA 2022 riguardano certamente le tematiche della prevenzione della corruzione ma si intrecciano fortemente con numerosi aspetti legati sia alla organizzazione gestionale di Acoset S.p.a., alla sua policy di controllo di gestione, al modello di organizzazione, gestione e controllo, d.lgs 231/2001 ed alla trasparenza. Per tale le novità introdotte vengono strutturalmente poste a monte del testo integrato costituito dalla parte relativa alla gestione ed al controllo, della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il PTPCT individua, come sempre, il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012). **Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.** A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto. **Il PTPCT, pertanto, non può essere oggetto di standardizzazione.** In via generale nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

- principi strategici;
- principi metodologici;
- principi finalistici.

3.1.1 Principi Strategici

I principi strategici prevedono:

- **Coinvolgimento dell'organo di indirizzo:** L'organo di indirizzo, abbia esso natura politica o meno, deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPC ed al RT;

- **Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio:** La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPC ed il RT ma l'intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.
- **Collaborazione tra amministrazioni:** La collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione "acritica" di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto.

3.1.2 Principi Metodologici

I principi strategici prevedono:

- **Prevalenza della sostanza sulla forma:** Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione;
- **Gradualità:** Le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi;
- **Selettività:** Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.
- **Integrazione:** La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella

misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT (vedi infra § 8. "PTPCT e performance").

- **Miglioramento e apprendimento continuo:** La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

3.1.3 Principi Finalistici

I principi finalistici prevedono:

- **Effettività:** La gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- **Orizzonte del valore pubblico:** La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

3.2 Introduzione al PTPC di Acoset S.p.a.

Il piano triennale della prevenzione della corruzione rappresenta il documento di riferimento finalizzato ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali per lo sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione e per l'attuazione di forme di sensibilizzazione degli argomenti trattati. Il piano triennale della prevenzione della corruzione non deve essere interpretato come un documento "**statico**" ma deve necessariamente seguire lo sviluppo "**dinamico**" dell'azienda e pertanto oggetto di continui aggiornamenti. Il presente piano, pertanto, mantiene la struttura e l'impostazione dei precedenti piani, ma si modella sulle nuove esigenze dell'azienda, seguendone lo sviluppo organizzativo, e si allinea con le indicazioni e gli aggiornamenti forniti da ANAC attraverso le linee guida e, principalmente attraverso il PNA 2022 che ha fornito novità di rilievo con particolare riferimento agli argomenti maggiormente sviluppati e riportati nella parte generale e specifica di cui si è argomentato in premessa e che qui si intendono integralmente riportati. Si ricorda in questa fase che il PNA, a prescindere dai vari aggiornamenti, deve sempre e comunque guidare le amministrazioni nel percorso che conduce necessariamente all'adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni uniformi, che finirebbero per calarsi in modo innaturale nelle diverse realtà organizzative

compromettendone l'efficacia preventiva dei fenomeni di corruzione. Vanno ricordati i fondamentali principi che avevano già mosso l'interesse specifico dedicato alla misura della rotazione ed alcune indicazioni integrative concernono la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, determinazione n. 6/2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)». **In definitiva il PNA deve essere considerato un valido contributo a responsabilizzare maggiormente tutti i soggetti che a vario titolo operano nelle amministrazioni - dagli organi di indirizzo, ai RPC, ai dirigenti e ai dipendenti tutti - nella consapevolezza che la prevenzione dei fenomeni corruttivi non possa che essere il frutto di una necessaria interazione delle risorse, delle competenze e delle capacità di ognuno.**

3.2.1 Obiettivi di Anac ed elementi di impostazione generale

I punti fermi della politica di prevenzione della corruzione, ai quali si sono aggiunti con particolare impeto gli argomenti principali introdotti dal PNA 2022, rimangono comunque i temi legati alla misura della **rotazione** e la **tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower)** su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee guida a cui si rinvia. Tra le armi di contrasto alla corruzione, che è intenzione di Acoset s.p.a. implementare nella forma migliore la **trasparenza**, oggetto di profonde innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016. Tra gli strumenti di sensibilizzazione e di guida per il contrasto della corruzione e della mala amministrazione, è necessario annoverare i **codici di comportamento** ai quali Acoset s.p.a. ha inteso assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della propria organizzazione aziendale. Al RPC è affidata anche ogni iniziativa utile ha sensibilizzare i dipendenti in generale, i vertici e gli organi di controllo, ognuno per quanto di competenza, ad effettuare una costante azione di controllo, monitoraggio e verifica delle procedure nell'ottica del rispetto delle norme e del "buon" amministrare in trasparenza e legalità. Pur in continuità con i precedenti PNA, l'Autorità allo stato attuale e nell'ottica dell'aggiornamento triennale dei piani, ha ritenuto di richiamare ed aggiornare nel PNA le **indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al Piano Nazionale Anticorruzione 2019**. Esso costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, **integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015**. Si rammenta che, con l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nel dare attuazione alla normativa di prevenzione della corruzione, il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, novellando l'art. 10 del d.lgs. 33/2013, ha unificato in un solo strumento, il PTPCT, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità. L'Acoset ha pertanto adottato un unico PTPCT in cui sia chiaramente identificata anche la sezione relativa alla trasparenza. Il PTPCT costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno della stessa amministrazione. I destinatari del Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione (art.1, co. 2-bis, l. 190/2012). Si rammenta, che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel

PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14). Tale previsione è confermata all'art. 1, co. 44 della l. 190/2012 **secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare**. Come specificato nel seguito, Acoset s.p.a. ha aggiunto, alla mappatura generale dei processi, che rimane alla base delle procedure di gestione dei rischi, alcuni ulteriori processi e relative fasi che nel corso dell'ultimo anno si sono implementate nell'ambito della operatività aziendale. Viene confermato anche nel PNA 2022 che le amministrazioni e gli enti non sono invece più tenuti a trasmettere ad ANAC i dati che il DFP richiedeva secondo quanto previsto nel § 4 del PNA 2013. L'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, che, come detto, ha rappresentato una svolta metodologica, è stato adottato dall'Autorità in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» in cui si prevede che il PNA è un atto d'indirizzo per le amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

3.2.2 Introduzione al P. T. P. C. e finalità generali e comportamentali

Secondo quanto prevede l'Autorità nel PNA, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012, tutti gli enti sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali per lo sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione e per la sua attuazione. In base a tali indirizzi metodologici, e agli ulteriori orientamenti espressi dall'ANAC, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) di Acoset s.p.a. è stato sviluppato tenendo conto delle seguenti considerazioni:

- a) È lo strumento di definizione delle strategie e di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione a livello organizzativo;
- b) Deve essere interpretato come un'opportunità di cambiamento reale, di innovazione dei processi organizzativi e di rafforzamento della capacità di prevenzione e contrasto della corruzione; non deve configurarsi, invece, come un mero adempimento burocratico;
- c) Deve contenere un'analisi e valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e, su tali basi, indicare le azioni volte a prevenire tale rischio;
- d) Deve basarsi su una idonea metodologia di analisi e valutazione dei rischi e deve sviluppare una puntuale programmazione delle attività, indicando le aree di rischio generali, gli eventi rischiosi specifici, le misure da implementare, i responsabili per l'attuazione di ogni misura e i relativi tempi;
- e) Deve prevedere obiettivi e azioni in grado di incidere significativamente sulla mitigazione del rischio di corruzione, favorendo dunque l'efficace attuazione della normativa anticorruzione e consentendo un costante monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi attuati.

3.2.3 Quadro normativo di riferimento

Il presente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per Acoset s.p.a. viene adottato:

- In applicazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed all'Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- In attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116;
- In esecuzione della Convenzione Penale sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;
- In applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- In applicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Determinazione n.12 del 28.10.2015 quale aggiornamento del PNA;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
- n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016)
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- Delibera n. 1208 del 11 novembre 2017, approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2017;
- Delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», cui si rinvia;
- Delibera Anac n. 1074 del 21.11.2018, approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2017

3.2.4 Aggiornamento del P.T.P.C. di Acoset s.p.a.

Il PTPCT è adottato annualmente dall'organo di indirizzo su proposta del RPCT. Si rammenta che, sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall'Autorità. **L'Autorità con propria comunicazione ha differito il**

termine al 31.03.2023. Il RPC ed il RT vigilano e sensibilizzano annualmente e con continuità sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella quale è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. L'aggiornamento riguarda principalmente la riprogrammazione e la rielaborazione del P.T.P.C. alla luce delle criticità individuate e delle indicazioni del nuovo PNA per le successive fasi di adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e delle nuove indicazioni. Si ribadisce che, al fine di rendere efficace il P.T.P.C., ferme restando le prerogative dell'RPC, tutte le attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività di Acoset S.p.a. Lo scopo del P.T.P.C., sia nel suo rinnovamento che nella sua concezione generale, è quello di far svolgere ad Acoset un'appropriate ed effettiva analisi e valutazione dei rischi e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche specifiche di Acoset s.p.a. prevedendo l'individuazione di criticità che si pongono alla base di ogni aggiornamento. Infine, anche nel caso dell'aggiornamento del P.T.P.C., esso è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in stretto coordinamento con l'organismo di vigilanza e il Responsabile della Trasparenza, e adottato dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo.

3.2.5 Obiettivi strategici

In accordo a quanto indicato nel PNA più recente, e per come già ampiamente trattato in premessa, Acoset S.p.a. nel corso del triennio 2023-2025 attiverà ogni forma di sforzo aziendale per raggiungere i seguenti obiettivi strategici:

- Informatizzazione del flusso per alimentare sistematicamente la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- La realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- L'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti tenendo conto dell'attuale emergenza sanitaria;

Alcuni degli obiettivi raccomandati da ANAC rientravano, direttamente o indirettamente, tra gli obiettivi strategici che Acoset s.p.a. intendeva perseguire con il precedente PTPC e che erano principalmente legati ai seguenti aspetti che rappresentano i target dei cosiddetti "obiettivi strategici":

- a) Maggiori livelli di trasparenza con la pubblicazione di tutti i dati obbligatori e di dati aggiuntivi non obbligatori con particolare riferimento alla pubblicazione di "dati ulteriori" in relazione a specifiche aree a maggior rischio;

- b) Maggiori livelli di trasparenza mediante definizione di ulteriori obiettivi organizzativi ed individuali;
- c) Introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- d) Individuazione del R.A.S.A.;
- e) Maggiore livello di coinvolgimento del personale tutto sugli aspetti del whistleblower ovvero della segnalazione di illeciti;
- f) Rotazione del personale nei settori e nei processi ove ciò sia possibile senza che ciò pregiudichi l'efficienza nelle attività aziendali (**a tal proposito si precisa Acoset s.p.a. perseguirà per quanto possibile la politica della rotazione, tuttavia essendo evidente la carenza di personale e la sua settorializzazione, nonché le professionalità in forza all'azienda, tale misura di prevenzione della corruzione potrà non essere applicabile**);
- g) Maggiore formazione specifica del personale;
- h) Rielaborazione delle misure di prevenzione della corruzione in funzione delle criticità rilevate;
- i) Maggiore monitoraggio delle misure di prevenzione;
- j) Incontri frequenti con i dirigenti ed i funzionari per il perfezionamento la progettazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- k) Partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini e di tutti i dipendenti alla cultura della legalità;
- l) Maggior coinvolgimento di tutti i soggetti dell'amministrazione e degli stakeholder esterni ed interni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione all'interno di Acoset s.p.a.;
- m) Maggiore vigilanza al fine di verificare il rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi in applicazione alle *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”*

Per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi elencati a precedenti punti, sulla base dell'analisi svolta nel corso del 2020 da parte del RPC, è possibile affermare che essi sono stati raggiunti sebbene alcuni in maniera completa e significativa, altri in maniera meno importante e per i quali ci si ripromette di sviluppare con maggiore attenzione nel corso del 2022 ed a seguire negli anni 2022/24. **A tal proposito si richiama l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus che ha determinato una organizzazione in modalità smart working che, di fatto, ha ridotto significativamente la possibilità di incontri, confronti e ha ridotto la possibilità di interazione con forte decadimento delle occasioni di monitoraggio, crescita, confronto, sviluppo di azioni mirate, conseguimento di obiettivi etc.** Tuttavia, va detto che il precedente Piano Triennale della Prevenzione oggi vigente riguarda il Triennio 2021-2023. Esso è stato approvato con apposita

delibera ed è stato reso disponibile a partire dalla data di approvazione. Il Piano è stato adeguatamente attuato, sebbene deve essere certamente incentivata la sensibilità dei dipendenti tutti, compresa la classe dirigente, al miglioramento della fase di mappatura dei processi ed alla volontà attuativa di alcune misure di contrasto alla corruzione. Il sistema ha avuto un buon funzionamento tanto da non evidenziare particolari eventi corruttivi o circostanze degne di evidenza. C'è da dire che alcuni aspetti dell'attività aziendale svolta nel corso del 2021 è oggi oggetto di approfondimento sia da parte del RPC che del RT anche alla luce delle indicazioni informali da parte di dipendenti e formali da parte di sigle sindacali. Il buon funzionamento è comunque strettamente legato alla consapevolezza dei dipendenti aziendali della utilità generale e specifica del sistema anticorruttivo e della trasparenza dei positivi effetti di rispetto etico e morale che certamente sono alla base del buon funzionamento delle attività aziendali. Va ricordato che il 2021 come anche l'anno 2020 che lo ha preceduto è stato un anno particolarmente critico dal punto di vista organizzativo e procedurale e produttivo a causa del ben nota situazione sanitaria e della emergenza che ne è derivata. Pertanto, con l'augurio della più rapida risoluzione della emergenza sanitaria, sarà sicuramente migliorato l'intero sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel corso del 2022. Tuttavia, va precisato, che tutti i dipendenti hanno svolto un'attenta azione formativa, di base per tutti i dipendenti, e specialistica per i dipendenti con ruolo di vertice. Va detto che il RPC, che ha partecipato ha corsi specifici presso la SNA, ha voluto attuare una formazione in house costante e concreta. Inoltre, è stato implementato un sistema formativo con un relativo piano formativo che verrà svolto nel corso anche degli anni 2021 e 2022. Si segnala che nel corso dell'anno l'azienda è stata oggetto di controllo formale da parte di ANAC sulla completezza e sulla ottemperanza degli adempimenti legati al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per quanto attiene il sistema di prevenzione della corruzione non sono emerse criticità mentre dal punto di vista del sistema trasparenza sono stati richiesti da parte di ANAC alcuni chiarimenti ed è stato richiesto di rendere disponibili ulteriori informazioni ed atti sul sito aziendale che risultavano carenti. Si è dunque proceduto ad effettuare i necessari accorimenti tanto da ricevere, successivamente, da parte di ANAC la formale comunicazione di avvenuto adempimento. Significativi risultati sono stati raggiunti nella formazione del personale avendo previsto un percorso formativo dettagliato principalmente per i dirigenti e le persone maggiormente interessate da processi a rischio di corruzione mentre per quanto attiene tutti i dipendenti il proposito è quello, certamente, di attenzionare con maggiore sensibilità la relativa formazione. Per come meglio descritto nel seguito del documento, sono stati studiati i "fabbisogni formativi", anche sulla base delle indicazioni/informazioni fornite dalla Scuola Nazione delle Amministrazioni, e conseguentemente sviluppati dei percorsi che verranno svolti nei prossimi tre anni. Con risultati estremamente importanti si è provveduto a rielaborare alcune misure di prevenzione della corruzione in funzione delle criticità rilevate, sono stati significativamente incrementati gli incontri con i dirigenti e con il personale, sono stati avviati dei sistemi di controllo delle misure di prevenzione maggiormente dettagliate e puntuali e nel complesso si è riscontrata sia una maggiore partecipazione del personale aziendale ed una maggiore sensibilizzazione

agli argomenti trattati. I precedenti Piani Triennali delle Prevenzione della Corruzione di Acoset s.p.a., si ricorda, è stato elaborato mediante l'individuazione e la descrizione di tutti i processi e le relative fasi ("**mappatura dei processi**") che riguardano tutte le attività ed i settori di Acoset s.p.a. con particolare riferimento ad i settori a maggior rischio di corruzione. Successivamente, per tutti i processi e le fasi, è stata eseguita una valutazione del grado di rischio associato e per ciascuno di essi è stata programmata, costruita ed applicata una specifica misura di prevenzione, monitorata nel corso dell'anno 2020 secondo un determinato programma di controllo. Il PTPC per il triennio 2022-2024 contiene un nuovo approccio alla individuazione dei rischi corruttivi mediante l'applicazione di una nuova metodologia di analisi, ponderazione e trattamento del rischio, che si allinea, oggi, alle nuove metodologie proposte da ANAC nell'allegato 1 del PNA 2019. **Ovviamente, va precisato che le ridotte possibilità di incontro, di confronto e di tavoli tecnici con i responsabili dei vari settori, ha fortemente rallentato lo sviluppo e l'implementazione della nuova analisi che comunque dovrà svilupparsi nel corso del 2022 e nel biennio successivo.** Inoltre, sono state inserite le misure generali obbligatorie quali la **formazione del personale, la rotazione degli incarichi (per quanto possibile)** etc.. Infine, è stata costituita e "**costruita**" una "**struttura organizzativa interna**" strettamente legata alla organizzazione interna di Acoset quale fattivo supporto al RPC per attuare e monitorare quanto previsto nel PTPC. **L'odierno aggiornamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione prende spunto e applica, operativamente ed ovviamente, quanto indicato dall'ultimo aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 1064 del 13 Novembre 2019.** Quest'ultimo costituisce, infatti, atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa ed ha, anch'esso, durata triennale e viene aggiornato annualmente. Tra i vari propositi del PNA vi è quello di fornire approfondimenti tematici, ad alcune questioni, oggetto anche di delibere dell'Autorità, allo scopo di fornire a tutti i soggetti destinatari del PNA chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione. Nell'aggiornamento per il triennio 2021-2023, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione ha mantenuto nel complesso la sua struttura ed in generale l'impostazione originaria, ed il suo **aggiornamento è stato sviluppato e redatto mediante i seguenti punti**, alcuni dei quali già presenti tra gli obiettivi dei piani precedenti e che saranno oggetto di un nuovo approccio e di nuove metodiche applicative:

- Applicazioni delle nuove indicazioni e delle recenti disposizioni riportate nell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato da ANAC che di fatto non alterano significativamente quanto già presente nel vecchio PTPC;
- Nuova analisi e valutazione del rischio di tutti i processi e le fasi operative di Acoset s.p.a. anche in funzione della nuova organizzazione interna di Acoset s.p.a. e delle modifiche apportate ad alcuni processi aziendali;
- Incremento del numero di controlli annuali programmati;

- Miglioramento della fase di trattamento del rischio;
- Aggiornamento dell'analisi del contesto esterno sulla base dei nuovi dati disponibili;
- Individuazione e descrizione dei percorsi formativi sulle tematiche dell'anticorruzione per i dirigenti e le figure di vertice ai quali è assegnata, a vario titolo, la gestione e la responsabilità dei processi aziendali. In particolare, la normativa di riferimento richiede l'obbligatorietà di introdurre a percorsi formativi i dirigenti e le figure apicali titolari di aree o settori nei quali è presente un possibile e potenziale rischio di corruzione e di mala amministrazione
- La eventuale ristrutturazione del sistema dei referenti e dei collaboratori del RPC nell'ambito della struttura di controllo delle misure di prevenzione che prende origine dalla nuova organizzazione aziendale di Acoset s.p.a.. Pertanto, all'interno della struttura sono stati individuati i soggetti che hanno la responsabilità dello svolgimento del processo e/o delle singole fasi con riferimento alla politica della prevenzione della corruzione;
- Riorganizzazione e programmazione di nuove procedure di inoltro e gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing);
- Riorganizzazione e programmazione per la pubblicazione di misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto di accesso civico "semplice", generalizzato e accesso documentale;
- Riprogrammazione della disciplina della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa (individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione ordinaria e straordinaria, periodicità con la quale si intende attuare la misura, caratteristiche della rotazione ed eventuali attività obbligatorie giustificative della mancata applicazione della misura di rotazione del personale) nel tentativo di rendere applicabile tale misura laddove possibile anche nell'ambito Acoset S.p.a.
- Ottimizzazione delle fasi di consultazioni con gli stakeholders che avverranno o mediante raccolta dei contributi via web oppure nel corso di appositi incontri. All'esito delle consultazioni si darà conto sul sito internet dell'amministrazione e in apposita sezione del PTPCT, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione.

3.2.6 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è orientata a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Tuttavia, si precisa, che all'interno della struttura organizzativa di Acoset s.p.a., **le funzioni di RPC e RT rimangono in capo a due differenti figure** che svolgono entrambi attività di servizio essendo assegnati a settori cruciali con intense attività lavorative. Acoset S.p.a. ha dunque assunto la decisione di continuare ad affidare a due figure differenti le delicate

funzioni di RPC e RT. **Una scelta diversa, ovvero di assegnare ad uno dei due le mansioni svolte oggi dall'altro, avrebbe comportato un sovraccarico di una delle due figure alla quale non verrebbe consentito lo svolgimento regolare delle normali attività lavorative concomitanti.** Non appare, inoltre, conveniente ed organizzativamente vantaggioso ed economicamente applicabile prevedere di assegnare ad una terza figura, esclusivamente, le gravose funzioni di RPC e RT. Tra l'altro, in quest'ultima ipotesi, ci si troverebbe in contrasto con la ratio della normativa inerente alla trasparenza e la prevenzione della corruzione che pretende un iter di continuità nello sviluppo e nell'aggiornamento di programmi efficaci della prevenzione della illegalità.

3.2.7 Unificazione del PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI)

In applicazione agli orientamenti oggi in atto il Piano Triennale della Trasparenza e dell'integrità costituisce una sezione apposita del PTPC. Si chiarisce che la sezione relativa alla trasparenza, all'interno del PTPC, racchiude una sintesi degli argomenti, degli obblighi e degli obiettivi del più ampio documento PTTI. In ogni caso, nel presente documento integrato, il PTTI viene riportato nella sua interezza ed integrità quale documento allegato.

3.3 Trasparenza e programma per la trasparenza

Il presente capitolo rappresenta la sezione obbligatoria e necessaria del P.T.P.C. riguardante la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. Vengono individuate le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. Inoltre, sono chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

3.3.1 Soluzioni organizzative relative agli obblighi di pubblicazione ed informazione Relazione annuale sullo stato di attuazione in merito agli obblighi di trasparenza e sull'applicazione ed il rispetto del Piano Triennale della Trasparenza e della Integrità

Come già accennato nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione è stato realizzato e reso operativo, in conformità agli obblighi inerenti la trasparenza e le normative di riferimento, il portale istituzionale sull'amministrazione trasparente mediante il quale vengono pubblicati tutti gli atti, i dati, le informazioni e le comunicazioni previste, sebbene secondo le limitazioni cui si è fatto cenno e che nel corso del triennio in argomento verranno eliminate. Tutte le attività descritte risultano sviluppate in ottemperanza a quanto indicato nel Piano Triennale della Trasparenza approvato. Dal punto di vista organizzativo, il Responsabile della Trasparenza provvede a recepire e raccogliere dalle varie aree aziendali coinvolte, i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e, attraverso i software di gestione documentale, li renderà tempestivamente consultabili mediante il sito istituzionale di Acoset s.p.a. (www.acoset.com – Area Trasparenza). Operativamente, i responsabili di area/settore, verranno preliminarmente informati ed istruiti dal Responsabile della Trasparenza, in merito

alla corretta compilazione dei documenti da pubblicare e sulle relative scadenze. Sarà cura dei responsabili di area/settore trasferire mediante mezzi idonei (e.mail interna, sistema di protocollo interno, software dedicato etc.) con procedure istituzionali e documentate, le informazioni che verranno poi raccolte e pubblicate dallo stesso Responsabile della Trasparenza. Si precisa che il portale, realizzato e messo a punto nel corso degli anni precedenti così come previsto nel Piano Triennale della Trasparenza, ha trovato la applicazione generale nel corso del 2018 e verrà completato in tutte le sue parti entro il 2020. D'altra parte, tutti i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione, prima del suddetto termine, sono resi disponibili per la consultazione presso ciascun ufficio competente in conformità e secondo i dettami della normativa che tratta l'argomento. E' stata predisposta da parte del **Responsabile della Trasparenza e della pubblicazione dei dati, ing. Giuseppe Rapisarda**, una relazione annuale sullo stato di fatto di tali procedure e sulla attuazione del Piano Triennale della Trasparenza. Sebbene la relazione predisposta dal RT contenga informazioni ben più dettagliate (riportate nell'apposita relazione), di seguito si riportano le informazioni generali che indicano lo stato di implementazione del sistema "trasparenza" e le criticità riscontrate. In particolare, si evidenzia:

- Per quanto attiene le premesse e le finalità degli obblighi di trasparenza, ACOSSET S.p.A, in qualità di società partecipata, è tenuta al rispetto di cui al comma 1 della legge 33 del 2013 e cioè limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, applicando le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 è stata attivata la sezione "Amministrazione Trasparente" organizzata sulla base dello schema di cui alla Tabella 1 allegata al D.lgs. n. 33/2013 che contenente i documenti, le informazioni e i dati di cui al medesimo provvedimento di legge, adeguate alla realtà aziendale di ACOSSET S.p.A.
- Per quanto attiene agli obiettivi del piano triennale trasparenza, gli stessi sono riportati nella relazione in appendice redatta dal RT come sono riportati allo stesso modo lo stato di avanzamento dei suddetti obiettivi e le problematiche riscontrate.

Modalità operative: Per realizzare i suddetti obiettivi sono stati adottate le seguenti azioni: coinvolgimento dei Responsabili dei Settori, dei Servizi e del personale degli uffici, al fine di organizzare la pubblicazione dei dati; immediata riorganizzazione della esistente sezione "aerea trasparenza" per adeguarla allo schema previsto dalla normativa, strutturato per garantirne la massima fruibilità; trasferimento delle informazioni già presenti sul sito in opportune sottosezioni. E' stata effettuata un'analisi dell'esistente, al fine di selezionare ed elaborare i dati da pubblicare anche in termini di chiarezza ed usabilità. Alla suddetta analisi è seguita l'integrazione dei dati mancanti. Per l'usabilità dei dati i Responsabili delle Aree dell'Ente curano la qualità delle pubblicazioni, affinché gli utenti possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. Sono state completate le

sottosezioni con i dati eventualmente mancanti, in conformità al piano precedentemente illustrato.

Criticità: In merito alla realizzazione del piano triennale, si riscontra la criticità di aggiornare il sito istituzionale tempestivamente, in quanto il processo di raccolta dati e pubblicazione degli stessi è molto articolato, anche a causa della elevata mole di informazioni da gestire, con particolare riferimento ai dati relativi agli affidamenti ed agli acquisti. Per ovviare a tale difficoltà ed adempiere appieno alle stringenti tempistiche imposte dalla normativa si propone l'individuazione di una figura a supporto del responsabile della trasparenza che gestisca le attività di formattazione dei dati e del data entry degli stessi sul sistema informativo.

Pubblicazione: La relazione predisposta dal Responsabile della Trasparenza, come previsto dall'art.10 del citato D.L.vo n.33/2013 sarà collocato all'interno della apposita Sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page del portale istituzionale dell'Azienda.

3.3.2 Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati e dei documenti e R.A.S.A. (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante)

Come sollecitato dal RPC e dal RT, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Acoset s.p.a. ha provveduto a nominare RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante di Acoset s.p.a.) un dipendente affinché lo stesso provvedesse principalmente ai seguenti adempimenti: verificare e/o compilare le informazioni e i dati identificativi necessari per l'iscrizione di Acoset nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; aggiornare e validare, secondo le modalità che verranno specificate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i dati della Stazione Appaltante, necessari per mantenere la relativa iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ed assolvere, in generale, a tutti obblighi ed agli adempimenti previsti per il R.A.S.A. Tuttavia, il dipendente nominato ha raggiunto l'età pensionabile, per cui è in corso la nomina del nuovo responsabile che verrà immediatamente comunicato all'ANAC. Come richiesto nel PNA il verrà sollecitato l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

3.4 I reati di corruzione e reati contro la pubblica amministrazione

Il concetto di "corruzione" deve essere inquadrato ed inteso nel termine più ampio possibile e non solo come legato esclusivamente al "reato" specifico di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma deve coincidere con la nozione più ampia di "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del

condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Appare indispensabile in questa fase richiamare alcune nozioni, concetti, riferimenti, articoli ed indicazioni normative inerenti i comportamenti che connotano il soprarichiamato concetto di "maladministration" e che richiamano i principali reati dei dipendenti pubblici e dei privati esercenti un servizio di pubblica necessità a danno della pubblica amministrazione:

Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale: Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;

Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio: Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Art. 360 - Cessazione della qualità di pubblico ufficiale. Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

Art. 314 – Peculato. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. è punito con la reclusione da quattro (1) a dieci anni. Si

applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (2). Note:(1) L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha innalzato la pena minima di reclusione da tre a quattro anni (2) C.d Peculato d'uso

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da dei mesi a tre anni.

Art.316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis (1), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Note. (1) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 317 - Concussione (1) Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Note: (1) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, la norma recitava: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni."

Art. 317 bis - Pene accessorie La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter (1) importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea. Note: (1) Reati di peculato e concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari. Le parole: "319 e 319 ter" sono state inserite dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190

Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione (1) - Il pubblico ufficiale che per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (1) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, il reato era rubricato come:

“Corruzione per un atto d'ufficio” e il testo recitava: “Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.”

Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale che, per mettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (1). Note: (1) L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha innalzato la pena minima (2 anni) e massima (5 anni) di reclusione

Art. 319 bis - Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. (1) Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque (2) a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. Note:(1) L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha innalzato la pena minima (3 anni) e massima (8 anni) di reclusione (2) L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, 190 ha innalzato la pena minima precedentemente fissata in 4 anni

Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Note: (1) Questa norma è stata introdotta ex novo dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (1) Note.

(1) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, la norma recitava: "Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato

Art. 321 - Pene per il corruttore Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 - Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (1) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. Note. (1) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190, il testo recitava: "Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo." (2) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190, il testo recitava: "La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318."

Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (1) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma (2), si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma (3), 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il

denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. Note: (1) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, il reato era rubricato come: "Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (2) Si tratta dei reati di: peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e istigazione alla corruzione (3) Si tratta delle pene previste per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, per il corruttore e per chi istiga alla corruzione. L'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 ha aggiunto le parole: "articoli 319-quater, secondo comma"

Art. 323 - Abuso di ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni (1). La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Note. (1) Prima della modifica apportata dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190, la pena minima era pari a 6 mesi di reclusione e la massima a 3 anni.

Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.

Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è

commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032,00. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite (1) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter (2), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. Note: (1) Norma introdotta ex novo dall'art. 1, c. 75 L. 6 novembre 2012, n. 190 (2) Reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari.

Art. 347 - Usurpazione di funzioni pubbliche. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 349 - Violazione di sigilli. Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00. Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 3.098,00.

Art. 350 - Agevolazione colposa. Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 929,00.

Art. 353 - Turbata libertà degli incanti. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516,00 a euro 2.065,00. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

Art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (1). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.

Art. 468 - Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00. La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

Art. 469 - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 470 - Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Art. 471 - Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.

Art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477 - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 (1).

Art. 480 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente

in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51,00 a euro 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 482 - Falsità materiale commessa dal privato. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 (1) è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 487 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480. (1) Reclusione da tre a dieci anni; reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Art. 489 - Uso di atto falso. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata, veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente. Reclusione da tre a dieci anni, reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 491 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena. Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 491 bis - Documenti informatici. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

3.4.1 Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il PTPC fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. È quindi, così come definito dall'allegato 1 del PNA, **“un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.”** Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012, il PTPC risponde alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- Prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- Prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del punto 1, obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- Monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di

vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

Dal punto di vista operativo il PTPC segue un complesso di fasi ben determinate che schematizzato l'intero sistema di prevenzione della corruzione:

- Analisi del contesto esterno;
- Mappatura dei processi o analisi del contesto interno;
- Valutazione del rischio;
- Trattamento del rischio;
- Coordinamento tra PTPC e Piano della performance;
- Coinvolgimento degli attori esterni ed interni;
- Monitoraggio dei PTPC

3.4.2 L'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è un'autorità amministrativa indipendente italiana. La sua funzione è la prevenzione della Corruzione in tutte le società (pubbliche e private), anche mediante l'attuazione della "Trasparenza" in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, orientando i comportamenti e le attività di ciascun impiegato con interventi in sede consultiva e di regolazione. Ai sensi dell'Art.1 comma 2 della Legge n. 190 – 2012, è dovere dell'ANAC svolgere le seguenti attività:

- Collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- Approvare il PNA predisposto dal DFP;
- Analizzare le cause e i fattori della corruzione e individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- Esprimere parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- Esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti Amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali, con particolare riferimento ai Dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni indicate dalla Legge, i quali non possono svolgere, nei tre

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- Esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge 190 – 2012;
- Riferire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, l'ANAC esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti e provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

3.4.3 Il Dipartimento della funzione pubblica

Ha le seguenti funzioni:

- Coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- Promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- Predisporre il Piano nazionale anticorruzione;
- Definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- Definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

3.4.4 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Il RPCT è il soggetto titolare in esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo. È necessario che il RPCT partecipi alla riunione dell'organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione sia in sede di approvazione del PTPCT, al fine di verificare adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, il consiglio di

amministrazione di Acoset s.p.a., con protocollo n. 19234 del 1 ottobre 2015 e con successivi atti ha nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione il Dott. Ing. Renato Savarese e rinnovato, successivamente, con delibera n. 88 del 30.08.2016 e successivi rinnovi annuali. Considerata la complessità organizzativa dell'Amministrazione di Acoset s.p.a., si è proceduto ad istituire una specifica e puntuale organizzazione, attraverso una rete di referenti e collaboratori, al fine di assicurare uniformità e coerenza all'intero "sistema anticorruzione" e per garantire l'attuazione della normativa di che trattasi. Per quanto attiene il responsabile della trasparenza, la normativa richiede, ma non obbliga, che esso coincida con il RPC. Tuttavia, il responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati è l'ing. Giuseppe Rapisarda dirigente e dipendente di Acoset s.p.a., il quale è stato nominato anche Responsabile della Trasparenza con nomina del C.d.A. del 15.01.2016. La scelta di individuare da un lato l'ing. Renato Savarese quale responsabile della prevenzione della corruzione e l'ing. Giuseppe Rapisarda responsabile della trasparenza e quindi della pubblicazione dei dati inerenti, nasce da considerazioni strategiche, operative e procedurali. Infatti, i due dipendenti rivestono ruoli altamente operativi e gli stessi sono intensamente impiegati per garantire i servizi dei settori cui sono assegnati. L'uno, ing. Savarese impiegato nei settori fognatura, depurazione, qualità delle acque ed igienizzazione, il secondo, ing. Rapisarda dirigente del settore informatico e gestione ed elaborazione dei dati. La considerazione che ha determinato la scelta aziendale di nominare due figure al posto di un'unica figura risiede nel fatto che la parziale assegnazione dei compiti di prevenire la corruzione e garantire la trasparenza, può garantire a ciascuno dei due di poter comunque continuare a garantire la propria operatività nei settori di assegnazioni. Nel caso contrario, se l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza fosse stato assegnato soltanto ad uno dei due, egli stesso non avrebbe potuto contemporaneamente svolgere le funzioni assegnate nell'ambito dello specifico settore di appartenenza. Quanto esposto, va letto anche alla luce della clausola di invarianza della spesa che deve guidare le pubbliche amministrazioni e gli enti nell'attuazione della l. 190/2012 e dei decreti delegati ad essa collegati, pertanto non è neanche pensabile l'assunzione di ulteriore personale per l'espletamento dei compiti. Per le due figure, il nuovo piano nazionale anticorruzione 2019 (PNA 2019) ha voluto dedicare dettagliatamente un intero allegato (allegato 3) per richiamare i riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

3.4.4.1 Istituzione della figura del RPCT

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un PTPC che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli interni già presenti nella P.A. Si aggiunge e chiarisce ulteriormente che i ruoli di RPC e RT per le considerazioni meglio

sviluppate in altre parti del presente documento, sono stati affidati a due differenti figure, sia per aspetti legati alla economicità ed alla operatività delle attività.

3.4.4.2 Criteri di scelta del RPC e RT

L'art 1, co. 7, l. 190/2012, stabilisce che il RPC ed il RT siano individuati dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nel caso specifico di Acoset S.p.a. la scelta è ricaduta sull'ing. Renato Savarese, quadro aziendale, per quanto attiene il ruolo di RPC mentre il ruolo di RT viene ricoperto dall'ing. Giuseppe Rapisarda, dirigente aziendale. Sebbene il RPC non sia inquadrato nella fascia dirigenziale, esso è stato ritenuto adatto a rivestire tale ruolo in quanto allo stesso viene riconosciuta estrema professionalità, imparzialità erettezza aziendale congiuntamente ad una preparazione universitaria e post-universitaria di alto livello. Egli inoltre è a conoscenza delle dinamiche aziendali e grazie agli studi dallo stesso condotto presso il Politecnico di Milano – MIP Business School ha sviluppato un approccio sistematico e metodico relativamente alla organizzazione aziendale ed ai processi attuati ed alle dinamiche in essi contenute, congiuntamente all'applicazione rigorosa delle norme nell'ottica aziendale e procedurale. Inoltre, l'ing. Renato Savarese, è certamente in possesso dei requisiti soggettivi necessari per il conferimento e il mantenimento dell'incarico e, in particolare, quello **della c.d. condotta integerrima**. Inoltre, egli non è stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari. Infine, la scelta di attribuire l'incarico di RPC ad un dipendente con profilo non dirigenziale, comunque dotato di idonee competenze, è anche conseguenza del fatto che ci si trovi in presenza di un numero limitato, di posizioni dirigenziali. Per concludere, a garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPC in condizioni di autonomia e indipendenza, il C.d.A., nel perseguire la stabilità e l'efficienza del sistema di prevenzione della corruzione, ritiene di dovere mantenere e confermare, l'incarico all'ing. Savarese salvo diverse disposizioni o sopraggiunte condizioni ostative.

3.4.4.3 Compiti e poteri del RPC e RT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza e della Pubblicazione dei Dati)

Come chiaramente stabilito all'allegato 3 del PNA 2019 i compiti ed i poteri sia del RPC che del RT sono di seguito riportati

- L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPC ed il RT predispongano – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti

all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

- L'art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPC verifichi, relativamente alla politica della prevenzione della corruzione, l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPC ed il RT redigano la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, **di norma**, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”. Tuttavia, viene stabilito e così disposto dall'azienda e come riportato nel dettaglio al paragrafo dedicato che in Acoset S.p.a. le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono state attribuite a persona diversa dal RPC. In particolare, **la funzione di Responsabile delle Prevenzione della Corruzione (RPC) viene rivestita dall'ing. Renato Savarese** mentre l'incarico di **Responsabile della Trasparenza (RT) è stato affidato all'ing. Giuseppe Rapisarda**, entrambi dipendenti dell'azienda.
- L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPC ed al RT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”. In particolare, acquisita la segnalazione di mancato riscontro alla richiesta di accesso civico, il RPC informa il RT che verifica entro 5 giorni la fondatezza della richiesta di accesso civico e informa il RPC delle azioni intraprese, ivi inclusa la rendicontazione sul mancato riscontro o sul ritardo cumulato ovvero sulla illegittimità della richiesta. Il RPC informa il richiedente sull'esito della richiesta;

- L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPC, sentite le motivazioni addotte dal RT, ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del d.lgs. 33/2013.
- L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che il RPC ed il RT curino la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.
- Il RPC valuta ed esamina le informazioni pervenute dai Responsabili di settore/Referenti, ed eventualmente avvia attività istruttorie e provvede alla doverosa segnalazione all'autorità competente;
- Il RPC, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, predispone gli atti necessari ad una prima **“attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute”** da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell'art. 54-bis. L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPC, si sostanzia, ad avviso dell'Autorità, nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività “di verifica e di analisi”. Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che **non spetta al RPC o al RT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali**. Sui poteri del RPC e del RT con riferimento alle segnalazioni di whistleblowing l'Autorità fornirà indicazioni in apposite Linee guida sull'istituto, in fase di adozione, cui si rinvia.
- Il d.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPC compiti di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di **inconferibilità e incompatibilità degli incarichi** mentre spetta al RT il compito di provvedere alla pubblicazione di dichiarazioni o documenti inerenti all'argomento. Il RPC, come anche il RT, ha proprie capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, **per i soli casi di inconferibilità**, dell'applicazione di misure interdittive. A tali compiti si aggiungono quelli di segnalazione di violazione ad ANAC. l'Autorità ha fornito indicazioni con la delibera 833 del 3 agosto 2016, recante **«Linee guida per l'accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi da parte del RPC e del RT»** cui si rinvia. Giova evidenziare, in questa sede, che il giudice amministrativo ha recentemente riconosciuto al solo RPCT il potere di decidere in ordine alla inconferibilità o meno di un incarico, a seguito dell'accertamento effettuato dallo stesso RPCT o da ANAC ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 39/2013, fermo restando che l'atto da questi adottato resta sottoposto al sindacato del giudice amministrativo. Rientra pertanto tra i poteri del RPCT quello di **«contestare all'interessato la situazione di inconferibilità e incandidabilità con conseguente adozione delle sanzioni dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39: potere in cui è compreso il potere di dichiarare la nullità dell'incarico»**

Tra i compiti sopraelencati riveste particolare importanza la predisposizione del P.T.P.C. e soprattutto l'aggiornamento annuale dello stesso, che deve tenere conto dei seguenti fattori:

- Normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- Normative sopravvenute che modificano compiti e finalità istituzionali;
- Normative che modificano l'organizzazione dell'Amministrazione;
- Emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
- Nuovi indirizzi diramati dall'Organo di indirizzo politico;
- Nuovi indirizzi o direttive emanate, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'A.N.AC., dal D.P.F. e dalla Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali.

3.4.4.3.1 Accesso Civico Semplice

Il RPT è destinatario delle istanze di accesso civico “semplice” (art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013), finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati prevista normativamente. Sussistendone i presupposti, entro il termine di trenta giorni, avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il RPT è tenuto a comunicare al RPC sia l'istanza pervenuta che l'esito della stessa il quale segnala all'ufficio di disciplina, al vertice politico e all'OIV i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata riscontrata la mancata pubblicazione (art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013).

3.4.4.3.2 Accesso Civico Generalizzato

Con riferimento all'accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013), il RPC riceve e **tratta le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta**. La decisione deve intervenire, con provvedimento motivato, entro il termine di trenta giorni. Laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la protezione dei dati personali, il RPC provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali

3.4.4.4 Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

- L'art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.
- L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione”.

- L'art. 8, d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".

3.4.4.5 I rapporti con l'organo di indirizzo

- L'art. 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.
- L'art. 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.
- La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

3.4.4.6 I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

- L'art. 43, d.lgs. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetti il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".
- L'art 15, d.lgs. 39/2013, analogamente, stabilisce che il RPCT segnali i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
- La medesima norma, al co. 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione

si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

- L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.
- L'art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013 stabilisce che ANAC controlli l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

3.4.4.7 Le garanzie della posizione di indipendenza del RPC e del RT

Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013)

3.4.4.8 In tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dall'art. 15, d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "**Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione**", adottate con **Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016**, ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (**per le sole inconfiribilità**). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. **All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.**"

3.4.4.9 In tema di responsabilità del RPC e RT

A fronte dei compiti attribuiti, la l. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPC ed al RT. In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPC e il RT rispondono eventualmente se dirigente ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

3.4.5 Le figure di supporto al RPC coinvolte nella gestione della prevenzione della corruzione ed organizzazione di Acoset S.p.a.

Diverse sono le figure che necessariamente sono tenute ad intervenire nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Nonostante la previsione normativa attribuisca una particolare responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPC (art. 1, co. 12, l. 190/2012), tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Il PTPC contiene regole procedurali ed organizzazione operativa fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPC. Il PTPC ha definito tali regole a specifici atti organizzativi interni individuando la struttura organizzativa e attribuendo ai soggetti coinvolti specifiche responsabilità su processi e fasi di diretta competenza. **L'interlocuzione, la cooperazione, il senso di responsabilità specifica e la condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione sono da ritenersi fondamentale ai fini del buon successo dell'intera politica di anticorruzione.** Una partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti rende consapevoli del rilievo che possono avere le misure di prevenzione e contribuisce a creare in tal modo un tessuto culturale favorevole e consapevole alla prevenzione della corruzione. Particolare attenzione, sarà posta ad assicurare un pieno coinvolgimento e la partecipazione dei titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice. Queste figure, che svolgono sia fondamentali compiti di supporto conoscitivo e di predisposizione degli schemi di atti per gli organi di indirizzo, sia compiti di coordinamento e di interpretazione degli atti di indirizzo rivestono un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della corruzione. Il PTPC è elaborato con la piena collaborazione e l'attiva partecipazione di tali figure, in termini

di contributo conoscitivo e di diretta responsabilità per gli atti compiuti a supporto dell'opera degli organi di indirizzo. La collaborazione dei dirigenti, dei responsabili degli uffici e di tutti i dipendenti è, infatti, fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo che adotta il PTPCT di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti

3.4.5.1 Organo di Indirizzo

La politica della “buona” prevenzione della corruzione prende origine, certamente, dalla sensibilità e dalla fattiva operosità, principalmente, degli organi di indirizzo. L'Organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia. Si ribadisce che la disciplina vigente attribuisce importanti compiti agli organi di indirizzo delle amministrazioni e degli enti. Essi sono tenuti a nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012); definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT; adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012). Gli organi di indirizzo ricevono, inoltre, la relazione annuale del RPCT che dà conto dell'attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza. In tal senso si rammenta che già l'art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione e che esso deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. L'individuazione degli obiettivi strategici è sempre rimessa alla valutazione dell'organo di indirizzo che deve elaborarli tenendo conto della peculiarità di ogni amministrazione e degli esiti dell'attività di monitoraggio del PTPCT. Ad esempio, dalla Relazione del RPCT si possono trarre importanti elementi di valutazione. Va detto che il Consiglio di Amministrazione di Acoset S.p.a. si è mostrato estremamente sensibile alle politiche della prevenzione della corruzione mostrandosi attento e certamente coscienzioso. Particolare attenzione è stata riposta nella volontà di raggiungere in maniera significativa i principali obiettivi strategici (**quali, in maniera predominante 'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; la realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno; l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti; l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata**). L'attenzione è stata rivolta proprio alla individuazione dei richiamati obiettivi nella logica di una reale e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione, volta anche a responsabilizzare maggiormente i dirigenti e i dipendenti, aumentando così il livello di effettività del sistema stesso.

3.4.5.2 Referenti del RPC

In considerazione dell'ampiezza e della rilevanza delle funzioni e dei compiti ascritti al RPC, conseguenti alla notevole complessità della struttura amministrativa di Acoset s.p.a., sono stati nominati, su base fiduciaria, dei collaboratori diretti - denominati "**Referenti del RPC**". Il Personale individuato non può rifiutare la nomina ed è vincolato al segreto in relazione a tutte le notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell'espletamento dell'incarico: l'incarico non comporterà alcun riconoscimento economico. Tali Referenti, nominati per ciascun Settore in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, avranno l'obbligo di monitorare le attività esposte al rischio di corruzione e di assumere, fermo restando l'obbligo di informare tempestivamente il RPC, i provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi. I Referenti agiranno in collaborazione con il RPC che rimane, comunque, il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione della corruzione. Ciascun Referente, inoltre, stante la delicatezza della materia trattata e l'impegno che comporta l'espletamento delle relative incombenze, valuterà l'opportunità di individuare un congruo numero di personale della propria struttura nella qualità di Collaboratori (denominati "**collaboratori dei Referenti**"), che fornirà supporto operativo all'attuazione della normativa di che trattasi: l'individuazione deve essere comunicata al RPC e da questa approvata. I Collaboratori devono mantenere uno specifico livello di responsabilità in relazione ai compiti demandatigli e devono provvedere, specificamente, oltre a contribuire alla corretta e puntuale applicazione del P.T.P.C., a segnalare eventuali situazioni di illecito al RPC o ai propri Referenti. Con la nomina dei Referenti e dei Collaboratori si ritiene di assicurare uniformità e coerenza all'intero "**sistema anticorruzione**" allo scopo di garantire la puntuale attuazione della normativa. Ai sensi delle previsioni di cui ai commi I-bis), 1-ter), 1-quater) dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, è compito dei Referenti:

- Concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei Dipendenti dell'Ufficio cui sono preposti;
- Fornire al RPC le informazioni necessarie e le proposte adeguate all'individuazione delle aree nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- Provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'ufficio cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale qualora possibile, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva attinenti alla mansione espletata;
- Comunicare al RPC i dati utili (aree e procedimenti a rischio e le relative misure correttive) per la costante verifica e aggiornamento del P.T.P.C.;
- Formulare specifiche proposte di misure volte a prevenire e contrastare il rischio di corruzione;

I Referenti, inoltre, così come individuati nel PTPC:

- Presentano al RPC, entro due mesi successivi all'approvazione del PTPC, un Piano Preventivo di Dettaglio, redatto sulla base delle indicazioni riportate nel PTPC e mirato a dare esecuzione alla Legge n. 190/2012.
- Svolgono attività informativa nei confronti del RPC, affinché questi abbia elementi di valutazione e di riscontro sull'intera Struttura organizzativa, sull'attività dell'Amministrazione e sulle condotte assunte, nonché sul costante monitoraggio dell'attività svolta dai Dipendenti, a qualsiasi titolo, assegnati agli Uffici di riferimento, ed anche con riferimento agli obblighi di Rotazione del Personale;
- Individuano e comunicano al RPC i dirigenti e il personale del comparto non dirigenziale che opera nelle strutture rientranti nelle aree a rischio, da inserire nei programmi formativi;
- Dichiarano, con cadenza quadrimestrale e per il settore di competenza, di avere adempiuto alle prescrizioni contenute nel PTPC e di avere vigilato per la loro puntuale applicazione da parte del personale assegnatogli; inoltre trasmettono, sempre quadrimestralmente, un Report delle risultanze del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali;
- Devono dare tempestiva informazione al RPC di ogni mutamento nell'organizzazione o nell'attività della propria struttura che possa avere influenze significative sul P.T.P.C.;
- Possono intervenire con necessari strumenti presso le proprie strutture per finalità di prevenzione della illegalità, quali ispezioni, esercizio della vigilanza e controllo di varia natura, al fine di potenziarne l'efficacia mediante una più incisiva e sistematica disciplina/regolamentazione in linea con le nuove misure previste dalla Legge n. 190/2012, dal P.N.A. e dal presente P.T.P.C.;

3.4.6 Collaboratori dei referenti per la Prevenzione della Corruzione

In considerazione della notevole complessità della struttura amministrativa di Acoset s.p.a., sono stati nominati, su base fiduciaria e di accordo con i vertici aziendali, dei collaboratori diretti dei referenti, denominati "collaboratori dei referenti per la prevenzione della corruzione". Generalmente come referenti del RPC sono stati individuati i dirigenti delle varie macroaree mentre come collaboratori dei referenti sono stati individuati quei lavoratori che in qualche modo si trovano ad operare con maggiore funzione organizzativa e di coordinamento all'interno di microaree aziendali od uffici che si occupano specifiche mansioni. Spesso tali operatori, trovandosi a dover coordinare più lavoratori ed assumendosi la responsabilità del loro operato, diventano, oltre che referenti dei dirigenti, diretti responsabili dei microprocessi. Il Personale individuato non può rifiutare la nomina ed è vincolato al segreto in relazione a tutte le notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell'espletamento dell'incarico: l'incarico non comporterà alcun riconoscimento economico. Tali collaboratori, nominati per ciascun Settore/Servizio in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, avranno sia l'obbligo di monitorare le attività esposte al rischio di corruzione che informare il diretto referente e/o, a scelta, direttamente il RPC, su episodi ritenuti perlomeno dubbi dal punto di vista della legittimità. Dovranno adempiere, come tutti i dipendenti, alle

prescrizioni contenute nel PTPC per la loro puntuale applicazione da parte del personale assegnatogli ed inoltre trasmettono alloro diretto referente, sempre quadrimestralmente, un report delle risultanze del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali. Inoltre, avranno l'obbligo, come di fatto per tutti i dipendenti, di segnalare al diretto referente o al RPC, anche in forma riservata, potenziali o reali situazioni di illecito.

3.4.7 I Dipendenti

Tutti i Dipendenti, osservando le disposizioni del Sistema Generale Anticorruzione di cui al presente piano, essi concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012; partecipano al processo di gestione del rischio; segnalano le situazioni di illecito, o casi di personale conflitto di interessi al RPC, al proprio Responsabile di Settore e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell'art. 54bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione. Si ritiene che tra gli obiettivi strategici possa essere annoverato il tentativo di estremizzare il coinvolgimento di tutti i dipendenti in termini di partecipazione attiva al processo e di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse. Il RPC provvederà a sensibilizzare il coinvolgimento di tutti i dipendenti. Si rammenta che l'art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14). Per questo è anche necessario evidenziare nel PTPCT l'obbligo che i dirigenti hanno di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi all'art. 55-sexies, co. 3, del d.lgs. 165/2001

3.5 DIPENDENTI DI ACOSSET ORGANIGRAMMA AZIENDALE, REFERENTI E COLLABORATORI

Si riporta in appendice l'organigramma operativo di prevenzione della corruzione completo di Acoset S.p.a. e, allo stesso tempo, si riporta l'elenco dei referenti e dei collaboratori dei referenti redatto sulla base delle indicazioni fornite dai dirigenti interpellati e dagli uffici di presidenza e direzione. **Si precisa infine che l'organo decisionale di Acoset S.p.a. è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione che a sua volta riferisce all'Assemblea dei Soci costituita dai rappresentanti delle amministrazioni comunali socie.** Ai fini della organizzazione della prevenzione della corruzione non è indispensabile fornire le generalità esatte del referente del RPC in quanto nel presente documento si intende fornire ogni informazione utile per la descrizione della "politica" della prevenzione della corruzione. Tuttavia, è bene precisare, nell'ottica della massima trasparenza, che qualora sia interesse di qualcuno avere conoscenza dettagliata del dipendente associato a ciascun codice, sarà

possibile inoltrare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione apposita richiesta. Il RPC, valutata la richiesta e la fondatezza della stessa, provvederà entro 7 gg. a comunicare gli estremi del dipendente associato al codice o eventualmente a respingere la richiesta ritenuta infondata e pretestuosa. Si chiarisce che nell'ambito della **organizzazione interna ed operativa aziendale** il PTPCT viene accompagnato da un ulteriore allegato riportante il nome del dipendente associato al codice di riferimento nella struttura "prevenzione della corruzione" di cui alla seguente tabella.

Tabella 1. Aree principali della organizzazione Acoset s.p.a.: elenco "referenti" prevenzione corruzione

Area	Referente Prevenzione Corruzione	Codice
Direzione Tecnica	Dirigente Area Tecnica	DAT
Direzione Contabilità/Finanza	Dirigente Area	DACF
Presidenza	Presidente	PRE
Direzione Generale	Direttore Generale	DG
Direzione Utenti e Sistemi Informatici	Dirigente Area Informatica (anche RT)	DAI
Direzione Amministrativa	Direttore Generale	DG

Nelle varie aree principali di cui alla precedente tabella, sono stati individuate delle sotto aree relative ad uffici che svolgono processi e fasi di importanza strategica e che si è ritenuto di doverle assoggettare alla "**valutazione del rischio**". In tali aree sono stati individuati i dipendenti che, relativamente alla specifica mansione, rivestono un ruolo di controllo e supervisione. A loro è stata attribuita la funzione di "**collaborare**" dal punto di vista della prevenzione della corruzione direttamente con il referente cui fanno capo ed indirettamente, ovviamente, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Anche in questo caso, ai fini della organizzazione della prevenzione della corruzione non è indispensabile fornire le generalità esatte del referente del RPC in quanto nel presente documento si intende fornire ogni informazione utile per la descrizione della "politica" della prevenzione della corruzione. Tuttavia, è bene precisare che qualora sia interesse di qualcuno avere conoscenza dettagliata del dipendente associato a ciascun codice, sarà possibile inoltrare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione apposita richiesta. Il RPC provvederà entro 7 a comunicare gli estremi del dipendente associato al codice.

Tabella 2. Settori ed uffici della organizzazione Acoset s.p.a.: elenco "collaboratori dei referenti"

Area	Settore/Ufficio	Nominativo Collaboratore del Referente	Codice
Contabilità e Finanza	Ufficio Clienti	Responsabile Ufficio Clienti	RUC
Contabilità e Finanza	Ufficio Fornitori	Responsabile Ufficio Fornitori	RUF
Contabilità e Finanza	Ufficio Economato	Responsabile Ufficio Economato	RUE
Contabilità e Finanza	Ufficio Contatori, Fatturazione, Reclami, Fondo di Garanzia	Responsabile Ufficio Contatori, Fatturazione, Reclami, Fondo di Garanzia	RCFRFG
Area Tecnica	Ufficio Manutenzione	Ufficio Manutenzione	RUM
Area Tecnica	Ufficio Gare/Produzione e Sollevamenti	Responsabile Ufficio Gare Responsabile Produzione e Sollevamenti	RUG - RPS
Area Tecnica	Ufficio Igienizzazione, Potabilizzazione, Fognatura, e Depurazione	Addetto 1 Ufficio Igienizzazione, Potabilizzazione, Fognatura, e Depurazione	A1IPFD
Area Tecnica	Ufficio Lavori e Nuove UtENZE	Responsabile Ufficio Lavori e Nuove UtENZE	RULNU
Area Tecnica	Magazzino	Responsabile Magazzino	RM
Area Tecnica	Ufficio Distribuzione	Responsabile Distribuzione	RD
Area Tecnica	Ufficio Lavori e Manutenzione	Responsabile Ufficio Lavori e Manutenzione	RULM
Area Tecnica	Ufficio Territorio e SIT - Ottimizzazione	Responsabile Ufficio Territorio e SIT - Ottimizzazione	RTSO
Area Direzione Generale	Ufficio Trattamento Fognature	Responsabile Ufficio Trattamento Fognature	RUTE
Area Direzione Generale	Ufficio Gestione Presenze	Responsabile Ufficio Gestione Presenze	RUGP
Area Direzione Generale	Ufficio Protocollo	Responsabile Ufficio Protocollo	RUP
Area Direzione Generale	Ufficio Legale	Responsabile Ufficio Legale	RUL
Area Direzione Generale	Ufficio Controllo e Gestione	Responsabile Ufficio Controllo e Gestione	RCG
Area Direzione Generale	Ufficio Relazioni Pubblico	Responsabile Ufficio Relazioni Pubblico	RURP
Area Direzione Generale	Ufficio Gestione Crediti	Responsabile Gestione Crediti	RGC
Area UtENZA e Sistemi Informatici	Ufficio UtENZA	Responsabile Ufficio UtENZA	RAU
Area UtENZA e Sistemi Informatici	Ufficio Area ICT (Tecnologie e Informatica)	Responsabile Trasparenza + Responsabile Area Tecnologica ed Informatica	RT - RATI
Area UtENZA e Sistemi Informatici	Archivio	Responsabile Trasparenza + Responsabile Area Archivio	RT - RAA
Area UtENZA e Sistemi Informatici	Centralino - ECRM	Responsabile Centralino e ECRM	RT - RC

3.6 GESTIONE DEL RISCHIO: INDIVIDUAZIONE, ANALISI, PONDERAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

3.6.1 Premessa

Il PNA 2019 dedica un intero allegato alla parte inerente la gestione del rischio, la sua analisi e ponderazione ed il trattamento dello stesso. Esso costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute

nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015. Tuttavia, ritenuto che l'aggiornamento del piano nazionale si è reso attuativo con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'autorità ha ritenuto con nota dedicata che **“qualora le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nell'allegato può essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023”**. **Pertanto, nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione in vigore per il triennio 2020-2022 si era deciso di mantenere l'approccio già applicato riproponendo di sviluppare le nuove metodologie proposte nel PNA 2019 per la compilazione del PTPC per il triennio 2021-2023.** Si richiama nuovamente le difficoltà oggettive riconducibili alla emergenza sanitaria per chiarire che si è proceduto alla implementazione della nuova metodologia proposta da ANAC sebbene non sia stato possibile, per intero e nel suo complesso, procedere alla mappatura in termini di “sistema di prevenzione della corruzione” di tutti i processi e le fasi operative di AcoSet S.p.a. In particolare, per alcuni processi operativi si è proceduto alla mappatura ed alla ponderazione del rischio con le relative misure di prevenzione e di monitoraggio, per altri si è proceduto alla sola mappatura e determinazione del rischio, per altri ancora alla sola mappatura ed infine, per alcuni, è stato individuato il processo ma non ancora le fasi. Tuttavia, nel corso dell'anno 2023 tutti processi, le fasi con le relative azioni di repressione, monitoraggio e misure verranno completati, ferma restando la certezza di continuare ad utilizzare a supporto ed a completamento anche le metodologie passate che comunque hanno fornito ottimi risultati in termini di prevenzione della corruzione.

3.6.2 Principi generali per la gestione del Rischio

Il Rischio costituisce la capacità potenziale, di un'azione e/o di un comportamento, di creare conseguenze illegali a danno dell'azienda. Il Rischio richiede un'attenzione dedicata, quale fattispecie da scongiurare, in termini assoluti, a tutela dell'integrità delle azioni e delle condotte amministrative. La Gestione del Rischio di corruzione è lo strumento di riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; a tutti i livelli, deve essere:

- Efficace;
- Sistemática;
- Strutturata;
- Tempestiva;
- Dinamica;
- Trasparente.

La Gestione del Rischio deve essere destinata a:

- Creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti;
- Essere parte integrante di tutti processi organizzativi;
- Essere parte di ogni processo decisionale,
- Fondarsi sulle migliori informazioni disponibili;
- Considerare i fattori umani e culturali;
- Favorire il miglioramento continuo dell'organizzazione e dei procedimenti.

Le fasi principali per la gestione del rischio da seguire sono:

- Mappatura dei processi dell'amministrazione;
- Valutazione del rischio per ciascun processo
- Identificazione, analisi, ponderazione del rischio.
- Trattamento del rischio.
- Individuazione delle misure;
- Progettazione delle misure.

3.6.3 Processi e fasi sensibili alla Corruzione all'interno del sistema Acoset S.p.a.


Sono classificati come soggetti a possibili fenomeni di corruzione o mala amministrazione tutti quei processi, di tutte le aree, all'interno dei quali si svolgono le seguenti attività o fasi e per le quali il personale addetto può essere considerato potenzialmente sensibile ai fenomeni di corruzione (in grassetto le attività che nel triennio 2021-2023 devono essere maggiormente regolamentate, nel senso anche della modifica dei regolamenti la creazione degli stessi, della maggiore partecipazione anche del Consiglio di Amministrazione **escludendo qualsiasi forma di discrezionalità, monopolio, mancanza di trasparenza e fattori ambientali** che ne possano determinare il non "regolare" svolgimento. Per tali attività si chiede la massima attenzione ed il rispetto di tutte le procedure di legge e di quanto riportato nel presente Piano Triennale della Corruzione e nel testo unico ed integrato):

- Definizione, per ogni settore ed area di riferimento, inclusi immobili aziendali, servizi, forniture e lavori dell'oggetto dell'affidamento;
- Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione dello strumento/istituto per l'affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016 In tal senso devono intendersi inclusi, ai sensi dell'allegato 2 del PNA, anche la scelta dei requisiti di qualificazione/aggiudicazione, valutazione dell'offerta e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, revoca del bando, varianti in corso di esecuzione del contratto ed utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;
- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- Disposizioni ed esecuzione di pagamento a fornitori,
- Concorsi, prove selettive e scelte, di qualsiasi genere, per l'assunzione/impiego di personale, stipulazioni di contratti, progressioni di carriera, e conferimento di incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009;
- Impiego/Assunzione di personale anche attraverso agenzie interinali;
- Operazioni o accordi economici di qualunque genere e autorizzazioni alla loro esecuzione;
- Attività dirette ed indirette a conferire passaggi di livello contrattuale/ruoli;
- Attività di formazione del personale;
- Collaborazione/Consulenze anche per sorveglianza sanitaria e medico competente ai fini della sicurezza sul lavoro;

- Preventivazione per la realizzazione di nuovi impianti di allacciamento;
- Pareri ed autorizzazioni per nuove lottizzazioni;
- Risoluzione reclami clienti post fatturazione;
- Verifica contatori su richiesta dei clienti;
- Attività giudiziaria/legali e scelta dei procuratori/avvocati/consulenti;
- Sospensione dell'erogazione, dilazioni, transazione su credito oggetto di recupero;
- Risarcimenti e danni a terzi;
- Verifica dell'utilizzo di strumentazione aziendale per fini personali;
- Controllo sul regolare svolgimento di missioni per fini lavorativi

3.6.4 Metodologie di individuazione, analisi, ponderazione e trattamento dei Rischi

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi rappresentate nel seguente schema:



L'attività da svolgere è finalizzata principalmente alla acquisizione e conoscenza dettagliata delle fasi operative e procedurali che riguardano tutti i processi aziendali e le fasi in essi contenute che quotidianamente coinvolgono ogni dipendente di Acoset S.p.a., in sostanza è necessario preliminarmente sviluppare l'analisi del cosiddetto "contesto interno". Solo la piena conoscenza organizzativa ed operativa aziendale da parte del RPC (Responsabile della Prevenzione della Corruzione) può consentire di individuare all'interno di ciascun processo descritto le fasi che possono essere più a rischio in termini di fenomeni corruttivi e di mala amministrazione e progettare, conseguentemente, opportune misure di prevenzione e di mitigazione del rischio. Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure

organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili. Al personale dirigenziale di ciascuna area è richiesto ([vedi a tal proposito l'esplicita nota n.3275 del 17.02.2021](#)), anche attraverso il prezioso supporto del personale assegnato, di predisporre una accurata descrizione per ogni processo aziendale. Infatti, La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e della trasparenza (RT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio (cfr. Parte IV, del Piano Nazionale Anticorruzione 2019). La norma specifica infatti che, questo ruolo di **coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio**. Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione. Di seguito, si espongono sinteticamente i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti essenziali a garantire una piena effettività dello stesso



È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT. Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

3.6.5 La “mappatura” dei processi

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare

aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. **Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (sia esso altro ente/aziende sia utente).**


La mappatura dei processi si articola nelle fasi riportate:

- I. **Identificazione (fase 1):** L'identificazione dei processi è il primo passo da realizzare per uno svolgimento corretto della mappatura dei processi e consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. In altre parole, in questa fase l'obiettivo è quello di definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase. È opportuno ribadire che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio. Il risultato atteso della prima fase della mappatura dei processi è l'identificazione dell'Elenco completo dei processi dell'amministrazione. L'identificazione di tutti i processi riguarderanno tutti gli uffici operativi aziendali. L'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutti gli uffici (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano i singoli uffici caratterizzati da specifici processi e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essi svolte;
- II. **Descrizione (fase 2):** Dopo aver identificato i processi, come evidenziato nella fase 1, è opportuno comprenderne le modalità di svolgimento attraverso la loro descrizione. Ai fini dell'attività di prevenzione della corruzione, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. Il risultato di questa fase è, dunque, una descrizione dettagliata del processo. Gli elementi funzionali e le informazioni prioritari alla base della descrizione dei processi deve almeno contenere una breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha); le attività che scandiscono e compongono il processo (sequenza di attività che consente di raggiungere l'output – le "attività"); le responsabilità complessive del processo e soggetti che svolgono le attività del processo;
- III. **Rappresentazione (fase 3):** L'ultima fase della mappatura dei processi (fase 3) concerne la rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella precedente fase. Esistono varie modalità e approcci per rappresentare il processo, tra cui la rappresentazione grafica attraverso l'utilizzo di diagrammi di flusso e la rappresentazione sotto forma tabellare. Quest'ultima è la forma più semplice e immediata (*a tal proposito si chiede di riferirsi alla tabella predisposta ed allegata*). Gli elementi da includere nella rappresentazione dei processi possono essere più o meno numerosi a seconda del livello di analiticità con cui è stata svolta la fase di descrizione. In ogni caso, in una logica di semplificazione, si suggerisce di includere solo gli elementi strettamente funzionali allo svolgimento delle fasi

successive del processo di gestione del rischio (valutazione e trattamento). La Tabella 1 riportata esemplifica una rappresentazione sintetica contenente gli elementi essenziali e la Tabella 2 indica un “esempio” di compilazione

3.6.6 Modalità di realizzazione della mappatura dei processi

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Si ribadisce che, soprattutto in questa fase, il RPC ed il RT, che coordinano la mappatura dei processi dell'intera amministrazione, devono poter disporre delle risorse necessarie e della collaborazione dell'intera struttura organizzativa. In particolare, i dirigenti, *ai sensi dell'art. 16 co. 1-bis, del 165/2001, lettera l-ter*), forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e tutti i dipendenti, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 62/2013, prestano collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione. La mancata collaborazione può altresì essere considerata dal RPC in fase di valutazione del rischio, in quanto eventuali resistenze a fornire il supporto richiesto potrebbe nascondere situazioni di criticità. Così come indicato nelle procedure riportate nell'allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 si è richiesto a tutti i soggetti operanti all'interno della struttura Acoset S.p.a. comunque rivestiti di ruolo di responsabilità e di rendicontazione del proprio operato, di valutare in un primo momento la rilevazione dei processi utilizzando un approccio “semplificato” mediante una descrizione anche parziale sviluppando nel corso del 2021 un'analisi più estesa ed evoluta. Pertanto, si è chiesto di approntare lo sviluppo descrittivo ed operativo dei processi in maniera graduale secondo la figura di seguito riportata:



Gradualità della Mappatura dei Processi

L'elenco dei processi così ottenuto potrà essere aggregato nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. **Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.**

3.6.7 Analisi del Rischio e Ponderazione

L'analisi del rischio, successiva alla fase di mappatura, ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati

nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. In questi passaggi, il coinvolgimento della struttura organizzativa è indispensabile. Infine, l'obiettivo della ponderazione del rischio è di **«agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione»**. In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire sia le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto. **Il RPC ed il RT supportano i responsabili degli uffici nell'individuazione di tali fattori, facilitando l'analisi ed integrando lo stesso in caso di valutazioni non complete.**

3.6.8 Trattamento del Rischio Corruttivo

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, non ci si limiterà a proporre delle misure astratte o generali, ma si deve progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili. In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2). Anche in questa fase **Il RPCT supporta i responsabili degli uffici nell'individuazione di tali fattori, facilitando l'analisi ed integrando lo stesso in caso di valutazioni non complete.**

Si ribadisce che solo mediante il supporto di tutto il personale è possibile efficacemente provvedere alla predisposizione della mappatura dei processi che coinvolgono tutti i settori operativi, amministrativi ed organizzativi di Acoset S.p.a.. La mappatura deve essere sviluppata su ogni processo e su ogni attività in esso contenuta e dovrà essere la solida base per le successive valutazioni e attività da parte di tutti gli attori. A tal fine, si allega lo schema utilizzato per la descrizione di ogni singolo processo (**Tabella 1**) ed un esempio di scheda già compilata (**Tabella 2**) relativo allo studio di un processo riferito alla "Fornitura di Ipoclorito di Sodio" presso gli impianti aziendali.

Tabella 1 - Rappresentazione sintetica contenente gli elementi essenziali per la “mappatura dei processi”

Struttura Organizzativa Principale: Area;
Struttura Organizzativa Specifica: Ufficio;
Processo Analizzato:;
Processo Propedeutico al Processo Analizzato:;
Processo Successivo al Processo Analizzato:;
Area di Rischio Generale per il Processo Propedeutico:;
Responsabile del monitoraggio della Attività e delle Misure di Controllo:, **Responsabile del Monitoraggio del Processo:**, **Responsabile di Area Organizzativa Principale:**; **Operatore e/o elemento che genera o attiva il Processo:**; **Stima del Livello di Esposizione al rischio = Scelta dell’approccio valutativo:** Qualitativo

MAPPATURA DEL PROCESSO – INDIVIDUAZIONE E MISURAZIONE DEL RISCHIO

N.	Attività specifica all'interno del processo	Responsabilità Operativa della Attività	Individuazione del rischio per ogni attività	Fattori Abilitanti (*)	Indicatori del livello di esposizione al rischio corruttivo (**)	Dati oggettivi per la stima del rischio (***)	Misurazione e Valutazione del livello di esposizione al rischio (****)	Formulazione di un giudizio sintetico	Livello di Rischio (*****)
1	-----	-----	-----	-----	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Basso Basso Minimo Minimo Minimo Minimo	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo	-----	-----

n	-----	-----	-----	-----	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo	-----	-----
---	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	-------

PONDERAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO PER IL PROCESSO INDIVIDUATO

Fase a Rischio	Attività specifica all'interno del processo	Livello di Rischio Individuato	Azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio	Scala Priorità	Misure specifiche di prevenzione	Fasi (e/o modalità) di attuazione della misura	Tempistica di attuazione della misura	Responsabilità connesse all'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio/Frequenza di Monitoraggio
3	-----	ALTO	-----	1	-----	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2021	-----	<p>A - INDICATORI Numero di controlli minimi da effettuare 3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>Numero di incontri di sensibilizzazione 2/anno solo di 1° Livello</p> <p>B – MONITORAGGIO Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>C – OBIETTIVI 100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>D – EFFICACIA/PERF. Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>

Tabella 2 – Esempio applicativo per la “mappatura dei processi” e “progettazione misure di controllo”

Struttura Organizzativa Principale: Area Tecnica;

Struttura Organizzativa Specifica: I.P.F.D. = Ufficio [Igienizzazione, Potabilizzazione, Fognatura e Depurazione]

Processo Analizzato: Fornitura e consegna presso impianti aziendali di soluzione di Ipoclorito di Sodio;

Processo Propedeutico al Processo Analizzato: Procedura di Acquisto ed Approvvigionamento del prodotto;

Processo Successivo al Processo Analizzato: Procedura di Liquidazione Fatture a favore dei fornitori;

Area di Rischio Generale per il Processo Propedeutico: Affidamento di lavori, servizi e forniture;

Responsabile del monitoraggio della Attività e delle Misure di Controllo: Ing. Salvatore Di Gregorio, **Responsabile del Monitoraggio del Processo:** dott. ing. Renato Savarese,

Responsabile di Area Organizzativa Principale: dott. ing. Enrico Greco; **Operatore e/o elemento che genera o attiva il Processo:** Sig. Luca Castro, Ufficio IPFD, Operatore Incaricato;

Stima del Livello di Esposizione al rischio = Scelta dell’approccio valutativo: Qualitativo

MAPPATURA DEL PROCESSO – INDIVIDUAZIONE E MISURAZIONE DEL RISCHIO

N.	Attività specifica all'interno del processo	Responsabilità Operativa della Attività	Individuazione del rischio corruttivo per ogni attività	Fattori Abilitanti (*)	Indicatori del livello di esposizione al rischio corruttivo (**)	Dati oggettivi per la stima del rischio (***)	Misurazione e Valutazione del livello di esposizione al rischio (****)	Formulazione di un giudizio sintetico	Livello di Rischio (*****)
1	Richiesta all'ufficio di fornitura presso impianto specifico	Sig. Luca Castro, Operatore Incaricato	Fornitura non necessaria e/o quantitativo richiesto maggiore di quello necessario	(1); (4); (6); (7); (11), (13)	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Basso Basso Minimo Minimo Minimo Minimo	Non sono presenti eventi passati di rilievo e i controlli precedenti non hanno evidenziato anomalie	Basso
2	Richiesta presso la ditta fornitrice da parte dell'ufficio del quantitativo necessario	Ing. Renato Savarese, Ing. Salvatore Di Gregorio, Operatore Incaricato	Non si ravvedono rischi significativi	Nessuno	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo	Non sono presenti eventi passati di rilievo e i controlli precedenti non hanno evidenziato anomalie	Minimo
3	Consegna presso l'impianto indicato del quantitativo richiesto	Sig. Luca Castro, Operatore Incaricato	Esiste il rischio che la consegna presso l'impianto possa essere inferiore a quella sottoscritta in bolla e che la differenza possa costituire vantaggio economico	(4); (5); (6); (7); (10)	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Alto Alto Basso Basso Basso Basso	Non sono presenti eventi passati di rilievo e i controlli precedenti non hanno evidenziato anomalie, tuttavia la fase deve essere attenzionata per presenza di rischio	Alto
4	Sottoscrizione della bolla di accompagnamento	Sig. Luca Castro, Operatore Incaricato	Esiste il rischio che la consegna presso l'impianto possa essere inferiore a quella sottoscritta in bolla	(4); (5); (6); (7); (10)	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Alto Alto Basso Basso Basso Basso	Non sono presenti eventi passati di rilievo e i controlli precedenti non hanno evidenziato anomalie, tuttavia la fase deve essere attenzionata per presenza di rischio	Alto

5	Trasmissione della Bolla di consegna sottoscritta dall'operatore all'ufficio IPFD	Sig. Luca Castro, Operatore Incaricato	Non si ravvedono rischi significativi	Nessuno	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo	Non sono presenti rischi significativi	Minimo
6	Annotazione nel Registro di Contabilità	Ing. Salvatore Di Gregorio	Esiste la possibilità di alterazione del dato inserito in contabilità in accordo tra l'operatore e la ditta al fine di incrementare la somma da liquidare	(4); (5); (6); (7); (10)	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Alto Medio Minimo Minimo Minimo Minimo	Non sono presenti eventi da controlli passati, le annotazioni risultano conformi, esiste comunque una verifica alternata tra operatori	Alto
7	Ricezione Fattura e Predisposizione Liquidazione	Ing. Salvatore Di Gregorio	Non esiste rischio concreto vi è un interscambio di atti tra chi predispone il documento e chi lo deve firmare. Trattasi di un mero atto operativo	Nessuno	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo	Non sono presenti rischi significativi in quanto trattasi di passaggio operativo dove mancano elementi abilitanti	Minimo
8	Controllo degli Atti di liquidazione e Firma del Responsabile IPFD	Ing. Renato Savarese	Non esiste rischio concreto vi è un interscambio di atti tra chi predispone il documento e chi lo deve firmare. Trattasi di un mero atto operativo	Nessuno	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo	Non sono presenti rischi significativi in quanto trattasi di passaggio operativo dove mancano elementi abilitanti	Minimo
9	Firma del DT	Ing. Enrico Greco	Non esiste rischio concreto vi è un interscambio di atti tra chi predispone il documento e chi lo deve firmare. Trattasi di un mero atto operativo	Nessuno	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo	Non sono presenti rischi significativi in quanto trattasi di passaggio operativo dove mancano elementi abilitanti e non possono coesistere elementi di interesse	Minimo
10	Firma del DG	Giuseppe Rizzo	Non esiste rischio concreto vi è un interscambio di atti tra chi predispone il documento e chi lo deve firmare. Trattasi di un mero atto operativo	Nessuno	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo	Non sono presenti rischi significativi in quanto trattasi di passaggio operativo dove mancano elementi abilitanti e non possono coesistere elementi di interesse	Minimo
11	Firma del Presidente	P.A. Diego Di Gloria	Non esiste rischio concreto vi è un interscambio di atti tra chi predispone il documento e chi lo deve firmare. Trattasi di un mero atto operativo	Nessuno	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo	Non sono presenti rischi significativi in quanto trattasi di passaggio operativo dove mancano elementi abilitanti e non possono coesistere elementi di interesse	Minimo
12	Trasmissione degli Atti all'ufficio fornitori (RUF) dell'area Contabilità e Finanza	Procedura Telematica	Non esiste rischio concreto vi è un interscambio di atti tra chi predispone il documento e chi lo deve firmare. Trattasi di un mero atto operativo	Nessuno	Interesse Esterno/Interno (a) Discrezionalità (b) Eventi passati (c) Opacità Decisionale (d) Collaborazione Respon. (e) Misure di Trattamento (f)	(C) (C) (C) (C) (C) (C)	Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo	Non sono presenti rischi significativi in quanto trattasi di passaggio operativo dove mancano elementi abilitanti e non possono coesistere elementi di interesse	Minimo

(*) = Indicare solo il numero corrispondente tra le seguenti scelte: (1) Mancanza di trasparenza, (2) Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, (3) Mancanza di regolamentazione, (4) Eccesso di autonomia, (5) Mancanza di Controllo, (6) Discrezionalità, (7) Monopolio, (8) Fattori ambientali influenti interni, (9) Fattori ambientali influenti esterni, (10) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, (11) scarsa responsabilizzazione interna, (12) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, (13) inadeguata diffusione della cultura della legalità, (14) Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, (15)aggiungere altro se pertinente anche su valutazione personale

(**) = (a) livello di interesse "esterno"/"interno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; (b) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; (c) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi, (d) opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio, (e) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità; (f) grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(***) = Indicare se sono disponibili dati oggetti per la stima del rischio= (A): Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i reati contro la PA; il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); procedimenti aperti per responsabilità amministrativo-contabile (Corte dei Conti); ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.; (B) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi, (C) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.),

(****) = Minimo; Basso; Medio; Alto; Rilevante; Estremo

Minimo	Basso	Medio	Alto	Rilevante	Estremo
--------	-------	-------	------	-----------	---------

(*****) = Indicare il valore massimo individuato nella colonna "Misurazione e Valutazione del livello di esposizione al rischio"

3.6.9 Analisi del contesto esterno

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa **all'analisi del contesto esterno** attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno di Acoset S.p.a. per via delle **specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali**, o per via delle caratteristiche organizzative interne nel caso di contesto interno. Ciò costituisce un elemento determinante ai fini della definizione di misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi. Attraverso questo tipo di analisi, fortemente raccomandata nell'aggiornamento del PNA, si è inteso favorire un **PTPC contestualizzato** e, quindi, potenzialmente più efficace. L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale Acoset S.p.a. opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono state considerate sia i fattori legati al territorio di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Come evidenziato dai dati riportati Acoset S.p.a. si colloca in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da associazioni malavitose. Il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali. Si è deciso, nel caso particolare di Acoset S.p.a. di sviluppare un'attenta analisi dei dati disponibili inerenti e che a giudizio del RPC **risultano significativamente esplicativi e descrittivi della realtà territoriale in cui opera Acoset S.p.a.** degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica. In particolare sono stati acquisiti, in prima battuta, i dati Istat inerenti sia i reati che in qualche modo possono meglio rappresentare la mentalità criminale del territorio (rapine, omicidi, reati contro la pubblica amministrazione, estorsioni, furti etc.) successivamente sono stati analizzati gli indici sociali che in qualche modo possono descrivere disagi sociali e difficoltà di "sopravvivenza" (indice di disoccupazione, reddito pro capite, reddito pro capite disponibile, numero di componenti il nucleo familiare etc.) che spesso sono alla base di azioni finalizzate all'illecito arricchimento e guadagno. Infine, sono stati presi in considerazione i dati presentati al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica D.I.A. 6 e 7). Dall'analisi del contesto, esterno, e dalla valutazione dei dati riportati nella tabella di sintesi, è emersa una situazione socio economica estremamente difficile ed una mentalità comportamentale perlomeno distorta. **Nell'analisi del rischio si è dunque tenuto conto di uno scenario di contesto che certamente influenza negativamente quegli operatori che nel commettere reati di corruzioni ritengono che il comportamento sia quasi normale nella convinzione certamente errata, che "fanno tutti così" e trovando in tal senso una forma di autogiustificazione o auto razionalizzazione del comportamento illecito.** Si

rimanda comunque al paragrafo di aggiornamento del contesto esterno, appositamente descritto nell'introduzione alle novità introdotte con il nuovo PNA

3.6.10 Analisi del contesto interno - Mappatura dei Processi e Supporto Personale

Sono stati interpellati, coinvolti e formalmente interessati, per ciascuna delle aree presenti all'interno della struttura Acoset S.p.a., tutti i dirigenti, i funzionari ed i responsabili di area/settore al fine di garantire la migliore, fedele e la più dettagliata mappatura dei processi. Per quanto attiene i processi e le relative fasi individuati e le rispettive aree di appartenenza, si rimanda all'allegato facente parte integrante del presente piano. Si fa presente, fin da subito, che essendo la struttura di Acoset S.p.a. estremamente complessa, quanto riportato in appendice rappresenta ad oggi un primo approccio, seppur attento, alla problematica, con la promessa e l'intento di aumentare il dettaglio dell'analisi finora svolta. Sino al suo completamento, si riterranno di supporto e quindi applicabili, le analisi precedentemente effettuate in merito alla individuazione e gestione del rischio per ciascun processo.

3.6.11 Puntualizzazione sul trattamento del rischio: misure generali, specifiche, progettazione, sostenibilità e verificabilità della misura

Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire o ridurre i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, nel presente PTPC non ci si è limitati a proporre astrattamente delle misure, ma si è voluto opportunamente progettarle e scadenzarle a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione. La fase di individuazione delle misure è stata impostata avendo cura di temperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili. A questo proposito, è necessario fornire ulteriori chiarimenti sui concetti di misure “**obbligatorie**” e misure “**ulteriori**” previste nel vecchio PNA. **Le prime sono definite come tutte quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; le seconde, invece, possono essere inserite nei PTPC a discrezione dell'amministrazione.** È stato necessario, invece, identificare misure realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto. Le misure definite “obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle “ulteriori”. L'efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest'ultima di incidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all'analisi del rischio. Partendo da queste premesse, ad avviso dell'Autorità, è utile distinguere fra “**misure generali**” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera struttura Acoset e “**misure specifiche**” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio. L'individuazione e la valutazione della congruità delle misure rispetto all'obiettivo di prevenire e ridurre il rischio rientrano fra i compiti fondamentali del presente Piano. Si elencano di seguito le tipologie principali di misure (a prescindere se generali o specifiche):

- a) misure di controllo;
- b) misure di trasparenza;
- c) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- d) misure di regolamentazione;
- e) misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- f) misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- g) misure di formazione;
- h) misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- i) misure di rotazione;
- j) misure di segnalazione e protezione;
- k) misure di disciplina del conflitto di interessi;
- l) misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies);

Il PNA 2019 ha introdotto, specificatamente, per le misure generali di prevenzione, quella sulla "**imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici**". Nell'ambito di tali misure generali, il PNA 2019 ha voluto sviluppare ed attenzionare una serie di sotto misure, alcune già tecnicamente presenti, altre di nuova concezione, che debbono essere implementate e maggiormente curate all'interno del sistema della prevenzione della corruzione.

1. Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica;
2. Misura sulla "rotazione straordinaria";
3. Misura sui doveri di comportamento;
4. Misure sul conflitto di interessi;
5. Misure sulla inconferibilità/incompatibilità di incarichi;
6. Misura sulla prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: l'art. 35-bis del d.lgs. 165 del 2001;
7. Misura sugli incarichi extraistituzionali;
8. Misure e divieti post-employment (pantouflage);
9. I patti d'integrità;

3.6.11.1 Trasparenza

Come la trasparenza è considerata una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'Autorità raccomanda, quindi, di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti. Pertanto, Acoset s.p.a. dovrà perseguire l'obiettivo della massima trasparenza, in accordo alla normativa vigente, ritenendo tale strumento, certamente,

utile alla prevenzione della corruzione. Maggiori livelli di trasparenza rimane, dunque, uno degli obiettivi strategici di Acoset nell'ambito nella prevenzione della corruzione.

3.6.11.2 Rotazione del Personale

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va anche l'esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future. La rotazione è una tra le diverse misure che Acoset s.p.a. ritiene efficiente in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare, occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

3.6.11.2.1 Inquadramento normativo: rotazione ordinaria e straordinaria

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC «procedure appropriate per selezionare e formare, in

collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari». Inoltre, secondo quanto disposto **dall'art. 1, co. 10, lett. b) della l. 190/2012, il RPCT deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione»**. Questo tipo di rotazione, c.d. "ordinaria" è stata, quindi, inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. Non a caso l'ANAC ha formulato e rese disponibili, mediante pubblicazione, le linee guida per la copertura di ruolo decisionali ed operativi nel quale la discrezionalità e l'autonomia concessa possono fornire le condizioni nelle quali può risultare possibile l'insorgere di fenomeni corruttivi. A tal proposito gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento devono sottostare pedissequamente alle relative linee guide e proprio per tale figura deve essere prevista la rotazione. Laddove non sia possibile effettuare la rotazione di tale figura nell'ambito di gare specifiche, soprattutto se reiterate, nelle quali sia richiesta una specifica competenza, l'amministrazione di riferimento, giustificandolo in un'apposita relazione consegnata al RPC ed al RT, dovrà incaricare quale supporto al R.U.P. il dirigente del settore di appartenenza che dovrà vistare ogni documento prodotto e facente parte del procedimento di gara. Rimane imprescindibile una preliminare relazione a firma del dirigente del settore di riferimento nella quale si attesti che quella specifica competenza sia in capo ad un solo tecnico/dipendente e che le altre figure interpellate non abbiano manifestato interesse. L'istituto della rotazione era stato già previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego, dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) (lettera aggiunta dall'art. 1, co. 24, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135), sia pure come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

3.6.11.2.2 Rotazione ordinaria

La rotazione ordinaria del personale è espressamente richiamata nelle Linee guida adottate dal Comitato interministeriale, istituito con d.p.c.m. 16 gennaio 2013, come misura da valorizzare nella predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione. L'art. 1, co. 4, lett. e) della l. 190/2012, dispone che spetta all'ANAC definire i criteri che le amministrazioni devono seguire per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione. Si ricorda, infatti, che l'art. 19, co. 15, del d.l. 90/2014 ha previsto che «Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione». L'ambito soggettivo di applicazione della rotazione va identificato con riguardo sia alle organizzazioni alle quali essa si applica, sia ai soggetti interessati dalla misura. Con riferimento alle organizzazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui

all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. In tale sede, sono inoltre state suggerite, in combinazione o in alternativa alla rotazione, misure quali quella della articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche. La rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b). Nel corso del 2020 verranno adottati regolamenti di organizzazione del personale o altri provvedimenti di carattere generale che dovranno disciplinare la misura in argomento. Si precisa che L'istituto generale della rotazione disciplinata nella legge 190/2012, **(c.d. rotazione ordinaria)** va distinto dall'istituto della c.d. **rotazione straordinaria**, previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (c.d. Testo Unico sul pubblico impiego) all'art. 16, co. 1, lett. I-quater28, **come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi**. La norma citata prevede, infatti, **la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»**. Tale ultima misura solo nominalmente può associarsi alla rotazione ordinaria. **La rotazione "ordinaria" del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa**, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali. **In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.**

3.6.11.2.3 Vincoli alla rotazione del personale

Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo dell'amministrazione.

3.6.11.2.3.1 Vincoli soggettivi

Le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di

servizio del dipendente. Si fa riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale). Con riferimento all'applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, nei confronti del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale, si ritiene necessaria, in conformità con recenti orientamenti giurisprudenziali, una preventiva informativa da indirizzarsi all'Organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest'ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi.

3.6.11.2.3.2 Vincoli oggettivi

La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall'ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa. Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo. Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo. Proprio per prevenire situazioni come questa, in cui la rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze dovute esclusivamente alla elevata preparazione di determinati dipendenti, l'amministrazione dovrebbero programmare adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione.

3.6.11.2.4 Rotazione e formazione

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell'analisi dei carichi di lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di

rotazione. In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata una organizzazione del lavoro che preveda periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo. Così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso.

3.6.11.2.5 Misure alternative in caso di impossibilità alla rotazione

Come accennato, considerate le caratteristiche organizzative e di organico in forza ad Acoset s.p.a., non sempre la rotazione sarà misura che si potrà concretamente realizzare, sebbene, tale misura sia certamente da considerarsi valida. Si precisa, ancora una volta, che la mancata applicazione dell'istituto, sarà legata alla carenza di personale ed a specifiche competenze in possesso solo di alcune figure. Acoset s.p.a., comunque, adotterà, nel caso in cui l'istituto della rotazione non potrà essere applicato, misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare, saranno sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza. I dirigenti dovranno prevedere modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, perlomeno nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria. I dirigenti, in luogo della rotazione, attueranno una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. Pertanto, nelle aree a rischio, le varie fasi procedurali saranno affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale. Nel caso di impossibilità legata alle circostanze descritte, si svilupperanno nel corso del triennio altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza. In particolare, di seguito si riportano le misure che verranno implementate nel corso del triennio, con particolare riferimento alla impossibilità di attuare la rotazione:

- Verranno rafforzate le misure di trasparenza – anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione;
- Saranno previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;

- Nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, verranno preferiti meccanismi di condivisione delle fasi procedurali. Ad esempio, il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
- Verrà attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Nelle aree a rischio le varie fasi procedurali potranno essere affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale;
- Sarà programmata all'interno dello stesso ufficio una rotazione "funzionale" mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche secondo un criterio di causalità;
- Verrà, eventualmente, attuata la "doppia sottoscrizione" degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale;
- Si favorirà il lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi.

Sebbene il PNA 2019 (Allegato 2) disponga di provvedere all'interno del PTPC dei programmi di rotazione del personale specificandone criteri e modalità di rotazione, allo stato attuale, a causa anche del tempo esiguo tra la pubblicazione del PNA 2019 e la data ultima di adozione del nuovo PTPC e della difficile attuazione della rotazione all'interno di Acoset S.p.a. a causa delle difficoltà oggettive di implementazione della misura di rotazione, non è stato possibile disciplinare tale misura o meglio trovare fattibili soluzioni. Sono state tuttavia già attivate delle ipotesi e delle simulazioni organizzative per verificare la possibilità di eseguire ed attuare forme di rotazione del personale che possano garantire la continuità organizzativa aziendale e le attività istituzionali. Nel corso del 2020 si ritiene di potere emettere già delle prime ipotesi operative mentre si ritiene che già nel corso del 2021 sarà possibile applicare la rotazione sistematica del personale. Si precisa, tuttavia, che già nel corso del 2018 e 2019, nell'ambito della riorganizzazione aziendale, si è provveduto allo "spostamento" di unità lavorative tra uffici diversi quale timido tentativo di attuazione della misura di rotazione come allo stesso tempo alcune funzioni sono state "smistate" tra più funzionari e dipendenti mediante la politica dell'affiancamento (tipo RUP). Come detto, in ogni caso, si farà ricorso a misure alternative che possano produrre analoghi effetti di prevenzione della corruzione come meglio sopra specificato.

3.6.11.3 Misure di trattamento del rischio

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio è stata sviluppata in modo tale da rispondere a tre requisiti:

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L'identificazione della misura di prevenzione è stata sviluppata secondo una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dell'evento rischioso. Se l'analisi del rischio ha evidenziato che un evento rischioso, in un dato processo, è favorito dalla carenza dei controlli, la misura di prevenzione ha avuto lo scopo di incidere su tale aspetto e in genere si è prevista l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In alcuni casi, si è ritenuto non essere utile applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuabile, potrebbe non essere in grado di rimuovere la causa dell'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo). Al contrario, se l'analisi del rischio ha evidenziato, per lo stesso processo, che l'evento rischioso è favorito dal fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo prolungato sempre dal medesimo soggetto, la rotazione, se è concretamente attuabile, potrebbe essere una misura certamente più efficace rispetto all'attivazione di un nuovo controllo.
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L'identificazione delle misure di prevenzione è stata strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte della struttura Acoset nella sua attuale configurazione organizzativa ed alla disponibilità di risorse. Se fosse stato ignorato quest'aspetto, il PTPC finirebbe per essere irrealistico e quindi restare inapplicato. Ferma restando l'obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge, l'eventuale impossibilità di attuarle è statamotivata motivata, come nel caso, ad esempio dell'impossibilità di effettuare la rotazione dei dirigenti per la presenza di un unico dipendente con tale qualifica o comunque in grado di potere svolgere quelle determinate attività o mansioni.
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. L'identificazione delle misure di prevenzione è stata correlata alle reali caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Il presente PTPC, così come elaborato, ha voluto consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari del sistema Acoset.

Tutte le misure individuate sono state attentamente ed adeguatamente programmate. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del presente PTPC. Per ogni misura sono stati descritti almeno i seguenti elementi:

1. la tempistica, con l'indicazione delle fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui Acoset intende adottare la misura. L'esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenzare l'adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPC;
2. i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici sono responsabili di una o più fasi di adozione delle misure;

3. gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.

Tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure dovrà avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro implementazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto.

3.6.11.3.1 Misure Generali di prevenzione

Nell'ambito del PTPC, per ciascuna area di rischio, sono state indicate le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. Conformemente a quanto richiesto dalla Legge n. 190 del 2012, Acoset s.p.a. adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte al rischio. Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate in appendice. In aggiunta alle misure indicate in appendice, è richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dal Codice Etico: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al proprio dirigente sovraordinato. **Allo stesso modo deve essere rilasciata dai dirigenti e dai referenti una dichiarazione in merito alla sussistenza di circostanze che diano luogo ad inconferibilità degli incarichi ricoperti e che non siano state pronunciate nel corso degli ultimi 5 anni sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti, referenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe** (vedi allegato modulo).

3.6.11.3.2 Misure di Prevenzione comuni a tutti i settori a Rischio

Si individuano, in via generale, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori indicati dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del presente PTPC:

- Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore/Referente trasmette al RPC le proprie eventuali proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti;
- Il Responsabile di Settore/Referente presenta al RPC, entro il mese successivo alla approvazione del PTPC, un Piano Preventivo di Dettaglio, redatto sulla base delle indicazioni riportate nel PTPC e mirato a dare esecuzione alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

- Ogni Unità di Personale che esercita competenze sensibili alla corruzione relaziona quadrimestralmente al Responsabile di Settore/Referente il rispetto dei tempi procedurali e qualsiasi anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo. Ai Responsabili di Settore/Referenti è fatto obbligo di provvedere alla verifica del rispetto dei tempi procedurali ed eventualmente all'immediata risoluzione delle anomalie riscontrate, inoltre, è fatto obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare immediata informazione al RPC relativamente al mancato rispetto dei tempi procedurali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del PTPC e dei suoi contenuti. Il RPC, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre propri correttivi;
- Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del Responsabile di Settore competente/Referente, un elenco delle relative fasi e dei passaggi procedurali, completa eventualmente dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. Inoltre, con cadenza quadrimestrale, i Referenti comunicano al RPC un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza: Il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali di cui sopra; Il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
- La segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione;
- Con cadenza quadrimestrale, i Referenti comunicano al RPC un monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando, anche sulla base dei dati disponibili, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei Soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- I Responsabili di Settore/Referenti attestano, ogni quadrimestre, il monitoraggio del rispetto del criterio di accesso degli interessati alle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;
- I Responsabili di Settore/Referenti dichiarano, con cadenza quadrimestrale, ed in relazione al quadrimestre precedente, l'osservanza puntuale del presente PTPC e l'adempimento delle prescrizioni in esso contenute;
- I Responsabili di Settore/Referenti provvedono al monitoraggio settimanale dell'effettiva avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante sistemi informatici in uso presso l'Ente o a mezzo; eventuali anomalie costituiscono elemento di valutazione della responsabilità del Dipendente preposto alla trasmissione;
- Ai Responsabili di Settore/Referenti è fatto obbligo di procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità e comunque con motivate argomentazioni, non oltre i tre mesi precedenti

la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di natura continuativa dei beni e servizi e lavori, all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica; i Responsabili di Settore/Referenti, pertanto, comunicano al RPC o le rendono pubbliche mediante altro mezzo le forniture di natura continuativa dei beni e servizi e lavori da appaltare nello stesso termine suindicato;

- I Responsabili di Settore/Referenti propongono al RPC il Piano Annuale di Formazione del proprio Settore, con riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti le attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel presente PTPC.

3.6.11.4 La Formazione

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione disciplinate e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. L'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza possono costituire obiettivi strategici. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvalendosi del Responsabile del Settore Personale e degli altri Responsabili di Settore, nonché di tutti i Referenti, predispone il Piano Annuale di Formazione inerente le attività sensibili alla corruzione. Entro il 30 settembre di ogni anno, i Responsabili di Settore/Referenti propongono al RPC i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio. Entro il 30 ottobre, il RPC, sentiti il Responsabile del Settore Personale e tutti gli altri Referenti, redige l'elenco del personale da inserire nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati. **La partecipazione al Piano di Formazione da parte del personale selezionato rappresenta una attività obbligatoria.** Entro il 30 novembre di ogni anno, il RPC, avvalendosi del Responsabile del Settore Personale e di tutti gli altri Referenti, definisce il Piano Annuale di Formazione inerente le attività sensibili alla corruzione da svolgersi nell'anno successivo. Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli Uffici A tal fine, ogni Responsabile di Settore/Referente comunica al RPC, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di rotazione relativo al settore di competenza e, nel caso non sia oggettivamente possibile tale rotazione, motiva specificamente in tal senso. Nel Piano Annuale di Formazione, che riveste qualificazione formale di atto necessario e strumentale, sono:

- Definite le materie oggetto di formazione relative alle attività indicate dalla legge e dal paragrafo 4.2 del presente PTPC, nonché ai temi della legalità e dell'etica;
- Individuati i Responsabili di Settore, i Funzionari, i Dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- Decise le attività formative;

- Indicati, per ciascun dipendente interessato, il tempo di permanenza nello specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior durata dell'incarico ricoperto rappresenta un criterio di priorità nell'individuazione del personale da sottoporre a rotazione.
- Le metodologie formative: prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione formativa da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, ecc.);

Per l'espletamento delle attività formative, il Responsabile del Settore Personale provvede ad individuare i docenti che devono essere, preferibilmente, non in servizio presso l'azienda e che abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie a rischio di corruzione. Il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione. Nel caso di mancata previsione e/o di insufficienti risorse economiche, ci si potrà avvalere del Personale dell'Ente con elevato grado di competenza. Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione di Acoset S.p.a. per il periodo 2020-2021 stabilisce per tutti i dirigenti e per altri dipendenti un percorso formativo, già in parte avviato, che deve svilupparsi anche durante il 2022 e negli anni successivi. Si tenga conto che il PNA 2019 ha fornito alcune indicazioni di carattere generale e operativo al fine di guidare le amministrazioni nella scelta delle modalità per l'attuazione dei processi di formazione. In linea generale il PNA 2019 suggerisce di strutturare la formazione su due livelli:

- uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;
- uno specifico, rivolto al RPC e RT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. E' opportuno, quindi, definire percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono;

Per l'espletamento delle attività formative, il Responsabile del Settore Personale provvede ad individuare i docenti che devono essere, preferibilmente, non in servizio presso l'azienda

Come indicato e suggerito nel PNA 2019 il piano formativo che verrà sviluppato nel corso del triennio 2023-2025 sarà tale da:

- includere nei percorsi formativi anche il contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari, per i quali proprio attraverso la discussione di casi concreti può emergere il principio comportamentale adeguato nelle diverse situazioni;
- prevedere che la formazione riguardi tutte le fasi di predisposizione del PTPCT e della relazione annuale (ad esempio l'analisi di contesto esterno e interno, la mappatura dei processi, l'individuazione e la valutazione del rischio);
- tenere conto dell'importante contributo che può essere dato dagli operatori interni all'amministrazione, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house;
- monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza. Il monitoraggio potrà essere realizzato ad esempio attraverso questionari da somministrare ai soggetti destinatari della formazione al fine di rilevare le conseguenti ulteriori priorità formative e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

3.6.11.4.1 Piano Annuale di Formazione dei Dirigenti

Tra le misure adottate è previsto che ognuno dei dirigenti coinvolti nei settori a maggior rischio di corruzione e dove siano presenti possibili fenomeni di malasanità partecipino ai corsi di formazione proposti dalla Scuola Nazionale della Amministrazione del Consiglio dei ministri, così come espressamente richiesto dalla norma (Legge 190/2012). Nel programma annuale dei corsi attivi e pubblicato nel sito ufficiale della scuola sono presenti i seguenti titoli formativi:

- A. "Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato", durata del corso 2 gg/10 ore; sedi di Roma e Caserta;
- B. "Il whistleblowing (letteralmente segnalazioni da parte dei dipendenti ed azioni conseguenti)"; durata del corso 1 gg/6 ore; sedi di Roma e Caserta;
- C. "La funzione dei Responsabili e Referenti dell'anticorruzione (Corso avanzato)"; durata del corso 4 gg/24 ore (generalmente 2+2 giorni di 6 ore ogni giorno); sedi di Roma e Caserta;
- D. "Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni"; durata del corso 2 gg/12 ore; sedi di Roma e Caserta;
- E. "Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminari integrativi "Affari legali e contenzioso"; durata del corso 1 gg/6 ore; sede di Roma;
- F. "Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminari integrativi "Contratti pubblici"; durata del corso 1 gg/6 ore; sedi di Roma e Caserta;
- G. "Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminari integrativi "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"; durata del corso 1 gg/6 ore; sedi di Roma e Caserta;
- H. "Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminari integrativi "Incarichi e nomine"; durata del corso 1 gg/6 ore; sedi di Roma e Caserta;

- I. “Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminari integrativi “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con o senza effetto economico diretto e immediato per il destinatario”; durata del corso 1 gg/6 ore; sedi di Roma e Caserta;
- J. “Redigere il Piano di prevenzione della corruzione”; durata del corso 7 gg/42 ore; sedi di Roma e Caserta;

Per quanto attiene, invece, le tematiche inerenti al settore della trasparenza, la Scuola Nazionale sviluppa i seguenti corsi:

- K. “Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa: gli strumenti di base per una corretta applicazione”, durata del corso 2 gg/6 ore; sedi di Roma e Caserta;
- L. “La disciplina dell’accesso generalizzato (FOIA): gli strumenti necessari per una corretta applicazione”; durata del corso 4 gg/28 ore; sede di Roma;
- M. “La gestione delle istanze FOIA e il Registro degli accessi: profili tecnici e operativi”; durata del corso 1 gg/6 ore; sede di Roma;

Sulla base del fabbisogno formativo, dei rischi individuati nella mappatura dei processi ed in funzione degli argomenti trattati, si sono individuati i corsi più appropriati per i destinatari delle attività formative:

Fabbisogni Formativi – Dirigenti e Referenti

1. Presidente – Corsi di cui ai punti: B, C, D, H, I
2. Direttore Generale – Corsi di cui ai punti: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K
3. Dirigente Area Tecnica – Corsi di cui ai punti: B, C, D, E, F, G
4. Dirigente Area Contabile – Corsi di cui ai punti: B, C, D, E, F, G
5. Dirigente Area CED – Corsi di cui ai punti: B, C, D, E, F, G
6. Responsabile Trasparenza – Corsi di cui ai punti: K, L, M
7. Responsabile Prevenzione Corruzione – Corsi di cui ai punti: B, C, D, G, H, J

I corsi elencati, individuati quali più attinenti alle varie funzioni rivestite da ciascuna carica all’interno della organizzazione di Acoset S.p.a., rappresentano il ventaglio delle varie opzioni formative la cui frequentazione deve essere programmata nell’arco di più anni sia in funzione degli impegni istituzionali di ciascuno degli interessati che delle tematiche trattate, per le quali si rimanda, per maggiori dettagli ed informazioni, al sito <http://www.sna.gov.it/> - **sezione: programma attività formative – sezione: formazione continua**. In generale la scuola prevede, per ogni corso, circa quattro edizioni l’anno generalmente una edizione ogni trimestre. Si ritiene più formativo per tutti i dirigenti frequentare, preliminarmente, per l’anno 2020, il corso di cui al punto “C” individuando, quindi, un programma quinquennale per la frequentazione dei rimanenti corsi secondo le priorità che saranno individuate in funzione del

rischio corruttivo presente nelle aree di propria competenza e delle modifiche normative. Pertanto, si è già chiesto a tutti gli interessati in via preventiva, nell'ambito di incontri che hanno trattato l'argomento e mediante inviti formali, di indicare il trimestre dell'anno 2021 desiderato per la frequentazione del corso di cui al punto "C" tenuto conto delle esigenze di tutti i dirigenti e delle necessità gestionali dell'azienda. Va detto che a causa dell'emergenza sanitaria che ha reso impossibile la frequentazione in presenza dei corsi proposti, il personale indicato ha provveduto nel corso del 2020 alla frequentazione on line delle attività formative. In particolare, è stato attivato per tutti i dirigenti e le figure di vertice **corsi sia di base che specialistici** oggetto di verifica finale e rilascio di opportuni attestati conservati agli atti. Il percorso formativo è già stato predisposto ed impostato per essere sviluppato coerentemente anche nei successivi due anni. In particolare, **il corso base prevede** la trattazione dei seguenti temi ed argomenti: **il sistema anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012 e la sua evoluzione nel tempo** • Nozione di corruzione • Fonti normative • Funzioni dell'ANAC • Le aree di rischio (comuni e obbligatorie): mappatura dei processi e misure da porre in atto • Il conflitto di interessi e l'obbligo di astensione: etica del dipendente pubblico e legittimità dell'azione amministrativa • I soggetti coinvolti • Il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza • I poteri di verifica dell'OIV • Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione: finalità e contenuti • La segnalazione del dipendente che commette illeciti (cd. whistleblower); **nuovo sistema trasparenza previsto dal d.lgs. n. 33/2013, interpretato alla luce dei più significativi orientamenti dell'anac e della giurisprudenza amministrativa (tar e consiglio di stato):** • I valori della trasparenza. • Le fonti normative. • I principi. • L'ambito di applicazione. • Gli obblighi di pubblicazione. • L'accesso documentale, l'accesso civico semplice e l'accesso generalizzato: differenze, limiti di esercizio e gestione procedimentale. • Le indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC e nelle Circolari del Dip.to Funzione Pubblica. • Come conciliare trasparenza e tutela della privacy. • Il regime sanzionatorio; **nuovo sistema trasparenza previsto dal d.lgs. n. 33/2013, interpretato alla luce dei più significativi orientamenti dell'anac e della giurisprudenza amministrativa (tar e consiglio di stato):** • I valori della trasparenza. • Le fonti normative. • I principi. • L'ambito di applicazione. • Gli obblighi di pubblicazione. • L'accesso documentale, l'accesso civico semplice e l'accesso generalizzato: differenze, limiti di esercizio e gestione procedimentale. • Le indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC e nelle Circolari del Dip.to Funzione Pubblica. • Come conciliare trasparenza e tutela della privacy. • Il regime sanzionatorio. **Per quanto riguarda i temi e gli argomenti trattati nel corso relativo alla formazione specialistica:** nuovo sistema trasparenza previsto dal d.lgs. n. 33/2013, interpretato alla luce dei più significativi orientamenti dell'anac e della giurisprudenza amministrativa (tar e consiglio di stato): • I valori della trasparenza. • Le fonti normative. • I principi. • L'ambito di applicazione. • Gli obblighi di pubblicazione. • L'accesso documentale, l'accesso civico semplice e l'accesso generalizzato: differenze, limiti di esercizio e gestione procedimentale. • Le indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC e nelle Circolari del Dip.to Funzione Pubblica. • Come conciliare trasparenza e tutela della privacy. • Il regime sanzionatorio

3.6.11.4.2 Piano Annuale di Formazione del Personale

Per quanto attiene l'esigenza formativa di tutto il personale si è stabilito di continuare con il piano formativo sviluppato nel corso del 2020 mediante piattaforma on line. Come nel caso dei dirigenti e delle figure di vertice, non è stato possibile liberamente organizzare corsi in presenza a causa della ben nota emergenza sanitaria motivo per il quale è stato stabilito di procedere mediante formazione on line. Il percorso formativo ha avuto origine nel corso del 2020 durante il quale tutti i dipendenti hanno frequentato il corso base. I temi e gli argomenti trattati, che verranno ancor più approfonditi ed accuratamente sviluppati nel corso dei successivi due anni, sono e saranno: **il sistema anticorruzione previsto dalla legge n. 190/2012 e la sua evoluzione nel tempo** • Nozione di corruzione • Fonti normative • Funzioni dell'ANAC • Le aree di rischio (comuni e obbligatorie): mappatura dei processi e misure da porre in atto • Il conflitto di interessi e l'obbligo di astensione: etica del dipendente pubblico e legittimità dell'azione amministrativa • I soggetti coinvolti • Il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza • I poteri di verifica dell'OIV • Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione: finalità e contenuti • La segnalazione del dipendente che commette illeciti (cd. whistleblower); **nuovo sistema trasparenza previsto dal d.lgs. n. 33/2013, interpretato alla luce dei più significativi orientamenti dell'anac e della giurisprudenza amministrativa (tar e consiglio di stato)**: • I valori della trasparenza. • Le fonti normative. • I principi. • L'ambito di applicazione. • Gli obblighi di pubblicazione. • L'accesso documentale, l'accesso civico semplice e l'accesso generalizzato: differenze, limiti di esercizio e gestione procedimentale. • Le indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC e nelle Circolari del Dip.to Funzione Pubblica. • Come conciliare trasparenza e tutela della privacy. • Il regime sanzionatorio; **nuovo sistema trasparenza previsto dal d.lgs. n. 33/2013, interpretato alla luce dei più significativi orientamenti dell'anac e della giurisprudenza amministrativa (tar e consiglio di stato)**: • I valori della trasparenza. • Le fonti normative. • I principi. • L'ambito di applicazione. • Gli obblighi di pubblicazione. • L'accesso documentale, l'accesso civico semplice e l'accesso generalizzato: differenze, limiti di esercizio e gestione procedimentale. • Le indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC e nelle Circolari del Dip.to Funzione Pubblica. • Come conciliare trasparenza e tutela della privacy. • Il regime sanzionatorio. Sono state congiuntamente, attuate e verranno continuamente sviluppate politiche di sensibilizzazione durante i quali si forniranno indicazioni e delucidazioni in merito al Piano Triennale della Corruzione, verranno fornite tutte le indicazioni e gli strumenti messi in atto per permettere di utilizzare agevolmente il sistema di "whistleblowing". Nel corso degli incontri si esporranno, inoltre, casistiche di comportamenti che potrebbero ricondurre a fenomeni corruttivi. Si ritiene, infine, che sia soprattutto la sensibilizzazione ai temi trattati e fornire ai dipendenti la consapevolezza della efficacia della politica dell'anticorruzione quale strumento di prevenzione e di coscienza.

3.6.11.5 Disposizioni in merito alla rotazione del personale

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume particolare rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio

di corruzione. La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di potere nella gestione diretta dell'attività e di evitare che il medesimo dipendente tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti. **Il principio di rotazione si applica prevedendo che nei settori più esposti a rischio di corruzione siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso.** La misura è volta ad evitare che l'acquisizione di potere da parte di dirigenti o di responsabili di procedimento, in forza del perdurare per un lungo periodo di tempo nella mansione, possa dare luogo a situazioni favorevoli al determinarsi di fatti illeciti. Pertanto, la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha previsto che il Dipartimento della funzione pubblica:

- All'art. 1, comma 4, lettera e): "definisce i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.";
- All'art. 1, comma 5, lettera b): "definisce procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, oggi Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari";
- All'art. 1, comma 10, lettera b): prevede, infine, che il RPC provveda "alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione",

La rotazione del personale è una delle misure gestionali proprie del dirigente. Infatti, l'art. 16, comma 1, lettera l) quater del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti "provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva". Pertanto, l'attuazione della misura preventiva del fenomeno corruttivo richiede l'identificazione degli uffici ritenuti a rischio, la formazione del personale maggiormente esposto al pericolo corruzione, l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione della rotazione del personale. I Referenti e i dirigenti responsabili delle strutture cui afferiscono procedimenti sensibili, devono farsi parte attiva per la proposta delle misure organizzative necessarie per assicurare la rotazione del personale nell'ambito della struttura da essi diretta. Ciò posto il RPC, previa condivisione con i Referenti, provvede all'adozione di un sistema di rotazione del personale ispirato ai seguenti criteri:

- Per il personale dirigenziale addetto alle aree a rischio, salvo i casi di cui all'art.16, comma 1, lettera l) quater del Decreto Legislativo 165/2001, la durata dell'incarico dovrebbe essere fissata in cinque anni rinnovabili preferibilmente una sola volta. Tale

clausola temporale deve essere contenuta negli atti con i quali si dà pubblicità alle postazioni dirigenziali vacanti nonché nei contratti individuali di lavoro.

- Per il personale non dirigenziale la durata di permanenza nel settore dovrebbe essere fissata, secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente per un periodo non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative.

La rotazione del personale andrà effettuata in ogni singolo settore/attività dove è maggiore la probabilità di corruzione tenendo conto che:

- Non bisogna provocare disservizi all'attività amministrativa e bisogna mantenere elevati standard di erogazione dei servizi;
- La rotazione dei dipendenti della Società è di norma quinquennale;
- La decorrenza del termine quinquennale, da stabilirsi con atto di programmazione a cura della Direzione Generale deve essere allineata per tutto il personale;
- La rotazione tra dirigenti e personale di Direzione deve essere sfalsata in modo da garantire rotazioni sincrone ed agevolare il turnover del personale;
- La rotazione tra dirigenti e personale di Direzione deve essere sfalsata in modo da garantire la trasmissione del Know-how tra dipendenti uscenti e dipendenti subentranti;
- La rotazione deve essere attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell'organico della Società, ed in considerazione della competenza professionale del personale, e può essere derogabile per le attività infungibili o altamente specializzate;
- Fatti salvi i casi di sospensione cautelare in caso di procedimento penale, il dirigente competente alla nomina, con il supporto del RPC, procede comunque, nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste dai contratti collettivi di lavoro e dalle altre norme applicabili, alla rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari collegati a condotte di natura corruttiva o non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Si ribadisce che essendo non fattibile la possibilità, almeno nel breve periodo, di poter rendere operativa la misura di rotazione dei dirigenti per marcata settorializzazione delle aree in quanto sono presenti solo tre dirigenti il primo laureato in Economia e Commercio addetto all'area contabile ed amministrativa, il secondo laureato in Ingegneria Civile Idraulica che si occupa della direzione tecnica ed il terzo laureato in Ingegneria Elettronica che si occupa della parte informatica dell'azienda, si è preferito rafforzare le altre misure di prevenzione della corruzione come meglio specificato nel presente piano.

3.6.11.6 Ulteriori Misure di Prevenzione riguardanti tutto il personale

Ai sensi dell'art. 35 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della Legge n.190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) Non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare, non appena ne viene a conoscenza, al RPC di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. Ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012, il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici, i quali dovranno relazionare al RPC. Ai sensi dell'art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1 comma 51 della Legge n. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il personale, in servizio presso Acoset s.p.a., con cadenza annuale, dovrà presentare al Responsabile di Settore/Referente, cui è stato assegnato, una dichiarazione ove dovranno essere indicati e attestati:

- I rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il Soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;

- Se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado;
- Eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei Soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.

I dati acquisiti avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Responsabile di Settore/Referente, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Decreto Legislativo n.165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a Soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali, oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

- Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
- Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
- Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

A tutto il personale dell'Ente, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012. Alla stregua dell'art. 4, comma 4, del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, ad euro 100, anche sotto forma di sconto. Tale valore non deve essere superato, nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto. I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, sono immediatamente restituiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti. Tale limite non si applica nel caso di regali o altre utilità elargite nei confronti dell'Ente e dalle quali il dipendente può trovare indiretto giovamento (convenzioni, tessere omaggio, etc.). Tutti i

dipendenti dell'Ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al RPC, la conoscenza e presa d'atto del PTPC pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

3.6.11.7 Misure Generali oggetto di valutazione e approfondimento nel PNA

Come dettagliatamente riportato, il PNA ha voluto approfondire le misure generali di seguito riportate:

1. Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica;
2. Misura sulla "rotazione straordinaria";
3. Misura sui doveri di comportamento;
4. Misure sul conflitto di interessi;
5. Misure sulla inconfiribilità/incompatibilità di incarichi;
6. Misura sulla prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: l'art. 35-bis del d.lgs. 165 del 2001;
7. Misura sugli incarichi extraistituzionali;
8. Misure e divieti post-employment (pantouflage);
9. I patti d'integrità;

3.6.11.7.1 Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica

L'ordinamento ha predisposto, con ritmo crescente, tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio, volte ad impedire l'accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti. Le discipline non appaiono sempre ben coordinate tra loro sotto diversi profili. In primo luogo, quanto alla individuazione delle amministrazioni interessate. In secondo luogo, quanto ai soggetti interni alle amministrazioni interessate dalle diverse norme. In terzo luogo, quanto ai reati che impongono l'adozione di queste misure. E, infine, vi è diversità di disciplina quanto alle conseguenze del procedimento penale, in particolare sulla durata e sull'ampiezza delle misure interdittive. Sempre sul piano dei reati presupposto, si registra la tendenza, condivisibile, a circoscrivere il numero dei reati allorché si prevede l'adozione di misure nelle fasi del tutto iniziali del procedimento penale, mentre le fattispecie rilevanti aumentano di numero per le fasi successive, fino ad assumere un'ampiezza notevole in presenza di una sentenza definitiva (si vedano i reati rilevanti per l'applicazione delle misure di cui al d.lgs. n. 235/2012). Di seguito si esaminano, le principali norme che intervengono in proposito. Legge 27 marzo 2001, n. 97 recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» In questa direzione, in primo luogo, va ricordata la legge n. 97 del 2001, «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni». In particolare, l'art. 3, co. 1, della richiamata legge stabilisce che **«quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica**

è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza». Tale norma ha introdotto per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato (non solo i dirigenti) l'istituto del trasferimento ad ufficio diverso da quello in cui prestava servizio per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati. Si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all'intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale. Il trasferimento è obbligatorio, salva la scelta lasciata all'amministrazione, "in relazione alla propria organizzazione", tra il "trasferimento di sede" e «l'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza» (art. 3, co. 1). «Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza» (art. 3, co. 2). Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, "e in ogni caso, decorsi cinque anni" dalla sua adozione (art. 3, co. 3). Ma l'amministrazione, «in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo», "può non dare corso al rientro" (art. 3, co. 4). caso di condanna, per gli stessi reati di cui all'art. 3, co. 1, anche non definitiva, i dipendenti «sono sospesi dal servizio» (art. 4). La norma chiarisce poi che la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato 16(art. 4). In caso di condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per gli stessi delitti, è disposta l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 5)17. Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale. Dall'esame della norma, con riferimento alle conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro, si può ritenere che, con riferimento ai delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383:

- a) in caso di rinvio a giudizio, per i reati previsti dal citato art. 3, l'amministrazione sia tenuta a trasferire il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il

dipendente è invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;

- b) in caso di condanna non definitiva, i dipendenti sono sospesi dal servizio (ai sensi del richiamato art. 4);
- c) nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare (ai sensi del richiamato art. 5).

Quanto alla natura dei provvedimenti adottati, occorre rilevare che il trasferimento di ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva, non hanno natura sanzionatoria ma sono misure amministrative, sia pure obbligatorie, a protezione dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione (si vede l'esplicito riferimento al "discredito" citato nel co. 1 dell'art. 3), mentre solo l'estinzione del rapporto di lavoro ha carattere di pena accessoria (l'estinzione viene aggiunta alle pene accessorie di cui all'art. 19 del CP, proprio dall'art. 5, co. 1, della legge n. 97). Ciò che rileva per l'applicazione della norma è il rinvio a giudizio per uno dei reati specificamente indicati. Il nuovo art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190; la legge 190/2012 ha introdotto una nuova disposizione all'interno del d.lgs. 165/2001, rubricata «Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e delle assegnazioni agli uffici». In applicazione di questa norma, la condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale comporta una serie di inconfiribilità di incarichi (partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie, commissioni di gara nei contratti pubblici). La durata illimitata di tale inconfiribilità ha dato luogo a perplessità già evidenziate dall'Autorità nella delibera n. 1292 del 23 novembre 2016, rispetto alle quali l'Autorità si è riservata di inoltrare una segnalazione al Governo e al Parlamento. La conseguenza dell'inconfiribilità ha natura di misura preventiva, a tutela dell'immagine dell'amministrazione, e non sanzionatoria. Ciò che rileva per l'applicazione della norma è la condanna non definitiva per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale. Sul punto, si rinvia al successivo § 1.6. della presente parte. Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190». Il d.lgs. 235/2012 è frutto della delega legislativa contenuta nella l. 190/2012 e prevede conseguenze (incandidabilità, inconfiribilità e decadenze da cariche elettive) derivanti da sentenze penali definitive per un'ampia serie di delitti, specificamente elencati, a seconda delle categorie di cariche elettive e, per condanne superiori a una determinata durata, per delitti diversi da quelli elencati. Sulla natura non sanzionatoria di queste conseguenze sono recentemente intervenute le sentenze n. 236 del 2015, n. 276 del 2016 e n. 214 del 2017 della Corte Costituzionale, cui si rinvia. Trattandosi di conseguenze su cariche elettive, si è, in realtà, al di fuori dell'ambito oggettivo che qui rileva (le conseguenze sulla permanenza in

un ufficio o in servizio di dipendenti pubblici in senso ampio). Tuttavia, il riferimento a questa normativa è utile perché essa si inserisce pienamente nella legislazione anticorruzione avviata con la legge n. 190/2012 e ne sposa l'approccio preventivo a tutela dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione, che deve essere garantita salvaguardando l'immagine di tutti coloro che esercitano le funzioni pubbliche (elettive o amministrative), in applicazione dell'art. 54 della Costituzione. differenza dei casi indicati nei punti precedenti, le conseguenze derivano da sentenze definitive. Il che sembra giustificare il rilevante ampliamento dei reati che ne costituiscono il presupposto. Va comunque segnalato che, mentre per le cariche elettive l'ambito oggettivo dei reati presupposto tende ad ampliarsi, per i dipendenti pubblici l'estinzione del rapporto di lavoro in caso di condanna definitiva (che è misura accessoria di carattere penale) è disposta dall'art. 32-quinquies del codice penale (come modificato dall'art. 5 della l. 97/2001) solo con riferimento agli stessi reati di cui all'art. 3 della legge n. 97 (i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del CP). L'art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190». Il d.lgs. 39/2013 è frutto della delega legislativa contenuta nella legge 190/2012 e prevede conseguenze per condanne, anche non definitive, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale (i reati contro la p.a.), comportando una serie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Le inconferibilità hanno durata determinata (a differenza delle inconferibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001) e graduata: più lunga se la condanna è intervenuta per i reati previsti dall'art. 3, co. 1, della legge n. 97/2001), meno lunga se è intervenuta per tutti gli altri reati contro la p.a. Quanto all'ambito soggettivo, le conseguenze riguardano i titolari di determinati incarichi amministrativi e non si estendono a tutti i pubblici dipendenti. L'intervento di una condanna, anche se non definitiva, e la limitazione a figure dirigenziali sembrano giustificare l'ampiezza dei reati presupposto. Le inconferibilità e incompatibilità rientrano tra le misure di natura preventiva (a tutela dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione) e non sanzionatoria. L'Autorità ha segnalato al Governo e al Parlamento la non coerenza tra la individuazione dei reati presupposto nelle diverse discipline prima richiamate, con particolare riferimento alla discrasia tra il decreto legislativo n. 39 del 2013 e il decreto legislativo n. 235 del 2012. (Atto di segnalazione n. 6 del 23 settembre 2015). Sui collegamenti tra queste disposizioni e il PTPCT, si rinvia al successivo § 1.5. della presente parte. Il nuovo periodo aggiunto all'art. 129, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» dall'art. 7 della legge 7 maggio 2015, n. 69 recante «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio». L'art. 129, co. 3, del d.lgs. 271/1989 si inserisce nella disciplina riguardante l'informazione sull'azione penale e stabilisce che il presidente di ANAC sia destinatario delle informative del pubblico ministero quando quest'ultimo esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli

317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale. L'Autorità informata, dunque, dell'esistenza di fatti corruttivi, può esercitare i poteri previsti ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 190/2012, chiedendo all'amministrazione pubblica coinvolta nel processo penale l'attuazione della misura della rotazione. □ L'istituto della rotazione straordinaria previsto dall'articolo 16, comma 1, lett. I-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. L'art. 16, co. 1, lett. I-quater) del d.lgs. 165/2001 (lettera aggiunta dall'art. 1, co. 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»), dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali «provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi». La rotazione straordinaria è un provvedimento adottato in una fase del tutto iniziale del procedimento penale, il legislatore ne circoscrive l'applicazione alle sole «condotte di natura corruttiva», le quali, creando un maggiore danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione, richiedono una valutazione immediata. In considerazione delle criticità interpretative cui dà luogo la disciplina, ANAC ha adottato un'apposita delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (cfr. infra § 1.2. «La rotazione straordinaria»). □ Ulteriori strumenti di natura anticipatoria-preventiva. Da ultimo, si richiama l'attenzione sull'esistenza di ulteriori strumenti di natura anticipatoria e preventiva che, a differenza delle misure e degli istituti appena descritti, prescindono dal coinvolgimento del dipendente nei procedimenti penali. Ci si riferisce, nello specifico, all'astensione di cui all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nei casi di conflitto di interessi, all'incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi e incarichi di cui al nuovo art. 53 d.lgs. 165/2001 ed al divieto di pantouflage di cui all'art. 53, co. 16-ter di cui si darà atto nel dettaglio nel prosieguo.

3.6.11.7.2 La “rotazione straordinaria”

L'istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare. L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. I-quater) d.lgs. n. 165/2001, **come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi**. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale misura, c.d. rotazione straordinaria, solo nominalmente può associarsi all'istituto generale della rotazione. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, ANAC ha riscontrato numerose criticità nell'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria. È risultato, infatti che spesso le amministrazioni, avuta formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva, non sempre procedono alla rotazione assegnando il dipendente ad altro ufficio o servizio. In casi frequenti, la misura è stata attivata solo successivamente all'impulso dell'Autorità. Tali criticità sono dovute, da un lato, a lacune nel testo normativo che manca di chiarire sia il momento del procedimento penale in cui l'amministrazione deve valutare se applicare la misura, sia l'identificazione dei reati

presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura. Dall'altro, a motivi organizzativi, come, ad esempio, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento penale da parte del dipendente interessato o la dimensione organizzativa e l'esiguo numero di dirigenti, ove la misura della rotazione straordinaria debba applicarsi a tali soggetti. Con l'obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici sopra rappresentati, ANAC, ha adottato la delibera 215/2019, recante «**Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001**». Con la delibera 215/2019, l'Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria. In particolare, si fa riferimento alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura; al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura. Per tutti i profili che attengono alla rotazione straordinaria si rinvia alla delibera 215/2019 che si intende qui integralmente richiamata.

3.6.11.7.2.1 Vigilanza dell'Autorità sulla rotazione straordinaria

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza compiuta dall'Autorità, è stata registrata la tendenza da parte delle pubbliche amministrazioni a non dare attuazione alla c.d. "rotazione straordinaria". L'analisi dei PTPCT delle amministrazioni ed enti oggetto di vigilanza ha evidenziato che mancano previsioni sulla rotazione straordinaria in casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; le amministrazioni, avuta formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva, non sempre procedono alla rotazione straordinaria assegnando il dipendente ad altro ufficio o servizio; in casi frequenti, la misura è stata attivata solo successivamente all'impulso dell'Autorità; in molti casi, i dipendenti non comunicano l'esistenza di procedimenti penali a loro carico. A questo ultimo proposito, **è altamente consigliato l'introduzione nei codici di comportamento l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio**. La mancata attuazione della rotazione straordinaria risente anche della tendenza delle amministrazioni a sospendere eventuali procedimenti disciplinari in attesa della conclusione di procedimenti penali a carico del medesimo soggetto, nonostante l'intervento normativo volto a rendere autonomi i due procedimenti (cfr. art. 69, co.1, d.lgs. n. 150/2009). L'Autorità auspica, quindi, che sia dedicata una maggiore attenzione alla misura della rotazione straordinaria e rinnova l'indicazione di monitorare con attenzione le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della misura al fine di dare concreta attuazione all'istituto.

3.6.11.7.3 Doveri di Comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in connessione con i PTPCT. A tal fine, l'art. 1, co. 44 della legge. 190/2012,

riformulando l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 rubricato "Codice di comportamento", ha attuato una profonda revisione della preesistente disciplina dei codici di condotta. Tale disposizione prevede che: con un codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, definito dal Governo e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si assicuri «**la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico**»; ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio OIV, un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento nazionale; la violazione dei doveri compresi nei codici di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, abbia diretta rilevanza disciplinare; ANAC definisca criteri, linee guida e modelli uniformi di codici per singoli settori o tipologie di amministrazione; la vigilanza sull'applicazione dei codici sia affidata ai dirigenti e alle strutture di controllo interno e agli uffici di disciplina e che la verifica annuale sullo stato di applicazione dei codici compete alle pubbliche amministrazioni.

3.6.11.7.3.1II d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: ambito soggettivo di applicazione

In attuazione dell'art. 54, co. 1, del d.lgs. 165/2001, il Governo ha approvato il d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici». Esso individua un ventaglio molto ampio di principi di comportamento dei dipendenti di derivazione costituzionale nonché una serie di comportamenti negativi (vietati o stigmatizzati) e positivi (prescritti o sollecitati), tra cui, in particolare, quelli concernenti la prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza (artt. 8 e 9). **Tale codice rappresenta la base giuridica di riferimento per i codici che devono essere adottati dalle singole amministrazioni.** Esso si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, il cui rapporto è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'art. 2, co. 2 e 3, del medesimo decreto. Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice costituiscono principi di comportamento, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Si rammenta che la ragione della sottrazione alla regola generale della privatizzazione del pubblico impiego di cui al d.lgs. 165/2001 del rapporto lavorativo delle categorie di dipendenti sopra indicate risiede, non solo nella peculiarità delle funzioni da essi svolte, ma anche nell'intento di garantire alle suddette categorie piena autonomia ed indipendenza nell'esercizio dei loro compiti. Resta fermo che il personale in regime di diritto pubblico, all'atto della presa di servizio o in altro momento, può, su base volontaria, decidere di aderire al codice di comportamento dell'amministrazione, assoggettandosi così alle regole comportamentali ivi previste. Gli obblighi di condotta sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche,

nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

3.6.11.7.3.2 Codici di amministrazione e le linee guida di ANAC

Le singole amministrazioni sono tenute a dotarsi, ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, di propri codici di comportamento, definiti con «procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell'OIV». Detti codici rivisitano, in rapporto alla condizione dell'amministrazione interessata, i doveri del codice nazionale al fine di integrarli e specificarli, anche tenendo conto degli indirizzi e delle Linee guida dell'Autorità. L'adozione del codice da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti all'amministrazione che lo adotta. A tal fine, il codice costituisce elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione. Ne discende che il codice è elaborato in stretta sinergia con il PTPCT. Il fine è quello di tradurre gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo e organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni) in doveri di comportamento di lunga durata dei dipendenti. Si rammenta, inoltre, che nel PTPCT siano introdotti obiettivi di performance consistenti nel rigoroso rispetto dei doveri del codice di comportamento e verifiche periodiche sull'uso dei poteri disciplinari. I codici contengono norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, e quindi, tendenzialmente stabili, salve necessarie integrazioni dovute all'insorgenza di ripetuti fenomeni di cattiva amministrazione che rendono necessaria la previsione, da parte delle amministrazioni, di specifici doveri di comportamento in specifiche aree o processi a rischio. Nei codici di amministrazione non vi deve essere una generica ripetizione dei contenuti del codice di nazionale cui al d.P.R. 62/2013. Essi dettano una disciplina che, a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti e di coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna amministrazione, delle aree di competenza e delle diverse professionalità. Il codice dovrà caratterizzarsi per un approccio concreto in modo da consentire al dipendente di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche, individuando modelli comportamentali per i vari casi e fornendo i riferimenti ai soggetti interni all'amministrazione per un confronto nei casi di dubbio circa il comportamento da seguire. I codici di amministrazione sono definiti con procedura aperta che consenta alla società civile di esprimere le proprie considerazioni e proposte per l'elaborazione. I codici sono approvati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del RPCT, cui è attribuito un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione, monitoraggio e aggiornamento del codice di comportamento, avvalendosi in tale ultimo caso dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari quale struttura di supporto. Quanto ai destinatari, i singoli codici di comportamento individuano le categorie di destinatari in rapporto alle specificità dell'amministrazione, precisando le varie tipologie di dipendenti ed eventualmente procedendo a una ricognizione esemplificativa delle strutture sottoposte all'applicazione dei

codici, soprattutto nei casi di amministrazioni con articolazioni molto complesse, anche a livello periferico. Scopo dei codici di settore è infatti quello di adeguare le norme di comportamento rispetto alle peculiarità della singola amministrazione. Le categorie di destinatari vanno, quindi, attentamente individuate ex ante, tenendo presente che per disposizione di legge il codice di comportamento può applicarsi integralmente ai dipendenti che hanno stipulato un contratto con l'Amministrazione avente effetti giuridici ai fini della responsabilità disciplinare. Per tutti gli altri, gli obblighi previsti dal codice si potranno far valere ai sensi del d.P.R. 62/2013, con il solo limite della compatibilità. Con riferimento ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, ai titolari di organi, al personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, ai collaboratori delle ditte che forniscono beni o servizi o eseguono opere a favore dell'amministrazione, quest'ultima deve predisporre o modificare gli schemi di incarico, contratto, bando, inserendo sia l'obbligo di osservare il codice di comportamento sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice. Si evidenzia che le amministrazioni sono tenute a garantire condizioni che favoriscano la più ampia conoscenza del codice e il massimo rispetto delle prescrizioni in esso contenute, nonché a verificare l'adeguatezza dell'organizzazione per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni. Come sopra già evidenziato, ANAC ha il compito di definire criteri, linee guida e modelli uniformi con specifico riguardo a singoli settori o tipologie di amministrazione, ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001. L'Autorità ha anche adottato Linee guida di settore per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale con determina n. 358 del 29 marzo 2017, cui si rinvia. Analogo impulso ha interessato il settore della università, cui è stato dedicato un Approfondimento III nella parte speciale dell'Aggiornamento PNA 2017 intitolato "Istituzioni universitarie" (§ 6.1. "Codice di comportamento/codice etico").

3.6.11.7.3.3 Codici di comportamento e codici etici

I codici di comportamento non vanno confusi, come spesso l'Autorità ha riscontrato, con i codici "etici", "deontologici" o comunque denominati. Questi ultimi hanno una dimensione "valoriale" e non disciplinare e sono adottati dalle amministrazioni al fine di fissare doveri, spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento, rimessi alla autonoma iniziativa di gruppi, categorie o associazioni di pubblici funzionari. Essi rilevano solo su un piano meramente morale/etico. Le sanzioni che accompagnano tali doveri hanno carattere etico-morale e sono irrogate al di fuori di un procedimento di tipo disciplinare.

3.6.11.7.3.4 La vigilanza di ANAC

La vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia dei codici di comportamento delle amministrazioni è rimessa all'Autorità ai sensi del combinato disposto dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, dell'art 1, co. 2, lett. d) della l. 190/2012, ed infine, dell'art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014. Si rammenta che la mancata adozione dei codici di comportamento da parte delle

amministrazioni è trattata dall'Autorità in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni previste all'art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014, di cui al Regolamento del 7 ottobre 2014 per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per la mancata adozione dei PTPC e dei codici di comportamento.

3.6.11.7.4 Conflitto di interessi

La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso la individuazione e la gestione del conflitto di interessi. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente, indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Occorre tener presente che le disposizioni sul conflitto di interessi, nel prosieguo specificate, fanno riferimento a un'accezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. Pertanto alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, che sono quelle esplicitate all'art. 7 e all'art. 14 del d.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico. Un'altra ipotesi di conflitto di interessi può presentarsi nei casi in cui il conferimento di una carica nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo pubblico sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e tuttavia configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In altri termini, l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa potrebbe essere pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti dall'assunzione di un incarico, pur compatibile ai sensi del d.lgs. 39/2013. Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Esso è stato affrontato dalla l. 190/2012, con riguardo sia al personale interno dell'amministrazione/ente sia a soggetti esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti, mediante norme che attengono a diversi profili quali: l'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi; le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; l'adozione dei codici di comportamento; il divieto di pantouflage; l'autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali; l'affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. Di seguito si forniscono indicazioni di carattere generale.

3.6.11.7.4.1 Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi

In merito all'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi, si evidenzia che con l'art. 1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endo procedurali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse. Tale disposizione, contenuta all'art. 6-bis "conflitto di interessi" della l. 241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni. I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo. La finalità di prevenzione si attua mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o atto endo procedimentale del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori. La materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, sopra citato. In particolare, l'art. 6 rubricato "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi" prevede per il dipendente l'obbligo di comunicare al dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate. L'art. 6 stabilisce inoltre per il dipendente l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. L'art. 7 del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 c.p.c.. Più nel dettaglio l'art. 7 dispone che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza». **Ciò vuol dire che, ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di**

appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto. Il d.P.R. n. 62/2013 prevede un'ulteriore ipotesi di conflitto di interessi all'art. 14 rubricato "Contratti ed altri atti negoziali" che appare come una specificazione della previsione di carattere generale di cui all'art. 7 sopra citato. In particolare, il comma 2 dell'art. 14 dispone l'obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Il dipendente si "astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio". Sebbene la norma sembri configurare un'ipotesi di conflitto di interessi configurabile in via automatica, si ritiene opportuno che il dipendente comunichi la situazione di conflitto al dirigente/superiore gerarchico che decide sull'astensione in conformità a quanto previsto all'art. 7 del d.P.R. 62/2013. Si rammenta, peraltro, che uno specifico obbligo di informazione a carico del dipendente è previsto nel caso in cui stipuli contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e assicurazione, per conto dell'amministrazione (art. 14, co. 3, del d.P.R. 62/2013). I codici di comportamento che le singole amministrazioni sono tenute ad adottare, in conformità al predetto regolamento, devono disporre i medesimi obblighi, tenendo conto altresì della necessità di contestualizzare le relative disposizioni alle funzioni e competenze proprie dell'amministrazione. Si rammenta che le violazioni del codice di comportamento sono fonte di responsabilità disciplinare accertata in esito a un procedimento disciplinare, con sanzioni applicabili in base ai principi di gradualità e proporzionalità, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 62/2013, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali o contabili o amministrative. La segnalazione del conflitto di interessi, con riguardo sia ai casi previsti all'art. 6-bis della l. 241 del 1990 sia a quelli disciplinati dal codice di comportamento, deve essere tempestiva e indirizzata al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo, che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizza un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Visto anche il riferimento alle gravi ragioni di convenienza che possono determinare il conflitto di interessi, è necessario che il dirigente/superiore gerarchico verifichi in concreto se effettivamente l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione possano essere messi in pericolo. La relativa decisione in merito deve essere comunicata al dipendente. Tale valutazione in capo al dirigente o al superiore gerarchico circa la sussistenza di un conflitto di interessi, appare necessaria anche nella fattispecie di cui all'art. 14, sebbene la norma sembri prevedere un'ipotesi di astensione automatica. Alla luce di quanto sopra, giova sottolineare che ANAC non ha poteri di valutazione dell'esistenza di concreti conflitti di interessi, ma solo quelli di fornire indirizzi generali sull'applicazione della normativa. Spetta, invece, all'amministrazione la verifica della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, come sopra evidenziato. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e vigilanza per la individuazione e la gestione del fenomeno del conflitto di interessi, l'Autorità ha fornito alcune indicazioni operative di seguito elencate.

- Nei casi in cui il funzionario debba astenersi, tale astensione riguarda tutti gli atti del procedimento di competenza del funzionario interessato (cfr. delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018).
- L'Autorità ha anche prospettato la possibilità di considerare un periodo di raffreddamento ai fini della valutazione della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, nel caso in cui siano intercorsi rapporti con soggetti privati operanti in settori inerenti a quello in cui l'interessato svolge la funzione pubblica. Tenuto conto dell'assenza, nelle disposizioni legislative e normative vigenti, di indicazioni specifiche sui periodi temporali di astensione utili a determinare il venir meno di presunte situazioni di conflitto di interessi, si è ritenuto che l'arco temporale di due anni, previsto in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013, sia utilmente applicabile anche per valutare l'attualità o meno di situazioni di conflitto di interessi (cfr. Delibera n. 321 del 28 marzo 2018).
- In tema di imparzialità dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale o di selezione per il conferimento di incarichi, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dei principi generali in materia di astensione e ricsuzione del giudice (artt. 51 e 52 c.p.c.), applicabili anche nello svolgimento di procedure concorsuali, si è ritenuto che la situazione di conflitto di interessi tra il valutatore e il candidato presuppone una comunione di interessi economici di particolare intensità e che tale situazione si configura solo ove la collaborazione presenti i caratteri di stabilità, sistematicità e continuità tali da connotare un vero e proprio sodalizio professionale (cfr. delibera n. 209 del 1 marzo 2017, delibera n. 384 del 29 marzo 2017 e delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018).

Poiché è raccomandato che le amministrazioni individuino all'interno del PTPCT una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale, si vuole indicare di seguito quanto previsto. Pertanto, operativamente, nel presente piano si prevede:

- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP;
- monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica da definire (biennale o triennale), della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;
- esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi (ad esempio situazioni di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di concorso o delle commissioni di gara);

- al responsabile dell'ufficio ove opera il diretto subordinato è tenuto a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale;
- al RPC viene individuato quale soggetto tenuto a ricevere e a valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi e politici, dai consulenti o altre posizioni della struttura organizzativa dell'amministrazione;
- predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi;
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento.

Per quanto concerne l'ipotesi di conflitto di interessi generalizzato, cd. strutturale, come sopra descritto, si fa presente che il conferimento dell'incarico deve essere apprezzato sotto il profilo dell'opportunità, considerato che in materia di inconferibilità di incarichi la normativa va interpretata restrittivamente e, quindi, che l'esistenza di tale conflitto non è per legge ostativa al conferimento dell'incarico. Va tuttavia considerato che il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cd. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa. Si raccomanda pertanto alle amministrazioni/enti di prestare attenzione al rischio che possa determinarsi la fattispecie sopra accennata in vista del conferimento di un incarico. Tale valutazione va fatta e documentata dal soggetto/organo conferente, anche sulla base della verifica della dichiarazione rilasciata dal soggetto interessato, tenendo conto del contenuto dell'incarico da conferire e del tipo di attività che il soggetto interessato deve svolgere. **Nel corso del 2020 verrà meglio definite le modalità con le quali le verifiche dovranno essere svolte prevedendone un controllo a campione.** Per quanto riguarda il tema della tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa nei casi di conferimento di incarichi a consulenti, si sottolinea che l'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, come modificato dalla l. 190 del 2012, impone espressamente all'amministrazione di effettuare una previa verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Al riguardo, si richiama anche l'art. 15 del d.lgs. 33/2013, che, con riferimento agli incarichi di collaborazione e di consulenza, prevede espressamente l'obbligo di pubblicazione dei dati concernenti gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione. La verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico di consulente risulta coerente con l'art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di

interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. **Nel corso del 2021 si provvederà alla implementazione adeguate misure relative all'accertamento dell'assenza di conflitti di interessi** con riguardo ai consulenti quali ad esempio:

- predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;
- rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza;
- aggiornamento, con cadenza periodica da definire (anche in relazione alla durata dell'incarico di consulenza) della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- previsione di un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell'incarico;
- individuazione del soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni (es. organo conferente l'incarico o altro Ufficio);
- consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica;
- acquisizione di informazioni da parte dei soggetti (pubblici o privati) indicati nelle dichiarazioni presso i quali gli interessati hanno svolto o stanno svolgendo incarichi/attività professionali o abbiano ricoperto o ricoprono cariche, previa informativa all'interessato;
- audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell'ambito delle verifiche;
- controllo a campione da parte del RPCT della avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell'art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001.
- La conservazione delle dichiarazioni e della documentazione relativa all'accertamento deve naturalmente essere fatta tenendo conto della disciplina in materia di tutela dei dati personali.

3.6.11.7.4.2 Il conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici

Alle fonti normative in materia di conflitto di interessi sopra indicate, sono state aggiunte specifiche disposizioni in materia all'art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, al fine di contrastare fenomeni corruttivi nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni e garantire la parità di trattamento degli operatori economici. Si tratta di una novità assoluta, la cui ratio va ricercata nella volontà di disciplinare il conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della pubblica amministrazione. L'ipotesi del conflitto di interessi è stata descritta avendo riguardo alla

necessità di assicurare l'indipendenza e la imparzialità nell'intera procedura relativa al contratto pubblico, qualunque sia la modalità di selezione del contraente. La norma ribadisce inoltre l'obbligo di comunicazione all'amministrazione/stazione appaltante e di astensione per il personale che si trovi in una situazione di conflitto di interessi. In particolare, al primo comma, l'art. 42 del codice dei contratti pubblici richiede alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. La funzione della norma è quella di evitare che l'amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi. Al secondo comma, la disposizione offre una definizione di conflitto di interessi con specifico riferimento allo svolgimento delle procedura di gara, chiarendo che la fattispecie si realizza quando il personale di una stazione appaltante o un prestatore di servizi che intervenga nella procedura con possibilità di influenzarne in qualsiasi modo il risultato, abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può minare la sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del contratto. A titolo esemplificativo, la norma indica le situazioni che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, sopra riportate. Il rimedio individuato dal citato art. 7 nel caso in cui si verifichi il rischio di un possibile conflitto di interessi consiste nell'obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e nell'obbligo di astensione dal partecipare alla procedura, pena la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale. Giova ricordare, in proposito, anche l'art. 14 del d.P.R. 62/2013. La disposizione in esame va coordinata con l'art. 80, co. 5, lett. d) del codice dei contratti pubblici secondo cui l'operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, co. 2, del codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile. Vista la rilevanza degli interessi coinvolti nel settore degli appalti pubblici, area considerata fra le più esposte a rischio di fenomeni corruttivi, l'Autorità, nell'ambito dei poteri attribuiti dall'art. 213 del codice, ha ritenuto di dedicare un approfondimento sul tema nella delibera n. 494 del 5 giugno 2019 recante le «Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», ai sensi del citato art. 42 del d.lgs. 50 del 2016, cui si rinvia. Le Linee guida, che hanno natura non vincolante per i destinatari, sono state predisposte con l'obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nell'attività di individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi nelle procedure di gara favorendo la standardizzazione dei comportamenti e la diffusione delle buone pratiche, avendo a mente l'esigenza di evitare oneri eccessivi per le amministrazioni e i soggetti chiamati a operare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e di garantire imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

3.6.11.7.5 Le inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni. Il complesso intervento normativo si inquadra nell'ambito delle misure volte a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato. Le disposizioni del decreto tengono conto dell'esigenza di evitare che lo svolgimento di certe attività/funzioni possa agevolare la pre-costituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita. La legge ha anche valutato in via generale che il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe generare il rischio di svolgimento imparziale dell'attività amministrativa costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori. Il legislatore ha inoltre stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati fissando all'art. 3 del d.lgs. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La durata della inconferibilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all'eventuale sussistenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato. Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del d.lgs. 39/2013. La violazione della disciplina comporta la nullità degli atti di conferimento di incarichi e la risoluzione del relativo contratto (art. 17 del d.lgs. 39/2013). Ulteriori sanzioni sono previste a carico dei componenti degli organi responsabili della violazione, per i quali è stabilito il divieto per tre mesi di conferire incarichi (art. 18 del d.lgs. 39/2013). Con riferimento ai casi di incompatibilità, è prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa della incompatibilità, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 39/2013. L'Autorità ha fornito alcune specifiche indicazioni in merito al ruolo e alle funzioni del RPCT nonché all'attività di vigilanza di ANAC sul rispetto della disciplina con la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 «**Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento di ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili**», cui si rinvia. La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità L'art. 20 del d.lgs. 39/2013 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4). Nelle Linee guida del 2016 su richiamate è stato, peraltro, già

evidenziato che **«tale dichiarazione non vale ad esonerare chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Cost., i requisiti necessari alla nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In altre parole, l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all'art.20, in quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità»**. Considerato che la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico, l'Autorità nelle stesse Linee guida sopra richiamate (Delibera n. 833 del 2016) ha ritenuto **«altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti»**.

3.6.11.7.5.1 Misure nel PTPCT

Sebbene nel corso dell'anno 2021 verranno perfezionate le procedure in argomento, nel PTPCT sono previste adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 e di effettuare il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione. **Nell'esperienza maturata dall'Autorità, si è spesso riscontrato che la dichiarazione risulta acquisita in un momento successivo alla data di conferimento dell'incarico. Tale prassi non è conforme alla normativa. Pertanto, l'Acoset S.p.a. provvederà, ad acquisire, tempestivamente e preliminarmente, in tempo utile per le dovute verifiche ai fini del conferimento dell'incarico**. In particolare, ad integrazione di quanto evidenziato nelle Linee guida di cui alla Delibera n. 833 del 2016, tenuto conto dell'importanza di presidiare l'attività di conferimento degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo pubblico, Acoset S.p.a. ha individuato già all'interno del PTPCT una specifica procedura di conferimento degli incarichi, tale da garantire:

- la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
- la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire;
- il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
- la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

3.6.11.7.5.2 Il ruolo e i poteri del RPC e del RT

L'attività di verifica in materia di inconfiribilità e incompatibilità è rimessa prioritariamente al RPC e del RT che **«cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto»** (art. 15 del d.lgs. 39/2013). Il RPCT riveste, pertanto, nell'amministrazione/ente un ruolo essenziale nell'attuazione della disciplina, riconosciuto anche dal giudice amministrativo (al riguardo, cfr. "Attività e poteri del RPCT"). Nelle linee guida di cui alla Delibera n. 833 del 2016 si sottolinea che il legislatore ha attribuito al RPCT, che venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. 39/2013, il potere di avvio del procedimento di accertamento e di verifica della situazione di inconfiribilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico e il potere di applicare la sanzione inibitoria nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico. **L'Autorità ha poi precisato che la sanzione inibitoria che vieta all'organo conferente di affidare incarichi di propria competenza per un periodo pari a tre mesi non è automatica ma richiede una previa valutazione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa.** I procedimenti di accertamento delle situazioni di inconfiribilità e sanzionatori devono svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, affinché sia garantita la partecipazione degli interessati.

3.6.11.7.5.3 Il ruolo e i poteri di ANAC

Poteri di vigilanza e di accertamento sono anche attribuiti all'Autorità dall'art. 16 del d.lgs. 39/2013, ove al co. 1 si specifica che «L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi». Al riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa ha escluso la natura meramente ricognitiva del potere riconosciuto ad ANAC dal citato art. 16, affermandone il carattere costitutivo-provvedimentale (cfr. Cons. Stato., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126). Più precisamente, è stato rilevato che il potere di accertamento di ANAC si sostanzia in un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici e come tale impugnabile davanti al giudice amministrativo. ANAC, ove ritenga violate le disposizioni del d.lgs. 39/2013, accerta la nullità dell'atto di conferimento. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'Autorità, d'ufficio o a seguito di segnalazione, abbia attivato un procedimento di vigilanza e abbia accertato la non conferibilità dell'incarico, il RPCT, nell'esercizio delle prerogative attribuite ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 nei termini sopra indicati, adotta le iniziative derivanti dalla pronuncia di ANAC. Si evidenzia che in tale circostanza il RPCT non avvia un distinto e autonomo procedimento ma è tenuto a:

- comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità accertata da ANAC e la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- adottare i provvedimenti conseguenti;
- contestare la causa di inconferibilità ai componenti dell'organo che ha conferito l'incarico e avviare il procedimento nei loro confronti volto all'applicazione della sanzione inibitoria ai sensi dell'art. 18, co. 2, del d.lgs. 39/2013, tenendo presente che i medesimi componenti sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati;
- nel caso in cui la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 risulti mendace;
- avviare il procedimento ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al co. 5 del medesimo articolo (inconferibilità di qualsiasi incarico disciplinato dal decreto per un periodo di 5 anni).

Si fa inoltre presente che l'Autorità, a seguito dell'attività di vigilanza e consultiva svolta in materia di inconferibilità e incompatibilità, ha rilevato alcune incongruenze o anomalie, formalizzate negli atti di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 1 del 18 gennaio 2017 e n. 3 del 7 febbraio 2019, cui si rinvia. Con riferimento all'atto di segnalazione n. 1 del 18 gennaio 2017, concernente la nozione di "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico" ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, l'Autorità ha sollecitato un intervento al legislatore volto a:

- eliminare, per la figura del presidente del consiglio di amministrazione, il riferimento alle deleghe gestionali dirette;
- estendere la disciplina dell'inconferibilità a tutte le posizioni negli organi di governo, includendovi anche i componenti degli organi collegiali (consigli di amministrazione o equivalenti, comunque denominati);
- estendere la disciplina dell'inconferibilità alla figura del direttore generale.

Per quanto concerne la valutazione delle deleghe gestionali dirette in capo al presidente, l'Autorità, con la delibera n. 373 dell'8 maggio 2019, ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito degli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, l'incarico di Presidente è suscumbibile nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all' art. 1, co. 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 allorché lo stesso sia dotato di deleghe gestionali dirette. In merito, anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, laddove al consiglio di amministrazione siano conferiti. gestori, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n.126 dell'11.01.2018). Al contrario, per escludere che il presidente sia titolare di deleghe gestionali dirette, non è sufficiente che i poteri gestori siano attribuiti al direttore generale o a figure assimilate mediante delega o procura, essendo tali atti, per loro natura,

temporanei, revocabili e attribuiti intuitu personae. È stato in merito precisato che solo un'apposita previsione statutaria sui poteri del direttore generale o figure assimilate determina un assetto di governo societario stabile e continuativo (delibera n. 373 dell'8 maggio 2019). Con riguardo all'atto di segnalazione n. 3 del 7 febbraio 2019, sulla fattispecie di inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali disciplinate all'art. 8 del d.lgs. n. 39/2013, l'Autorità ha suggerito al legislatore la modifica della previsione normativa, mediante l'inserimento, nella suddetta disposizione, di un'esimente analoga a quella contenuta all'art. 7, co. 3, del decreto, conformemente ai principi di ragionevolezza e di non discriminazione, al fine di escludere la fattispecie di inconferibilità ivi prevista nel caso in cui, all'atto della candidatura alle elezioni politiche, il dipendente pubblico sia già titolare di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali.

3.6.11.7.6 La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: l'art. 35-bis del d.lgs. 165 del 2001

Come già rilevato, la normativa in materia di prevenzione della corruzione ha previsto divieti a svolgere determinate attività avendo riguardo a condizioni soggettive degli interessati, nel solco delle misure che anticipano la tutela al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e a esercitare il potere nelle amministrazioni. Disposizioni in particolare sono previste all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla l. 190/2012, ove sono stabilite preclusioni a operare in settori esposti a elevato rischio corruttivo laddove l'affidabilità dell'interessato sia incisa da una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione. Si evidenzia che l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 presenta alcune analogie con l'art. 3 del d.lgs. 39/2013, ai sensi del quale non possono essere conferiti gli incarichi ivi specificati in caso di sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Si ritiene pertanto opportuno riportare anche la disciplina dell'art. 3 citato al fine di rendere più evidenti le differenze fra le due norme in ordine all'ambito soggettivo, agli effetti e alla durata del tempo, come chiarito nel prosieguo. Secondo la valutazione operata ex ante dal legislatore, i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per le attività e gli incarichi di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e all'art. 3 del d.lgs. 39/2013, coincidono con l'assenza di precedenti penali, senza che sia consentito alcun margine di apprezzamento all'amministrazione (cfr. delibera n. 159 del 27 febbraio 2019; TAR Lazio, Sez. I, 11 giugno 2019, n. 7598). Le limitazioni previste dalle citate disposizioni non si configurano come misure sanzionatorie di natura penale o amministrativa, bensì hanno natura preventiva e mirano a evitare che i principi di imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo siano o possano apparire pregiudicati a causa di precedenti comportamenti penalmente rilevanti, proprio con riguardo ai reati contro la p.a. Da ciò consegue che i divieti previsti dall'art. 3 d.lgs. 39/2013 e dall'art. 35-bis non soggiacciono al principio di irretroattività di cui al combinato disposto degli artt. 25, co. 2, Cost. e 2, co. 1, c.p.23. Passando all'esame delle disposizioni, si evidenzia che l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 si rivolge alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. In merito all'ambito oggettivo, l'art.

35-bis prevede, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, il divieto:

- di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Si evidenzia, peraltro, che il codice dei contratti pubblici, nel disciplinare le commissioni giudicatrici, richiama espressamente l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 (art. 77, co. 6, del d.lgs. 50 del 2016). La nomina in contrasto con l'art. 35-bis determina la illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento. L'art. 35-bis prevede, dunque, ipotesi interdittive allo svolgimento di determinate attività per qualsiasi dipendente, quale che sia la qualifica giuridica, condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. La durata illimitata della inconfiribilità, di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, ha dato luogo a perplessità, in merito alle quali l'Autorità si è riservata di inoltrare una segnalazione a Governo e Parlamento (cfr. delibera 215/2019 e infra § 1.2. "La rotazione straordinaria"). Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, il RPCT non appena ne sia a conoscenza provvede tempestivamente a informare gli organi competenti della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione o dell'assegnazione ad altro ufficio. L'art. 3 del d.lgs. 39/2013, Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, dispone il divieto a ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati ove siano intervenute condanne per reati contro la pubblica amministrazione, come già evidenziato nel precedente § 1.5. La durata della inconfiribilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all'eventuale sussistenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato. La disposizione ha come destinatari, a differenza dell'art. 35-bis sopra illustrato, non solo le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ma anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni incorrono nella sanzione della nullità ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del decreto (cfr. infra § 1.5. "Le inconfiribilità/incompatibilità di incarichi"). Si sottolinea che la preclusione disposta all'art. 3 del d.lgs. 39/2013 opera in presenza di sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per reati contro la pubblica amministrazione, anche se la sentenza non è divenuta irrevocabile,

quindi anche nel caso di condanna da parte del Tribunale. La causa ostantiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva. Se la situazione di inconferibilità disciplinata all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 si appalesa nel corso dello svolgimento dell'incarico, il RPCT nell'esercizio dei poteri attribuiti ai sensi dell'art. 15 del decreto (cfr. Parte IV, § 8. "Attività e poteri del RPCT") deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio. Per quanto riguarda l'art. 3 del d.lgs. 39/2013, si rinvia in ogni caso al richiamato § 1.5. "Inconferibilità e incompatibilità di incarichi". Ai fini dell'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013 sopra riportati, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a prevedere nei PTPCT o nelle misure di prevenzione della corruzione integrative del "modello 231", le verifiche della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati (cfr. Tar Lazio, Sez. I, n. 7598/2019, cit.);
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013, si rinvia alle indicazioni formulate nei precedenti paragrafi. In merito all'obbligo dell'interessato di rendere una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, previsto all'art. 20 del d.lgs. 39/2013. La dichiarazione è da intendersi sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000. Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico economico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Si raccomanda alle pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di:

- impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- impartire direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostantive al conferimento;

- adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

3.6.11.7.7 Gli incarichi extraistituzionali

L'art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto. In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i caratteri dell'abitudine e professionalità o esercitare attività imprenditoriali, secondo quanto stabilito agli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell'art. 53 che prevede un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali. La l. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 in ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali può determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario. È stato pertanto aggiunto ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione quello volto a escludere espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite (art. 53, co. 5 e 7). Il rilievo delle disposizioni dell'art. 53 ai fini della prevenzione della corruzione emerge anche considerando che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante. Si rammenta che la portata applicativa degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 è più ampia di quella del regime autorizzatorio degli incarichi contenuto nel d.lgs. 165/2001, essendo rivolta non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato specificati all'art. 2-bis dello stesso decreto. Un'ulteriore modifica apportata dalla l. 190/2012 riguarda la previsione di appositi regolamenti (da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, co. 2, della l. 400/1988) con cui individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 53, co. 3-bis)²⁴. Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, ai quali è esteso l'obbligo per le amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (art.

53, co. 12). Resta comunque estraneo al regime di autorizzazione l'espletamento degli incarichi menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del co. 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità. È inoltre disciplinata esplicitamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di mancato versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti (art. 53, co. 7-bis). Alla disciplina prevista all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 si aggiungono le prescrizioni contenute in altra normativa. Si segnala, in particolare, la disposizione contenuta nel comma 58-bis dell'art. 1 della l. 662/1996, che stabilisce: «Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interessi, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno».

3.6.11.7.8 Divieti post-employment (pantouflage)

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone **il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri**. Si tratta di una disposizione di carattere generale, a differenza di norme speciali, che il legislatore ha introdotto per alcune amministrazioni in ragione di compiti peculiari che le connotano (ad esempio, per le Agenzie fiscali v. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 63 e d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 49; per le Autorità di vigilanza nel settore bancario e assicurativo, Banca d'Italia, Consob e IVASS, v. legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 29-bis). La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che svolgono effetto nei confronti sia dell'atto sia dei soggetti. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti. La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione). La formulazione della norma ha dato luogo a dubbi interpretativi riguardanti, in particolare, la

delimitazione dell'ambito di applicazione, l'attività negoziale esercitata dal dipendente, i soggetti privati destinatari della stessa. Notevoli criticità sono state anche riscontrate con riferimento al soggetto competente all'accertamento della violazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina, attesa l'assenza di un'espressa previsione in merito che rischia di pregiudicare la piena attuazione della disciplina. Si riportano di seguito alcuni chiarimenti sull'applicazione dell'istituto, alla luce dell'esperienza maturata dall'Autorità nell'esercizio della funzione consultiva.

3.6.11.7.8.1 Ambito di applicazione

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Si osserva che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma, volta a evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015). Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel d.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013. Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., si sottolinea che il divieto di pantouflage è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 126/2018 cit.).

3.6.11.7.8.2 Esercizio di poteri autoritativi e negoziali

Il contenuto dell'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali costituisce presupposto per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie. A riguardo, l'Autorità si è pronunciata con delibere, orientamenti e pareri, allo scopo di risolvere le perplessità applicative emerse. In

primo luogo si osserva che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. Rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015). Si intendono ricompresi i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi di vertice, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, o posizioni assimilate e/o equivalenti. L'eventuale mancanza di poteri gestionali diretti non esclude che, proprio in virtù dei compiti di rilievo elevatissimo attribuiti a tali dirigenti, sia significativo il potere di incidere sull'assunzione di decisioni da parte della o delle strutture di riferimento. Per tali soggetti, la stessa Corte Costituzionale ha inteso rafforzare, rispetto ad altre tipologie di dirigenti, presidi di trasparenza anche in funzione di prevenzione della corruzione (Sentenza n. 20/2019). Si è ritenuto, inoltre, che il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC AG/74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento. L'Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 2/2017 approvato con delibera n. 88 dell'8 febbraio 2017).

3.6.11.7.8.3 Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione

Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, si ritiene che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile.

Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di

trattamento. Occorre in ogni caso, come visto sopra, verificare in concreto se le funzioni svolte dal dipendente siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato.

3.6.11.7.8.4 Sanzioni

La formulazione delle disposizioni riguardanti il regime sanzionatorio ha sollevato molti dubbi interpretativi, in quanto non sono chiaramente identificati l'organo o l'autorità competente non solo ad accertare la violazione del divieto ma anche a garantire l'esecuzione degli effetti sanzionatori, tenendo conto anche della difficoltà per l'amministrazione di verificare il comportamento di un dipendente cessato dal servizio. Le conseguenze della violazione del divieto di pantouflage attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma. Inoltre, il soggetto privato che ha concluso contratti di lavoro o affidato incarichi all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Come già chiarito nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall'Autorità, le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015 cit.). L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'Autorità in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici. Si rammenta che i bandi tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 71 dello stesso codice (fatte salve le parti espressamente indicate come "facoltative" che non riguardano certamente il possesso dei requisiti generali). In particolare, nel bando tipo n. 1, approvato con delibera del 22 novembre 2017, § 6, è previsto che «**Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165**». Il bando tipo specifica pertanto che il concorrente compila il documento di gara unico europeo-DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, rendendo la dichiarazione di insussistenza delle cause ostative alla partecipazione indicate al cit. par. 6, in conformità a quanto previsto all'art. 85 del codice. Il possesso del requisito generale relativo all'assenza di violazione del divieto di pantouflage è anche richiamato nella nota illustrativa del bando tipo, par. 3 e 9. La verifica della dichiarazione resa dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Ulteriore misura sanzionatoria prevede l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

3.6.11.7.8.5 Poteri dell'Autorità

Per quanto riguarda le competenze dell'Autorità in materia, è pacifica l'attività consultiva, come evidenziato nel Regolamento del 7 dicembre 2018 «per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso». In particolare, nel Regolamento si specifica che l'Autorità svolge la funzione consultiva «con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 dei suoi decreti attuativi» (art. 2), tra le quali quelle relative ai pareri facoltativi di cui all'art. 1, co. 2, lett. e), della legge 190/2012. Con riferimento al pantouflage, nel regolamento è stato precisato che i soggetti legittimati a richiedere all'Autorità di esprimersi in merito a tale fattispecie non sono solo le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, ma anche tutti i soggetti privati destinatari dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 che intendono conferire un incarico. L'Autorità, nello spirito di leale collaborazione con le istituzioni tenute all'applicazione della disciplina, ha ritenuto di poter comunque rendere pareri anche su richiesta di altri soggetti pubblici. Quanto all'attività di vigilanza in materia di pantouflage, l'Autorità verifica l'inserimento nei PTPCT delle pubbliche amministrazioni di misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno. Giova sottolineare che la formulazione della normativa sopra illustrata ha dato luogo a incertezze circa l'attribuzione ad ANAC dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti privati che violino il divieto di pantouflage. Al riguardo occorre segnalare che la questione relativa ai poteri dell'Autorità in materia di pantouflage è stata di recente esaminata approfonditamente in esito al contenzioso scaturito dall'impugnativa della delibera ANAC n. 207/2018, con cui è stata accertata la violazione del divieto di cui all'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. 165/2001, da parte del soggetto cessato dal rapporto di lavoro e della società che successivamente gli aveva affidato un incarico. Il Consiglio di Stato, Sezione V, nella pronuncia del 29 ottobre 2019, n. 7411, riformando integralmente la sentenza appellata da ANAC, ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di "incompatibilità successiva" di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, espressamente richiamato all'art. 21 del d.lgs. 39/2013. I magistrati amministrativi hanno, inoltre, affermato che spettano all'Autorità Nazionale Anticorruzione i previsti poteri sanzionatori, essendo configurabile il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all'Autorità. ANAC, ad avviso del Consiglio di Stato, è il soggetto che ha il compito di assicurare, in sede di accertamento della nullità dei contratti sottoscritti dalle parti e di adozione delle conseguenti misure, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. L'intervento della sentenza citata è senza dubbio utile per superare alcune delle questioni interpretative a cui si è fatto cenno sopra. Tuttavia, ad avviso dell'Autorità, permangono dubbi, in particolare, sull'automaticità delle conseguenze derivanti dall'accertamento. ANAC si riserva, comunque, di adeguare il Regolamento di

vigilanza del 29 marzo 2017, all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (cfr. Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2019).

3.6.11.7.8.6 Le misure nel PTPCT

L'Acoset S.p.a. adotta misure adeguate per garantire l'attuazione della disposizione sul pantouflage. In particolare, si prevede:

- l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

Il RPC non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnalino detta violazione ai vertici dell'amministrazione ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente pubblico.

3.6.11.7.9 I patti d'integrità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici. Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento

nell'aggiudicazione del contratto. L'AVCP nella determinazione n. 4/2012 aveva affermato la legittimità dell'inserimento di clausole contrattuali che impongono l'obbligo del rispetto dei protocolli di legalità/patti d'integrità. Nella determinazione si precisava che «mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)». La previsione ha trovato riconoscimento normativo nell'articolo 1, co. 17, della l. 190/2012, laddove si dispone, in particolare, che: «le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-425/14 ha affermato che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione. La Corte ha specificato, tuttavia, che, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito. Lo strumento dei patti di integrità o protocolli di legalità potrebbe essere utilizzato per rafforzare alcune prescrizioni. In tale ottica, attraverso l'adozione di adeguati patti di integrità o protocolli di legalità si potrebbero vincolare – anche ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012 – eventualmente anche i soggetti privati al rispetto dei codici di comportamento dell'ente, prevedendo apposite misure che concernono il pantouflage e il conflitto di interessi. Inoltre, nelle Linee guida adottate dall'Autorità con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici è stato suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente. È stata evidenziata, altresì, l'opportunità di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti. Le amministrazioni, infine, potrebbero valutare di attuare attraverso i patti di integrità un rafforzamento delle forme di partecipazione e controllo della società civile nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. In tale prospettiva si colloca, ad esempio, il progetto pilota di sperimentazione dei patti di integrità avviato nel 2015 «Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Funds» promosso e finanziato dalla Commissione Europea.

A tal proposito in allegato è stato predisposto un modello di patto di integrità che dovrà essere sottoscritto dagli operatori economici coinvolti nelle fasi della procedura di affidamento secondo previsto dalla normativa vigente e da quanto riportato nel relativo modello. Tale adempimento, ovviamente, viene svolto da parte del RUP della procedura

3.6.12 Monitoraggio del PTPC e delle misure

L'azione di prevenzione della corruzione riesce ad essere efficace solo ed esclusivamente se vengono attuati dei sistemi di monitoraggio delle misure di prevenzione progettate ed ideate nell'ambito del PTPC. Con riferimento a quanto indicato nel nuovo PNA 2019 è stata posta particolare attenzione alla programmazione ed alla attuazione del sistema di monitoraggio delle misure.

3.6.12.1 Monitoraggio e Riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie. Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sottofasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

3.6.12.1.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Essendo il PTPCT un documento di programmazione, appare evidente che ad esso debba logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure. Per tale ragione, nel presente documento e negli allegati ad esso Acoset S.p.a. ha descritto il proprio sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure. Ritenuto che Acoset S.p.a. possiede le caratteristiche organizzative ed operative di grandi dimensioni o con un elevato livello di complessità (principalmente dislocazione sul territorio di diverse sedi, vastità del territorio gestito, numero di dipendenti etc.), il monitoraggio in capo al solo RPCT non risulta facilmente attuabile, anche in funzione della generalizzata numerosità degli elementi da monitorare. Per tale ragione, si è previsto un sistema di monitoraggio su più livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT. Tuttavia, si è deciso di prevedere un ulteriore sottolivello

di monitoraggio e controllo facente capo ai vari funzionari e/o dipendenti che risultano supervisori di processi e/o fasi. Tale organizzazione “gerarchica” del sistema di prevenzione della corruzione è stata schematizzata e puntualmente individuata. Il monitoraggio di primo livello, dunque, può essere attuato in autovalutazione da parte dei referenti (se previsti) o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell’effettiva adozione della misura. È opportuno tener presente che questa modalità fornisce valutazioni di qualità meno elevata rispetto alle analisi condotte direttamente dal RPCT o da altre unità indipendenti (es. internal audit), poiché in questo caso si tratta di (auto) valutazioni effettuate dagli stessi soggetti che hanno la responsabilità dei processi/attività oggetto del controllo. Pertanto, è opportuno ricorrere all’autovalutazione soltanto nelle aree in cui il rischio di corruzione è più basso, mentre nelle aree a più alto rischio, questa modalità deve essere utilizzata in combinazione con l’azione di monitoraggio svolta dal RPCT o da organi indipendenti rispetto all’attività da verificare. Il monitoraggio di secondo livello, dunque, dovrà essere attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti. Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l’osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l’amministrazione. L’attività di monitoraggio è stata adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale dove è stato individuato:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

Per quanto riguarda i processi/attività oggetto del monitoraggio, il RPCT dovrà tener conto delle risultanze dell’attività di valutazione del rischio per individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare l’azione di monitoraggio. Le verifiche programmate non esauriscono l’attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d’anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità. Con riferimento alla periodicità, il RPCT ha definito la tempistica del monitoraggio più consona all’esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell’amministrazione. Maggiore è la frequenza del monitoraggio (ad esempio mensile, bimestrale o trimestrale), maggiore sarà la tempestività con cui un eventuale correttivo potrà essere introdotto. L’eccessiva frequenza dei monitoraggi si associa ad un maggiore onere organizzativo in termini di reperimento e elaborazione delle informazioni. Pertanto, coerentemente al principio guida della “gradualità” nella determinazione della frequenza si è tenuto conto della specificità delle dimensioni di Acoset S.p.a. Il monitoraggio è infatti indispensabile per acquisire elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT. Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT verificherà la veridicità

delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. E' stato previsto, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (e la struttura di supporto) e i responsabili dell'attuazione delle misure. Il RPCT svolgerà degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo. Al fine di agevolare i controlli, inoltre, si sta valutando la possibilità di ricorrere a sistemi informatizzati o spazi digitali condivisi (come le intranet) dove far confluire tutti i documenti che formalizzano le misure. Il monitoraggio di secondo livello dovrà essere realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno del PTPCT. Tuttavia, viste le dimensioni operative e strutturali di Acoset, il monitoraggio di secondo livello potrà avvenire attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica. Qualora il monitoraggio dovesse avvenire attraverso campionamento verrà resa adeguata motivazione della scelta effettuata e delle modalità di campionamento utilizzate. Eventualmente, il campionamento potrà essere di "tipo statistico" oppure "ragionato". Qualora si opti per un campionamento "ragionato", alcuni criteri di campionamento possono riguardare: o le misure di prevenzione dei processi risultati a più elevata esposizione al rischio; o le misure di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali. In ogni caso, per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, avranno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. **Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari. È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPCT, nonché all'interno della Relazione annuale del RPCT.** Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT. Si fa presente, in via generale, che al fine della adeguata predisposizione e adozione di misure di prevenzione della corruzione non rileva l'eventualità che il PTPCT abbia ricevuto una certificazione di qualunque genere rilasciata da soggetti terzi. ANAC è, infatti, l'unico soggetto deputato ad accertare la corretta adozione e attuazione dei PTPCT delle amministrazioni.

3.6.12.2 Monitoraggio sulla idoneità delle misure

Il monitoraggio delle misure non si limiterà alla sola attuazione delle stesse ma contempli anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività". La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al RPCT, che potrà essere coadiuvato, da un punto di vista metodologico, dagli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) o dalle strutture di vigilanza e audit interno. L'inidoneità di

una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti; una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso); una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa. L'inidoneità potrà anche essere rilevata attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura. Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT interverrà con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.

3.6.12.3 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo". Acoset S.p.a. ha definito che la frequenza con cui procederà al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame. Tale attività avrà una frequenza almeno annuale per supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione. Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.

3.6.12.4 Programmazione del Monitoraggio del PTPC

Per il monitoraggio del PTPC si sono indicate modalità, periodicità e relative responsabilità. Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPC e nonché all'interno della Relazione annuale del RPC. Al fine di disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione è risultato necessario individuare all'interno del PTPCT un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo PTPCT. Nell'ambito delle risorse a disposizione dell'amministrazione, il monitoraggio potrà essere attuato mediante sistemi informatici che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento. L'attività di monitoraggio non coinvolge soltanto il RPCT, ma interessa i

referenti, laddove previsti, i dirigenti e gli OIV, o organismi con funzioni analoghe, che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto al RPCT. In ogni caso dovrà essere assicurato un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente “l’andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti. Per indicazioni di dettaglio sulla programmazione e sull’attuazione del monitoraggio si è fatto riferimento al documento metodologico (Allegato 1) del nuovo PNA 2019.

3.6.12.5 Monitoraggio sull’attuazione delle misure

Si ritiene opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all’interno del PTPC e nonché all’interno della Relazione annuale del RPC. Particolare attenzione dovrà essere posta al monitoraggio sull’attuazione delle misure. La programmazione operativa consente al RPC di dotarsi di uno strumento di controllo e di monitoraggio dell’effettiva attuazione delle misure, attraverso indicatori di monitoraggio. Dall’analisi della complessa realtà di Acoset (per dimensione organizzativa, per diversificazione delle attività svolte e per articolazione territoriale) si prevede almeno una verifica infrannuale al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura. In tale ottica è anche necessario garantire integrazione e coordinamento con gli obiettivi di performance nonché con gli strumenti e i soggetti che intervengono nel ciclo di gestione della performance o in processi equivalenti. Nel PTPC verranno riportati i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nei PTPC precedenti. Nel caso di misure in corso di attuazione va data evidenza della realizzazione della fase di attuazione prevista, mentre in caso di mancata attuazione va esplicitata la motivazione dello scostamento, oltre ad una nuova programmazione. Diverso è il problema della valutazione dell’efficacia delle misure. Tutti i referenti ed i collaboratori saranno comunque tenuti a rendicontare e dichiarare, mediante la trasmissione di opportuni moduli l’effettiva applicazione di quanto indicato nel presente Piano.

3.6.12.6 Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Performance

L’integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio. Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti in Acoset S.p.a.. L’esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità. Così l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario degli atti di programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare. Il legame, inoltre, è rafforzato dalle disposizioni contenute nell’art. 44 del d.lgs. 33/2013 in cui si prevede, in primo luogo, che l’OIV ed altri

soggetti deputati alla valutazione verifichino la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e valutino l'adeguatezza dei relativi indicatori; in secondo luogo, che le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione siano utilizzati sempre dagli OIV ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. È dunque necessario un coordinamento tra il PTPC e PT e gli strumenti già vigenti per il controllo nell'amministrazione nonché quelli individuati dal d.lgs. 150/2009 ossia:

- il Piano e la Relazione annuale sulla performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009);
- il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del d.lgs. 150/2009).

La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione della corruzione comporta che le amministrazioni inseriscano le attività che pongono in essere per l'attuazione della l. 190/2012 e dei decreti attuativi nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della performance (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell'ambito delle amministrazioni regionali e locali). Quindi, le amministrazioni includono negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione delle misure previste nel PTPCT. In tal modo, le attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del PTPCT vengono introdotte in forma di obiettivi nel Piano della performance sotto il profilo della:

- performance organizzativa (art. 8 del d.lgs. 150/2009) e, cioè, attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti (art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. 150/2009); sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (art. 8, co. 1, lett. e), d.lgs. 150/2009), al fine di stabilire quale miglioramento in termini di accountability riceve il rapporto con i cittadini l'attuazione delle misure di prevenzione;
- performance individuale (art. 9 del d.lgs. 150/2009). Vanno inseriti gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, in particolare gli obiettivi assegnati al RPCT, ai dirigenti apicali in base alle attività che svolgono per prevenire il rischio di corruzione ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-bis), l-ter), l-quater) del d.lgs. 165/200114, ai referenti del responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale con qualifica dirigenziale.

Inoltre, nel Sistema di misurazione e valutazione delle performance ex art. 7 del d.lgs. 150/2009 vanno inseriti gli obiettivi, individuali e/o di gruppo, assegnati al personale formato che opera nei settori esposti alla corruzione ed ai referenti del responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale non dirigenziale. Dell'esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi individuati nel PTPCT (e dunque dell'esito della valutazione delle

performance organizzativa ed individuale), occorrerà dare specificamente conto nella relazione delle performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

3.6.13 Implementazione del sistema di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti whistleblower

Acoset S.p.a. intende promuovere l'applicazione di adeguati sistemi di whistleblowing individuando, al contempo, criteri idonei per la tutela del dipendente che segnala illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro. Il "whistleblower" è il lavoratore che, durante l'attività lavorativa all'interno di un'azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell'impresa/ente pubblico/fondazione; per questo decide di segnalarla. Il "whistleblowing" è uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna - per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all'interno, ai danni o ad opera dell'organizzazione, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora. E' evidente come i primi in grado di intuire o ravvisare eventuali anomalie all'interno di un'impresa, di un ente pubblico o di un'organizzazione no-profit sono spesso coloro che vi lavorano e che sono in una posizione privilegiata per segnalare queste irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, molto spesso i dipendenti non danno voce ai propri dubbi per pigrizia, ignoranza, egoismo ma, soprattutto, per paura di ritorsioni (se non addirittura del licenziamento) o per la frustrazione di non vedere un seguito concreto e fattivo alle proprie denunce. Nella fattispecie Acoset vuole garantire un sistema che garantisca la possibilità a tutti i dipendenti di effettuare tutte le segnalazioni, in forma anonima che riterrà opportune mediante il seguente schema:

- Il segnalante invia una segnalazione compilando il **modulo "D"** allegato al presente piano e reso disponibile modulo reso disponibile dall'amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti-Corruzione", nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.
- **La segnalazione dovrà pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione, mediante le seguenti modalità:**
 1. Inviare al protocollo aziendale in doppia busta chiusa con la seguente dicitura "al Responsabile della prevenzione della Corruzione – **RISERVATA**"

2. Richiesta di audit riservato al RPC;
3. Recapito della segnalazione in una cassetta di corrispondenza posizionata all'ingresso dell'ufficio del RPC il cui accesso per il prelievo della segnalazione è consentito al solo RPC o al suo gruppo di lavoro;
4. Sistema informatico dedicato, sia con garanzia di anonimato sia non, per la raccolta delle segnalazioni di illeciti o ritenuti tali con modalità che saranno comunicate immediatamente dopo l'implementazione del sistema che sarà reso disponibile nel più breve tempo possibile;

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione. o Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC.

- il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro prende in carico la segnalazione per le valutazioni del caso. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro, sulla base di una delibazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge;
- Inoltre, al fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione invia a tutto il personale con cadenza periodica almeno annuale una comunicazione specifica in cui sono illustrate la finalità dell'istituto del "whistleblowing" e la procedura per il suo utilizzo.

3.6.14 Responsabilità e Sanzioni

- Ai sensi dell'art. 1 comma 12 della Legge n. 190/2012, in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPC ne risponde sul piano dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
 - Di aver predisposto, prima della commissione del reato il piano anticorruzione;

- Di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.
- Ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 190/2012, la sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
 - Ai sensi dell'art. 1 comma 14 primo periodo della Legge n. 190/2012, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.
 - Ai sensi dell'art. 1 comma 14 secondo periodo della Legge n. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare. A tal fine, entro il 30 novembre di ogni anno i Responsabili di Settore e di procedimento dichiarano di aver applicato le disposizioni di cui al PTPC e di aver vigilato per la puntuale applicazione nel proprio servizio. I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei Responsabili di Settore/Referenti.

3.7 CAPITOLO CONCLUSIVO: RISULTATI DELLE ANALISI E PREVENZIONE DEI RISCHI, CONSIDERAZIONI SULLE PRIORITA' ED AZIONI DA IMPLEMENTARE, PUBBLICAZIONE DEL PIANO ED AGGIORNAMENTI.

3.7.1 Valutazioni su alcune problematiche operative

Il RPC ha rappresentato, anche formalmente la necessità che i **responsabili degli uffici siano maggiormente partecipi**, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi oltre alla valutazione ed implementazione di nuove misure di controllo e monitoraggio. Egli ritiene che **sia da migliorare il contributo dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa** nella fase di elaborazione del PTPCT soprattutto per quanto attiene la mappatura dei processi e delle fasi. L'esigenza del RPC è quella di sensibilizzare i dirigenti ed i responsabili dei vari uffici sulla importanza dell'azione formativa che ancor prima di divenire un obbligo sia concepita come necessità personale intrinseca. **La formazione deve essere concepita come bisogno e non come obbligo ed ogni forma di esigenza personale di formazione deve divenire anche forma di suggerimento e collaborazione.** Queste resistenze vanno rimosse, in termini culturali, con adeguati e mirati processi formativi (cfr. Parte III § 2. "PTPC e formazione"), ma anche con soluzioni organizzative e procedurali che consentano una maggiore partecipazione dei responsabili degli uffici a tutte le fasi di predisposizione del PTPCT promuovendo così la piena condivisione degli obiettivi e la più ampia responsabilizzazione di tutti i dipendenti

3.7.2 Individuazione delle aree, dei processi e delle fasi più a rischio

Si ritiene opportuno precisare che la valutazione delle aree e dei processi più a rischio, è avvenuta mediante l'applicazione di metodologie e schemi indicati e fortemente consigliati dall'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione redatto dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Le metodologie proposte impongono, inoltre, e quasi in maniera matematica, di operare non escludendo, anzi attribuendogli un peso oggettivo, gli aspetti non tralasciabili ed indispensabili ad inquadrare correttamente, dal punto di vista della corruzione, le fasi ed i processi di ogni aree presente all'interno di Acoset S.p.a. Nel processo di identificazione del rischio si è proceduto anche mediante "interviste" ai dirigenti, referenti e collaboratori al fine di meglio individuare i possibili rischi di ogni processo e fase anche in virtù delle "esperienze passate" e dei "crucchi presenti". Per quanto attiene lo studio svolto che ha dato vita al presente PTPC, che si ritiene comunque e certamente di dovere approfondire e concludere vista l'estrema complessità del sistema osservato, ha focalizzato l'attenzione, preliminarmente, sui processi/fasi/azioni che in generale sono sempre maggiormente soggette a rischio di corruzione e che sono state concettualmente e schematicamente riportate nei paragrafi precedenti. Rimane certamente innegabile che questi processi o azioni possono assumere maggiore rilevanza, sino a rappresentare dei concreti e significativi rischi di corruzione o mala amministrazione, in aree apicali di maggiore impatto organizzativo e rilievo anche in funzione dei delicati atti decisionali e di management che in esse si sviluppano. Di seguito si è voluto riportare la tabella riassuntiva che esprime per ogni area il processo maggiormente a rischio di corruzione o comunque potenzialmente soggetta a fenomeni di mala amministrazione, il suo valore qualitativo, l'entità e la relativa fase con indicazione delle misure di prevenzione. Si precisa che la fase a maggior rischio di corruzione o di mala amministrazione è stata individuata laddove, in caso di assunzione di personale, sebbene dettata da preliminari passaggi di selezioni ed individuazione delle migliori figure professionali, la fase finale di individuazione del candidato non è affidata ad una commissione di "specialisti" che oltre ad escludere qualsivoglia decisione monopolistica consentirebbe di individuare certamente la figura professionalmente più indicata. **Per quanto attiene tutti gli altri processi e fasi, comunque soggette a rischio anche rilevante, si rimanda alle analisi complete riportate in appendice per le quali si ribadisce che si sta provvedendo alla completa stesura il cui ritardo è dovuto sia alla emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus che ha impedito di fatto di trovare gli spazi giusti e le migliori opportunità di incontro tra gli attori coinvolti e le difficoltà riscontrate nel coinvolgimento di tutto il personale con ruolo operativo/decisionale.**

3.7.3 Individuazione delle aree, dei processi e delle fasi più a rischio

Si ritiene opportuno precisare che la valutazione delle aree e dei processi più a rischio, è avvenuta mediante l'applicazione di metodologie e schemi indicati e fortemente consigliati dall'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione redatto dalla Autorità Nazionale

Anticorruzione (A.N.A.C.). Le metodologie proposte impongono, inoltre, e quasi in maniera matematica, di operare non escludendo, anzi attribuendogli un peso oggettivo, gli aspetti non tralasciabili ed indispensabili ad inquadrare correttamente, dal punto di vista della corruzione, le fasi ed i processi di ogni area presente all'interno di Acoset S.p.a. Nel processo di identificazione del rischio si è proceduto anche mediante “*interviste*” ai dirigenti, referenti e collaboratori al fine di meglio individuare i possibili rischi di ogni processo e fase anche in virtù delle “*esperienze passate*” e dei “*crucchi presenti*”. Va segnalato che è in corso la procedura da parte dei vertici aziendali coinvolti per completare la mappatura dei processi secondo le più recenti metodologie, attività, che negli ultimi due anni ha risentito fortemente della emergenza sanitaria e dello stato emergenziale che ne è conseguito. Per quanto attiene lo studio svolto che ha dato vita al presente PTPC, che si ritiene comunque e certamente di dovere approfondire e concludere vista l'estrema complessità del sistema osservato, ha focalizzato l'attenzione, preliminarmente, sui processi/fasi/azioni che in generale sono sempre maggiormente soggette a rischio di corruzione e che sono state concettualmente e schematicamente riportate ai paragrafi precedenti. Rimane certamente innegabile che questi processi o azioni possono assumere maggiore rilevanza, sino a rappresentare dei concreti e significativi rischi di corruzione o mala amministrazione, in aree apicali di maggiore impatto organizzativo e rilievo anche in funzione dei delicati atti decisionali e di management che in esse si sviluppano. Di seguito si è voluto riportare la tabella riassuntiva che esprime per ogni area il processo maggiormente a rischio di corruzione o comunque potenzialmente soggetta a fenomeni di mala amministrazione, il suo valore, l'entità e la relativa fase con indicazione delle misure di prevenzione. Si precisa che la fase a maggior rischio è stata individuata in caso di assunzione di personale sia mediante procedura concorsuale che attraverso agenzie interinali. Infatti, sebbene dettata da preliminari passaggi di selezioni ed individuazione delle migliori figure professionali, è certamente auspicabile che la fase finale decisionale sia maggiormente affidata a commissioni di “specialisti” oltre che terzi. Come noto tra le misure preventive anti corruttive di maggior efficacia vi è quella di escludere qualsiasi forma di monopolio “decisionale” e di lasciare a “gruppi” di specialisti la scelta del miglior “candidato” e del miglior curriculum sia dal punto di vista scolastico che di esperienze lavorative quanto più attinenti all'impiego aziendale per il quale ci si candida. Pertanto, la misura che deve essere adottate, sia per quanto attiene assunzioni concorsuali che a mezzo agenzie interinali, è l'eliminazione di ogni forma di discrezionalità e si deve prevedere una nuova regolamentazione incrementando le politiche della pubblicazione, eliminazione del monopolio, scelta del personale da assumere mediante analisi dei curriculum inviati dalla agenzia interinale e con colloqui per accertarne la professionalità e l'efficienza nell'ottica del mero concetto di meritocrazia e trasparente. **Devono essere garantiti sia la sana concorrenza che le pari opportunità, ampliando nel contempo la platea dei candidati, allontanando ogni possibile forma di inutile requisito.** La commissione nominata, alla quale affidare sia la scelta “ultima” che l'iter delle selezioni dovrà comprendere il dirigente del settore, il quadro direttivo cui è destinata la risorsa, il presidente e/o direttore generale, ed un quadro aziendale di altro settore mediante il principio della rotazione. Nel caso di

assunzioni a mezzo concorso anche la nomina di un commissario esterno preferibilmente magistrato in servizio o in riposo. Per quanto attiene tutti gli altri processi e fasi, comunque soggette a rischio anche rilevante, si rimanda alle analisi complete riportate in appendice ed in corso di perfezionamento.

Tabella 3: Individuazione del processo e delle fasi all'interno di ciascuna areaa maggior rischio di fenomeni corruttivi

Area	Processo e fase a maggior rischio	Misurazione e Valutazione del livello di esposizione al rischio	Misura di intervento per la riduzione del rischio
Direzione Tecnica	Verifica presenza allacci abusivi fase di accertamento, accordo tra gli operatori e l'utente mediante comportamenti illegittimi per omissione di segnalazione a fronte di interessi personali	MEDIO	Rotazione personale Controllo a campione
Direzione Generale	Incarichi ad avvocati per la gestione di piccoli contenziosi recupero crediti	ALTO	Eliminazione del monopolio e della discrezionalità, migliore regolamentazione, maggiore trasparenza mediante pubblicazione degli incarichi anche sul sito aziendale
Ufficio Recupero Crediti	Gestione del credito oggetto di recupero nel sotto processo di non disponibilità del pagamento da parte dell'utente con o senza proposta di transazione	MEDIO	Eliminazione del monopolio e della discrezionalità, migliore regolamentazione, eliminazione della mancanza di trasparenza mediante la pubblicazione degli incarichi sul sito ufficiale e maggiore regolamentazione delle fasi di rateizzazione all'utente
Contabilità e Finanza	Calendarizzazione delle condizioni e delle tempistiche di pagamento, pagamento anticipato al fine di favorire terzi	MEDIO	Pagamento cronologico e eventuali deroghe con motivazione dettagliata con specificazione delle esigenze improcrastinabili e vitali per
Servizi Economato	Prelievo di contanti, somme/ operazioni di cassa – fase prelievo contanti	BASSO	Maggiore controllo a campione
Ufficio Fatturazione	Verifica contatori, potenziale rischio di accordi tra operatori e utenti al fine di favorire terzi	MEDIO	Rotazione personale e Controllo a campione
Servizio fognatura e depurazione	Richiesta di intervento con spurgo ditta affidataria richiesta di interventi non necessari al fine di favori terzi e alterazione del verbale di intervento con aggiunta di prestazioni non eseguite	ALTO	Controllo a campione di altro personale, rotazione degli operatori, analisi statistiche
Ufficio Manutenzione	Intervento con ditta affidataria - richiesta di interventi non necessari al fine di favori terzi e alterazione del verbale di intervento con aggiunta di prestazioni non eseguite	MEDIO	Controllo a campione di altro personale sia dei registri di cantiere che delle fasi di contabilità, rotazione degli operatori, analisi statistiche

Area	Processo e fase a maggior rischio	Misurazione e Valutazione del livello di esposizione al rischio	Misura di intervento per la riduzione del rischio
Ufficio Manutenzione	Risarcimento danni di piccola entità fase di raggiungimento di accordo bonario con l'istante favorire terzi con il riconoscimento di somme non dovute o maggiori	MEDIO	Controllo a campione di altro personale, rotazione degli operatori, analisi statistiche, maggiore regolamentazione
Ufficio Produzione	Forniture di pompe e servizi di intervento in genere per esigenze improrogabili ed improcrastinabili ai fini della continuità del servizio per pronto intervento, fase. Incarico a ditta esterna per l'estrazione della pompa e collocazione della pompa sostitutiva – comportamento favorire se stessi o terzi mediante interventi non necessari o prestazioni non eseguite	ALTO	Controllo a campione di altro personale o ditte, rotazione degli operatori, analisi statistiche, eliminazione della mediante la creazione di un sistema informatico di consultazione
Area Comune	Acquisto di beni servizi e lavori – fasi di individuazione della necessità e delle priorità e frazionamento di appalti – necessità o prestazioni non necessarie e frazionamento artificioso	ALTO	Controllo a campione di altro personale o ditte, rotazione degli operatori, analisi statistiche, eliminazione della mancanza di trasparenza mediante la creazione di un sistema informatico di consultazione interna e maggiore trasparenza sul sito, individuazione di un ufficio per la registrazione degli appalti, indicatori statistici per la verifica delle procedure e degli affidamenti eseguiti con particolare riferimento agli affidamenti diretti ed alle gare ove risulti aggiudicataria sempre la stessa ditta e indicatori per individuare le gare con offerte uniche
Autoparco	Intervento su mezzo meccanico in seguito a guasto o incidente – fase preventivazione ed autorizzazione ai lavori – comportamento illegittimo preventivazione maggiorata da parte dell'officina per favorire se stessi o operatori	ALTO	Analisi statistica e controllo a campione di altra officina per la verifica dei lavori indicati

Area	Processo e fase a maggior rischio	Misurazione e Valutazione del livello di esposizione al rischio	Misura di intervento per la riduzione del rischio
Presidenza Direzione	Assunzione di personale mediante procedure concorsuali, fase. Scelta finale.	RILEVANTE	Nuova regolamentazione, minore discrezionalità ed eliminazione del monopolio, scelta del personale da assumere mediante analisi dei curriculum e con colloqui e prove scritte per accertarne da parte di una commissione nominata che dovrà comprendere il dirigente del settore, il quadro direttivo cui è destinata la risorsa, il presidente, ed un quadro aziendale di altro settore mediante il principio della rotazione ed un commissario esterno, preferibilmente magistrato in servizio o a riposo
Presidenza	Assunzione di personale mediante agenzia interinale. Scelta finale.	RILEVANTE	Nuova regolamentazione, minore discrezionalità ed eliminazione del monopolio, scelta del personale da assumere mediante analisi dei curriculum inviati dalla agenzia interinale e con colloqui per accertarne da parte di una commissione nominata che dovrà comprendere il dirigente del settore, il quadro direttivo cui è destinata la risorsa, il presidente, ed un quadro aziendale di altro settore mediante il principio della rotazione
Direzione	Assunzione di personale mediante agenzia interinale. Scelta finale.	RILEVANTE	Nuova regolamentazione, minore discrezionalità ed eliminazione del monopolio, scelta del personale da assumere mediante analisi dei curriculum inviati dalla agenzia interinale e con colloqui per accertarne da parte di una commissione nominata che dovrà comprendere il dirigente del settore, il quadro direttivo cui è destinata la risorsa, il presidente, ed un quadro aziendale di altro settore mediante il principio della rotazione
Presidenza Direzione	Avanzamento di carriera assegnazioni di nuovi livelli	ALTO	Nuova regolamentazione, eliminazione discrezionalità trasmissione degli atti decisionali sia al RPC che al RT, relazione di approvazione da parte del dirigente del settore e verifica da parte di quadro aziendale secondo il principio della rotazione

Area	Processo e fase a maggior rischio	Misurazione e Valutazione del livello di esposizione al rischio	Misura di intervento per la riduzione del rischio
Ufficio Reclami	Emissione da parte delle note di credito a favore dell'utente in caso di accoglimento del reclamo. Comportamento illecito potenziale mediante l'accordo con l'utente	MEDIO	Controllo a Campione
Ufficio Gestione Crediti	Nuovo contratto su ex utenza morosa. Voluta non verifica della morosità per favorire comunque un utente alla sottoscrizione del contratto sebbene non possibile, tanto per favorire l'utente	MEDIO	Controllo a campione, maggiore verifica da parte di altri uffici
Gestione pratiche e contenziosi	Rilascio pareri o autorizzazioni per nuovi allacciamenti o lottizzazioni. Fase: emissione preventivo e prescrizione lavori da eseguire. Possibile fatto: Autorizzazioni rilasciate e non dovute, minori prescrizioni per favorire terzi	MEDIO	Controllo a campione, maggiore verifica da parte di altri uffici o personale

La tabella individua la fase dello specifico processo, ma deve tenersi in debita considerazione che ogni processo riportato rappresenta nel complesso un possibile rischio, motivo per il quale ogni fase deve essere considerata tale e soggetta ad estrema attenzione nel rispetto delle norme vigenti. Si vuole precisare che in ogni caso, al fine di prevenire il rischio di comportamenti illegittimi, è sempre auspicabile, per ogni fase di ogni processo di ogni area, che siano portati al massimo livello di attuazione, anche laddove siano già presenti in forma più moderata, gli aspetti legati alla trasparenza, al controllo, alla definizione e promozione dell'etica e dei migliori standard comportamentali, alla regolamentazione estremamente dettagliata dei processi ed alla limitazione dei comportamenti "in deroga" ed in "circostanze particolari", alla formazione del personale e la sua sensibilizzazione, alla rotazione del personale quando possibile, alla segnalazione riservata da parte del personale, alla disciplina del conflitto di interesse ed alla regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" ed infine annullando ed eliminando, quanto più possibili, i richiamati fattori abilitanti del triangolo della frode (opportunità, scopi e razionalizzazione) primi fra tutti il monopolio e l'eccesso di discrezionalità dei dipendenti di ogni grado e favorendo nel contempo la progettazione di sistemi informatici che siano tali da consentire il massimo grado di consultazione e tracciabilità.

3.7.4 Pubblicazione del Piano, Adeguamento e clausola di rinvio

- Il presente piano viene pubblicato sul sito istituzionale di Acoset S.p.a. nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione". I PTPCT e le loro modifiche rimarranno pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.
- Il presente Piano è comunicato ai dipendenti e ai collaboratori attraverso la rete internet aziendale nonché mediante segnalazione via e-mail personale affinché ne prendano atto

e ne osservino le disposizioni o mediante avviso nelle bacheche comuni per la più rapida diffusione;

- Il Piano verrà altresì consegnato ad eventuali nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.
- Acoset s.p.a. organizzerà un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure indicate nel PTPC, e predisporrà sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei Referenti.
- Il presente Piano di avvio potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da normative nazionali o regionali competenti in materia.
- In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale (31 gennaio di ogni anno) ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'azienda oppure emersione di rischi non considerati in fase di prima predisposizione del PTPC. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal RPC ed approvate con provvedimento del Presidente.
- Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'azienda nella sezione "Anticorruzione e Trasparenza" nonché, eventualmente, mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente o mediante pubblicazione sugli spazi aziendali dedicati;
- Il Piano è da intendersi non ancora del tutto completo a causa della estrema complessità del sistema analizzato e verrà maggiormente dettagliato nel corso del 2022 con inserimento dei processi cosiddetti minori e con l'inserimento di misure anche per quelle fasi dei processi con valori del rischio più bassi, con la considerazione che ad oggi si è voluta dare priorità a quelle fasi e quei processi con valore del rischio medio-alto, tanto anche alla luce delle emergenza sanitaria che ha colpito l'operatività aziendale nel corso del 2020 ed oggi ancora in corso. Pertanto, l'applicazione delle nuove metodologie indicate da ANAC per la valutazione di tutti i rischi verrà sviluppato nei prossimi mesi e si concluderà, salvo ulteriori imprevisti entro il mese di settembre 2022.

3.7.5 Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione. Anno 2022

Il RPC ed il RT elaborano, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, una relazione annuale - da trasmettere all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione - sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei PTPCT. Dalla relazione deve emergere una valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel PTPCT. In particolare, il RPCT è chiamato a relazionare sul monitoraggio delle misure generali e specifiche individuate nel PTPCT. La relazione costituisce, dunque, un importante strumento di monitoraggio in grado di evidenziare l'attuazione del PTPCT, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate. Le evidenze, in termini di criticità o di miglioramento

che si possono trarre dalla relazione, devono guidare le amministrazioni nella elaborazione del successivo PTPCT. D'altra parte, la relazione costituisce anche uno strumento indispensabile per la valutazione da parte degli organi di indirizzo politico dell'efficacia delle strategie di prevenzione perseguite con il PTPCT e per l'elaborazione, da parte loro, degli obiettivi strategici. In particolare, entro il 30 gennaio di ogni anno, il RPC congiuntamente al RT trasmette al Presidente una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'azienda. La relazione, da trasmettere secondo la normativa di riferimento vigente in allegato al PTPC dell'anno successivo, deve dare riscontro dell'attuazione del Piano stesso sulla base degli indicatori previsti da esso. Per quanto attiene i risultati ed i monitoraggi effettuati nel corso del 2021 si precisa che sono state condotte 24 attività di controllo settoriale, nel corso dell'anno congiuntamente a tutti i referenti nominato. Gli esiti hanno rilevato quanto riportato al paragrafo dedicato. Le considerazioni esposte richiedono dunque, per i settori e le attività indicati, delle azioni di maggior controllo e regolamentazione secondo i principi della massima trasparenza ed imparzialità. Sono stati effettuati dei controlli anche su altri processi minori per i quali non si sono riscontrate anomalie di rilievo e per i quali sono stati predisposti verbali di verifica custoditi presso l'ufficio del RPC.

3.7.6 Adempimenti successivi alla pubblicazione

A valle della prima approvazione del PTPC, si ritiene opportuno ed estremamente utile consentire ai soggetti interessati la presentazione di osservazioni, rilievi e suggerimenti da considerarsi in sede di primo aggiornamento del Piano. Ove da tali contributi emerga la esigenza o l'utilità di azioni correttive più tempestive, il RPC procederà senza indugio a formulare una proposta di modifica o integrazione del documento, sottoponendola al Team dei Referenti e successivamente al presidente dell'Azienda. Inoltre, il RPC: Propone la modifica del Piano quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione; Verifica, d'intesa con i Referenti, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio corruzione; Individua, su proposta dei Referenti, il personale da inserire in attività di formazione e/o aggiornamento con particolare attenzione ai dipendenti destinati a operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; Svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Piano o dalla legge; Può interloquire con tutti i Referenti e i Dirigenti dell'Azienda e eseguire acquisizioni di atti, verifiche, ispezioni ed ogni altro atto ed attività risulti necessario ai fini dello svolgimento dei compiti assegnatigli, avvalendosi, oltre che di tutte le strutture appositamente costituite; Assume iniziative per l'informatizzazione dei processi connessi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Al fine di favorire l'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla Legge o dal Piano e vigilare sul rispetto delle disposizioni nel Piano stesso, ciascun Referente o suo delegato fornisce collaborazione al RPC nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e di definizione delle misure per l'implementazione del Piano. I Referenti collaborano con il RPC

in relazione alle necessità connesse alle attività formative ed in particolare provvede a quanto necessario alla programmazione e alla realizzazione degli interventi formativi. Tutto il personale è responsabile della corretta attuazione e dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 190 del 2012 e nel presente Piano e dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio. L'Azienda nell'ambito del processo di approvazione del budget annuale attribuirà al RPC adeguate risorse economiche laddove necessarie per ottemperare agli obblighi previsti dal presente Piano. L'aggiornamento, del Piano dovrà essere comunicato a tutti i dipendenti informandoli dell'avvenuta pubblicazione sul sito aziendale.

3.7.7 Entrata in vigore

Il presente Piano entra in vigore il 31 marzo 2023 e valido per il triennio 2023 - 2025 e sarà pubblicato sul sito aziendale nell'area di riferimento.

4.1.1 Modalità operative

Per realizzare i suddetti obiettivi sono stati adottate le seguenti azioni:

1. Coinvolgimento dei Responsabili dei Settori, dei Servizi e del personale degli uffici, al fine di organizzare la pubblicazione dei dati;
2. Riorganizzazione della esistente sezione "aerea trasparenza" per adeguarla allo schema previsto dalla normativa, strutturato per garantirne la massima fruibilità;
3. Trasferimento delle informazioni già presenti sul sito in opportune sottosezioni.

E' stata effettuata un'analisi dell'esistente, al fine di selezionare ed elaborare i dati da pubblicare anche in termini di chiarezza ed usabilità. Alla suddetta analisi è seguita l'integrazione dei dati mancanti. Per l'usabilità dei dati i Responsabili delle Aree dell'Ente curano la qualità delle pubblicazioni, affinché gli utenti possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. Sono state completate le sottosezioni con i dati eventualmente mancanti, in conformità al piano precedentemente illustrato.

4.1.2 Criticità

In merito alla realizzazione del piano triennale, si riscontra la criticità di aggiornare il sito istituzionale tempestivamente, in quanto il processo di raccolta dati e pubblicazione degli stessi è molto articolato, anche a causa della elevata mole di informazioni da gestire, con particolare riferimento ai dati relativi agli affidamenti ed agli acquisti. Per ovviare a tale difficoltà ed adempiere appieno alle stringenti tempistiche imposte dalla normativa si propone l'individuazione di una figura a supporto del responsabile della trasparenza che gestisca le attività di formattazione dei dati e del data entry degli stessi sul sistema informativo. Non va nascosto che il sottodimensionamento del personale oggi in forza all'azienda, ha reso a volte difficoltoso conciliare le attività istituzionali con le attività di controllo, verifica e monitoraggio dell'azione di prevenzione della corruzione e gli adempimenti relativi alla trasparenza. Gli adempimenti istituzionali aziendali sono tali, a volte, da distogliere gli attori del sistema anticorruptivo e dalla trasparenza dalle attività sopra richiamate fornendo un limitata possibilità alla piena efficacia dell'azione di impulso e di coordinamento del RPC e de RT. Non si dimentichi in tal senso l'emergenza sanitaria che ha reso, appunto, difficoltoso il contesto operativo.

4.1.3 Pubblicazione

Il presente atto, come previsto dall'art.10 del citato D.L.vo n.33/2013 sarà collocato all'interno della apposita Sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page del portale istituzionale dell'Azienda.



ACOSSET SPA

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2023-2025



Sommario

ACOSET SPA	1
PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	1
2023-2025	1
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - 2023 - 2025 ..	3
Premesse e finalità.....	3
Termini di applicazione della normativa.....	5
Attuazione del piano.....	5
Soggetti coinvolti.....	6
Monitoraggio.....	7
Situazione attuale della trasparenza e proiezione nel triennio 2023/2025.....	8
Obiettivi del piano 2023-2025.....	10
Modalità operative.....	12
Norme finali.....	13
Pubblicazione.....	14



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - 2023 - 2025

Premesse e finalità

Le normative nell'ambito del progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono alle società partecipate degli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi in materia di accessibilità e trasparenza.

La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, favorendo il controllo sociale sull'attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e conoscibilità dell'operato degli enti pubblici e delle società partecipate.

Il D.lgs. 150 del 2009 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità". (art. 11).

Lo stesso D.lgs. 150/2009 ha posto in capo alle pubbliche amministrazioni alcuni obblighi, come quello di predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - diretto ad individuare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità - ed inoltre di organizzare una specifica sezione "Amministrazione trasparente" sul proprio sito istituzionale, nella quale pubblicare tutta una serie di dati e informazioni.

La legge 190/2012 in materia di anticorruzione costituisce un ulteriore tassello nel progetto di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici e delle società dagli stessi partecipate, introducendo aggiuntivi e rilevanti obblighi ed elevando i livelli di visibilità, nella convinzione che la trasparenza sia tra le principali armi con cui combattere il fenomeno della corruzione.

Il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

Il principio della trasparenza è stato riaffermato ed esteso dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il cosiddetto Freedom Of Information Act (Foia), come "accessibilità totale" ai dati e ai documenti gestiti dalle pubbliche amministrazioni.

Il d.lgs. n. 97/2016 ha operato una serie di modifiche alla normativa sulla trasparenza, con una riprogrammazione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione e un ampliamento dell'istituto dell'accesso civico finalizzati a favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e tutelare i diritti dei cittadini.

Ai fini dei menzionati decreti per pubblicazione si intende la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione (art.2).

Nella logica del legislatore, pertanto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività della pubblica amministrazione ed è funzionale a tre scopi:

- sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il miglioramento;
- assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dalla amministrazione, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato pubblico.

Chiunque, con lo strumento dell'**accesso civico** disciplinato dall'art.5 del citato d.lgs. n.33 può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte della società.

L'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - già prevista dal citato art. 11 del D.Lgs 150/1990 - è oggi disciplinata dall'art. 10 del Decreto Legislativo 33/2013 che ne stabilisce finalità e contenuti.



Il programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione dell'attività posta in essere, al fine di alimentare un clima di fiducia verso l'operato della stessa ed al fine di avviare un processo di confronto e crescita con la comunità locale.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce, inoltre, un valido (e forse uno dei principali) strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti dalla normativa internazionale, nonché dalla recente normativa in materia (Legge 190/2012).

Termini di applicazione della normativa

Per quanto attiene agli obblighi di trasparenza, ACOSSET S.p.A è tenuta al rispetto di cui al comma 1 della legge 33 del 2013 e cioè limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, applicando le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Attuazione del piano

Il responsabile della trasparenza, in considerazione dei termini sopra indicati e della corretta interpretazione ed applicazione degli stessi, si riserva di apportare le opportune modificazioni in corso di realizzazione del piano.

Le suddette variazioni verranno tempestivamente sottoposte agli organi competenti per la relativa approvazione.

Le modifiche eventualmente introdotte verranno rese pubbliche e motivate secondo le cadenze indicate alla sezione 'Monitoraggio'.



Soggetti coinvolti

Al processo di formazione e di attuazione del Programma concorrono soggetti diversi ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi dello stesso processo.

- Il Consiglio di Amministrazione, che avvia il processo e indirizza le attività volte all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma, da adottare annualmente entro il 31 gennaio;

-il Responsabile della Trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e aggiornamento del Programma curando, a tal fine, il coinvolgimento delle strutture interne cui compete l'individuazione dei contenuti dello stesso, nonché di vigilare sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione e, pertanto, sull'attuazione del Programma;

- gli incaricati di posizione -dirigenziale e non- delle Aree dell'Amministrazione che garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

-il Nucleo di Valutazione/OIV il quale - ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 33/2013 - ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e quelli indicati nel Piano degli obiettivi, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.



Monitoraggio

Per verificare l'esecuzione delle attività programmate il Responsabile della Trasparenza attiverà un sistema di monitoraggio, costituito dalle seguenti fasi:

- a) predisposizione - con periodicità semestrale - di rapporti da parte dei Responsabili delle singole Aree dell'azienda, al fine di monitorare sia il processo di attuazione del Programma sia l'utilità ed usabilità dei dati inseriti;
- b) pubblicazione sul sito - con cadenza semestrale - di una relazione sullo stato di attuazione del Programma nella quale saranno indicati gli scostamenti dal programma originario e le relative motivazioni, nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi;
- c) predisposizione di una relazione riassuntiva - annuale - da inviare al Nucleo di valutazione il quale la utilizzerà per l'attività di verifica, per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e, eventualmente, per segnalare inadempimenti.

La tabella A riporta il piano degli obiettivi per il triennio 2023-2025.



Situazione attuale della trasparenza e proiezione nel triennio 2023/2025

Uno dei principali strumenti di cui le pubbliche amministrazioni si sono avvalse per instaurare un rapporto aperto con l'utenza è quello di diffondere le informazioni relative ai propri servizi ed alla propria attività attraverso il sito web istituzionale.

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, ACOSET SpA ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale, raggiungibile attraverso l'indirizzo www.acoset.com del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità, integrandolo con una nuova sezione esclusivamente dedicata all'Amministrazione Trasparente.

Attualmente ACOSET SpA realizza la trasparenza attraverso un aggiornamento costante e periodico delle varie sezioni del sito internet istituzionale, che avviene anche attraverso attività di comunicazione con i cittadini.

Il sito istituzionale alla data odierna è strutturato in diverse sezioni, nelle quali sono reperibili le seguenti informazioni:

PAGINA INIZIALE (HOME PAGE)

Sulla home page sono reperibili: i dati informativi della società, le indicazioni per i contatti, l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) della società, indirizzo, codice fiscale e partita iva oltre che notizie generali concernenti le attività istituzionali e i servizi ai cittadini.

SERVIZI contenente il link ai servizi online offerti agli utenti del servizio idrico integrato

CONTRATTI riportante le informazioni relative alle modalità di stipula dei contratti relativi al servizio idrico integrato

COMUNICAZIONI riportante informazioni aggiornate in tempo reale relative alla qualità del servizio di distribuzione idrica e ad eventuali disservizi

BANDI E CONCORSI riportante le informazioni relative a bandi di gara per la fornitura di beni o servizi ovvero ricerca di personale

SEGNALAZIONI riportante il link ai servizi al cittadino per la segnalazione in tempo reale di disservizi legati alla fornitura



QUALITA' DELL'ACQUA riportante le informazioni relative ai parametri di qualità dell'acqua distribuita in rete organizzate per comune servito

Sulla home page sono inoltre presenti i seguenti link:

- Verbali dei CDA organizzati per anno
- Regolamenti aziendali
- Bilanci societari organizzati per anno di esercizio
- AREA TRASPARENZA - contenente il link ai seguenti documenti:
 - o Incarichi amministratori
 - o Piano anticorruzione
 - o Regolamento OIV
 - o Relazioni RPC

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: In ottemperanza a quanto disposto dal **D.lgs. 33/2013 e ssmii** la sezione "Trasparenza" dovrà scomparire (**art. 53 del D.lgs. 33/2013** abroga espressamente art. 11 del D.lgs.150/90) e dovrà essere attivata la sezione "**Amministrazione Trasparente**" organizzata sulla base dello schema di cui alla **Tabella 1** allegata al D.lgs. n. 33/2013 che conterrà i documenti, le informazioni e i dati di cui al medesimo provvedimento di legge, adeguate alla realtà aziendale di ACOSSET S.p.A.

Obiettivi del piano 2023-2025

Publicazione dati su 'Amministrazione Trasparente'	1.o anno	2.o anno	3.o anno	Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Organizzazione				
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione	X	X	X	Art. 10. c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Atti generali	X	X	X	Art. 12, c. 1, 2
Oneri informativi per cittadini e imprese	X	X	X	Art. 12, comma 1bis, D.lgs 33/2013
Burocrazia 0	X	X	X	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 - Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013
Attestazioni OIV o struttura analoga	X	X	X	Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009
Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti				
Organi di indirizzo politico-amministrativo	X	X	X	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	X	X	X	Art. 47
Articolazione degli uffici	X	X	X	Art. 13, c. 1, lett. b, c
Telefoni e posta elettronica	X	X	X	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori				
Consulenti e collaboratori	X	X	X	Art. 15, c. 1, 2
Personale				
Incarichi amministrativi di vertice	X	X	X	Art. 15, c. 1, 2 Art. 41, c. 2, 3
Dirigenti	X	X	X	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1, 2, 5 Art. 41, c. 2, 3
Posizioni organizzative	X	X	X	Art. 10, c. 8, lett. d
Dotazione organica	X	X	X	Art. 16, c. 1, 2
Personale non a tempo indeterminato	X	X	X	Art. 17, c. 1, 2
Tassi di assenza		X		Art. 16, c. 3
Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti		X		Art. 18, c. 1
Contrattazione collettiva	X			Art. 21, c. 1
OIV	X			Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso				
Bandi di concorso	X	X	X	Art. 19
Performance				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Sistema di misurazione e valutazione delle performance	X	X	X	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010
Piano della performance	X	X	X	Art. 10, c. 8, lett. b
Relazione sulla performance	X	X	X	
Documento dell'OIV di valutazione	X	X	X	Par. 2.1, delib. CiVIT n. 6/2012

della relazione sulla performance				
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione	X	X	X	Par. 2.1, delib. CiVIT n. 6/2012
Ammontare complessivo dei premi	X	X	X	Art. 20, c. 1
Dati relativi ai premi	X	X	X	Art. 20, c. 2
Benessere organizzativo	X	X	X	Art. 20, c. 3
Enti controllati				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Società partecipate	X	X	X	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3
Attività e procedimenti				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Dati aggregati attività amministrative	X	X	X	Art. 24, c. 1
Tipologie di procedimento	X	X	X	Art. 35, c. 1, 2
Monitoraggio tempi procedurali	X	X	X	Art. 24, c. 2
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	X	X	X	Art. 35, c. 3
Provvedimenti				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico	X	X	X	Art. 23
Provvedimenti Amministrativi	X	X	X	Art. 23
Bandi di gara e contratti				Disposizione di legge che prevede l'obbligo di pubblicazione on line
Bandi, avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti.	X	X	X	Art. 37, c. 1, 2
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici				
Criteri e modalità	X	X	X	Art. 26, c. 1
Atti di concessione	X	X	X	Art. 26, c. 2 Art. 27
Bilanci				
Bilancio consuntivo	X	X	X	Art. 29, c. 1
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	X	X	X	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio				
Patrimonio immobiliare	X	X	X	Art. 30
Canoni di locazione o di affitto	X	X	X	Art. 30
Servizi erogati				
Carta dei servizi e standard di qualità	X	X	X	Art. 32, c. 1
Costi contabilizzati	X	X	X	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5
Tempi medi di erogazione dei servizi	X	X	X	Art. 32, c. 2, lett. b
Pagamenti dell'amministrazione				

Tempi medi di pagamento	X	X	X	Art. 33
IBAN e pagamenti informatici	X	X	X	Art. 36
Opere pubbliche				
Opere pubbliche	X	X	X	Art. 38

Modalità operative

Per realizzare i suddetti obiettivi, in linea generale i passaggi operativi saranno i seguenti:

- 1) coinvolgimento dei Responsabili dei Settori, dei Servizi e del personale degli uffici, al fine di organizzare la pubblicazione dei dati;
- 2) immediata riorganizzazione della esistente sezione "aerea trasparenza" per adeguarla allo schema di massima sopra indicato, strutturato per garantirne la massima fruibilità;
- 3) trasferimento delle informazioni già presenti sul sito in opportune sottosezioni. In particolare si rende necessaria un'analisi dell'esistente, al fine di selezionare ed elaborare i dati da pubblicare anche in termini di chiarezza ed usabilità, cui dovrà seguire l'integrazione dei dati mancanti. Per l'usabilità dei dati i Responsabili delle Aree dell'Ente devono curare la qualità delle pubblicazioni, affinché gli utenti possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.
- 4) completamento delle sottosezioni con i dati eventualmente mancanti, in conformità al piano precedentemente illustrato, arricchendo così gradualmente la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, al fine di garantire una sempre maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti l'attività dell'azienda. I dati dovranno essere completati ed aggiornati dai Responsabili degli uffici competenti i quali - sotto la loro responsabilità - provvederanno a curarne il continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni;
- 5) analisi del sistema di gestione delle relazioni con i cittadini e i portatori di interessi, comprendente una mappatura completa ed aggiornata degli stakeholder (soggetti portatori di interessi) e degli strumenti di consultazione e partecipazione della cittadinanza.
- 6) previsione di misure di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti in relazione all'accesso, alla chiarezza ed alla utilizzabilità



dei dati pubblicati. A tale scopo saranno predisposte delle schede di valutazione in termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività dei dati pubblicati, al fine di assicurare un coinvolgimento continuo e costante della cittadinanza e aiutare l'Amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni.

7) analisi del sistema dei controlli interni ed organizzazione del sistema di monitoraggio sopra illustrato;

8) incremento delle misure interne per promuovere la cultura della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa, avviando un percorso che miri al consolidamento di un atteggiamento orientato al pieno servizio del cittadino.

A tal fine ACOSSET SpA si fa carico di promuovere iniziative ritenute indispensabili per accompagnare il personale nel prendere consapevolezza non solo della normativa ma anche del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa. Tale iniziativa verrà intrapresa di concerto con il Responsabile Anticorruzione.

A tale proposito si prevede:

- la diffusione del Codice di Comportamento, allo scopo di evidenziare i valori ai quali si deve ispirare l'azione e la condotta dei pubblici impiegati;

- organizzazioni di incontri con il personale per illustrare gli aspetti tecnico-pratici del processo amministrativo, alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa;

- l'inserimento della trasparenza e dell'integrità dei comportamenti nella gestione amministrativa fra i parametri cui ancorare la valutazione della performance organizzativa dell'Ente e dei singoli responsabili delle Aree.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente piano si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto direttamente applicabili.



Pubblicazione

Il presente atto, come previsto dall'art.10 del citato D.L.vo n.33/2013 sarà collocato all'interno della apposita Sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page del portale istituzionale dell'Azienda.

Il Responsabile della Trasparenza

Ing. Giuseppe Rapisarda

ALLEGATO 2: MAPPATURE DEI PROCESSI E VALORI DI RISCHIO – SCHEMA BASE
AREE DI RISCHIO COMUNI

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto	7,50	Rischio Medio	Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Verifica da parte del Responsabile d'area/settore delle credenziali del fornitore
2	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto	7,50	Rischio Medio	Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Verifica da parte del Responsabile d'area/settore delle credenziali del fornitore
3	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto	8,50	Rischio Rilevante	Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	
4	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara	8,50	Rischio Rilevante	Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	
5	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara	8,50	Rischio Rilevante	Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	
6	Compiti e Funzioni del RUP	7,50	Rischio Medio	Scegliere la procedura più idonea alla stipulazione del contratto	Determinare il prezzo dei prodotti o dei servizi da acquisire e la valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta
7	Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso	17,00	Rischio Critico	Scelta da parte del Presidente, a sua discrezione e senza obbligo di motivazione, e previo eventuale colloquio finale con i candidati, del/dei soggetti da assumere	
8	Assunzione diretta di personale per incarichi di natura particolarmente fiduciaria o posti alle dirette dipendenze del Presidente	17,00	Rischio Critico	Assunzione diretta di personale per incarichi di natura particolarmente fiduciaria o posti alle dirette dipendenze del Presidente da parte dell'Organo Amministrativo dell'Azienda, senza attivare nessuna procedura di selezione ma giustificando adeguatamente ragioni e vantaggi di tale scelta	

AREA DI RISCHIO:	DIREZIONE TECNICA
REFERENTE/RESPONSABILE:	DAT

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Acquisizione nuovi pozzi	6,30	Rischio Medio	Contrattazione economica/tecnica sull'acquisizione del nuovo pozzo	
2	Regolazione e modulazione forniture idriche da privati	12,00	Rischio Rilevante	Autorizzazione alla regolazione e/o modulazione da parte direzione generale	
3	Allacci Abusivi	7,50	Rischio Medio	Calcolo forfettario delle eventuali somme da rimborsare all'azienda per il consumo abusivo di acqua	

AREA DI RISCHIO:	DIREZIONE
REFERENTE/RESPONSABILE:	DG

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Liquidazioni fatture e disposizione pagamento	4,69	Rischio Medio	Disposizione pagamento per fatture scadute secondo ordine cronologico eccetto per forniture energetiche, idriche, forniture per potabilizzazione e per la gestione di problematiche con caratteristiche di pericolosità igienico sanitarie e obbligo di legge ritenute vitali per l'azienda	Predisposizione dell'elenco delle fatture ancora da liquidare
2	Progressioni di carriera e assegnazione nuovi livelli contrattuali	8,75	Rischio Rilevante	Valutazione da parte del direttore generale in merito alla effettiva attività svolta e comparazione con altri lavoratori di pari livello di partenza e di arrivo tenendo conto di quanto previsto dal CCNL	
3	Impiego di nuovo personale mediante agenzie interinali	8,75	Rischio Rilevante	Individuazione dei nominativi dei lavoratori da impiegare da parte dell'agenzia interinale aggiudicataria nel massimo rispetto dei profili richiesti dai Responsabili di settore	Individuazione dei nominativi dei candidati da assumere
4	Incarichi ad avvocati per la gestione di piccoli contenziosi - recupero credito	10,50	Rischio Rilevante	Scelta del professionista esterno nel rispetto degli elenchi dei professionisti iscritti secondo il principio della rotazione e secondo i risultati raggiunti in eventuali altre cause già assegnate	
5	Incarichi ad avvocati per la risoluzione di controversie legali	10,50	Rischio Rilevante	Scelta, da parte della direzione del professionista esterno nel rispetto degli elenchi dei professionisti iscritti secondo il principio della rotazione e secondo i risultati raggiunti in eventuali altre cause già assegnate. In alternativa richiesta di incarico fiduciario da parte del responsabile di settore ed approvazione della direzione generale	
6	Gestione del credito oggetto di recupero: disponibilità al pagamento da parte dell'utente	5,00	Rischio Medio	Autorizzazione del Presidente o del Direttore della rateizzazione del pagamento	
7	Gestione del credito oggetto di recupero: non disponibilità del pagamento da parte dell'utente	10,50	Rischio Rilevante	Incarico avvocato per recupero somme (vedi relativo processo)	
8	Gestione del credito oggetto di recupero: non disponibilità del pagamento da parte dell'utente e proposta di transazione	10,50	Rischio Rilevante	Incarico avvocato per recupero somme (vedi relativo processo)	
9	Affidamento incarichi di consulenza	9,33	Rischio Rilevante	Verifica della validità e della convenienza della richiesta da parte del Direttore o Presidente	
10	Richiesta di sponsorizzazione	4,90	Rischio Medio	Approvazione del Presidente	
11	Affidamento di incarichi ad avvocati/professionisti per cause complesse e settoriali	4,90	Rischio Medio	Proposta da parte del Direttore o Presidente di affidamento a professionisti del settore con comprovata esperienza in ambito civile, penale, lavoristico o tributario che negli anni hanno già collaborato con l'azienda nei settori di competenza e che hanno conseguito oggettivi risultati ottimali, strettamente legati a sentenze favorevoli	

AREA DI RISCHIO:	SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA
REFERENTE/RESPONSABILE:	DACF

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Liquidazione di beni materiali e/o servizi	5,63	Rischio Medio	Calendarizzazione delle condizioni di pagamento	Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali
2	Accessione di mutui o affidamenti bancari	4,40	Rischio Medio	Decisione da parte del CDA	
3	Incasso fatture periodiche tramite sportelli postali	4,08	Rischio Medio	Stampa dell'elenco delle anomalie, ovvero bollettini non caricati automaticamente (doppi pagamenti, importi errati, bollettini compilati manualmente, ecc...)	Riscontro manuale dei bollettini anomali tramite apposita maschera su Hydronet
4	Incasso fatture periodiche tramite sportelli Banco Popolare Siciliano	4,08	Rischio Medio	Stampa dell'elenco delle anomalie, ovvero bollettini non caricati automaticamente (doppi pagamenti, importi errati, bollettini compilati manualmente, ecc...)	Riscontro manuale dei bollettini anomali tramite apposita maschera su Hydronet
5	Incasso fatture periodiche tramite Poste private	4,08	Rischio Medio	Stampa dell'elenco delle anomalie, ovvero bollettini non caricati automaticamente (doppi pagamenti, importi errati, bollettini compilati manualmente, ecc...)	Riscontro manuale dei bollettini anomali tramite apposita maschera su Hydronet
6	Incasso fatture periodiche tramite RID ricorrenti	4,08	Rischio Medio	Eliminazione del riscontro delle fatture insolite tramite apposita maschera Hydronet	
7	Incasso fatture periodiche tramite Bancomat e assegni	4,08	Rischio Medio	Stampa, tramite apposita maschera Hydronet, di un elenco delle fatture incassate e contenente le seguenti informazioni: N. ricevuta, N. fattura/e, Importo, data operazione, tipo pagamenti	Riscontro manuale delle fatture indicate nel riepilogo

AREA DI RISCHIO:	SERVIZIO DISTRIBUZIONE
REFERENTE/RESPONSABILE:	RD

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Regolazioni su guasto su rete di distribuzione	7,50	Rischio Medio	In caso di un'eventuale perdita, incarico da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra operativa di intervento per la ricerca e risoluzione della problematica	
2	Manovre su rete	7,50	Rischio Medio	Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'are/settore all'operatore	
3	Manovre su rete per esubero acqua	7,50	Rischio Medio	Constatazione da parte del Responsabile d'area/settore di accesso di acqua in distribuzione	

AREA DI RISCHIO:	SERVIZIO ECONOMATO
REFERENTE/RESPONSABILE:	RUE

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Prelievo di contanti/somme, operazioni di cassa	7,50	Rischio Medio	Acquisizione dei contanti	

AREA DI RISCHIO	SERVIZIO FATTURAZIONE
REFERENTE/RESPONSABILE:	RCFRFG

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Servizio fatturazione	5,25	Rischio Medio	Correzione degli errori individuati dalle verifiche nelle letture anomale	

AREA DI RISCHIO:	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
REFERENTE/RESPONSABILE:	RIPFD

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Richiesta intervento con espurgo a ditta affidataria	7,50	Rischio Medio	Richiesta da parte del responsabile di settore/area alla ditta aggiudicataria di intervento con automezzo espurgo	
2	Verifica presenza o meno di fognatura/depurazione ai fini della fatturazione o della richiesta di rimborsi	7,08	Rischio Medio	Sopralluogo da parte degli operatori/Responsabile d'area/settore	
3	Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio	7,50	Rischio Medio	Richiesta da parte del Responsabile d'area/settore alla ditta aggiudicataria della fornitura per il quantitativo richiesto dagli operatori esterni	

AREA RISCHIO:	SERVIZIO MANUTENZIONE
REFERENTE/RESPONSABILE:	RULM

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Gestione e Manutenzione con Squadre Interne	7,50	Rischio Medio	Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra interna	
2	Gestione e Manutenzione con Ditta Affidataria	7,50	Rischio Medio	Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra/ditta aggiudicataria	
3	Pratiche Legali e Risarcimento Danni di Piccola Entità	7,50	Rischio Medio	Raggiungimento di un accordo bonario con l'istante	
4	Pratiche Legali e Risarcimento Danni di Media/Alta Entità	4,50	Rischio Medio	Sopralluogo degli operatori per l'accertamento della problematica/danno	
5	Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade provinciali	7,50	Rischio Medio	Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra/ditta aggiudicataria	
6	Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per piccoli interventi	7,50	Rischio Medio	Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra interna	
7	Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per significativi interventi	7,50	Rischio Medio	Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra/ditta affidataria	

AREA DI RISCHIO:	SERVIZIO PRODUZIONE E GESTIONE FONDI
REFERENTE/RESPONSABILE:	RUG-RPS

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Fornitura di pompe e servizi in genere per esigenze improrogabili e improcrastinabili ai fini della continuità del servizio per pronto intervento	7,08	Rischio Medio	Incarico a ditta esterna per l'estrazione della pompa e collocazione della pompa sostitutiva	

AREA DI RISCHIO:	SERVIZIO QUALITA' DELL'ACQUA ED IGIENIZZAZIONE
REFERENTE/RESPONSABILE:	RIPFD

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio	7,50	Rischio Medio	Richiesta da parte del responsabile di settore/area alla ditta aggiudicataria di intervento con automezzo espurgo	
2	Sviluppo Piano dei Prelievi	6,75	Rischio Medio	Analisi dei campioni prelevati da parte della ditta aggiudicataria	Stesura dei verbali da parte della ditta aggiudicataria

AREA DI RISCHIO:	SERVIZIO RECLAMI
REFERENTE/RESPONSABILE:	RCFRFG

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Reclami su fattura	7,92	Rischio Medio	Emissione da parte del responsabile d'area/settore delle note di credito verso l'utente in caso di accoglimento del reclamo	
2	Sostituzione contatori	4,50	Rischio Medio	Sostituzione del contatore e redazione del verbale di intervento da parte degli operatori esterni	Verifica ed emissione delle eventuali fatture di conguaglio
3	Installazione nuovi contatori	4,50	Rischio Medio	Sopralluogo e verifica da parte degli operatori esterni	Installazione del contatore e redazione del verbale di intervento da parte degli operatori esterni

AREA DI RISCHIO:	UFFICIO GESTIONE CREDITI
REFERENTE/RESPONSABILE:	RCFRFG

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Chiusura Contatore	4,50	Rischio Medio	Individuazione di morosità secondo report periodici	Esecuzione del ritiro del contatore compatibilmente con esigenze logistiche ed operative
2	Riapertura del Contatore	2,00	Rischio Trascurabile		
3	Nuovo contratto su ex utenza morosa	6,00	Rischio Medio	Verifica da parte dell'ufficio tecnico	Stipula contratto da parte dell'ufficio Gestione Crediti

AREA DI RISCHIO:	UFFICIO AUTOPARCO
REFERENTE/RESPONSABILE:	RAP

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Rifornimento Mezzi	5,60	Rischio Medio	Necessità di eseguire rifornimenti a discrezione dell'operatore	
2	Pulizia Mezzi	4,40	Rischio Medio	Richiesta da parte dell'operatore della necessità di eseguire la pulizia del mezzo al Responsabile d'area/settore	
3	Sostituzione Gomme	4,40	Rischio Medio	Richiesta da parte dell'operatore della necessità di eseguire la sostituzione delle gomme al mezzo al Responsabile d'area/settore	
4	Sostituzione parti o materiali di consumo - Manutenzione	4,40	Rischio Medio	Richiesta da parte dell'operatore della necessità di eseguire la sostituzione di uno o più componenti del mezzo al Responsabile d'area/settore	
5	Intervento meccanico su mezzo in seguito a rottura o incidente	10,00	Rischio Rilevante	Preventivazione da parte dell'officina al Responsabile d'area/settore con dettaglio tecnico della componentistica sostituita con relativa quota manodopera	
6	Servizio Autobotte	7,78	Rischio Medio	Caricamento dell'autobotte presso punti di prelievo dotati di misuratori	

AREA DI RISCHIO:	UFFICIO GESTIONE PRATICHE E CONTENZIOSO
REFERENTE/RESPONSABILE:	RULNU

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi lottizzazioni o opere di urbanizzazione	5,00	Rischio Medio	Predisposizione di prescrizioni e rilascio autorizzazione	Verifica e collaudo da parte del Responsabile d'area/settore
2	Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi allacciamenti	5,00	Rischio Medio	Emissione preventivo e prescrizione lavori da eseguire	

AREA DI RISCHIO:	SISTEMI INFORMATIVI E TELECONTROLLO
REFERENTE/RESPONSABILE:	RT-DAI

MICRO AREE	N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
Manutenzione, assistenza e sviluppo sistemi informativi gestionali, portale dei servizi, IVR (A1)	1	Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	7,00	Rischio Medio	Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione
Manutenzione, assistenza e sviluppo piattaforme HW e reti interne (A2)	2	Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	7,00	Rischio Medio	Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione
Manutenzione, assistenza e sviluppo dei sistemi di telecontrollo (A3)	3	Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	7,00	Rischio Medio	Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione
Sala operativa Telecontrollo e gestione ponti radio aziendali (A4)	4	Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	7,00	Rischio Medio	Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione
A1, A2, A3, A4	5	Procedura di acquisto di beni e servizi nel settore dei sistemi informativi e telecontrollo sotto la soglia di 7.500 per mezzo economato	8,40	Rischio Rilevante	Autorizzazione all'acquisto da parte della Presidenza e compilazione del modulo di ordine firmato da parte del Presidente

AREA DI RISCHIO:	SERVIZIO NUOVI ALLACCIAMENTI - LOTTIZZAZIONI
REFERENTE/RESPONSABILE:	RULNU

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Nuovi Allacciamenti	3,94	Rischio Trascurabile		

AREA DI RISCHIO:	STIPULA CONTRATTI ASSICURATIVI
REFERENTE/RESPONSABILE:	RAP

N.	PROCESSI INDIVIDUATI	MASSIMO RISCHIO CALCOLATO NEL PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	FASE 1 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO	FASE 2 CON IL MASSIMO VALORE DI RISCHIO
1	Contratti Assicurativi Autoparco	7,50	Rischio Medio	Ricerca di mercato da parte del Responsabile d'area/settore	

ALLEGATO 2: MAPPATURE DEI PROCESSI, VALORI DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

AREE DI RISCHIO COMUNI								
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto	1) Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia o economicità.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	2) Scelta della modalità di soddisfazione del fabbisogno	Favorire se stessi e/o terzi	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,50	1. Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne e per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei; 2. Programmazione annuale e individuazione delle priorità per acquisti di servizi e forniture	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Individuazione del fornitore	Favorire se stessi e/o terzi	Scelta del/i fornitore/i sulla base di accordi e/o conoscenze	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali; Mancanza Trasparenza.	4,50	1. Rotazione dei fornitori sulla base dell'elenco fornitori ufficiale dell'azienda; 2. Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto							rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Verifica da parte del Responsabile d'area/settore delle credenziali del fornitore	Favorire se stessi e/o terzi	1. Scelta del/i fornitore/i, anche senza le dovute credenziali, sulla base di accordi e/o conoscenze; 2. Accordi tra Responsabile d'area/settore e Fornitore per sopperire alla eventuale mancanza di credenziali.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali; Mancanza Trasparenza.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	5) Aggiudicazione della fornitura			Esterno Interno		3,00			
	6) Consegna del materiale al Magazziniere			Interno		1,88			
	7) Svolgimento da parte del Magazziniere delle procedure previste dal manuale della qualità	Favorire se stessi e/o terzi	Non rispetto delle procedure del manuale di qualità	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,80	Controllo a campione da parte del richiedente del rispetto delle procedure.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
						3,00			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto	8) Emissione della fattura da parte della Ditta fornitrice			Esterno Interno					
	9) Protocollo della fattura da parte del P.G.			Interno		2,50			
	10) Trasmissione della fattura alla contabilità per la registrazione contabile			Interno		3,50			
	11) Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta	Favorire se stessi e/o terzi	Accordi tra Responsabile d'area/settore e Fornitore	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	6,88	Controllo da parte di collaboratori del settore o altro personale dell'eventuale contestazione eseguita.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	12) Predisposizione e sottoscrizione, da parte del Responsabile d'area/settore della liquidazione da inviare alla contabilità			Interno		3,50		Vedi relativo processo	

AREE DI RISCHIO COMUNI

	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
<p>PROCESSO</p> <p>Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto</p>	1) Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia o economicità.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	2) Scelta della modalità di soddisfazione del fabbisogno	Favorire se stessi e/o terzi	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,50	1. Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne e per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei; 2. Programmazione annuale e individuazione delle priorità per acquisti di servizi e forniture	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Individuazione del fornitore	Favorire se stessi e/o terzi	Scelta del/i fornitore/i sulla base di accordi e/o conoscenze	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali; Mancanza Trasparenza.	4,50	1. Rotazione dei fornitori sulla base dell'elenco fornitori ufficiale dell'azienda; 2. Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni;	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto							3. Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.		
	4) Verifica da parte del Responsabile d'area/settore delle credenziali del fornitore	Favorire se stessi e/o terzi	1. Scelta del/i fornitore/i, anche senza le dovute credenziali, sulla base di accordi e/o conoscenze; 2. Accordi tra Responsabile d'area/settore e Fornitore per sopperire alla eventuale mancanza di credenziali.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali; Mancanza Trasparenza.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	5) Aggiudicazione della fornitura			Esterno Interno		3,00			
	6) Consegna del materiale al Magazziniere			Interno		1,88			
	7) Svolgimento da parte del Magazziniere delle procedure previste dal manuale della qualità	Favorire se stessi e/o terzi	Non rispetto delle procedure del manuale di qualità	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,80	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le	

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto								misure adottate o ancora da adottare.	
	8) Emissione della fattura da parte della Ditta fornitrice			Esterno Interno		3,00			
	9) Protocollo della fattura da parte del P.G.			Interno		2,50			
	10) Trasmissione della fattura alla contabilità per la registrazione contabile			Interno		3,50			
	11) Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta	Favorire se stessi e/o terzi	Accordi tra Responsabile d'area/settore e Fornitore	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	6,88	Controllo da parte di collaboratori del settore o altro personale dell'eventuale contestazione eseguita.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	12) Predisposizione e sottoscrizione, da parte del Presidente della liquidazione da inviare alla contabilità			Interno		4,20		Vedi relativo processo	

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
<p>PROCESSO</p> <p>Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 40.000)</p>	1) Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia o economicità.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	8,50	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	2) Scelta della modalità di soddisfazione del fabbisogno	Favorire se stessi e/o terzi	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,50	1. Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne e per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei; 2. Programmazione annuale e individuazione delle priorità per acquisti di servizi e forniture	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Nomina del RUP		Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti, o prive dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali.	6,00	1. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso; 2. Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Individuazione del fornitore	Favorire se stessi e/o terzi	Scelta del/i fornitore/i sulla base	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali;	7,50	1. Rotazione dei fornitori sulla base dell'elenco fornitori ufficiale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure	

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			di accordi e/o conoscenze		Mancanza Trasparenza.				
5) Verifica da parte del Responsabile d'area/settore delle credenziali del fornitore	Favorire se stessi e/o terzi	1. Scelta del/i fornitore/i, anche senza le dovute credenziali, sulla base di accordi e/o conoscenze; 2. Accordi tra Responsabile d'area/settore e Fornitore per sopperire alla eventuale mancanza di credenziali.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali; Mancanza Trasparenza.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.		
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 40.000)	6) Aggiudicazione della fornitura		Esterno Interno		3,00				
	7) Assegnazione da parte del RUP, tramite l'accreditamento all'ANAC, del codice unico di identificazione della fornitura (CIG)		Esterno Interno		3,13				

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
<p>PROCESSO</p> <p>Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 40.000)</p>	8) Effettuazione della fornitura	Favorire se stessi e/o terzi	Eeguire una fornitura inadeguata o non necessaria, sulla base di accordi tra RUP e Fornitore	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali.	5,00	Controllo a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale sulla corretta esecuzione della fornitura.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	9) Consegna del materiale al Magazziniere					1,88			
	10) Svolgimento da parte del Magazziniere delle procedure previste dal manuale della qualità	Favorire se stessi e/o terzi	Non rispetto delle procedure del manuale di qualità	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,80	Controllo a campione da parte del richiedente del rispetto delle procedure.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	11) Emissione della fattura da parte della Ditta fornitrice			Esterno Interno		3,00			
	12) Protocollo della fattura da parte del P.G.			Interno		2,50			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	13) Trasmissione della fattura alla contabilità per la registrazione contabile e al RUP			Interno		3,50			
	14) Verifica da parte del RUP della congruità della fattura rispetto all'ordine ed al materiale consegnato	Favorire se stessi e/o terzi	Accordi tra RUP e Fornitore sulla fattura da emettere	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali.	6,00	1. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso; 2. Controllo a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	15) Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta	Favorire se stessi e/o terzi	Accordi tra Responsabile d'area/settore e Fornitore	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	Controllo da parte di collaboratori del settore o altro personale dell'eventuale contestazione eseguita.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto (importo < di Euro 40.000)	16) Acquisizione da parte del RUP del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010			Esterno Interno		3,13			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	17) Acquisizione da parte del RUP del DURC ai fini della verifica della regolarità contributiva			Esterno Interno		3,13			
	18) Predisposizione e sottoscrizione, unitamente al proprio Dirigente, della liquidazione da inviare alla contabilità			Interno		3,50			Vedi relativo processo

AREE DI RISCHIO COMUNI

	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
<p>PROCESSO</p> <p>Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo < di Euro 40.000)</p>	1) Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia o economicità.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	8,50	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	2) Scelta della modalità di soddisfazione del fabbisogno	Favorire se stessi e/o terzi	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,50	1. Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne e per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei; 2. Programmazione annuale e individuazione delle priorità per acquisti di servizi e forniture	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Nomina del RUP		Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti, o prive dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	6,00	1. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso; 2. Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
						6,00			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			4) Individuazione da parte del RUP di almeno 5 ditte da invitare	Favorire se stessi e/o terzi	Scelta di una o più ditte operativamente impossibilitate a partecipare alla gara,		Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	
5) Invito alle società individuate	Favorire se stessi e/o terzi	1. Invito eseguito in tempi e con tempistiche volutamente difficoltose; 2. Fuga di notizie circa le procedure di gara non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni fornitori la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,00	1. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta; 2. Accessibilità online (sul sito aziendale) della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.		
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo < di Euro 40.000)	6) Apertura da parte del RUP delle buste pervenute in presenza di almeno 3 componenti della commissione di aggiudicazione	Favorire se stessi e/o terzi		Interno		5,00	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che	

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo < di Euro 40.000)							riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	descrive tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	7) Verifica da parte del RUP dei requisiti amministrativi per la partecipazione all'offerta	Favorire se stessi e/o terzi	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,00	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	8) Verifica da parte del RUP dell'offerta economica da parte delle ditte ammesse	Favorire se stessi e/o terzi	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,00	1. Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici); 2. Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate"	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	9) Aggiudicazione della fornitura/servizio			Esterno Interno		3,00			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	10) Assegnazione da parte del RUP, tramite l'accreditamento all'ANAC, del codice unico di identificazione della fornitura (CIG)			Esterno Interno		3,13			
	11) Verifica della fornitura/servizio	Favorire se stessi e/o terzi	1. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; 2. Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,80	Verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	12) Emissione della fattura da parte della Ditta fornitrice, sulla base del S.A.L.			Esterno Interno		3,00			
	13) Protocollo della fattura da parte del P.G.			Interno		2,50			
				Interno		3,50			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo < di Euro 40.000)	14) Trasmissione della fattura alla contabilità per la registrazione contabile e al RUP								
	15) Verifica da parte del RUP della congruità della fattura rispetto al S.A.L. autorizzato dalla D.L.	Favorire se stessi e/o terzi	Accordi tra RUP e Fornitore sulla fattura da emettere	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali.	6,00	1. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso; 2. Controllo a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	16) Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta	Favorire se stessi e/o terzi	Accordi tra Responsabile d'area/settore e Fornitore	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	Controllo da parte di collaboratori del settore o altro personale dell'eventuale contestazione eseguita.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	17) Acquisizione da parte del RUP del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010			Esterno Interno		3,13			
PROCESSO	18) Acquisizione da parte del RUP del DURC ai fini			Esterno Interno		3,13			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo < di Euro 40.000)	della verifica della regolarità contributiva								
	19) Predisposizione e sottoscrizione, unitamente al proprio Dirigente, della liquidazione da inviare alla contabilità			Interno		3,50			Vedi relativo processo

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo > di Euro 40.000)	1) Verifica del fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia o economicità.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	8,50	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	2) Scelta della modalità di soddisfazione del fabbisogno	Favorire se stessi e/o terzi	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,50	1. Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne e per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei; 2. Programmazione annuale e individuazione delle priorità per acquisti di servizi e forniture	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Nomina del RUP		Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti, o prive dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	6,00	1. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso; 2. Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
						6,00			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			4) Individuazione da parte del RUP di almeno 5 ditte da invitare	Favorire se stessi e/o terzi	Scelta di una o più ditte operativamente impossibilitate a partecipare alla gara,		Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo > di Euro 40.000)	5) Invito alle società individuate	Favorire se stessi e/o terzi	1. Invito eseguito in tempi e con tempistiche volutamente difficili; 2. Fuga di notizie circa le procedure di gara non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni fornitori la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,00	1. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta; 2. Accessibilità online (sul sito aziendale) della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	6) Apertura da parte del RUP delle buste pervenute in presenza di almeno 3 componenti della	Favorire se stessi e/o terzi		Interno		5,00	Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RUP di una specifica dichiarazione, sottoscritta	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle	

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
<p>PROCESSO</p> <p>Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo > di Euro 40.000)</p>	commissione di aggiudicazione						da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	7) Verifica da parte del RUP dei requisiti amministrativi per la partecipazione all'offerta	Favorire se stessi e/o terzi	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,00	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	8) Verifica da parte del RUP dell'offerta economica da parte delle ditte ammesse	Favorire se stessi e/o terzi	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,00	1. Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici); 2. Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
							i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”		
	9) Aggiudicazione della fornitura/servizio			Esterno Interno		3,00			
	10) Assegnazione da parte del RUP, tramite l'accreditamento all'ANAC, del codice unico di identificazione della fornitura (CIG)			Esterno Interno		3,13			
	11) Verifica della fornitura/servizio	Favorire se stessi e/o terzi	1. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; 2. Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,80	Verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	12) Emissione della fattura da parte della Ditta fornitrice, sulla base del S.A.L.			Esterno Interno		3,00			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo > di Euro 40.000)	13) Protocollo della fattura da parte del P.G.			Interno		2,50			
	14) Trasmissione della fattura alla contabilità per la registrazione contabile e al RUP			Interno		3,50			
	15) Verifica da parte del RUP della congruità della fattura rispetto al S.A.L. autorizzato dalla D.L.	Favorire se stessi e/o terzi	Accordi tra RUP e Fornitore sulla fattura da emettere	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali.	6,00	1. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso; 2. Controllo a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	16) Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta	Favorire se stessi e/o terzi	Accordi tra Responsabile d'area/settore e Fornitore	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	Controllo da parte di collaboratori del settore o altro personale dell'eventuale contestazione eseguita.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
						3,13			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
				Esterno Interno					
PROCESSO Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con gara (importo > di Euro 40.000)	17) Acquisizione da parte del RUP del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010			Esterno Interno					
	18) Acquisizione da parte del RUP del DURC ai fini della verifica della regolarità contributiva			Esterno Interno		3,13			
	19) Predisposizione e sottoscrizione, unitamente al proprio Dirigente, della liquidazione da inviare alla contabilità			Interno			3,50		

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Compiti e Funzioni del RUP	1) Dare attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente			Interno		3,13			
	2) Scegliere la procedura più idonea alla stipulazione del contratto	Favorire se stessi e/o terzi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Scegliere il criterio di aggiudicazione	Favorire se stessi e/o terzi	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	1. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso; 2. Controllo a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
						5,00			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Compiti e Funzioni del RUP	4) Predisporre gli atti e la modulistica necessari alla regolamentazione e gestione della procedura di scelta del contraente	Favorire se stessi e/o terzi	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.		Controllo a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	5) Predisporre lo schema di contratto e il disciplinare della procedura			Esterno Interno		3,13			
	6) Acquisire la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto				Esterno Interno		3,13		
	7) Conservare la copia del contratto in formato cartaceo ed elettronico				Interno		3,13		
	8) Stipulare il contratto, se all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione				Esterno Interno		3,13		
	9) Adottare il provvedimento conclusivo della procedura				Esterno Interno		3,13		

AREE DI RISCHIO COMUNI									
PROCESSO Compiti e Funzioni del RUP	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	10) Vigilare sulla corretta applicazione del contratto			Interno		3,13			
	11) Formulare l'eventuale proposta di risoluzione consensuale del contratto, nonché l'eventuale rinnovo, proroga o ripetizione	Favorire se stessi e/o terzi	Accordi tra RUP e terzi per esecuzione di lavori/ servizi/ forniture	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	12) Formulare l'eventuale proposta al Presidente di avviare azioni giudiziarie a tutela dei diritti della società ovvero di resistere in giudizio	Favorire se stessi e/o terzi	Accordi tra RUP e terzi per evitare eventuali azioni giudiziarie	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	13) Formulare l'eventuale proposta al Presidente di risoluzione stragiudiziale di eventuali controversie insorte sulla interpretazione o applicazione di clausole contrattuali	Favorire se stessi e/o terzi	Accordi tra RUP e terzi per risolvere eventuali controversie	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	14) Curare l'esecuzione del contratto per quanto di competenza della Società					3,13			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	15) Determinare il prezzo dei prodotti o dei servizi da acquisire e la valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta	Favorire se stessi e/o terzi	Accordi tra RUP e terzi sul prezzo di eventuali lavori/ servizi/ forniture	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO	1) Predisposizione da parte dei Responsabili d'area/settore del piano annuale del fabbisogno delle risorse umane			Interno		1,25			
	2) Verifica se è possibile ricoprire la/e posizioni vacanti, prioritariamente e compatibilmente con le esigenze organizzative, attraverso processi di mobilità interna (mutamento di mansione)			Interno		1,25			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso		3) Verifica delle risorse economiche per l'eventuale assunzione di personale		Interno		2,00			
		4) Pubblicazione sul sito internet dell'azienda dell'avviso della procedura di selezione sino al termine stabilito per la presentazione delle domande, indicando: il profilo del posto, il termine e le modalità di presentazione della domanda e ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati		Esterno Interno		2,00			
		5) Pubblicazione sul sito internet dell'azienda di tutti gli avvisi e le date relative alla eventuale preselezione e/o alla selezione		Esterno Interno		2,00			
		6) Presentazione da parte degli interessati della		Esterno Interno		1,25			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso	domanda entro il termine previsto, in conformità allo schema di domanda pubblicato sul sito internet unitamente all'avviso di selezione. (La presentazione della domanda può anche essere effettuata elettronicamente con procedure che ne garantiscono la correttezza amministrativa e la conformità alle leggi vigenti).								
	7) Valutazione preliminare dei candidati in relazione alla presenza/assenza di carichi pendenti e precedenti penali, età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica compatibile con le mansioni da espletare, titolo di studio commisurato alla posizione da selezionare			Esterno Interno		2,19			
	8) Predisposizione di procedure di preselezione in relazione al numero dei candidati			Esterno Interno		3,50			
	9) Preselezione dei candidati affidata a soggetti incaricati e specializzati nella selezione	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo con soggetti incaricati per favorire dei candidati non in	Esterno Interno	Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,25	1. Rotazione nella scelta di soggetti incaricati per la selezione di nuovo	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle	

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
<p>PROCESSO</p> <p>Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso</p>	del personale e in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge		possesso di dovuti requisiti				personale; 2. Pubblicazione sul sito aziendale dei candidati preselezionati.	misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	10) Indicazione da parte dei soggetti incaricati dei candidati da sottoporre a verifica di idoneità in misura pari a cinque volte i posti da ricoprire			Interno		1,88			
	11) Selezione dei candidati effettuata da una Commissione Giudicatrice composta da un Magistrato in pensione o Docente Universitario e 2 professionisti individuati secondo le competenze legate ai profili da assumere	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo con membri della Commissione Aggiudicatrice per favorire dei candidati non in possesso di dovuti requisiti	Esterno Interno	Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,25	1. Rotazione nella scelta della Commissione Aggiudicatrice per la selezione di nuovo personale; 2. Pubblicazione sul sito aziendale dei candidati selezionati.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	12) Presentazione al Presidente, da parte della Commissione, dell'elenco dei candidati idonei			Interno		1,88			

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso	13) Scelta da parte del Presidente, a sua discrezione e senza obbligo di motivazione, e previo eventuale colloquio finale con i candidati, del/dei soggetti da assumere	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo con Presidente per favorire un determinato candidato	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.				
						17,00	1. Sottoscrizione da parte del Presidente di una specifica dichiarazione attestante l'insussistenza di rapporti di parentela con i candidati; 2. Obbligo di colloquio finale con il candidato, e in presenza del Responsabile di settore; 3. Pubblicazione sul sito aziendale della data del colloquio finale e dell'esito dello stesso.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	

AREE DI RISCHIO COMUNI									
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
<p>PROCESSO Assunzione diretta di personale per incarichi di natura particolarmente fiduciaria o posti alle dirette dipendenze del Presidente</p>		1) Predisposizione da parte dei Responsabili d'area/settore del piano annuale del fabbisogno delle risorse umane		Interno		1,25			
		2) Verifica se è possibile ricoprire la/e posizioni vacanti, prioritariamente e compatibilmente con le esigenze organizzative, attraverso processi di mobilità interna (mutamento di mansione)		Interno		1,25			
		3) Verifica delle risorse economiche per l'eventuale assunzione di personale		Interno		2,00			
		4) Assunzione diretta di personale per incarichi di natura particolarmente fiduciaria o posti alle dirette dipendenze del	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo con Organo Amministrativo dell'azienda per favorire terzi, anche senza il possesso di specifici requisiti	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	17,00	1. Sottoscrizione da parte dei membri dell'Organo Amministrativo di una specifica dichiarazione attestante	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di

	Presidente da parte dell'Organo Amministrativo dell'Azienda, senza attivare nessuna procedura di selezione ma giustificando adeguatamente ragioni e vantaggi di tale scelta						l'insussistenza di rapporti di parentela con i candidati; 2. Obbligo di colloquio finale con il candidato, e in presenza del Responsabile di settore; 3. Pubblicazione sul sito aziendale della data del colloquio finale e dell'esito dello stesso.	Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

AREA DI RISCHIO: Direzione Tecnica **REFERENTE/RESPONSABILE:** Dirigente Area Tecnica (DAT)

	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Acquisizione nuovi pozzi	1) Esigenza espressa dal CDA di risparmiare eliminando l'acquisto di acqua da privati			Esterno Interno		3,13			
	2) Valutazione tecnica della fonte da eventualmente acquistare sulla base di oggettive valutazioni tecniche e amministrative inerenti la posizione, le caratteristiche generali e potenziali, la qualità dell'acqua	Favorire se stessi e/o terzi	Possibile accordo tra Direttore Tecnico e proprietario pozzo	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	6,19	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
						6,19			

<p style="text-align: center;">PROCESSO</p> <p style="text-align: center;">Acquisizione nuovi pozzi</p>	3) Congruità e stima della prima richiesta da parte del privato	Favorire se stessi e/o terzi	Richiesta economica non congrua all'effettivo valore del pozzo	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.		Controllo della richiesta da parte del Direttore Tecnico coadiuvato da altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	4) Proposta al direttore generale			Interno		3,44		
	5) Proposta al Presidente			Interno		3,44		
	6) Contrattazione economica/tecnica sull'acquisizione del nuovo pozzo	Favorire se stessi e/o terzi	Possibile accordo tra Direttore Tecnico e proprietario pozzo	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	6,30	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	7) Valutazione e decisione da parte del CDA			Interno		5,63		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO:		Direzione Tecnica				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Tecnica (DAT)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE	
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura		
<p>PROCESSO</p> <p>Regolazione e modulazione forniture idriche da privati</p>	1) Segnalazione da parte del Responsabile dell'area Distribuzione di eventuali regolazioni e/o modulazioni della rete idrica	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalazione di una regolazione e/o modulazione della rete idrica non necessaria.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	Sopralluogo da parte di operatori Acoset per l'accertamento del fabbisogno.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	2) Autorizzazione alla regolazione e/o modulazione da parte della direzione generale	Favorire se stessi e/o terzi	Autorizzazione ad una regolazione e/o modulazione della rete idrica non necessaria.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	12,00	Controllo a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Approvazione alla regolazione e/o modulazione da parte del Presidente	Favorire se stessi e/o terzi	Approvazione di una regolazione e/o modulazione della rete idrica non necessaria.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	9,00	Controllo a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Esecuzione della regolazione e/o modulazione tenendo conto della convenzione			Esterno Interno		3,00			

AREA DI RISCHIO:		Direzione Tecnica				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Tecnica (DAT)	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			tra Presidenza/ Direzione Generale e Ditta sulla base di un range di portata prestabilito						

AREA DI RISCHIO:		Direzione Tecnica				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Tecnica (DAT)	
PROCESSO Allacci Abusivi	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			1) Segnalazione all'Ufficio Utenti di Allacci Abusivi da parte di Operatori Acoset o Geometri di comparto				Esterno Interno		
2) Verifica da parte dell'ufficio Utenti di eventuale abusivismo	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo tra addetto Ufficio Utenti e privato.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,25	Rotazione degli addetti dell'Ufficio Utenti che devono esaminare l'eventuale abusivismo.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.		
3) In caso di abusivismo, denuncia da parte del Geometra di comparto			Esterno Interno		3,50				

AREA DI RISCHIO:		Direzione Tecnica			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Tecnica (DAT)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Allacci Abusivi	presso i carabinieri del territorio								
	4) Sopralluogo congiunto da parte del Geometra di comparto e dei Carabinieri del territorio		Esterno Interno		3,00				
	5) Accertamento sull'effettiva presenza o meno di abusivismo		Esterno Interno		3,00				
	6) In caso di abusivismo, stacco dell'allacciamento		Esterno Interno		3,00				
	7) Calcolo forfettario delle eventuali somme da	Favorire se stessi e/o terzi	Eventuale accordo economico sulla base di vantaggi reciproci	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità;	7,50	Controllo a campione da parte di collaboratori del	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva	

AREA DI RISCHIO:		Direzione Tecnica			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Tecnica (DAT)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			rimborsare all'azienda per il consumo abusivo di acqua	tra utente e Direzione Tecnica			Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali		

AREA DI RISCHIO	Direzione		SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
	Fasi/Azioni	Evento	Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Liquidazioni fatture e disposizione pagamento	1) Ricezione fattura già autorizzata dal Responsabile dell'acquisto, dal Responsabile di settore e dal Presidente			Interno		4,69		Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	2) Verifica della scadenza della fattura e della scadenza dei termini di pagamento	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo con ditta che ha presentato la fattura e attende il pagamento.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	4,69	Precontrollo fatture da parte del Responsabile d'area/settore; Eseguire verifica periodica anche da parte di altri funzionari.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Predisposizione dell'elenco delle fatture ancora da liquidare	Favorire se stessi e/o terzi	Predisposizione mirata di un elenco delle fatture da liquidare secondo accordi prestabiliti.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	4,69	Predisposizione dell'elenco in base a criteri logici e dimostrabili da parte del Responsabile d'area/settore e Direttore Generale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Disposizione pagamento per fatture scadute secondo ordine cronologico	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo economico con ditta che ha eseguito lavori/servizi/fornitur	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	4,69	Programmazione dei pagamenti tra Responsabile d'area/settore e	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle	

AREA DI RISCHIO		Direzione			REFERENTE/RESPONSABILE		Direzione Generale (DG)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			e, al fine di velocizzare tempistica pagamenti.						

AREA DI RISCHIO		Direzione			REFERENTE/RESPONSABILE		Direzione Generale (DG)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			1) Segnalazione da parte del funzionario/Responsabile di settore di appartenenza del soggetto sottoposto ad avanzamento di carriera con appropriata e dettagliata relazione da parte del responsabile stesso da sottoporre alla valutazione del direttore generale	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalazione sulla base di un accordo di una figura non idonea allo svolgimento di una mansione.		Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	
2) Valutazione da parte del direttore generale in merito alla effettiva attività svolta e comparazione con altri lavoratori di pari livello di partenza e di arrivo	Favorire se stessi e/o terzi	Valutazione sulla base di un accordo di una figura non idonea allo svolgimento di una mansione.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	8,75	Valutazione da parte del Responsabile d'area/settore, dal Direttore Generale, e da un ulteriore funzionario esterno al settore.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione		

AREA DI RISCHIO		Direzione			REFERENTE/RESPONSABILE	Direzione Generale (DG)		NOTE	
Progressioni di carriera e assegnazione nuovi livelli contrattuali	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura		Monitoraggio Misura
	tenendo conto di quanto previsto dal CCNL						periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.		
	3) Proposta al Presidente per l'attribuzione del nuovo livello da attribuire	Favorire se stessi e/o terzi	Proposta di una figura non idonea allo svolgimento di una mansione.	Interno	Fattori ambientali.	4,69	Valutazione da parte del Responsabile d'area/settore, dal Direttore Generale, e da un ulteriore funzionario esterno al settore.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Valutazione da parte del Presidente	Favorire se stessi e/o terzi	Valutazione sulla base di un accordo di una figura non idonea allo svolgimento di una mansione.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	7,00	Valutazione da parte del Presidente congiuntamente ad un Responsabile d'area/settore diverso da quello individuato nella fase di valutazione insieme al Direttore	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
PROCESSO									
Progressioni di carriera e assegnazione nuovi livelli contrattuali	5) Comunicazione del nuovo livello assegnato da parte del Presidente			Esterno Interno		3,75			

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura		Monitoraggio Misura
PROCESSO Impiego di nuovo personale mediante agenzie interinali	1) Individuazione della necessità da parte dei responsabili di settore mediante predisposizione di adeguata relazione nella quale siano evidenziati la necessità di impiegare nuovo personale per garantire un adeguato servizio ed in relazione agli obblighi di legge	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalazione sulla base di un accordo di una figura non idonea allo svolgimento di una mansione.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	5,63	Vedi fasi successive		
	2) Verifica, da parte dell'ufficio personale, dei costi e comparazione con i costi di eventuali assunzioni			Interno		3,50			
	3) Verifica della disponibilità economica			Interno		3,50			
	4) Preparazione del capitolato da parte dell'ufficio gare secondo le	Favorire individui terzi	Creazione profilo ad hoc con requisiti mirati e superflui	Esterno Interno	Discrezionalità; Monopolio;	4,90	Creazione profili da parte del Responsabile	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva	

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE	
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura
PROCESSO Impiego di nuovo personale mediante agenzie interinali	richieste e le indicazioni dei vari settori				Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.		d'area/settore, dal Direttore Generale, e da un ulteriore funzionario esterno al settore; Pubblicazione ricerca profili nel sito internet e nel giornale.	attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	5) Inserimento di tutta la documentazione all'interno dell'ordine del giorno del CDA per l'approvazione della indizione di una gara per la scelta dell'agenzia interinale che dovrà provvedere alla fornitura dei lavoratori ed approvazione del capitolato di gara			Interno		2,19		
	6) Nomina del RUP da parte del CDA			Interno		2,19		Vedi Aree Rischio Comuni: Compiti e Funzioni del RUP
	7) Pubblicazione della gara aperta da parte del RUP e comunque secondo le disposizioni normative			Esterno Interno		3,15		Vedi Aree Rischio Comuni: Compiti e Funzioni del RUP

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE			
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura		Monitoraggio Misura	
PROCESSO Impiego di nuovo personale mediante agenzie interinali	8) Nomina della commissione per l'espletamento della gara nel rispetto della normativa vigente			Esterno Interno		3,15			Vedi Aree Rischio Comuni: Compiti e Funzioni del RUP	
	9) Scelta dell'agenzia interinale e aggiudicazione della gara			Esterno Interno		2,19				
	10) Individuazione dei nominativi dei lavoratori da impiegare da parte dell'agenzia interinale aggiudicataria nel massimo rispetto dei profili richiesti dai Responsabili di settore	Favorire individui terzi	Richiesta profilo ad hoc con requisiti mirati e superflui	Esterno Interno	Discrezionalità; Monopolio; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.		4,20	Richiesta profili da parte del Responsabile d'area/settore, dal Direttore Generale, e da un ulteriore funzionario esterno al settore;	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	11) Impiego del personale presso l'azienda			Esterno Interno			2,19			

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura		Monitoraggio Misura
	12) Assegnazione ai vari settori del personale inviato			Interno		2,19			

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura		Monitoraggio Misura
	1) Predisposizione dell'elenco degli avvocati abilitati che abbiano fatto richiesta per l'iscrizione all'elenco degli avvocati di fiducia di Acoset			Interno		1,56			
	2) Predisposizione da parte del responsabile dell'ufficio gestione e credito di elenchi riportanti le pratiche di utenti morosi			Interno		3,94			

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE	
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura
PROCESSO Incarichi ad avvocati per la gestione di piccoli contenziosi - recupero credito	con indicazione delle somme da recuperare							
	3) Trasmissione degli elenchi alla direzione			Interno		2,19		
	4) Accorpamento di più pratiche per l'affidamento in un unico gruppo dell'incarico di recupero credito a professionista esterno	Favorire se stessi e/o terzi	Predisposizione mirata dell'accorpamento di più pratiche	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	4,69	Predisposizione dell'elenco in base a criteri logici e dimostrabili da parte del Direttore generale congiuntamente ad un Responsabile d'area/settore	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	5) Scelta del professionista esterno nel rispetto degli elenchi dei professionisti iscritti secondo il principio della rotazione e secondo i risultati raggiunti in eventuali altre cause già assegnate	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo economico con il professionista esterno	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	10,50	Scelta del professionista esterno da parte del Direttore generale congiuntamente ad un Responsabile d'area/settore	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)			
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	

AREA DI RISCHIO	Direzione		SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			REFERENTE/RESPONSABILE	Direzione Generale (DG)		NOTE
	Fasi/Azioni	Evento	Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali	Valore di Rischio	Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Incarichi ad avvocati per la risoluzione di controversie legali	1) Predisposizione dell'elenco degli avvocati abilitati che abbiano fatto richiesta per l'iscrizione all'elenco degli avvocati di fiducia di Acoset			Interno		1,56			
	2) Segnalazione alla direzione da parte del responsabile di settore dell'esigenza di richiedere l'intervento di professionista esterno per la risoluzione di controversie legali o eventualmente proporre atti di transizione	Favorire se stessi e/o terzi	Richiesta di intervento ad un professionista esterno non necessaria	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	5,63	Effettuare vivifiche a campione da parte di altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Scelta, da parte della direzione del professionista esterno nel rispetto degli elenchi dei professionisti iscritti secondo il principio della rotazione e secondo i risultati raggiunti in eventuali altre cause già assegnate. In alternativa richiesta di incarico fiduciario da parte del responsabile di settore ed approvazione della direzione generale	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo economico con il professionista esterno	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	10,50	Scelta del professionista esterno da parte del Direttore generale congiuntamente ad un Responsabile d'area/settore	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura		Monitoraggio Misura
PROCESSO Gestione del credito oggetto di recupero - disponibilità al pagamento da parte dell'utente	1) Segnalazione da parte del Responsabile di settore del recupero del credito per morosità			Interno		3,13			
	2) Invio di diffide per il pagamento			Esterno Interno		3,00			
	3) Sospensione del servizio sulla base di un limite/soglia prefissata di morosità			Esterno Interno		3,00			
	4) Disdetta del contratto			Esterno Interno		1,88			

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura		Monitoraggio Misura
PROCESSO Gestione del credito oggetto di recupero - disponibilità al pagamento da parte dell'utente	5) Ritiro del contatore			Esterno Interno		1,88			
	6) Disponibilità del pagamento da parte dell'utente mediante proposta da parte dello stesso di una rateizzazione del dovuto			Esterno Interno		1,25			
	7) Accettazione della proposta da parte dell'ufficio fatturazione con una rata minima prestabilita di euro 50			Interno		2,19			
				Interno		5,00			

AREA DI RISCHIO	Direzione		SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
	Fasi/Azioni	Evento	Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	8) Autorizzazione del Presidente o del Direttore della rateizzazione del pagamento	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo economico con utenti che richiede la rateizzazione		Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.		Programmazione congiunta delle rate tra Direttore e Presidente.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	

AREA DI RISCHIO	Direzione		SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
	Fasi/Azioni	Evento	Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	1) Segnalazione da parte del Responsabile di settore del recupero del credito per morosità			Interno		3,13			
	2) Invio di diffide per il pagamento			Esterno Interno		3,00			

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)			
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Gestione del credito oggetto di recupero - non disponibilità del pagamento da parte dell'utente									
		3) Sospensione del servizio sulla base di un limite/soglia prefissata di morosità		Esterno Interno		3,00			
		4) Disdetta del contratto		Esterno Interno		1,88			
		5) Ritiro del contatore		Esterno Interno		1,88			
PROCESSO		6) Non Disponibilità del pagamento da parte		Esterno Interno		1,25			

AREA DI RISCHIO	Direzione		SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			REFERENTE/RESPONSABILE	Direzione Generale (DG)		NOTE
	Fasi/Azioni	Evento	Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali	Valore di Rischio	Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Gestione del credito oggetto di recupero - non disponibilità del pagamento da parte dell'utente	dell'utente o mancato riscontro								
	7) Incarico avvocato per recupero somme (vedi relativo processo)	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo economico con avvocato	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	10,50	Scelta dell'avvocato in collaborazione tra Direttore generale e Responsabile Ufficio Affari Legali e Controversie; Pubblicazione del nominativo dell'incaricato sul sito internet.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura		Monitoraggio Misura
PROCESSO Gestione del credito oggetto di recupero - non disponibilità del pagamento da parte dell'utente e proposta di transazione	1) Segnalazione da parte del Responsabile di settore del recupero del credito per morosità			Interno		3,13			
	2) Invio di diffide per il pagamento			Esterno Interno		3,00			
	3) Sospensione del servizio sulla base di un limite/soglia prefissata di morosità			Esterno Interno		3,00			
	4) Disdetta del contratto			Esterno Interno		1,88			

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura		Monitoraggio Misura
PROCESSO Gestione del credito oggetto di recupero - non disponibilità del pagamento da parte dell'utente e proposta di transazione	5) Ritiro del contatore			Esterno Interno		1,88			
	6) Non Disponibilità del pagamento da parte dell'utente o mancato riscontro			Esterno Interno		1,25			
	7) Incarico avvocato per recupero somme (vedi relativo processo)	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo economico con avvocato	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	10,50	Scelta dell'avvocato in collaborazione tra Direttore generale e Responsabile Ufficio Affari Legali e Controversie Pubblicazione del nominativo	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una	

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura		Monitoraggio Misura
PROCESSO Gestione del credito oggetto di recupero - non disponibilità del pagamento da parte dell'utente e proposta di transazione							dell'incaricato sul sito internet	relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	8) L'utente moroso propone la transazione al professionista incaricato			Esterno Interno		1,25			
	9) Il professionista incaricato sulla base della valutazione di elementi oggettivi del contenzioso propone al CDA di accettare o meno la proposta			Interno		2,81			
	10) Valutazione da parte del CDA di accettare o meno la proposta avanzata			Interno		2,19			
	11) In caso di approvazione Incarico a Transigere al	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo economico con richiedente	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità;	4,69	Approvazione alla transazione da parte del Direttore in	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva	

AREA DI RISCHIO		Direzione			REFERENTE/RESPONSABILE		Direzione Generale (DG)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			professionista da parte della Direzione					Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	
12) In caso di non approvazione autorizzazione del legale a procedere ulteriormente			Esterno Interno		4,69				

AREA DI RISCHIO		Direzione			REFERENTE/RESPONSABILE		Direzione Generale (DG)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			1) Individuazione delle esigenze da parte del responsabile di settore, e predisposizione di adeguata e dettagliata relazione di accompagnamento	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalazione sulla base di un accordo di una figura non idonea allo svolgimento di una mansione.		Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE	
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura
PROCESSO Affidamento incarichi di consulenza	2) Trasmissione della richiesta da parte del Responsabile di settore al Presidente o Direttore			Interno		3,13		
	3) Verifica della validità e della convenienza della richiesta da parte del Direttore o Presidente	Favorire se stessi e/o terzi	Verifica sulla base di un accordo di una figura non idonea allo svolgimento di una mansione.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	9,33	Verifica congiunta da parte del Direttore, Presidente e Responsabile d'area/settore.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	4) Verifica della sostenibilità finanziaria della richiesta			Interno		2,19		
	5) Individuazione del consulente sulla base di Curricula già presentati all'azienda da parte di almeno 3 funzionari apicali aziendali				Esterno Interno		3,85	

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura		Monitoraggio Misura
PROCESSO Affidamento incarichi di consulenza	6) Prima approvazione dell'importo della prestazione, da parte del Presidente o direttore, sulla base della Quantificazione su indicazione del Responsabile richiedente, con riferimento del livello iniziale, la figura professionale e le attività da svolgere	Favorire se stessi e/o terzi	Approvare un importo maggiore a quello relativo alle attività da svolgere	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	5,00	Approvazione congiunta da parte del Direttore e Presidente.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	7) Approvazione definitiva da parte del CDA			Interno		2,19			

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura		Monitoraggio Misura
PROCESSO Richiesta di sponsorizzazione	1) Richiesta solo da parte dei comuni soci al legale rappresentante su avvenimenti collegati alle finalità aziendali			Esterno Interno		1,88			
	2) Approvazione del Presidente	Favorire se stessi e/o terzi	Approvare uno sponsor e/o un compenso inadeguato	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	7,80	Approvazione congiunta da parte del Direttore e Presidente; Pubblicazione nel sito di eventuali accordi di sponsorizzazioni siglati raggiunti.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Delibera del CDA			Interno		2,19			

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura		Monitoraggio Misura
PROCESSO Affidamento di incarichi ad avvocati/professionisti per cause complesse e settoriali	1) Segnalazione da parte del Responsabile di settore, direzione o Presidenza	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalazione di una problematica non effettivamente complessa	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali.	4,38	Controllo da parte di altro personale dell'effettiva urgenza della causa	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	2) Proposta da parte del Direttore o Presidente di affidamento a professionisti del settore con comprovata esperienza in ambito civile, penale, lavoristico o tributario che negli anni hanno già collaborato con l'azienda nei settori di competenza e che hanno conseguito obiettivi risultati ottimali, strettamente legati a sentenze favorevoli	Favorire se stessi e/o terzi	Proposta sulla base di un accordo e/o conoscenza reciproca, rapporti di parentela	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali.	11,00	Rotazione dei professionisti esterni	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Approvazione da parte del CDA			Interno		2,19			
				Interno		7,50			

AREA DI RISCHIO	Direzione		REFERENTE/RESPONSABILE			Direzione Generale (DG)		NOTE
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE	
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura
PROCESSO Affidamento di incarichi ad avvocati/professionisti per cause complesse e settoriali	4) Riconoscimento di oneri nella misura minima tabellare con ulteriore abbattimento	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo sul riconoscimento di oneri		Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali.		Controllo anche da parte del Presidente su anomali riconoscimenti di oneri	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	5) Integrazione all'onorario, se dovuta, solo ed esclusivamente su oggettive indicazioni su sentenze o atti	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo sull'integrazione all'onorario	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Fattori ambientali.	7,50	Controllo anche da parte del Presidente su anomale integrazioni	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Liquidazione di beni materiali e/o servizi	1) Ricezione della liquidazione da parte del RUP		Interno		3,13			
	2) Calendarizzazione delle condizioni di pagamento	Favorire se stessi e/o terzi	Priorità dei pagamenti sulla base di eventuali accordi tra Responsabile di settore e Ditta.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	5,63	Rispettare pedissequamente il calendario dei pagamenti, eccetto per casi particolari e comunque motivati.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Favorire se stessi e/o terzi	Non rispetto delle condizioni contrattuali sulla base di accordi tra Responsabili di settore e Ditta.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	5,63	Controllo a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale di un eventuale scostamento economico non giustificato tra fattura e ordine/contratto.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	4) Predisposizione della disposizione di pagamento secondo le disponibilità di	Favorire se stessi e/o terzi	Non rispetto delle condizioni contrattuali sulla	Interno	Monopolio; Discrezionalità;	5,50	Controllo a campione da parte di collaboratori del	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:	Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)			
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	cassa mediante bonifico sul conto corrente dedicato		base di accordi tra chi liquida e Ditta, o di documentazione Ditta da allegare.		Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.		settore o altro personale di un eventuale scostamento economico non giustificato tra liquidazione, fattura e ordine/contratto, o mancanza documentazione da allegare.	attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	5) Qualora l'importo del pagamento fosse minore di Euro 10.000,00 esecuzione del bonifico dopo la firma del Presidente			Interno		3,50			
	6) Qualora l'importo del pagamento fosse maggiore di Euro 10.000,00 verifica presso Equitalia ex art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29/9/73 ed in caso di esito positivo, dopo la firma del Presidente, esecuzione del bonifico			Interno		3,50			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE	
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura		
PROCESSO Accessione di mutui o affidamenti bancari	1) Delegazione del Presidente a richiedere mutui o affidamenti bancari da parte del CDA		Interno		2,80				
	2) Effettuazione, su indicazione del CDA, di una ricognizione della disponibilità e delle condizioni economiche del mercato		Esterno Interno		3,50				
	3) Relazione al CDA		Interno		2,80				
				Interno		4,40			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			4) Decisione da parte del CDA	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere mutui o affidamenti bancari senza un reale bisogno			Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	
5) Deliberazione da parte del CDA			Interno		2,80				

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Incasso fatture periodiche tramite sportelli postali	1) Pagamento del bollettino presso l'ufficio postale o tramite sistemi on-line da parte dell'utente		Esterno Interno		1,25			
	2) Accessione ai dati di incasso tramite sito delle Poste Italiane da parte dell'ufficio contabilità		Esterno Interno		2,19			
	3) Prelevamento settimanale del file telematico contenente tutti i bollettini accreditati nel periodo considerato		Interno		2,19			
	4) Stampa, tramite sito, di un riepilogo contenente per data di accredito: importi		Interno		2,19			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Incasso fatture periodiche tramite sportelli postali	incassati, N. bollettini lavorati, CUAS di provenienza, N. anomalie								
	5) Creazione, da parte dell'ufficio contabilità, delle sessioni di riscontro dei bollettini tramite apposita maschera Hydronet			Interno		2,45			
	6) Acquisizione, da parte del sistema interno, del file postale			Interno		2,19			
	7) Stampa dell'elenco delle anomalie, ovvero bollettini non caricati automaticamente (doppi pagamenti, importi errati, bollettini compilati manualmente, ecc...)	Favorire se stessi e/o terzi	Bypassare eventuali anomalie senza apportare le dovute correzioni.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	4,08	Controllo a campione da parte di altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Incasso fatture periodiche tramite sportelli postali	8) Aggiornamento degli estratti conto di ciascun utente una volta completata la procedura di creazione delle sessioni di riscontro		Interno		2,19			
	9) Riscontro manuale dei bollettini anomali tramite apposita maschera su Hydronet	Favorire se stessi e/o terzi	Bypassare eventuali anomalie senza apportare le dovute correzioni.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	4,08	Controllo a campione da parte di altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	10) Verifica della corrispondenza tra gli importi riscontrati in ciascuna sessione con gli importi indicati nel riepilogo fornito da Poste Italiane			Interno		2,19		
	11) Archiviazione del file telematico lavorato in apposita cartella del server aziendale			Interno		2,19		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza				REFERENTE/RESPONSABILE:	Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Incasso fatture periodiche tramite sportelli Banco Popolare Siciliano	1) Pagamento del bollettino presso lo sportello bancario da parte dell'utente		Esterno Interno		1,25			
	2) Accessione ai dati di incasso tramite apposito sito legato alla banca da parte dell'ufficio contabilità		Esterno Interno		2,19			
	3) Prelevamento settimanale del file telematico contenente tutti i bollettini accreditati nel periodo considerato		Interno		2,19			
				Interno		2,45		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			4) Creazione, da parte dell'ufficio contabilità, delle sessioni di riscontro dei bollettini tramite apposita maschera Hydronet						
5) Acquisizione, da parte del sistema interno, del file della banca			Interno		2,19				
PROCESSO Incasso fatture periodiche tramite sportelli Banco Popolare Siciliano	6) Stampa dell'elenco delle anomalie, ovvero bollettini non caricati automaticamente (doppi pagamenti, importi errati, bollettini compilati manualmente, ecc...)	Favorire se stessi e/o terzi	Bypassare eventuali anomalie senza apportare le dovute correzioni.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	4,08	Controllo a campione da parte di altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	7) Aggiornamento degli estratti conto di ciascun utente una volta completata la procedura di creazione delle sessioni di riscontro			Interno		2,19			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE	
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura		
PROCESSO Incasso fatture periodiche tramite sportelli Banco Popolare Siciliano	8) Riscontro manuale dei bollettini anomali tramite apposita maschera su Hydronet	Favorire se stessi e/o terzi	Bypassare eventuali anomalie senza apportare le dovute correzioni.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	4,08	Controllo a campione da parte di altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	9) Accessione settimanale, tramite sito della banca, dell'elenco dei movimenti del periodo interessato			Interno		2,19			
	10) Verifica della corrispondenza tra l'importo dei bollettini accreditati giornalmente, con l'importo di ciascuna sessione di riscontro corrispondente			Interno		2,19			
	11) Archiviazione del file telematico lavorato in apposita cartella del server aziendale			Interno		2,19			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE	
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura		
PROCESSO Incasso fatture periodiche tramite Poste private	1) Pagamento del bollettino presso la ricevitoria da parte dell'utente		Esterno Interno		1,25				
	2) Accessione ai dati di incasso tramite sito della posta privata		Esterno Interno		2,19				
	3) Prelevamento settimanale del file telematico contenente tutti i bollettini accreditati nel periodo considerato		Interno		2,19				
				Interno		2,19			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Incasso fatture periodiche tramite Poste private	4) Stampa, tramite sito, di un riepilogo contenente per data di accredito: importi incassati, N. bollettini lavorati, N. anomalie								
	5) Creazione, da parte dell'ufficio contabilità, delle sessioni di riscontro dei bollettini tramite apposita maschera Hydronet			Interno		2,45			
	6) Acquisizione, da parte del sistema interno, del file della posta privata			Interno		2,19			
	7) Stampa dell'elenco delle anomalie, ovvero bollettini non caricati automaticamente (doppi pagamenti, importi errati, bollettini compilati manualmente, ecc...)	Favorire se stessi e/o terzi	Bypassare eventuali anomalie senza apportare le dovute correzioni.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	4,08	Controllo a campione da parte di altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Incasso fatture periodiche tramite Poste private	8) Aggiornamento degli estratti conto di ciascun utente una volta completata la procedura di creazione delle sessioni di riscontro			Interno		2,19		misure adottate o ancora da adottare.	
	9) Riscontro manuale dei bollettini anomali tramite apposita maschera su Hydronet	Favorire se stessi e/o terzi	Bypassare eventuali anomalie senza apportare le dovute correzioni.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	4,08	Controllo a campione da parte di altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	10) Archiviazione del file telematico lavorato in apposita cartella del server aziendale			Interno		2,19			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE	
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura		
PROCESSO Incasso fatture periodiche tramite RID ricorrenti	1) All'inizio di ciascun trimestre di fatturazione, creazione su Hydronet di un'unica sessione di riscontro dei bollettini domiciliati		Esterno Interno		2,19				
	2) Creazione, da parte dell'ufficio CED, per ciascun paese fatturato, di un file telematico contenente tutte le fatture periodiche da domiciliare presso le banche degli utenti		Interno		2,19				
	3) Invio del file tramite il sito della Banca popolare di Lodi		Esterno Interno		2,19				
				Interno		2,19			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Incasso fatture periodiche tramite RID ricorrenti	4) Aggiornamento degli estratti conto di ciascun utente								
	5) Estrapolazione periodica, tramite sito della banca, dell'elenco dei RID insoluti			Interno		2,19			
	6) Stampa di un elenco contenente le seguenti informazioni: Nome utente, importo, N. fattura, data scadenza, causa dell'insoluto			Interno		2,19			
	7) Riscontro delle fatture insolute tramite apposita maschera Hydronet	Favorire se stessi e/o terzi	Bypassare eventuali anomalie senza apportare le dovute correzioni.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	4,08	Controllo a campione da parte di altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
								relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
PROCESSO Incasso fatture periodiche tramite RID ricorrenti		8) Aggiornamento degli estratti conto di ciascun utente		Interno		2,19			
		9) Revocazione della domiciliazione bancaria		Interno		2,19			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE	
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura		
PROCESSO Incasso fatture periodiche tramite Bancomat e assegni	1) Pagamento del bollettino tramite Bancomat o assegni da parte dell'utente		Esterno Interno		1,25				
	2) Rilascio all'utente, da parte dell'operatore, una volta effettuato il pagamento, della copia della fattura		Esterno Interno		1,88				
	3) Creazione di un numero di ricevuta con numerazione progressiva		Interno		1,88				
	4) Stampa, tramite apposita maschera Hydronet, di un elenco	Favorire se stessi e/o terzi	Bypassare eventuali anomalie senza	Interno	Monopolio; Discrezionalità;	4,08	Controllo a campione da parte di altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			<p>delle fatture incassate e contenente le seguenti informazioni: N. ricevuta, N. fattura/e, Importo, data operazione, tipo pagamento</p>	<p>apportare le dovute correzioni.</p>				<p>Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.</p>	
<p>5) Creazione, da parte dell'ufficio contabilità, delle sessioni di riscontro per ciascun giorno</p>			<p>Interno</p>		<p>1,88</p>				
<p>6) Riscontro manuale delle fatture indicate nel riepilogo</p>	<p>Favorire se stessi e/o terzi</p>	<p>Bypassare eventuali anomalie senza apportare le dovute correzioni.</p>	<p>Esterno Interno</p>	<p>Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.</p>	<p>4,08</p>	<p>Controllo a campione da parte di altro personale.</p>	<p>Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.</p>		
<p>7) Verifica della corrispondenza tra l'importo di ciascuna sessione di riscontro, con l'importo indicato sull'E.C. della banca (incassi POS e Assegni)</p>			<p>Interno</p>		<p>1,88</p>				

AREA DI RISCHIO:		Servizio Contabilità e Finanza				REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Contabilità/Finanza (DACF)	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Distribuzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Distribuzione (RD)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Regolazioni su guasto su rete di distribuzione	1) Segnalazione da parte dell'utente per mancanza di acqua		Esterno Interno		1,25			
	2) Sopralluogo da parte dell'operatore	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalare la presenza/assenza di un guasto/problematica non reale.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori ambientali.	6,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Trasmissione dell'esito del sopralluogo al Responsabile d'area/settore			Esterno Interno		2,50		
	4) In caso di un'eventuale perdita/guasto, incarico da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra operativa di intervento per la ricerca e risoluzione della problematica	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere un intervento senza l'effettiva necessità di esecuzione.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una

						relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
--	--	--	--	--	--	---

AREA DI RISCHIO:		Servizio Distribuzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Distribuzione (RD)		
PROCESSO Manovre su rete	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	1) Segnalazione da parte dell'utente e/o Pubbliche Amministrazioni per mancanza di acqua			Esterno Interno		1,25			
	2) Sopralluogo da parte dell'operatore	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalare la presenza/assenza di un guasto/problematica non reale.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori ambientali.	6,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Trasmissione dell'esito del sopralluogo al Responsabile d'area/settore			Esterno Interno		2,50			
	4) Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore all'operatore	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere un intervento senza l'effettiva necessità di esecuzione.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Economato			REFERENTE/RESPONSABILE: Economo (EC)			
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Prelievo di contanti/somme, operazioni di cassa	1) Esigenza economica per mancanza liquidali e per disponibilità a piccoli acquisti (< di euro 2000)		Interno		2,25			
	2) Predisposizione da parte dell'economo del prelievo o tramite assegno o tramite distinta di prelievo	Favorire se stessi e/o terzi	Predisposizione di più assegni o distinte di prelievo per esigenze non compatibili con l'azienda.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	6,38	Effettuare verifiche a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Acquisizione dei contanti	Favorire se stessi e/o terzi	Acquisizione di somme in quantità maggiore rispetto a quelle necessarie.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	Effettuare verifiche a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	4) Caricamento su registro di cassa	Favorire se stessi e/o terzi	Caricamento su registro di cassa di somme in quantità	Interno	Monopolio; Discrezionalità;	4,81	Effettuare verifiche a campione da parte di collaboratori del	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva

AREA DI RISCHIO:		Servizio Economato			REFERENTE/RESPONSABILE: Economo (EC)				
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			minore rispetto a quelle prelevate.		Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.		settore o altro personale.	attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
Prelievo di contanti/somme, operazioni di cassa	5) Registrazione movimentazione da parte dell'economo	Favorire se stessi e/o terzi	Registrazione di somme in quantità minore rispetto a quelle prelevate.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	5,06	Effettuare verifiche a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	6) Rendicontazione sulla base dei documenti			Interno		2,50			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fatturazione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Addetto Ufficio Fatturazione (AUF)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Servizio fatturazione	1) Invio dei contatori alla ditta incaricata per la loro codifica		Esterno Interno		2,00			
	2) Redazione da parte della ditta di un file con le letture dei contatori rilevate	Favorire se stessi e/o terzi	Eventuali accordi tra Azienda e ditta sulla base di letture anomale rilevate.	Esterno Interno	Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	4,75	Effettuare verifiche a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Trasmissione del file da parte della ditta al responsabile d'area/settore			Esterno Interno		1,88		
						4,38		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fatturazione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Addetto Ufficio Fatturazione (AUF)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			4) Verifica (interna ed esterna) delle letture anomale	Favorire se stessi e/o terzi	Bypassare eventuali anomalie senza apportare le dovute correzioni.		Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	
5) Correzione degli errori individuati dalle verifiche nelle letture anomale	Favorire se stessi e/o terzi	Non correzione di eventuali errori riscontrati.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza trasparenza; Fattori ambientali.	5,25	Controllo a campione da parte di altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.		
6) Codifica dei contatori nuovi da parte della ditta incaricata			Esterno		3,30				
7) Trasmissione della fattura da parte della ditta incaricata al responsabile d'area/settore			Esterno Interno		1,60				

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fatturazione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Addetto Ufficio Fatturazione (AUF)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Servizio fatturazione	8) Verifica della correttezza delle somme fatturate			Interno		3,50			
	9) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte del responsabile/RUP			Esterno Interno		3,50			
	10) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico			Interno		3,67			
	11) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente			Interno		4,00			Vedi relativo processo

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fatturazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Addetto Ufficio Fatturazione (AUF)	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	12) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità			Interno		3,33			Vedi relativo processo

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Fognatura e Depurazione (RFD)	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	1) Segnalazione problematica da parte di personale esterno o da terzi			Esterno Interno		1,25			
	2) Trasmissione della segnalazione agli operatori esterni			Esterno Interno		3,00			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Fognatura e Depurazione (RFD)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Richiesta intervento con espurgo a ditta affidataria	3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento guasto/problematica	Favorire se stessi o terzi	Segnalare la presenza/assenza di un guasto/problematica non reale	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	5,60	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Trasmissione esito dell'accertamento e richiesta di intervento espurgo da parte degli operatori esterni al responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere un intervento non necessario	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,40	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	5) Richiesta da parte del responsabile di settore/area alla ditta aggiudicataria di intervento con automezzo espurgo	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere un intervento senza l'effettiva necessità di esecuzione	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Fognatura e Depurazione (RFD)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Richiesta intervento con espurgo a ditta affidataria	6) Intervento sui luoghi della ditta con automezzo			Esterno		3,50		periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	7) Redazione congiunta del verbale di intervento sui luoghi redatto e sottoscritto dagli operatori Acoset S.p.a. con indicazione del luogo e data di intervento, ore lavorate, spostamenti eseguiti	Favorire se stessi e/o terzi	Effettuare registrazioni non veritiere	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	4,00	1. Redazione del verbale in presenza di un altro operatore Acoset ove possibile; 2. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	8) Trasmissione del verbale di intervento da parte degli operatori Acoset S.p.a. al responsabile di area/settore			Esterno Interno		1,56			
						3,20			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Fognatura e Depurazione (RFD)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
				Esterno Interno					
Richiesta intervento con espurgo a ditta affidataria	9) Trasmissione della fattura con allegato verbale di intervento da parte della ditta affidataria ad Acoset S.p.a./responsabile d'area/settore								
	10) Verifica della correttezza delle somme fatturate in accordo ai contratti per servizi sottoscritto da Acoset S.p.a./responsabile d'area/settore			Interno		3,50			
	11) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte del responsabile/RUP			Interno		3,50			
	12) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico			Interno		3,85			Vedi relativo processo

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione				REFERENTE/RESPONSABILE:	Responsabile Fognatura e Depurazione (RFD)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Richiesta intervento con espurgo a ditta affidataria		13) Approvazione al pagamento da parte del Presidente		Interno		4,20			Vedi relativo processo

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Fognatura e Depurazione (RFD)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Verifica presenza o meno di fognatura/depurazione e ai fini della fatturazione o della richiesta di rimborsi	1) Richiesta di verifica da parte dell'utente della presenza o meno di fognatura/depurazione			Esterno Interno		1,25			
	2) Richiesta di verifica da parte del Responsabile d'area/settore agli operatori presenti sul territorio			Esterno Interno		1,25			
	3) Sopralluogo da parte degli operatori/Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi o terzi	Segnalare in maniera non veritiera la presenza/assenza di fognatura	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	7,08	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Trasmissione dell'esito del sopralluogo al Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalare in maniera non veritiera la	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza;	4,40	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Fognatura e Depurazione (RFD)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			presenza/assenza di fognatura		Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.		collaboratori del settore o altro personale.	individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
<p>Verifica presenza o meno di fognatura/depurazione e ai fini della fatturazione o della richiesta di rimborsi</p>	5) Relazione tecnica da parte del Responsabile di settore sull'esito del sopralluogo agli uffici fatturazione per i conseguenti atti di competenza	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalare in maniera non veritiera la presenza/assenza di fognatura	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	Vedi relativo processo

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione				REFERENTE/RESPONSABILE:	Responsabile Fognatura e Depurazione (RFD)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio	1) Segnalazione da parte dell'operatore di scarso livello di ipoclorito di sodio in stoccaggio presso gli impianti e contestuale richiesta di fornitura	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalare in maniera non veritiera la quantità di ipoclorito di sodio in stoccaggio presso gli impianti.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	5,60	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	2) Richiesta da parte del Responsabile d'area/settore alla ditta aggiudicataria della fornitura per il quantitativo richiesto dagli operatori esterni	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere ufficialmente un quantitativo maggiore rispetto quello che realmente sarà consegnato.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Consegna dell'ipoclorito presso gli impianti in presenza dell'operatore richiedente			Esterno		3,00		
	4) Sottoscrizione del verbale di consegna da			Esterno		3,00		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Fognatura e Depurazione (RFD)				
PROCESSO Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE			
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura				
			parte dell'operatore Acoset e del trasportatore									
			5) Consegna del verbale di consegna debitamente sottoscritto al Responsabile d'area/settore da parte dell'operatore esterno				Esterno Interno			3,00		
6) Registrazione del quantitativo consegnato differenziato per impianto su foglio elettronico opportunamente disposto	Favorire se stessi e/o terzi	Registrare un quantitativo maggiore rispetto quello realmente consegnato.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.					
7) Archiviazione del verbale di consegna Ipoclorito di sodio catalogato per mese di consegna			Interno		3,13							

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Fognatura e Depurazione (RFD)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE	
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura		
PROCESSO Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio	8) Controllo statistico dei consumi con un arco temporale di almeno 2 anni e verifica stechiometrica preventivamente elaborata	Favorire se stessi e/o terzi	1. Effettuare un controllo statistico sulla base di consegne non veritiere; 2. Non effettuare il controllo statistico.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,00	Effettuare il controllo statistico in presenza di collaboratori del settore.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	9) Ricezione della fattura da parte del fornitore			Esterno Interno		3,00			
	10) Liquidazione da parte del Responsabile			Interno			3,50		
	11) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico			Interno			3,85		Vedi relativo processo

AREA DI RISCHIO:		Servizio Fognatura e Depurazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Fognatura e Depurazione (RFD)	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	12) Approvazione al pagamento da parte del Presidente			Interno		4,20			Vedi relativo processo

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	1) Segnalazione problematica da parte di personale esterno o da terzi			Esterno Interno		1,25			
	2) Trasmissione della segnalazione al			Esterno Interno		1,25			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Gestione e Manutenzione con Squadre Interne	Responsabile d'area/settore								
	3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento guasto/problematica	Favorire se stessi o terzi	Segnalare la presenza/assenza di un guasto/problematica non reale	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Trasmissione esito dell'accertamento e richiesta di intervento da parte degli operatori al responsabile d'area/settore			Esterno Interno		3,38			
	5) Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra interna	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere un intervento senza l'effettiva necessità di esecuzione	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Gestione e Manutenzione con Squadre Interne	6) Intervento sui luoghi della squadra interna			Esterno		3,25		periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	7) Controllo dell'esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori (D.L.)	Favorire se stessi e/o terzi	Controllo non accurato sulla base di accordi tra direttore dei lavori e ditta	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	6,75	Controllo dei lavori da effettuare in presenza di altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	8) Redazione del verbale di intervento sui luoghi da parte del D.L.	Favorire se stessi e/o terzi	Effettuare registrazioni non veritiere	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,06	1. Redazione del verbale, ove possibile, in presenza di un altro operatore Acoset; 2. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Gestione e Manutenzione con Squadre Interne	9) Trasmissione del verbale di intervento al Responsabile d'area/Settore			Esterno Interno				misure adottate o ancora da adottare.	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)			
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Gestione e Manutenzione con Ditta Affidataria	1) Segnalazione problematica da parte di personale esterno o da terzi		Esterno Interno		1,25			
	2) Trasmissione della segnalazione al Responsabile d'area/settore		Esterno Interno		1,25			
	3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento guasto/problematica	Favorire se stessi o terzi	Segnalare la presenza/assenza di un guasto/problematica non reale	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	4) Trasmissione esito dell'accertamento e richiesta di intervento da			Esterno Interno		3,38		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)				
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Gestione e Manutenzione con Ditta Affidataria	parte degli operatori al responsabile d'area/settore								
	5) Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra/ditta aggiudicataria	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere un intervento senza l'effettiva necessità di esecuzione	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	6) Intervento sui luoghi della ditta esterna			Esterno		3,25			
	7) Controllo dell'esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori (D.L.)	Favorire se stessi e/o terzi	Controllo non accurato sulla base di accordi tra direttore dei lavori e ditta	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	6,75	Controllo dei lavori da effettuare in presenza di altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
				Esterno		5,06			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)					
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE	
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura		
Gestione e Manutenzione con Ditta Affidataria	8) Redazione del verbale di intervento sui luoghi da parte del D.L.	Favorire se stessi e/o terzi	Effettuare registrazioni non veritiere				1. Redazione del verbale, ove possibile, in presenza di un altro operatore Acoset; 2. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.		
	9) Trasmissione del verbale di intervento al Responsabile d'area/Settore			Esterno Interno		2,81				
	10) Trasmissione della fattura da parte della ditta affidataria ad Acoset S.p.a./Responsabile d'area/settore dopo la contabilità di minimo euro 10.000,00				Esterno Interno		3,20			
	11) Verifica della correttezza delle somme fatturate in accordo ai contratti per servizi sottoscritto da Acoset				Interno		3,50			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)				
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Gestione e Manutenzione con Ditta Affidataria	S.p.a./Responsabile d'area/settore								
	12) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte del Responsabile/RUP			Interno		3,50			
	13) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico			Interno		3,67		Vedi relativo processo	
	14) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente			Interno		4,00		Vedi relativo processo	
	15) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità			Interno		3,33		Vedi relativo processo	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione				REFERENTE/RESPONSABILE: Responsabile Manutenzione (RM)			
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Pratiche Legali e Risarcimento Danni di Piccola Entità	1) Segnalazione problematica/incidente da parte di personale esterno o da terzi		Esterno Interno		1,25			
	2) Trasmissione della segnalazione al Responsabile d'area/settore		Esterno Interno		1,25			
	3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento problematica/incidente	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalare la presenza/assenza di un incidente/problematica non reale	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
				Esterno		3,38		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Pratiche Legali e Risarcimento Danni di Piccola Entità	4) Trasmissione esito dell'accertamento da parte degli operatori al responsabile d'area/settore			Interno					
	5) Raggiungimento di un accordo bonario con l'istante	Favorire se stessi e/o terzi	Raggiungimento di un accordo economico maggiore di quello effettivo	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	7,50	Stipulare l'accordo in presenza di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	6) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico			Interno		3,67			Vedi relativo processo
	7) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente			Interno		4,00			Vedi relativo processo

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
		8) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità		Interno		3,33			Vedi relativo processo

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
		1) Segnalazione problematica/danno da parte di personale esterno o da terzi		Esterno Interno		1,25			
		2) Trasmissione della segnalazione al Responsabile d'area/settore		Esterno Interno		1,25			

PROCESSO Pratiche Legali e Risarcimento Danni di Media/Alta Entità								
	3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento della problematica/danno	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalare la presenza/assenza di un danno/problematica non reale	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	4) Trasmissione esito dell'accertamento da parte degli operatori al responsabile d'area/settore (Vedi relativo Processo)			Interno		3,38		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
1) Segnalazione problematica da parte di personale esterno o da terzi			Esterno Interno		1,25			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade provinciali	2) Trasmissione della segnalazione al Responsabile d'area/settore			Esterno Interno		1,25			
	3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento guasto/problematica	Favorire se stessi o terzi	Segnalare la presenza/assenza di un guasto/problematica non reale	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Trasmissione esito dell'accertamento e richiesta di intervento da parte degli operatori al responsabile d'area/settore			Esterno Interno		3,38			
	5) Richiesta di intervento da parte del Responsabile	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere un intervento senza	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità;	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			d'area/settore alla squadra/ditta aggiudicataria		l'effettiva necessità di esecuzione			Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	
Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade provinciali	6) Richiesta di autorizzazione dell'ente Provincia			Esterno		4,00			
	7) Intervento sui luoghi della ditta esterna			Esterno		3,25			
	8) Controllo dell'esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori (D.L.)	Favorire se stessi e/o terzi	Controllo non accurato sulla base di accordi tra direttore dei lavori e ditta	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	6,75	Controllo dei lavori da effettuare in presenza di altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e	

AREA DI RISCHIO:	Servizio Manutenzione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade provinciali								trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	9) Richiesta di svincolo della polizza fideiussoria con dichiarazione di atto notorio sulla conformità dei lavori da parte del D.L.			Esterno		3,50			
	10) Controllo sulla conformità dei lavori da parte della Provincia			Esterno		2,50			
	11) Svincolo della polizza			Esterno		1,25			

AREA DI RISCHIO:	Servizio Manutenzione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade provinciali	12) Redazione del verbale di intervento sui luoghi da parte del D.L.	Favorire se stessi e/o terzi	Effettuare registrazioni non veritiere	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,06	1. Redazione del verbale, ove possibile, in presenza di un altro operatore Acoset; 2. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	13) Trasmissione del verbale di intervento al Responsabile d'area/Settore			Esterno Interno		2,81		
	14) Trasmissione della fattura da parte della ditta affidataria ad Acoset S.p.a./Responsabile d'area/settore			Esterno Interno		3,20		
	15) Verifica della correttezza delle somme fatturate in accordo ai contratti per servizi sottoscritto da Acoset			Interno		3,50		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	S.p.a./Responsabile d'area/settore								
	16) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte del Responsabile/RUP		Interno		3,50				
	17) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico		Interno		3,67			Vedi relativo processo	
Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade provinciali	18) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente		Interno		4,00			Vedi relativo processo	
			Interno		3,33				

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	19) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità							Vedi relativo processo	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per piccoli interventi	1) Segnalazione problematica da parte di personale esterno o da terzi		Esterno Interno		1,25			
	2) Trasmissione della segnalazione al Responsabile d'area/settore		Esterno Interno		1,25			
	3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento guasto/problematica	Favorire se stessi o terzi	Segnalare la presenza/assenza di un guasto/problematica non reale	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	4) Trasmissione esito dell'accertamento e richiesta di intervento da parte degli			Esterno Interno		3,38		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Manutenzione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Manutenzione (RM)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	operatori al responsabile d'area/settore								
	5) Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra interna	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere un intervento senza l'effettiva necessità di esecuzione	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
PROCESSO Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per piccoli interventi	6) Intervento sui luoghi della squadra interna			Esterno		3,25			
	7) Controllo dell'esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori (D.L.)	Favorire se stessi e/o terzi	Controllo non accurato sulla base di accordi tra direttore dei lavori e ditta	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	6,75	Controllo dei lavori da effettuare in presenza di altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e	

AREA DI RISCHIO:	Servizio Manutenzione					REFERENTE/RESPONSABILE:	Responsabile Manutenzione (RM)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per piccoli interventi								trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	8) Redazione del verbale di intervento sui luoghi da parte del D.L.	Favorire se stessi e/o terzi	Effettuare registrazioni non veritiere	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,06	1. Redazione del verbale, ove possibile, in presenza di un altro operatore Acoset; 2. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	9) Trasmissione del verbale di intervento al Responsabile d'area/Settore			Esterno Interno		2,81			

AREA DI RISCHIO:	Servizio Manutenzione					REFERENTE/RESPONSABILE:	Responsabile Manutenzione (RM)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali	Progettazione Misura		Monitoraggio Misura		
PROCESSO Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per significativi interventi	1) Segnalazione problematica da parte di personale esterno o da terzi			Esterno Interno		1,25			
	2) Trasmissione della segnalazione al Responsabile d'area/settore			Esterno Interno		1,25			
	3) Sopralluogo degli operatori per l'accertamento guasto/problematica	Favorire se stessi o terzi	Segnalare la presenza/assenza di un guasto/problematica non reale	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Trasmissione esito dell'accertamento e richiesta di intervento da parte degli			Esterno Interno		3,38			

AREA DI RISCHIO:	Servizio Manutenzione					REFERENTE/RESPONSABILE:	Responsabile Manutenzione (RM)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per significativi interventi	operatori al responsabile d'area/settore								
	5) Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore alla squadra/ditta affidataria	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere un intervento senza l'effettiva necessità di esecuzione	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	6) Intervento sui luoghi della Ditta affidataria			Esterno		3,25			
	7) Controllo dell'esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori (D.L.)	Favorire se stessi e/o terzi	Controllo non accurato sulla base di accordi tra direttore dei lavori e ditta	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	6,75	Controllo dei lavori da effettuare in presenza di altro personale	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione	

AREA DI RISCHIO:	Servizio Manutenzione					REFERENTE/RESPONSABILE:	Responsabile Manutenzione (RM)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per significativi interventi								periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	8) Redazione del verbale di intervento sui luoghi da parte del D.L.	Favorire se stessi e/o terzi	Effettuare registrazioni non veritiere	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,06	1. Redazione del verbale, ove possibile, in presenza di un altro operatore Acoset; 2. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	9) Trasmissione del verbale di intervento al Responsabile d'area/Settore			Esterno Interno		2,81			
	10) Trasmissione della fattura da parte della ditta affidataria ad Acoset S.p.a./Responsabile d'area/settore			Esterno Interno		3,20			

AREA DI RISCHIO:	Servizio Manutenzione					REFERENTE/RESPONSABILE:	Responsabile Manutenzione (RM)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Richiesta Atti/Autorizzazioni/Concessioni ad enti terzi su strade comunali per significativi interventi	11) Verifica della correttezza delle somme fatturate in accordo ai contratti per servizi sottoscritto da Acoset S.p.a./Responsabile d'area/settore			Interno		3,50			
	12) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte del Responsabile/RUP			Interno		3,50			
	13) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico			Interno		3,67			Vedi relativo processo
	14) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente			Interno		4,00			Vedi relativo processo

AREA DI RISCHIO:	Servizio Manutenzione					REFERENTE/RESPONSABILE:	Responsabile Manutenzione (RM)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	15) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità			Interno		3,33			Vedi relativo processo

AREA DI RISCHIO:		Servizio Produzione e Gestione Fonti			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Produzione e Gestione Fondi (RPGF)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Fornitura di pompe e servizi in genere per esigenze improrogabili e improcrastinabili ai fini della continuità del servizio per pronto intervento	1) Rottura del sistema di sollevamento e segnalazione mediante telecontrollo		Esterno Interno		1,25			
	2) Richiesta di intervento da parte del Responsabile d'area/settore all'operatore elettromeccanico di turno	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere un intervento senza l'effettiva necessità di esecuzione	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Sopralluogo dell'operatore	Favorire se stessi o terzi	Segnalare la presenza/assenza di un guasto/problematica non reale	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,25	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
				Esterno		3,38		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Produzione e Gestione Fonti			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Produzione e Gestione Fondi (RPGF)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Fornitura di pompe e servizi in genere per esigenze improrogabili e improcrastinabili ai fini della continuità del servizio per pronto intervento	4) Richiesta di intervento da parte dell'operatore con indicazione sommaria della problematica (elettrica o meccanica)								
	5) Incarico a ditta esterna per l'estrazione della pompa e collocazione della pompa sostitutiva	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo economico con ditta per effettuare lavori senza una reale necessità	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	7,08	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	6) Valutazione dell'intervento finalizzato alla risoluzione problematica	Favorire se stessi e/o terzi	Valutazione intervento maggiore di quella reale, sulla base di un precedente accordo tra ditta e responsabile d'area/settore.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	4,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	7) Contabilità e determinazione delle voci di computo per l'intervento sul posto			Interno		3,75			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Produzione e Gestione Fonti			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Produzione e Gestione Fondi (RPGF)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	8) Trasporto delle parti danneggiate in officina per la riparazione		Esterno		3,00			
	9) Valutazione ed esecuzione della riparazione		Esterno		3,00			
PROCESSO Fornitura di pompe e servizi in genere per esigenze improrogabili e improcrastinabili ai fini della continuità del servizio per pronto intervento	10) Trasmissione della fattura da parte della ditta affidataria ad Acoset S.p.a./responsabile d'area/settore		Esterno Interno		3,67			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Produzione e Gestione Fonti			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Produzione e Gestione Fondi (RPGF)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Fornitura di pompe e servizi in genere per esigenze improrogabili e improcrastinabili ai fini della	11) Verifica delle effettive riparazioni eseguite		Esterno Interno		2,50			
	12) Verifica della correttezza delle somme fatturate in accordo ai contratti per servizi sottoscritto da Acoset S.p.a./responsabile d'area/settore		Esterno Interno		2,50			
	13) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte del responsabile/RUP		Esterno Interno		2,75			
	14) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico		Interno		2,92			Vedi relativo processo

AREA DI RISCHIO:		Servizio Produzione e Gestione Fonti				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Produzione e Gestione Fondi (RPGF)	
continuità del servizio per pronto intervento	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
		15) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente		Interno		3,33			Vedi relativo processo
		16) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità		Interno		2,50			Vedi relativo processo

AREA DI RISCHIO:		Servizio Qualità dell'acqua ed Igienizzazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Qualità Dell'Acqua (RQA)	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	1) Segnalazione da parte dell'operatore di scarso livello di ipoclorito di sodio in stoccaggio presso gli impianti e contestuale richiesta di fornitura	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalare in maniera non veritiera la quantità di ipoclorito di sodio in stoccaggio presso gli impianti.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	5,60	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Qualità dell'acqua ed Igienizzazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Qualità Dell'Acqua (RQA)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio	2) Richiesta da parte del Responsabile d'area/settore alla ditta aggiudicataria della fornitura per il quantitativo richiesto dagli operatori esterni	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere ufficialmente un quantitativo maggiore rispetto quello che realmente sarà consegnato.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare. Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Consegna dell'ipoclorito presso gli impianti in presenza dell'operatore richiedente			Esterno		3,00			
	4) Sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'operatore Acoset e del trasportatore			Esterno		3,00			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Qualità dell'acqua ed Igienizzazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Qualità Dell'Acqua (RQA)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio	5) Consegna del verbale di consegna debitamente sottoscritto al Responsabile d'area/settore da parte dell'operatore esterno			Esterno Interno		3,00			
	6) Registrazione del quantitativo consegnato differenziato per impianto su foglio elettronico opportunamente disposto	Favorire se stessi e/o terzi	Registrazione un quantitativo maggiore rispetto quello realmente consegnato.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	7) Archiviazione del verbale di consegna Ipoclorito di sodio catalogato per mese di consegna			Interno		3,13			
	8) Controllo statistico dei consumi con un arco temporale di almeno 2 anni e verifica stechiometrica preventivamente elaborata	Favorire se stessi e/o terzi	1. Effettuare un controllo statistico sulla base di consegne non veritiere;	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,00	Effettuare il controllo statistico in presenza di collaboratori del settore.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Qualità dell'acqua ed Igienizzazione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Qualità Dell'Acqua (RQA)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			2. Non effettuare il controllo statistico.						
Esecuzione fornitura Ipoclorito di sodio	9) Ricezione della fattura da parte del fornitore			Esterno Interno		3,00			
	10) Liquidazione da parte del Responsabile			Interno		3,50			
	11) Approvazione alla liquidazione da parte del direttore tecnico			Interno		3,85		Vedi relativo processo	
				Interno		4,20			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Qualità dell'acqua ed Igienizzazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Qualità Dell'Acqua (RQA)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE	
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura		
		12) Approvazione al pagamento da parte del Presidente							Vedi relativo processo	
AREA DI RISCHIO:		Servizio Qualità dell'acqua ed Igienizzazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Qualità Dell'Acqua (RQA)		
PROCESSO	Sviluppo Piano dei Prelievi	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
				Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
		1) Predisposizione di un opportuno Piano dei Prelievi		Interno		3,13				
		2) Predisposizione di un opportuno Piano operativo dei campionamenti		Interno		3,13				

AREA DI RISCHIO:		Servizio Qualità dell'acqua ed Igienizzazione			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Qualità Dell'Acqua (RQA)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	3) Prelievo dei campioni da parte del Professionista esterno in presenza di un operatore Acoset			Esterno		3,50			
	4) Analisi dei campioni prelevati da parte della ditta incaricata	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo tra il Responsabile d'area/settore e ditta incaricata sull'esecuzione di un numero maggiore o minore di campionamenti.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	6,75	1. Esecuzione delle analisi dei campioni prelevati da Laboratorio terzo, almeno 2 volte l'anno; 2. Richiesta di consegna a campione dei report registrati dagli strumenti.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	5) Stesura dei verbali da parte della ditta incaricata	Favorire se stessi e/o terzi	Accordo tra il Responsabile d'area/settore e ditta incaricata sulla stesura del verbale.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	6,75	Esecuzione delle analisi dei campioni prelevati e stesura dei verbali da parte di Laboratorio terzo, almeno 2 volte l'anno.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Qualità dell'acqua ed Igienizzazione				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Qualità Dell'Acqua (RQA)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			6) Trasmissione dei verbali da parte della ditta incaricata al Responsabile d'area/settore		Esterno				
7) Studio dei verbali da parte del Responsabile d'area/settore			Interno			3,13			
8) Protocollo dei verbali da parte del P.G. e archiviazione			Interno			1,88			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Reclami			REFERENTE/RESPONSABILE:		Addetto Servizio Reclami (ASR)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Reclami su fattura	1) Acquisizione della richiesta/reclamo da parte dell'utente		Esterno Interno		1,25			
	2) Trasmissione della richiesta/reclamo agli operatori esterni		Esterno Interno		1,25			
	3) Sopralluogo degli operatori per la verifica della richiesta/reclamo	Favorire se stessi o terzi	Segnalare la presenza di una problematica, o l'assenza di un tratto di fognatura non reale.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	4) Trasmissione esito della verifica da parte degli operatori			Esterno Interno		3,38		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Reclami			REFERENTE/RESPONSABILE:		Addetto Servizio Reclami (ASR)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
esterni al responsabile d'area/settore								
PROCESSO Reclami su fattura	5) Emissione da parte del responsabile d'area/settore delle note di credito verso l'utente in caso di accoglimento del reclamo	Favorire se stessi o terzi	Accettare un reclamo su una problematica inesistente sulla base di un accordo con l'utente.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	7,92	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.

AREA DI RISCHIO:		Servizio Reclami			REFERENTE/RESPONSABILE:		Addetto Servizio Reclami (ASR)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Sostituzione contatori	1) Segnalazione problematica da parte dell'utente		Esterno Interno		1,25			
	2) Trasmissione della segnalazione agli operatori esterni		Esterno Interno		2,00			
	3) Sostituzione del contatore e redazione del verbale di intervento da parte degli operatori esterni	Favorire se stessi e/o terzi	Effettuare una sostituzione senza l'effettiva necessità	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	4,50	1. Effettuare la sostituzione del contatore in presenza di altro personale al fine di una maggiore trasparenza; 2. Redazione del verbale, ove possibile, in presenza di un altro operatore Acoset.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	4) Consegna del vecchio contatore e trasmissione del verbale di intervento da parte			Esterno Interno		3,38		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Reclami			REFERENTE/RESPONSABILE:		Addetto Servizio Reclami (ASR)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			degli operatori esterni al responsabile d'area/settore						
Sostituzione contatori	5) Verifica e lettura del vecchio contatore			Esterno		3,75			
	6) Verifica ed emissione delle eventuali fatture di conguaglio	Favorire se stessi o terzi	Emettere un conguaglio non dovuto sulla base di un accordo con l'utente.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	4,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	

AREA DI RISCHIO:		Servizio Reclami			REFERENTE/RESPONSABILE:		Addetto Servizio Reclami (ASR)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Installazione nuovi contatori	1) Segnalazione installazione nuovi contatori da parte dell'ufficio tecnico		Esterno Interno		1,25			
	2) Trasmissione della segnalazione agli operatori esterni		Esterno Interno		2,00			
	3) Sopralluogo e verifica da parte degli operatori esterni	Favorire se stessi o terzi	Segnalare la necessità o meno di nuovi contatori sulla base di accordi con utenti	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,50	1. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale; 2. Rotazione degli operatori.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
				Esterno		4,50		

AREA DI RISCHIO:		Servizio Reclami			REFERENTE/RESPONSABILE:		Addetto Servizio Reclami (ASR)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
		4) Installazione del contatore e redazione del verbale di intervento da parte degli operatori esterni	Favorire se stessi o terzi	Istallazione non appropriata di contatori			Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	
PROCESSO Installazione nuovi contatori	5) Trasmissione del verbale di intervento da parte degli operatori esterni al responsabile d'area/settore		Esterno Interno		3,38			

AREA DI RISCHIO	Autoparco					REFERENTE/RESPONSABILE:	Responsabile Autoparco (RA)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Rifornimento Mezzi	1) Assegnazione carta carburante ad uso esclusivo del mezzo ed identificata con relativo numero di targa e specifica fornitura carburante (benzina o gasolio)			Esterno Interno		3,13			
	2) Assegnazione del mezzo mediante annotazione del nominativo su registro per assegnazione temporanea, o utilizzo modulo di assegnazione previsto dalla Qualità a dipendente per assegnazione definitiva			Esterno Interno		3,13			
	3) Necessità di eseguire rifornimenti a discrezione dell'operatore	Favorire se stessi e/o terzi	Eseguire rifornimenti senza un reale bisogno	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	5,60	Vedi fasi successive	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Rifornimento presso stazioni Q8 o assegnataria	Favorire se stessi e/o terzi	Effettuare rifornimenti al fine di prelevare quantità	Esterno		4,00	Vedi fasi successive	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure	

AREA DI RISCHIO		Autoparco			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Autoparco (RA)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			maggiori di carburante non destinato esclusivamente alla macchina aziendale.		Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.				
5) Inserimento carta carburante con chilometraggio e PIN			Esterno		2,00				
6) Erogazione carburante	Favorire se stessi e/o terzi	Effettuare rifornimenti al fine di prelevare quantità maggiori di carburante non destinato esclusivamente alla macchina aziendale.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale;	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.		
7) Ritiro della ricevuta e consegna mensile al Responsabile d'area/settore			Esterno Interno		2,00				
			Interno		2,50				

AREA DI RISCHIO		Autoparco			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Autoparco (RA)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Rifornimento Mezzi	8) Controllo da parte del Responsabile d'area/settore delle ricevute e controllo della corretta fatturazione e stima dei consumi congrui								
	9) Liquidazione fattura		Esterno Interno		2,80			Vedi relativa fase	

AREA DI RISCHIO	Autoparco		SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
	Fasi/Azioni	Evento	Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Pulizia Mezzi	1) Richiesta da parte dell'operatore della necessità di eseguire la pulizia del mezzo al Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Richiesta non necessaria ad eseguire la pulizia del mezzo.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,40	Verifica, mediante controllo, da parte del Responsabile d'area/settore dell'effettiva necessità al lavaggio	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	2) Autorizzazione al lavaggio da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Autorizzazione non necessaria ad eseguire la pulizia del mezzo.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,63	1. Verifica, mediante controllo, da parte del Responsabile d'area/settore dell'effettiva necessità al lavaggio; 2. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Lavaggio del mezzo presso autolavaggio e pagamento dello stesso anticipando eventualmente le somme che verranno successivamente rimborsate	Favorire se stessi e/o terzi	1. Lavaggio di un mezzo diverso da quello aziendale; 2. Non effettuazione del lavaggio.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,00	Verifica dell'avvenuto lavaggio/pulizia da parte del Responsabile d'area/settore, collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Richiesta ricevuta ed esibizione della			Esterno Interno		2,50			

AREA DI RISCHIO		Autoparco			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Autoparco (RA)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
documentazione fiscale al Responsabile d'area/settore								
5) Operazione in economato per la liquidazione delle somme			Interno		2,80			Vedi relativa fase

AREA DI RISCHIO		Autoparco			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Autoparco (RA)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Sostituzione Gomme	1) Richiesta da parte dell'operatore della necessità di eseguire la sostituzione delle gomme al mezzo al Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Richiesta non necessaria ad eseguire la sostituzione delle gomme.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,40	Verifica, mediante controllo, da parte del Responsabile d'area/settore dell'effettiva sostituzione delle gomme.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	2) Autorizzazione alla sostituzione da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Autorizzazione non necessaria ad eseguire la sostituzione delle gomme.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,63	1. Verifica, mediante controllo, da parte del Responsabile d'area/settore dell'effettiva sostituzione delle gomme; 2. Effettuare verifiche a campione (almeno 3	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una

							volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Sostituzione delle gomme presso officina e pagamento dello stesso anticipando eventualmente le somme che verranno successivamente rimborsate	Favorire se stessi e/o terzi	1. Sostituzione delle gomme in un mezzo diverso da quello aziendale; 2. Non effettuazione della sostituzione delle gomme.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,00	Verifica dell'avvenuta sostituzione delle gomme da parte del Responsabile d'area/settore, collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Richiesta ricevuta ed esibizione della documentazione fiscale al Responsabile d'area/settore			Esterno Interno		2,50	Indicazione nelle ricevute del chilometraggio al momento della sostituzione.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	5) Operazione in economato per la liquidazione delle somme			Interno		2,80			Vedi relativa fase

AREA DI RISCHIO	Autoparco	REFERENTE/RESPONSABILE:	Responsabile Autoparco (RA)
------------------------	------------------	--------------------------------	------------------------------------

PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Sostituzione parti o materiali di consumo - Manutenzione	1) Richiesta da parte dell'operatore della necessità di eseguire la sostituzione di uno o più componenti del mezzo al Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Richiesta non necessaria ad eseguire la sostituzione di parti o materiali di consumo.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,40	Verifica, mediante controllo, da parte del Responsabile d'area/settore dell'effettiva sostituzione di parti o materiali di consumo.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una	

							relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	2) Autorizzazione alla sostituzione da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Autorizzazione non necessaria ad eseguire la sostituzione di parti o materiali di consumo.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,63	1. Verifica, mediante controllo, da parte del Responsabile d'area/settore dell'effettiva sostituzione di parti o materiali di consumo.; 2. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Sostituzione del/i componenti presso officina e pagamento dello/i stesso/i anticipando eventualmente le somme che verranno successivamente rimborsate	Favorire se stessi e/o terzi	1. Sostituzione di parti o materiali di consumo in un mezzo diverso da quello aziendale; 2. Non effettuazione della sostituzione di parti o materiali di consumo.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,00	Verifica dell'avvenuta sostituzione di parti o materiali di consumo da parte del Responsabile d'area/settore, collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	4) Richiesta ricevuta ed esibizione della documentazione fiscale al Responsabile d'area/settore			Esterno Interno		2,50	Indicazione nelle ricevute del chilometraggio al momento della sostituzione	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	5) Operazione in economato per la liquidazione delle somme			Interno		2,80		Vedi relativa fase

AREA DI RISCHIO	Autoparco		SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
	Fasi/Azioni	Evento	Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Intervento meccanico su mezzo in seguito a rottura o incidente	1) Richiesta da parte dell'operatore, su indicazione dello stesso o mediante intervento di soccorso stradale, della necessità di eseguire il ricovero del mezzo presso un officina al Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Richiesta non necessaria ad eseguire un intervento meccanico sul mezzo.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,40	Verifica, mediante controllo, da parte del Responsabile d'area/settore dell'effettivo bisogno di intervento meccanico sul mezzo.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	2) Autorizzazione da parte del Responsabile d'area/settore ed indicazione dello stesso, in base ad esigenze operative o di opportunità, dell'officina convenzionata in cui ricoverare il mezzo	Favorire se stessi e/o terzi	1. Autorizzazione non necessaria ad eseguire un intervento meccanico sul mezzo. 2. Scelta dell'officina sulla base di accordi tra Responsabile d'area/settore ed officina	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,63	1. Verifica, mediante controllo, da parte del Responsabile d'area/settore dell'effettivo bisogno di un intervento meccanico sul mezzo; 2. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale; 3. Rotazione delle officine convenzionate.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Preventivazione da parte dell'officina al Responsabile d'area/settore con dettaglio tecnico della componentistica sostituita con relativa quota manodopera	Favorire proprietario officina o se stessi per esigenze personali	1. Somme del preventivo maggiori rispetto le lavorazioni reali da eseguire 2. Aumento ingiustificato somme richieste rispetto al preventivo	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Mancanza Concorrenza.	10,00	1. Analisi statistica delle somme mediamente impiegate in comparazione del mezzo dello stesso tipo; 2. Verifica a campione da parte di officina terza che le somme preventivate siano congrue.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le	

AREA DI RISCHIO		Autoparco			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Autoparco (RA)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Intervento meccanico su mezzo in seguito a rottura o incidente								misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Qualora la somma sia minore di euro 516 approvazione da parte del Responsabile d'area/settore e del Direttore Tecnico, qualora la somma sia maggiore di euro 516 approvazione anche da parte del Presidente			Interno		3,75			
	5) Intervento sul mezzo presso officina convenzionata			Esterno		3,00			
	6) Verifica da parte del Responsabile d'area/settore della effettiva esecuzione dei lavori e dei pezzi effettivamente sostituiti			Esterno		3,13			
	7) Predisposizione di eventuali rilievi			Esterno		3,13			
	8) Autorizzazione da parte del Responsabile d'area/settore della nuova messa in esercizio/servizio del mezzo			Esterno Interno		3,13			

AREA DI RISCHIO		Autoparco			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Autoparco (RA)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
		9) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura		Interno		3,50			
		10) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità		Interno		2,80			Vedi relativa fase

AREA DI RISCHIO		Autoparco			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Autoparco (RA)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Servizio Autobotte		1) Richiesta del servizio da parte dell'utente, mediante e-mail, o da parte di altre autorità		Esterno Interno		1,25			
		2) Verifica che l'utente sia cliente Acoset S.p.a.		Interno		1,88			

AREA DI RISCHIO		Autoparco			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Autoparco (RA)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	3) Verifica da parte dell'operatore esterno della effettiva necessità di autobotte per mancanza di fornitura idrica	Favorire se stessi e/o terzi	Segnalare un intervento non necessario.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	6,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale;	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Conferma da parte dell'operatore esterno della effettiva necessità di autobotte per mancanza di fornitura idrica	Favorire se stessi e/o terzi	Confermare un intervento non necessario.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	6,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale;	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	5) Accodamento cronologico delle richieste fatte salvo esigenze urgenti e improcrastinabili	Favorire se stessi e/o terzi	Accodamento cronologico sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	6,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale;	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una	

AREA DI RISCHIO		Autoparco			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Autoparco (RA)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
							relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
PROCESSO Servizio Autobotte	6) Coordinamento tra servizio distribuzione reti e servizio autobotti per individuare le necessità più impellenti anche in funzione dei tempi di ripristino del servizio		Esterno Interno		3,60			
	7) Caricamento dell'autobotte presso punti di prelievo dotati di misuratori	Favorire se stessi o terzi	Compimento di servizi illeciti e non registrati	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	7,78	1. Inserire chilometraggio alla partenza e all'arrivo; 2. Inserire contatori al punto di prelievo; 3. Compilazione accurata della ricevuta di consegna.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	8) Consegna e sottoscrizione della ricevuta di consegna da parte dell'utente e dell'operatore con indicazione del volume versato	Favorire se stessi o terzi	Compilare la ricevuta di consegna in maniera non veritiera, sulla base di accordi.	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	6,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale;	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	9) Registrazione della consegna			Interno		2,50		

AREA DI RISCHIO		Autoparco			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Autoparco (RA)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Servizio Autobotte	10) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura		Interno		3,50			
	11) Liquidazione da parte dell'ufficio contabilità		Interno		2,80			Vedi relativa fase

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Crediti			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenti e Recupero Crediti (RUURC)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Chiusura Contatore	1) Individuazione di morosità secondo report periodici	Favorire se stessi o terzi	Modificare eventuali morosità.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Pressione Finanziaria; Fattori Ambientali.	4,50	1. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale; 2. Rotazione personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	2) Preavviso in bolletta			Esterno		3,00		
	3) Verifiche periodiche di riscontro sui preavvisi			Interno		3,00		
	4) Preavviso di disdetta					3,00		

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Crediti			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenti e Recupero Crediti (RUURC)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
				Esterno					
Chiusura Contatore	5) Richiesta entro 20 giorni del ritiro del contatore da parte dell'ufficio competente	Favorire se stessi o terzi	Richiesta di ritiro del contatore oltre i limiti prefissati sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	4,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) delle richieste esitate da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	6) Esecuzione del ritiro del contatore compatibilmente con esigenze logistiche ed operative	Favorire se stessi o terzi	Esecuzione del ritiro del contatore in tempi maggiori rispetto quelli ordinari per esigenze logistiche ed operative non effettive sulla base di accordi.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	4,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	7) Ritiro del contatore da parte dell'ufficio tecnico	Favorire se stessi o terzi	Ritiro del contatore in tempi maggiori rispetto quelli ordinari per volute dimenticanze od esigenze logistiche	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	4,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione	

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Crediti			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenti e Recupero Crediti (RUURC)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			ed operative non effettive sulla base di accordi.						
Chiusura Contatore	8) Consegna del contatore al reparto/ufficio fatturazione			Interno		2,00			
	9) Chiusura contabile da parte dell'ufficio fatturazione o dell'ufficio gestione credito qualora siano presenti azioni legali			Interno		3,50			
	10) Archiviazione del contatore per eventuali successive azioni legali			Interno		2,00			
	11) Predisposizione estratto conto finale e trasmissione			Interno		2,00			

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Crediti				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenti e Recupero Crediti (RUURC)	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
				all'avvocato e/o utente per successivi atti					

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Crediti			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenti e Recupero Crediti (RUURC)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Riapertura del Contatore	1) Disponibilità al pagamento da parte dell'utente presso avvocato o sede aziendale		Esterno Interno		2,00			
	2) Pagamento o rateizzazione dell'importo con pagamenti della prima rata e/o pagamento spese legali e liberatoria da parte del legale		Esterno Interno		2,00			
	3) Verifica ed obbligo di individuazione sull'ex utenza morosa		Interno		1,50			

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Crediti			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenti e Recupero Crediti (RUURC)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Nuovo contratto su ex utenza morosa	1) Richiesta nuova utenza		Esterno Interno		2,00			
	2) Acquisizione della richiesta e Trasmissione della medesima all'ufficio Tecnico		Interno		1,88			
	3) Verifica da parte dell'ufficio tecnico	Favorire se stessi o terzi	Verifica pilotata da parte dell'Ufficio Tecnico al fine di arrecare vantaggi a terzi sulla base di accordi/conoscenze/parentela.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	6,00	1. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale; 2. Rotazione personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	4) Stipula contratto da parte dell'ufficio Gestione Crediti	Favorire se stessi o terzi	Verifica pilotata da parte dell'Ufficio Gestione Crediti al	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità;	6,00	1. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva

		fine di arrecare vantaggi a terzi sulla base di accordi/conoscenze e/parentela.		Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.		dell'ufficio tecnico; 2. Rotazione personale.	attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
--	--	---	--	---	--	---	--	--

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Pratiche e Contenzioso			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Territorio (RT)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi lottizzazioni o opere di urbanizzazione	1) Richiesta autorizzazioni per nuova lottizzazione			Esterno Interno		1,25			
	2) Presentazione della documentazione			Interno		1,25			
	3) Verifica completezza documentazione da parte del Responsabile d'area/settore			Interno		3,13			

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Pratiche e Contenzioso			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Territorio (RT)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi lottizzazioni	4) Predisposizione e verifica/sopralluogo sui luoghi			Esterno		1,88			
	5) Richiesta di eventuale integrazione o rilievi tecnici	Favorire se stessi o terzi	Evitare eventuali integrazioni o rilievi per velocizzare il processo sulla base di accordi e/o conoscenze	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	4,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale;	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	6) Predisposizione di prescrizioni e rilascio autorizzazione	Favorire se stessi o terzi	Rilascio di autorizzazioni senza la richiesta di dovute prescrizioni, al fine di velocizzare il processo, sulla base	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale;	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una	

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Pratiche e Contenzioso			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Territorio (RT)		
o opere di urbanizzazione	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			di accordi e/o conoscenze.						
	7) Inizio dei lavori da parte del richiedente			Esterno		3,00			
	8) Verifica e collaudo da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi o terzi	Bypassare eventuali anomalie riscontrate durante la verifica e il collaudo dei lavori, sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale;	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
PROCESSO	9) Predisposizione per eventuali rilievi			Esterno		3,00			
Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi lottizzazioni o opere di urbanizzazione	10) Presa in consegna			Esterno		2,00			

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Pratiche e Contenzioso			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Territorio (RT)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Pratiche e Contenzioso			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Territorio (RT)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi allacciamenti	1) Richiesta nuovo contratto da parte dell'utente o da terzi		Esterno Interno		1,25			
	2) Presentazione della documentazione all'ufficio utente		Esterno Interno		1,25			
	3) Verifica completezza documentazione da parte del Responsabile d'area/settore		Interno		3,13			
	4) Trasmissione della documentazione all'ufficio tecnico		Interno		3,13			

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Pratiche e Contenzioso			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Territorio (RT)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	5) Sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico		Esterno		1,88			
PROCESSO Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi allacciamenti	6) Emissione preventivo e prescrizione lavori da eseguire	Favorire se stessi o terzi	Emissione preventivo con somme minori rispetto le lavorazioni da eseguire sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	5,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale;	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	7) Comunicazione inizio lavori			Esterno Interno	2,00			
	8) Comunicazione fine lavori			Esterno	2,00			

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Gestione Pratiche e Contenzioso			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Territorio (RT)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			Interno					
PROCESSO Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi allacciamenti	9) Verifica e collaudo da parte dell'ufficio tecnico	Favorire se stessi o terzi	Bypassare eventuali anomalie riscontrate durante la verifica e il collaudo dei lavori, sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	4,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale;	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	10) Acquisizione allacciamento			Esterno Interno		3,00		
	11) Installazione contatore				Esterno		3,00	

AREA DI RISCHIO:		Sistemi Informativi e Telecontrollo				REFERENTE/RESPONSABILE:	Dirigente Area Informatica (DAI)		
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE	
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura		
PROCESSO Procedura di acquisto di beni e servizi nel settore dei sistemi informativi e telecontrollo sotto la soglia di 7.500 per mezzo economato	1) Proposta di acquisizione del bene o servizio	Favorire se stessi e/o terzi	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia o economicità.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,25	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	Nel caso di forniture con importo inferiore ai 500€, la figura del Presidente del CDA viene sostituita dal Responsabile di Area
	2) Verifica della necessità di acquisire il bene o il servizio da parte del responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Acquistare un bene o servizio non necessario sulla base di accordi e/o conoscenze con terzi.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	1. Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne e per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei; 2. Programmazione annuale e individuazione delle priorità per acquisti di servizi e forniture.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Ricerca di mercato	Favorire se stessi e/o terzi	Fare una ricerca di mercato mirata all'individuazione di	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva	

AREA DI RISCHIO:		Sistemi Informativi e Telecontrollo			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Informatica (DAI)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
		fornitori specifici sulla base di accordi e/o conoscenze.		Trasparenza; Fattori ambientali.			parte di collaboratori del settore o altro personale;	
PROCESSO Procedura di acquisto di beni e servizi nel settore dei sistemi informativi e telecontrollo sotto la soglia di 7.500 per mezzo economato	4) Verifica di possibili fornitori del bene/servizio nell'albo fornitori aziendale		Interno		3,13			
	5) Autorizzazione da parte del responsabile d'area/settore alla richiesta di preventivo		Esterno Interno		3,13			
	6) Protocollo dei preventivi		Interno		3,13			

AREA DI RISCHIO:		Sistemi Informativi e Telecontrollo				REFERENTE/RESPONSABILE:	Dirigente Area Informatica (DAI)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	7) Analisi dei preventivi pervenuti ed individuazione del potenziale aggiudicatario	Favorire se stessi e/o terzi	Individuare uno o più preventivi sulla base di accordi e/o conoscenze	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	6,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	8) Verifica ed approvazione da parte del responsabile d'area/settore del servizio del potenziale aggiudicatario	Favorire se stessi e/o terzi	Approvare un preventivo meno competitivo di altri, sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	9) Autorizzazione all'acquisto da parte della Presidenza e compilazione del modulo di ordine firmato da parte del Presidente	Favorire se stessi e/o terzi	Autorizzare all'acquisto un preventivo meno competitivo di altri, sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	8,40	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	10) Verifica dei tempi e delle modalità di fornitura del bene/servizio	Favorire se stessi e/o terzi	Evitare la verifica della tempistica per indisponibilità del	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità;	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva	

AREA DI RISCHIO:		Sistemi Informativi e Telecontrollo			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Informatica (DAI)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
		prodotto, sulla base di accordi e/o conoscenze.						
Procedura di acquisto di beni e servizi nel settore dei sistemi informativi e telecontrollo sotto la soglia di 7.500 per mezzo economato	11) Accettazione della fattura di approvvigionamento e verifica della conformità della fornitura		Esterno Interno		3,13			
	12) Nel caso di bene acquisito, inventariazione dello stesso sul sistema informativo aziendale ed assegnazione dello stesso		Esterno Interno		3,13			
	13) Predisposizione del documento di liquidazione della fattura e verifica della regolarità della documentazione inerente da parte dell'addetto	Favorire se stessi e/o terzi	Evitare la verifica della regolarità della documentazione, e liquidare ugualmente sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.

AREA DI RISCHIO:		Sistemi Informativi e Telecontrollo				REFERENTE/RESPONSABILE:	Dirigente Area Informatica (DAI)		
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE	
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura		
PROCESSO Procedura di acquisto di beni e servizi nel settore dei sistemi informativi e telecontrollo sotto la soglia di 7.500 per mezzo economato	14) Approvazione alla liquidazione da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Approvare la liquidazione senza la completezza documentale sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	6,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	15) Autorizzazione al pagamento da parte del Presidente			Interno			4,20		Vedi relativo processo

MICROAREA DI RISCHIO (A1):		Manutenzione, assistenza e sviluppo sistemi informativi gestionali, portale dei servizi, IVR			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Informatica (DAI)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	1) Richiesta dell'attività di manutenzione, assistenza o sviluppo da parte degli operatori dei sistemi informativi ovvero dei responsabili delle aree aziendali		Esterno Interno		3,13			
	2) Verifica della necessità di effettuare l'attività da parte del responsabile di area ove la stessa non rientri nelle attività di ordinaria amministrazione	Favorire se stessi e/o terzi	Bypassare la verifica di un'attività non necessaria	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,63	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Nel caso di attività al di fuori dell'ordinaria amministrazione, individuazione dell'esecutore della suddetta attività da parte del responsabile di area e compilazione della scheda di lavoro	Favorire se stessi e/o terzi	Evitare la compilazione della scheda per le attività non necessarie	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	4) Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte	Favorire se stessi e/o terzi	Autorizzazione di attività non necessaria sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle

MICROAREA DI RISCHIO (A1):		Manutenzione, assistenza e sviluppo sistemi informativi gestionali, portale dei servizi, IVR			REFERENTE/RESPONSABILE: Dirigente Area Informatica (DAI)			
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
del responsabile di area attraverso modulo di missione						del settore o altro personale.	misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
PROCESSO Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	5) Esecuzione dell'attività	Favorire se stessi e/o terzi	Esecuzione di un'attività non necessaria sulla base di accordi e/o conoscenze	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,90	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	6) Verifica della corretta esecuzione dell'attività da parte del responsabile di area/settore ovvero del preposto			Interno		3,13		

MICROAREA DI RISCHIO (A2): **Manutenzione, assistenza e sviluppo piattaforme HW e reti interne** **REFERENTE/RESPONSABILE:** **Dirigente Area Informatica (DAI)**

	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	1) Richiesta dell'attività di manutenzione, assistenza o sviluppo da parte degli operatori dei sistemi informativi ovvero dei responsabili di area			Esterno Interno		3,13			
	2) Verifica della necessità di effettuare l'attività da parte del responsabile di area ove la stessa non rientri nelle attività di ordinaria amministrazione	Favorire se stessi e/o terzi	Bypassare la verifica di un'attività non necessaria	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,63	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Nel caso di attività al di fuori dell'ordinaria amministrazione, individuazione dell'esecutore della suddetta attività da parte del responsabile di area e compilazione della scheda di lavoro	Favorire se stessi e/o terzi	Evitare la compilazione della scheda per le attività non necessarie	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione	Favorire se stessi e/o terzi	Autorizzazione di attività non necessaria sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e	

MICROAREA DI RISCHIO (A2): **Manutenzione, assistenza e sviluppo piattaforme HW e reti interne** **REFERENTE/RESPONSABILE:** **Dirigente Area Informatica (DAI)**

	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo								trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	5) Esecuzione dell' attività	Favorire se stessi e/o terzi	Esecuzione di un'attività non necessaria sulla base di accordi e/o conoscenze	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,90	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	6) Verifica della corretta esecuzione dell'attività da parte del responsabile di area/settore ovvero del preposto			Interno		3,13			

MICROAREA DI RISCHIO (A3):									
Manutenzione, assistenza e sviluppo dei sistemi di telecontrollo					REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Informatica (DAI)		
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE	
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura		
PROCESSO Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	1) Richiesta dell'attività di manutenzione, assistenza o sviluppo da parte degli operatori dei sistemi di telecontrollo ovvero dei responsabili di area		Esterno Interno		3,13				
	2) Verifica della necessità di effettuare l'attività da parte del responsabile di area ove la stessa non rientri nelle attività di ordinaria amministrazione	Favorire se stessi e/o terzi	Bypassare la verifica di un'attività non necessaria	Esterno Interno	5,63	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.		
	3) Nel caso di attività al di fuori dell'ordinaria amministrazione, individuazione dell'esecutore della suddetta attività da parte del responsabile di area e compilazione della scheda di lavoro	Favorire se stessi e/o terzi	Evitare la compilazione della scheda per le attività non necessarie	Esterno Interno	5,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.		
	4) Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte	Favorire se stessi e/o terzi	Autorizzazione di attività non necessaria sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	7,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle		

MICROAREA DI RISCHIO (A3):		Manutenzione, assistenza e sviluppo dei sistemi di telecontrollo			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Informatica (DAI)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
del responsabile di area attraverso modulo di missione						del settore o altro personale.	misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
PROCESSO Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	5) Esecuzione dell'attività	Favorire se stessi e/o terzi	Esecuzione di un'attività non necessaria sulla base di accordi e/o conoscenze	Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	4,90	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	6) Verifica della corretta esecuzione dell'attività da parte del responsabile di area/settore ovvero del preposto			Interno		3,13		

MICROAREA DI RISCHIO (A4):		Sala operativa Telecontrollo e gestione ponti radio aziendali			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Informatica (DAI)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Attivazione ed esecuzione delle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo	1) Richiesta dell'attività di manutenzione, assistenza o sviluppo da parte degli operatori dei sistemi di telecontrollo ovvero dei responsabili di area		Esterno Interno		3,13			
	2) Verifica della necessità di effettuare l'attività da parte del responsabile di area ove la stessa non rientri nelle attività di ordinaria amministrazione	Favorire se stessi e/o terzi	Bypassare la verifica di un'attività non necessaria	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,63	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Nel caso di attività al di fuori dell'ordinaria amministrazione, individuazione dell'esecutore della suddetta attività da parte del responsabile di area e compilazione della scheda di lavoro	Favorire se stessi e/o terzi	Evitare la compilazione della scheda per le attività non necessarie	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,50	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	4) Nel caso di attività che richiedono prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro, autorizzazione da parte del responsabile di area attraverso modulo di missione	Favorire se stessi e/o terzi	Autorizzazione di attività non necessaria sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e

MICROAREA DI RISCHIO (A4):		Sala operativa Telecontrollo e gestione ponti radio aziendali			REFERENTE/RESPONSABILE:		Dirigente Area Informatica (DAI)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
			5) Esecuzione dell'attività	Favorire se stessi e/o terzi	Esecuzione di un'attività non necessaria sulla base di accordi e/o conoscenze		Esterno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	
6) Verifica della corretta esecuzione dell'attività da parte del responsabile di area/settore ovvero del preposto			Interno		3,13				

AREA DI RISCHIO:		Servizio Nuovi Allacciamenti - Lottizzazioni			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Nuovi Allacciamenti e Lottizzazioni (RUNAL)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Nuovi Allacciamenti	1) Richiesta allo sportello di nuovo contratto da parte dell'utente		Esterno Interno		1,25			
	2) Trasmissione della Richiesta all'ufficio Tecnico		Interno		1,88			
	3) Sopralluogo tecnico da parte degli operatori		Esterno		1,50			
	4) Stesura delle prescrizioni da parte dell'Ufficio Tecnico e trasmissione all'Ufficio UtENZE		Interno		3,94			

AREA DI RISCHIO:		Servizio Nuovi Allacciamenti - Lottizzazioni				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Nuovi Allacciamenti e Lottizzazioni (RUNAL)	
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Nuovi Allacciamenti	5) Ritiro delle prescrizioni da parte dell'utente ed esecuzione dei lavori			Esterno Interno		1,88			
	6) Collaudo ed assegnazione dei contatori			Esterno Interno		3,50			

AREA DI RISCHIO:	Stipula Contratti Assicurativi				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Stipula Contratti Assicurativi (RSCA)	
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Contratti Assicurativi Autoparco	1) Ricerca di mercato da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Ricercare specifiche compagnie assicurative sulla base di accordi e/o conoscenze.	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	1. Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione; 2. Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	2) Richiesta preventivi in busta chiusa da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Richiesta mirata di preventivi a compagnie assicurative sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Valutazione dei preventivi da parte di una mini commissione composta da tre persone				Interno		3,94	Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

	4) Stesura del verbale di assegnazione		Interno	3,50		
--	--	--	---------	------	--	--

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Magazzino			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Magazzino (RM)		
PROCESSO Consegna Materiale	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	1) Compilazione del modulo di Richiesta da parte del Tecnico Richiedente/Responsabile di settore	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere un materiale senza l'effettiva necessità di bisogno	Interno	Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,63	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	2) Consegna del materiale da parte del responsabile Magazzino a Tecnico Richiedente/Responsabile di settore			Interno		2,81			
	3) Redazione e sottoscrizione del verbale di consegna da parte del Tecnico Richiedente/Responsabile di settore	Favorire se stessi e/o terzi	Effettuare registrazioni non veritiere	Interno	Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,63	1. Redazione congiunta del verbale di consegna da parte del Tecnico Richiedente e del Responsabile Magazzino; 2. Effettuare verifiche a campione (almeno 3	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le	

							volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Verifica da parte del Tecnico Richiedente/Responsabile di settore dell'effettivo impiego/utilizzo del materiale richiesto	Favorire se stessi e/o terzi	Non controllare l'effettivo impiego/utilizzo del materiale richiesto	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	7,50	Verifica a campione (almeno 4 volte l'anno), a discrezione del Responsabile Magazzino dell'effettivo impiego/utilizzo del materiale richiesto.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 2 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Magazzino			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Magazzino (RM)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Gestione Informatica carico - scarico Magazzino	1) Consegna del materiale da parte della Ditta fornitrice al Responsabile Magazzino		Esterno Interno		2,19			
	2) Caricamento del materiale consegnato su sistema informatico da parte del Responsabile Magazzino	Favorire se stessi e/o terzi	Non caricare il materiale consegnato su sistema informatico	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,06	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Richiesta di materiale da parte di Tecnici/Responsabili di settore	Favorire se stessi e/o terzi	Richiedere un materiale senza l'effettiva necessità di bisogno	Interno	Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,63	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione

							settore o altro personale.	individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	4) Consegna del materiale da parte del Responsabile Magazzino e registrazione dello scarico su sistema informatico	Favorire se stessi e/o terzi	Scarico del materiale su sistema informatico senza un effettiva richiesta da parte di un Tecnico/Responsabile di Settore	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori ambientali.	5,06	1. Registrare lo scarico di un materiale su sistema informatico con il nominativo del richiedente; 2. Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	

AREA DI RISCHIO:	Ufficio Utenza		SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
	Fasi/Azioni	Evento	Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Richiesta Nuova Utenza - Pratica Singola	1) Richiesta allo sportello, con concessione edilizia in sanatoria, di nuovo contratto da parte dell'utente			Esterno Interno		1,25			
	2) Verifica della documentazione dell'utente da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Mancato controllo della documentazione necessaria	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,63	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	

AREA DI RISCHIO:	Ufficio Utenza		REFERENTE/RESPONSABILE:				Responsabile Ufficio Utenza (RUU)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Richiesta Nuova Utenza - Pratica Singola	3) Trasmissione da parte del Responsabile d'area/settore della Richiesta all'Ufficio Tecnico			Interno		3,13			
	4) Sopralluogo tecnico da parte degli operatori			Esterno		1,88			
	5) Predisposizione di prescrizioni e rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico	Favorire se stessi e/o terzi	Rilascio di autorizzazioni senza la richiesta di dovute prescrizioni, al fine di velocizzare il processo, sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	6) Trasmissione delle prescrizioni all'Ufficio Utenze per Visto Amministrativo			Interno		3,13			

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUJ)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	7) Stipula del contratto			Esterno Interno		3,50			

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUJ)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
	1) Richiesta autorizzazioni per nuova lottizzazione e/o cantiere, e presentazione della relativa documentazione			Esterno Interno		1,25			

AREA DI RISCHIO:	Ufficio Utenza		REFERENTE/RESPONSABILE:			Responsabile Ufficio Utenza (RUU)		NOTE
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE	
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura
PROCESSO Richiesta Nuova Utenza - Pratica Multipla	2) Verifica della documentazione da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Mancato controllo della documentazione necessaria	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,63	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Trasmissione da parte del Responsabile d'area/settore della Richiesta all'Ufficio Tecnico			Interno		3,13		
	4) Sopralluogo tecnico da parte degli operatori			Esterno		1,88		
	5) Predisposizione di prescrizioni e rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico	Favorire se stessi e/o terzi	Rilascio di autorizzazioni senza la richiesta di dovute prescrizioni, al fine di velocizzare il processo, sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUU)		
PROCESSO	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
Richiesta Nuova Utenza - Pratica Multipla	6) Trasmissione delle prescrizioni all'Ufficio Utenze			Interno		3,13			
	7) Inizio dei lavori da parte del richiedente			Esterno		3,00			Vedi Processo: Rilascio parere e/o autorizzazioni per nuovi lottizzazioni o opere di urbanizzazione.

AREA DI RISCHIO:	Ufficio Utenza				REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUU)		
	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Richiesta Nuova Utenza - Presa Generale	1) Richiesta allo sportello, con concessione edilizia in sanatoria, di nuovo contratto da parte dell'utente			Esterno Interno		1,25			
	2) Verifica della documentazione dell'utente da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Mancato controllo della documentazione necessaria	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,63	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Trasmissione da parte del Responsabile d'area/settore della Richiesta all'Ufficio Tecnico			Interno		3,13			
	4) Sopralluogo tecnico da parte degli operatori			Esterno		1,88			

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUU)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Richiesta Nuova Utenza - Presa Generale	5) Predisposizione di prescrizioni e rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico	Favorire se stessi e/o terzi	Rilascio di autorizzazioni senza la richiesta di dovute prescrizioni, al fine di velocizzare il processo, sulla base di accordi e/o conoscenze.	Esterno Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,00	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	6) Trasmissione delle prescrizioni all'Ufficio Utenze per Visto Amministrativo			Interno		3,13		
	7) Stipula del contratto			Esterno Interno		3,50		

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUU)	
Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI			Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
		Modalità Comportamento	Perimetro	Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali		Progettazione Misura	Monitoraggio Misura	
PROCESSO Vulture Contratto Contatore	1) Richiesta allo sportello da parte dell'utente e presentazione della relativa documentazione		Esterno Interno		1,25			
	2) Verifica della documentazione dell'utente da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Mancato controllo della documentazione necessaria	Interno	Monopolio; Discrezionalità; Mancanza Trasparenza; Fattori Ambientali.	5,63	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.
	3) Pagamento da parte dell'utente			Esterno Interno		1,25		
	4) Voltura Contatore			Esterno		3,13		

--	--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO:		Ufficio Utenza			REFERENTE/RESPONSABILE:		Responsabile Ufficio Utenza (RUU)	
PROCESSO Presentazione di reclami e/o segnalazione di problematiche	Fasi/Azioni	Evento	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		Valore di Rischio	PREVENZIONE		NOTE
			Modalità Comportamento	Perimetro		Fattori Abilitanti: Condizioni Individuali, Organizzative, Sociali e Ambientali	Progettazione Misura	
	1) Presentazione di reclami e/o segnalazione di problematiche allo sportello da parte dell'utente con relativa documentazione			Esterno Interno	1,25			
	2) Verifica della documentazione dell'utente da parte del Responsabile d'area/settore	Favorire se stessi e/o terzi	Mancato controllo della documentazione necessaria	Interno	5,63	Effettuare verifiche a campione (almeno 3 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale.	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	
	3) Smistamento della segnalazione al relativo ufficio			Interno	3,13			

Stima del Livello di Esposizione al rischio: Qualitativo

Scelta dell'approccio valutativo: Qualitativo

Scala Priorità =	1	2	3	4		
Rischio =	Minimo	Basso	Medio	Alto	Rilevante	Estremo
	0 - 1	2 - 3	4 - 5	6 - 7	8 - 9	9 - 10

PONDERAZIONE E TRATTAMENTO DEL MAGGIOR RISCHIO PER IL PROCESSO INDIVIDUATO

Struttura Organizzativa Principale	Struttura Organizzativa Specifica	Responsabile Struttura Principale	Responsabili Area Ambito PTPC	Processo Analizzato	Attività/Fase specifica all'interno del processo	Descrizione del rischio	Livello di Rischio Individuato	Azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio	Scala Priorità	Misure specifiche di prevenzione	Fasi (e/o modalità) di attuazione della misura	Tempistica attuazione della misura	Responsabilità connesse all'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Frequenza Monitoraggio
Ufficio Tecnico	I.P.F.D.	Ing. Greco	Ing. Savarese Ing. Di Gregorio	Fornitura e consegna presso impianti aziendali di soluzione di Ipoclorito di Sodio	Sottoscrizione della bolla di accompagnamento	Esiste il rischio che la consegna presso l'impianto possa essere inferiore a quella sottoscritta in bolla e che la differenza possa costituire vantaggio economico	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	1	Controllo: controllo statistico mediante grafici delle forniture di Ipoclorito di sodio per appurare l'andamento ordinario dei consumi evidenziandone anomalie. Sensibilizzazione: avvertimento all'operatore in merito ai controlli che si effettueranno relativamente al rischio individuato nell'attività ed eventuali conseguenze possibili	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Di Gregorio, ai fini del controllo il DT potrà incaricare del controllo l'ing. Di Gregorio anche sulle attività dell'ing. Savarese. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Ufficio Tecnico	I.P.F.D.	Ing. Greco	Ing. Savarese Ing. Di Gregorio	Intervento con Autoespurgo	Sottoscrizione della bolla di accompagnamento	Esiste il rischio che le ore certificate dall'operatore siano maggiori di quelle sottoscritte in bolla e che la differenza possa costituire vantaggio economico	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	1	Controllo: controllo statistico mediante grafici delle ore mensili di intervento del mezzo autoespurgo per appurare l'andamento ordinario di impiego evidenziandone anomalie. Sensibilizzazione: avvertimento all'operatore in merito ai controlli che si effettueranno relativamente al rischio individuato nell'attività ed eventuali conseguenze possibili	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Di Gregorio, ai fini del controllo il DT potrà incaricare del controllo l'ing. Di Gregorio anche sulle attività dell'ing. Savarese. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Ufficio Tecnico	Ufficio Produzione	Ing. Greco	Ing. Santangelo Ing. Torre	Sostituzione di elettropompe e/o di apparecchiature presso pozzi e sorgenti	Consegna presso l'impianto indicato dell'elettropompa di scorta o del materiale elettrico o idraulico necessario per l'intervento e sottoscrizione del materiale consegnato	La fase si allaccia alla fase precedente, laddove vi è la possibilità che l'intervento richiesto non sia necessario e che vi sia la possibilità che si attesi un lavoro o una fornitura in realtà	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	1	Controllo: presenza al momento della consegna e della installazione di personale terzo che non sia lo stesso che abbia effettuato la segnalazione o che sia addetto alla assistenza. Sensibilizzazione: avvertimento agli operatori in merito ai controlli che si effettueranno relativamente al rischio individuato nell'attività ed eventuali conseguenze possibili	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	L'ing. Santangelo dovrà o personalmente o attraverso operatori assegnati al proprio settore presenziare ad attività di fornitura ed installazione delle apparecchiature in sostituzione di quelle danneggiate	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Ufficio Tecnico	Ufficio Produzione	Ing. Greco	Ing. Santangelo Ing. Torre	Interventi a fondo pozzo con ditte specializzate	Affidamento di lavori	Vista la presenza di poche ditte operanti nel settore vi può essere la possibilità di favore specificamente alcune ditte e di creare un rapporto diretto con possibilità di favoritismi e di	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	1	Controllo: attesa verifica del principio di rotazione Sensibilizzazione: interviste dedicate agli attori della procedura con in evidenza i possibili rischi descritti	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	L'ing. Greco dovrà controllare con attenzione che vi sia una effettiva rotazione degli incarichi, la congruità dei prezzi applicati e verificare l'effettiva entità delle lavorazioni. L'attività di sensibilizzazione è affidata al DT ed al Direttore Generale	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Ufficio Tecnico	Ufficio Produzione	Ing. Greco	Ing. Santangelo Ing. Torre	Sostituzione di elettropompe e/o di apparecchiature presso pozzi e sorgenti	Sottoscrizione della bolla di accompagnamento	Esiste il rischio che la consegna presso l'impianto possa essere inferiore a quella sottoscritta in bolla	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	1	Controllo: presenza al momento della consegna e della installazione di personale terzo che non sia lo stesso che abbia effettuato la segnalazione o che sia addetto alla assistenza. Sensibilizzazione: avvertimento agli operatori in merito ai controlli che si effettueranno relativamente al rischio individuato nell'attività ed eventuali conseguenze possibili	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	L'ing. Santangelo dovrà o personalmente o attraverso operatori assegnati al proprio settore presenziare ad attività di fornitura ed installazione delle apparecchiature in sostituzione di quelle danneggiate. Nel caso la consegna e la bolla siano sottoscritte dall'ing. Santangelo, le attività di applicazione delle misure dovrà	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Ing. Pasquale Cutore	Fornitura, Consegna degli apparati utilizzati per il Sistema di Telecontrollo	Richiesta all'ufficio di fornitura presso impianto specifico	Fornitura non necessaria e/o quantitativo richiesto maggiore di quello necessario	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	1	Controllo: si effettuerà il controllo statistico delle forniture per appurare l'andamento ordinario rispetto alla programmazione annuale evidenziandone anomalie. Sensibilizzazione: avvertimento all'operatore in merito ai controlli che si effettueranno relativamente al rischio individuato nell'attività ed eventuali conseguenze possibili	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Ing. Pasquale Cutore	Fornitura, Consegna degli apparati utilizzati per il Sistema di Telecontrollo	Sottoscrizione della bolla di accompagnamento	Esiste il rischio che la consegna presso l'impianto possa essere inferiore a quella sottoscritta in bolla	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	2	Controllo: si effettuerà il controllo statistico da parte di un tecnico dell'ufficio terzo rispetto alla sottoscrizione mediante il confronto tra bolla di accompagnamento e quantitativo depositato presso l'impianto. Sensibilizzazione: Vedi sopra	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
				Fornitura, Consegna		Esiste la possibilità di alterazione del dato				Controllo: si effettuerà il controllo statistico da parte di un tecnico dell'ufficio terzo rispetto all'operatore			Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)

Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Ing. Pasquale Cutore	Manutenzione degli apparati utilizzati per il Sistema di Telecontrollo	Annotazione nel Registro di Contabilità	Inserito in contabilità in accordo tra l'operatore e la ditta al fine di incrementare la somma da liquidare	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	3	Controlli: si effettuerà l'incarico per appurare l'andamento ordinario ripetuto alla programmazione annuale evidenziandone anomalie. Sensibilizzazione: avvertimento all'operatore in merito ai controlli che si effettueranno relativamente al rischio individuato nell'attività ed eventuali conseguenze possibili	Entro 365 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2025	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	<p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audi Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Ing. Pasquale Cutore	Lavori e Servizi di manutenzione degli apparati utilizzati per il Sistema di Telecontrollo	Richiesta all'ufficio di servizi o lavori di manutenzione presso impianto specifico	Intervento non necessario e/o impegno economico richiesto maggiore di quello necessario	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	1	Controlli: si effettuerà il controllo statistico dei guasti e affidamenti per appurare l'andamento ordinario ripetuto alla programmazione annuale evidenziandone anomalie. Sensibilizzazione: avvertimento all'operatore in merito ai controlli che si effettueranno relativamente al rischio individuato nell'attività ed eventuali conseguenze possibili	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audi Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Ing. Pasquale Cutore	Lavori e Servizi di manutenzione degli apparati utilizzati per il Sistema di Telecontrollo	Sottoscrizione della dichiarazione di conformità del servizio e/o lavoro di manutenzione effettuato	Esiste il rischio che il servizio e/o lavoro eseguito presso l'impianto possa essere inferiore a quello sottoscritto nella dichiarazione di conformità	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	2	Controlli: si effettuerà il controllo statistico da parte di un tecnico dell'ufficio terzo rispetto alla sottoscrizione mediante il confronto tra la dichiarazione di conformità e il quantitativo dei servizi e/o lavori eseguiti presso l'impianto. Sensibilizzazione: Vedi sopra	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audi Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Ing. Pasquale Cutore	Lavori e Servizi di manutenzione degli apparati utilizzati per il Sistema di Telecontrollo	Annotazione nel Registro di Contabilità	Esiste la possibilità di alterazione del dato inserito in contabilità in accordo tra l'operatore e la ditta al fine di incrementare la somma da liquidare	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	3	Controlli: si effettuerà il controllo statistico da parte di un tecnico dell'ufficio terzo rispetto all'operatore che avrà effettuato l'annotazione sul registro di contabilità mediante il confronto tra bolla di accompagnamento e quantitativo annotato in contabilità. Sensibilizzazione: Vedi sopra	Entro 365 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2025	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audi Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Ing. Pasquale Cutore	Servizi e forniture di manutenzione il SIT Aziendale	Richiesta all'ufficio di servizi e/o forniture per la manutenzione del sistema	Intervento non necessario e/o impegno economico richiesto maggiore di quello necessario	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	1	Controlli: si effettuerà il controllo statistico dei guasti e affidamenti per appurare l'andamento ordinario ripetuto alla programmazione annuale evidenziandone anomalie. Sensibilizzazione: avvertimento all'operatore in merito ai controlli che si effettueranno relativamente al rischio individuato nell'attività ed eventuali conseguenze possibili	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audi Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Ing. Pasquale Cutore	Servizi e forniture di manutenzione il SIT Aziendale	Sottoscrizione della dichiarazione di conformità del servizio e/o fornitura di manutenzione effettuata	Esiste il rischio che il servizio e/o fornitura eseguita possa essere inferiore a quella sottoscritta nella dichiarazione di conformità	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	2	Controlli: si effettuerà il controllo statistico da parte di un tecnico dell'ufficio terzo rispetto alla sottoscrizione mediante il confronto tra la dichiarazione di conformità e il quantitativo dei servizi e/o lavori eseguiti presso l'impianto. Sensibilizzazione: Vedi sopra	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audi Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Ing. Pasquale Cutore	Servizi e forniture di manutenzione il SIT Aziendale	Annotazione nel Registro di Contabilità	Esiste la possibilità di alterazione del dato inserito in contabilità in accordo tra l'operatore e la ditta al fine di incrementare la somma da liquidare	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	3	Controlli: si effettuerà il controllo statistico da parte di un tecnico dell'ufficio terzo rispetto all'operatore che avrà effettuato l'annotazione sul registro di contabilità mediante il confronto tra bolla di accompagnamento e quantitativo annotato in contabilità. Sensibilizzazione: Vedi sopra	Entro 365 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2025	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audi Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Ing. Pasquale Cutore	Gestione dei beni patrimoniali aziendali	Necessità di intervento di tecnico esterno per la redazione e/o rettifica degli atti catastali inerenti beni aziendali	Classificazione dell'intervento con un grado di complessità elevato, tale da richiedere una spesa superiore al necessario	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	1	Controlli: si effettuerà il controllo statistico degli incarichi per appurare l'andamento ordinario ripetuto alla programmazione annuale evidenziandone anomalie. Sensibilizzazione: avvertimento all'operatore in merito ai controlli che si effettueranno relativamente al rischio individuato nell'attività ed eventuali conseguenze possibili	Entro 365 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2025	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Cutore. Ai fini del controllo il DT potrà incaricare del controllo l'ing. Torrisi anche sulle attività dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audi Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Ing. Pasquale Cutore	Gestione dei beni patrimoniali aziendali	Richiesta all'ufficio di servizio per la redazione e/o rettifica degli atti catastali	Servizio non necessario e/o impegno economico richiesto maggiore di quello necessario	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	2	Controlli: si effettuerà il controllo statistico da parte di un tecnico dell'ufficio terzo rispetto all'operatore che avrà effettuato l'annotazione sul registro di contabilità mediante il confronto tra bolla di accompagnamento e quantitativo annotato in contabilità. Sensibilizzazione: Vedi sopra	Entro 365 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2025	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Cutore. Ai fini del controllo il DT potrà incaricare del controllo l'ing. Torrisi anche sulle attività dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audi Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Ing. Pasquale Cutore	Gestione dei beni patrimoniali aziendali	Sottoscrizione della dichiarazione di conformità del servizio e/o lavoro di manutenzione effettuato	Esiste il rischio che il servizio eseguito possa essere inferiore a quello sottoscritto nella dichiarazione di conformità	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	2	Controlli: si effettuerà il controllo statistico da parte di un tecnico dell'ufficio terzo rispetto alla sottoscrizione mediante il confronto tra la dichiarazione di conformità e il quantitativo dei servizi e/o lavori eseguiti presso l'impianto. Sensibilizzazione: Vedi sopra	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	Il DT o Ing. Savarese disporrà a campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audi Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>

Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Cutore	gestione beni aziendali	servizio e/o fornitura di manutenzione effettuata	inoltre e/o quando sottoscritto nella dichiarazione di conformità	Rilevante	implementazione delle procedure indicate	3	tra la dichiarazione di conformità e il quantitativo dei servizi e/o lavori eseguiti presso l'impianto. Sensibilizzazione: Vedi sopra	31.12.2025	ing. Torris anche sulle attività dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Ufficio Tecnico	Sit e Telecontrollo	Ing. Greco	Ing. Pasquale Cutore	Gestione dei beni patrimoniali aziendali	Annotazione nel Registro di Contabilità	Esiste la possibilità di alterazione del dato inserito in contabilità in accordo tra l'operatore e la ditta al fine di incrementare la somma da liquidare	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate	4	Controllo: si effettuerà il controllo statistico da parte di un tecnico dell'ufficio terzo rispetto all'operatore che avrà effettuato l'annotazione sul registro di contabilità mediante il confronto tra bolla di accompagnamento e quantitativo annotato in contabilità. Sensibilizzazione: Vedi sopra	Entro 450 giorni dall'approvazione del PTPC Entro il 31.12.2025	Il DT o Ing. Savarese disporrà il campione il momento in cui effettuare la verifica da parte dell'ing. Cutore. Ai fini del controllo il DT potrà incaricare del controllo l'ing. Torris anche sulle attività dell'ing. Cutore. All'ing. Savarese è affidato il compito di effettuare la sensibilizzazione e la formazione degli operatori	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto	Verifica da parte del Responsabile d'area/settore delle credenziali del fornitore	Scelta del/i fornitore/i, anche senza le dovute credenziali, sulla base di accordi e/o conoscenze; Accordi tra Responsabile d'area/settore e Fornitore per sopprimere alla eventuale mancanza di credenziali.	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC	1	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte del responsabile dell'ufficio gare. Effettuare verifiche presso camera di commercio, casellari etc.	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC Entro il 31.12.2024	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte del responsabile dell'ufficio gare. Verifica, da parte dei Referenti dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva attività sviluppate. Il RPC effettuerà un controllo a campione una volta l'anno anche sull'operato del responsabile dell'ufficio gare	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto	Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta.	Vi è la possibilità che non viano le dovute contestazioni per favorire se stessi ed altri nel caso in cui la fornitura, i lavori o i servizi non siano stati eseguiti correttamente	Alto	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC	2	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte anno) da parte del responsabile dell'ufficio gare. Effettuare verifica tra le voci riportate in fattura e l'effettiva fornitura.	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC Entro il 31.12.2024	Al responsabile dell'ufficio gare è affidato il compito di effettuare il monitoraggio delle misure, effettuare delle verifiche a campione, proporre altre misure di prevenzione. Nel caso la competenza non ricada in capo al responsabile dell'ufficio gare, il compito è affidato al dirigente dell'area	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto	Accertamento del reale fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, reale bisogno, efficacia o economicità. Sproporzionalità del fabbisogno	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC	1	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Attiva dall'approvazione del PTPC Entro il 31.12.2023	Al responsabile dell'ufficio gare è affidato il compito di effettuare il monitoraggio delle misure, effettuare delle verifiche a campione, proporre altre misure di prevenzione. Nel caso la competenza non ricada in capo al responsabile dell'ufficio gare, il compito è affidato al dirigente dell'area. Report ogni 3 mesi.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto	Individuazione del fornitore	Scelta del/i fornitore/i sulla base di accordi e/o conoscenze per favorire se stessi o altri	Medio	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC	2	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte anno) da parte del responsabile dell'ufficio gare. Effettuare verifica tra le voci riportate in fattura e l'effettiva fornitura. Rotazione degli incarichi, quando possibile. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Attiva dall'approvazione del PTPC Entro il 31.12.2023	Al responsabile dell'ufficio gare è affidato il compito di effettuare il monitoraggio delle misure, effettuare delle verifiche a campione, proporre altre misure di prevenzione. Nel caso la competenza non ricada in capo al responsabile dell'ufficio gare, il compito è affidato al dirigente dell'area. Report ogni 3 mesi. Si richiede l'intervento del dirigente d'area almeno una volta l'anno.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto	Svolgimento da parte del Magazziniere delle procedure previste dal manuale della qualità per la verifica dell'effettivo quantitativo richiesto	Esiste il rischio che vi possa essere un accordo tra gli operatori e la ditta incaricata della fornitura consegna secondo il quale vi sia un minor quantitativo effettivo	Medio	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità.	2	Controllo a campione da parte del richiedente del rispetto delle procedure. Implementazione di un attento sistema di registrazione di carico e scarico magazzino che deve essere condiviso on il responsabile dell'ufficio tecnico. In ogni caso ogni tre mesi il responsabile del magazzino deve trasmettere al dirigente d'area un elenco del materiale in giacenza, degli scarichi e del settore che ha richiesto la consegna del materiale	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC Entro il 31.12.2024	La responsabilità della misura e del monitoraggio è affidato principalmente al richiedente che a campione deve recarsi presso magazzino o presso il luogo di consegna per verificare materialmente il quantitativo di quanto ordinato. Report ogni 3 mesi	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento diretto	Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta	Esiste il rischio che la contestazione ad una ditta o a un fornitore non venga effettuata in quanto, su accordi preliminari, il funzionario non effettui la procedura di contestazione per interesse proprio o di terzi	Alto	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità.	2	Ogni sei mesi il dirigente o il quadro di settore effettua un controllo per verificare la presenza di elementi di contestazione.	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC Entro il 31.12.2024	La responsabilità della misura e del monitoraggio è affidato principalmente al dirigente dell'ufficio tecnico o su delega dal quadro di riferimento. Report ogni 3 mesi.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1

Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento mediante procedura di gara	Verifica da parte del Responsabile d'area/settore delle credenziali del fornitore	Scelta del/i fornitore/i, anche senza le dovute credenziali, sulla base di accordi e/o conoscenze; Accordi tra Responsabile d'area/settore e Fornitore per sopprimere alla eventuale mancanza di credenziali.	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC	1	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte del responsabile dell'ufficio gare. Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione Individuale, trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva attività sviluppate. Il RPC effettuerà un controllo a campione una volta l'anno anche sull'operato del responsabile dell'ufficio gare	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte del responsabile dell'ufficio gare. Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione Individuale, trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva attività sviluppate. Il RPC effettuerà un controllo a campione una volta l'anno anche sull'operato del responsabile dell'ufficio gare	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento mediante procedura di gara	Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta.	Vi è la possibilità che non viano le dovute contestazioni per favorire se stessi ed altri nel caso in cui la fornitura, i lavori o i servizi non siano stati eseguiti correttamente	Alto	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC	2	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte anno) da parte del responsabile dell'ufficio gare. Effettuare verifica tra le voci riportate in fattura e l'effettiva fornitura.	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	Al responsabile dell'ufficio gare è affidato il compito di effettuare il monitoraggio delle misure di prevenzione. Nel caso la competenza non ricada in capo al responsabile dell'ufficio gare, il compito è affidato al dirigente dell'area	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento mediante procedura di gara	Accertamento del reale fabbisogno da parte del Responsabile d'area/settore	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, reale bisogno, efficacia o economicità. Sproporzionalità del fabbisogno	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC	1	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Al responsabile dell'ufficio gare è affidato il compito di effettuare il monitoraggio delle misure di prevenzione. Nel caso la competenza non ricada in capo al responsabile dell'ufficio gare, il compito è affidato al dirigente dell'area. Report ogni 3 mesi.	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento mediante procedura di gara	Individuazione del fornitore	Scelta del/i fornitore/i sulla base di accordi e/o conoscenze per favorire se stessi o altri	Medio	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC	2	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte anno) da parte del responsabile dell'ufficio gare. Effettuare verifica tra le voci riportate in fattura e l'effettiva fornitura. Rotazione degli incarichi, quando possibile. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Al responsabile dell'ufficio gare è affidato il compito di effettuare il monitoraggio delle misure di prevenzione. Nel caso la competenza non ricada in capo al responsabile dell'ufficio gare, il compito è affidato al dirigente dell'area. Report ogni 3 mesi. Si richiede l'intervento del dirigente d'area almeno una volta l'anno.	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento mediante procedura di gara	Svolgimento da parte del Magazziniere delle procedure previste dal manuale della qualità per la verifica dell'effettivo quantitativo richiesto	Esiste il rischio che vi possa essere un accordo tra gli operatori e la ditta incaricata della fornitura consegna secondo il quale vi sia un minor quantitativo effettivo	Medio	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità.	2	Controllo a campione da parte del richiedente del rispetto delle procedure. Implementazione di un attento sistema di registrazione di carico e scarico magazzino che deve essere condiviso con il responsabile dell'ufficio tecnico. In ogni caso ogni tre mesi il responsabile del magazzino deve trasmettere al dirigente d'area un elenco del materiale in giacenza, degli scarichi e del settore che ha richiesto la consegna del materiale	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	La responsabilità della misura e del monitoraggio è affidato principalmente al richiedente che a campione deve recarsi presso il magazzino o presso il luogo di consegna per verificare materialmente il quantitativo di quanto ordinato. Report ogni 3 mesi.	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento mediante procedura di gara	Predisposizione e invio delle contestazioni al fornitore qualora la fattura non sia corretta	Esiste il rischio che la contestazione ad una ditta o a un fornitore non venga effettuata in quanto, su accordi preliminari, il funzionario non effettui la procedura di contestazione per interesse proprio o di terzi	Alto	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità.	2	Ogni sei mesi il dirigente o il quadro di settore effettua un controllo per verificare la presenza di elementi di contestazione.	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	La responsabilità della misura e del monitoraggio è affidato principalmente al dirigente dell'ufficio tecnico o su delega dal quadro di riferimento. Report ogni 3 mesi.	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento mediante procedura di gara	Scelta della modalità di soddisfazione del fabbisogno	Esiste il rischio che la procedura di scelta del contraente limiti, ingiustificatamente, la partecipazione di più concorrenti	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC	1	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Richiedere dettagliata relazione che giustifichi una procedura "meno" aperta. Osservazione attenta degli adempimenti previsti nel Codice Appalti	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Al responsabile dell'ufficio gare è affidato il compito di effettuare il monitoraggio delle misure di prevenzione. Nel caso la competenza non ricada in capo al responsabile dell'ufficio gare, il compito è affidato al dirigente dell'area. Report ogni 3 mesi.	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p>	<p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>

Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento mediante procedura di gara o anche mediante affidamento diretto	Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti, o prive dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Esiste il rischio di favorire se stessi e/o terzi mediante una forma di esclusività della fornitura o dell'affidamento che può determinare rapporti tra RUP e fornitori	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC. Applicazione delle linee guida di ANAC nelle procedure di nomina del RUP. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	1	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari. Relazione da parte del DT che giustifichi la non rotazione per effettive esigenze o per mancanza di professionalità. Audit mensile con il DT e DG	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare. Relazione trimestrale da trasmettere da parte del DT o del Dirigente d'Area interessata sia al RPC che al Direttore Generale nella quale di descriva con attenzione le scelte dei nominativi del RUP. Controllo a campione da parte del Direttore Generale.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento mediante procedura di gara o anche mediante affidamento diretto	Individuazione da parte del RUP di almeno 5 ditte da invitare	Esiste il rischio di favorire se stessi e/o terzi mediante una forma di esclusività della fornitura o dell'affidamento che può determinare rapporti tra RUP e fornitori	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC. Applicazione delle linee guida di ANAC nelle procedure di nomina del RUP. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	1	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Controllo a campione sull'individuazione delle ditte da invitare da parte di altro personale. Scelta delle ditte da invitare in base all'elenco fornitori dell'azienda. Maggiore Trasparenza. Individuazione di procedure che definiscano i criteri di rotazione specifici delle ditte. Verificare adempimenti in merito emanati da ANAC	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare. Relazione trimestrale da trasmettere da parte del DT o del Dirigente d'Area interessata sia al RPC che al Direttore Generale nella quale di descriva con attenzione le scelte dei nominativi del RUP. Controllo a campione da parte del Direttore Generale. I DG dovrà riferirsi al RPC.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Fornitura di beni materiali, servizi e lavori con affidamento mediante procedura di gara o anche mediante affidamento diretto	Invito alle società ed alle ditte individuate	Invito eseguito in tempi e con tempistiche volutamente difficoltose/Fuga di notizie circa le procedure di gara non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni fornitori la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC. Applicazione delle linee guida di ANAC nelle procedure di nomina del RUP. Utilizzo di modelli di invito forniti da ANAC o comunque che non implichino o limitino la partecipazione degli operatori economici.	1	Osservanza delle linee guida di ANAC sull'argomento. Detagliata relazione in merito all'invito o all'affidamento ad una stessa ditta. Verifica a campione delle ditte invitate. Massima Trasparenza in merito agli affidamenti. Verifica della presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi.	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare. Relazione trimestrale da trasmettere da parte del DT o del Dirigente d'Area interessata (nel caso specifico anche nel tramite del responsabile ufficio gare) sia al RPC che al Direttore Generale nella quale di descriva con attenzione le scelte delle ditte invitate. Controllo a campione da parte del Direttore Generale. I DG dovrà riferirsi al RPC.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Compiti e Funzioni del RUP	Scegliere la procedura più idonea alla stipulazione del contratto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. Pericolo di frazionamento della fornitura, dei lavori e/o dei servizi	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC. Applicazione delle linee guida di ANAC.	1	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto. Dichiarazione del DT o del Dirigente d'Area interessata alla procedura che assuma la responsabilità che non vi sia pericolo di frazionamento per aggirare la normativa. Il DG avrà il compito di verificare scrupolosamente che vi sia la presenza di tale dichiarazione. Motivare le scelte. Il RUP dovrà dichiarare che non vi è frazionamento.	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Il DT o il Dirigente d'Area provvederà a rilasciare le dichiarazioni. Il DG dovrà monitorare la presenza della dichiarazione di non frazionamento. Relazione e/o dichiarazione da rilasciare ogni 3 mesi. Il RUP dovrà dichiarare che non vi è frazionamento.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Compiti e Funzioni del RUP	Scegliere il criterio di aggiudicazione	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC. Applicazione delle linee guida di ANAC o dei bandi tipo di ANAC	1	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Controllo a campione da parte di collaboratori del settore o altro personale	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Verifica, da parte dei Referenti, dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 3 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1°Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1

Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Compiti e Funzioni del RUP	Formulare l'eventuale proposta di risoluzione consensuale del contratto, nonché l'eventuale rinnovo, proroga o ripetizione	Accordi tra RUP e terzi per esecuzione di lavori/ servizi/ forniture	Medio	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità.	2	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale scelto dal dirigente d'area d'interesse	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Verifica, da parte dei Referenti dell'effettiva attuazione delle misure di Prevenzione individuate, e trasmissione periodica (ogni 4 mesi) al RPC di una relazione che descriva tutte le misure adottate o ancora da adottare.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore	Compiti e Funzioni del RUP	Determinare il prezzo dei prodotti o dei servizi da acquisire e la valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta	Accordi tra RUP e terzi sul prezzo di eventuali lavori/ servizi/ forniture	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Applicazione pedissequa del Nuovo Codice degli Appalti o applicazione dell'allegato transitorio fornito da ANAC ed in uno al PTPC. Applicazione delle linee guida di ANAC o dei bandi tipo di ANAC. Confronto dei prezzi di mercato da parte del dirigente d'area. Pubblicazione dei prezzi fissati dall'accordo o dalla procedura.	1	Effettuare verifiche a campione (almeno 2 volte al mese) da parte di collaboratori del settore o altro personale	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Verifica da parte del dirigente d'area o da parte di delegato (riservatamente) per effettuare una indagine di mercato parallela che individui il prezzo effettivamente applicabile. Si impone un controllo a campione ogni extra piano ogni 6 mesi. Relazione al DG ed al RPC in merito agli esiti dei controlli.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore Generale	Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso	Predisposizione da parte dei Responsabili d'area/settore del piano annuale del fabbisogno delle risorse umane	Individuazione di risorse che non sono necessarie ma rese tali per l'esigenza di dover assumere qualcuno già individuato	Alto	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità.	2	Richiesta da parte del DG e del RPC in merito a quali necessità di servizio sia legata la figura indicata con dichiarazione da parte del dirigente proponente in merito alla priorità di assunzione della specifica figura rispetto ad altre. Indispensabile relazione da parte dei quadri di settore in merito alla effettiva necessità o in merito alla priorità di altre figure. In caso di discrepanza si procederà con valutazione congiunta con il DG, il RPC, il RT e Presidente	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	La responsabilità della misura e del monitoraggio è affidata principalmente al DG ed al RPC in merito, principalmente, al controllo della fase. La responsabilità della procedura ricade in capo al dirigente d'area che ha proposto l'assunzione.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore Direttore Generale	Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso	Verifica delle risorse economiche per l'eventuale assunzione di personale	Esiste il rischio che l'assunzione possa procedere senza la copertura economica e senza la presenza delle risorse. Esiste il rischio che la verifica sulla capacità economica dell'assunzione sia elusa o bypassata	Alto	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità.	2	Contestualmente all'avvio della procedura di selezione, ed in maniera preliminare, il responsabile dell'ufficio contabilità e finanza, congiuntamente con l'ufficio amministrativo, devono trasmettere al RPC ed al DG una dettagliata relazione che dimostri la capacità economica e finanziaria dell'azienda per far fronte alle nuove assunzioni.	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	La responsabilità della misura e del monitoraggio è affidata principalmente al DG ed al RPC in merito, principalmente, al controllo della fase. La responsabilità della procedura ricade in capo al dirigente d'area che ha proposto l'assunzione.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore Direttore Generale	Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso	Pubblicazione sul sito internet dell'azienda dell'avviso della procedura di selezione sino al termine stabilito per la presentazione delle domande, indicando il profilo del posto, il termine e le modalità di presentazione della domanda e ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati	Esiste il rischio che le informazioni e le pubblicazioni sia di durata artificialmente ridotta e che l'informazione e l'avviso siano difficilmente raggiungibile nel sito. Il rischio è quello di non consentire la più ampia partecipazione	Alto	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità.	2	Raddoppiare il tempo di pubblicazione dell'avviso, effettuare la pubblicità anche su stampa locale. Pubblicare l'avviso oltre che nella sezione dedicata anche nella home page tramite link di collegamento	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	Il controllo ed il monitoraggio verrà eseguito dal RT avvertito dal RPC e dal DG che a sua volta ha l'obbligo di informare il RPC della imminente pubblicazione.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Area Rischio Comune	Aree Organizzative	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore Direttore Generale	Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso	Preselezione dei candidati affidata a soggetti incaricati e specializzati nella selezione del personale e in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge	Accordo con soggetti incaricati per favorire dei candidati non in possesso di dovuti requisiti o senza libera concorrenza in merito alla individuazione della agenzia di preselezione	Alto	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità e dei regolamenti interni	1	Rotazione nella scelta di soggetti incaricati per la selezione di nuovo personale; pubblicazione sul sito aziendale dei candidati preselezionati. Indicazione da parte dei soggetti incaricati dei candidati da sottoporre a verifica di idoneità in misura pari a cinque volte i posti da ricoprire	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Il controllo ed il monitoraggio verrà eseguito dal RT avvertito dal RPC e dal DG che a sua volta ha l'obbligo di informare il RPC delle scelte assunte	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
							Alto			Sottoscrizione da parte del Presidente di una specifica				A - INDICATORI	

Area Rischio Comune	Area Organizzativa	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore Generale	Disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale mediante concorso	Scelta da parte del Presidente, a sua discrezione e senza obbligo di motivazione, e previo eventuale colloquio finale con i candidati, dei/des soggetti da assumere	Accordo con Presidente per favorire un determinato candidato	Estremo	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità e dei regolamenti interni	1	Chiarimento attestante l'insussistenza di rapporti di parentela con i candidati; Obbligo di colloquio finale con il candidato, e in presenza del Responsabile di settore e del Dirigente; Pubblicazione sul sito aziendale della data del colloquio finale e dell'esito dello stesso. Prove finali anche pratiche decise e condotte dal responsabile d'area e dal dirigente che dovranno relazionare in merito alle capacità osservate e dovranno esprimere parere motivato. Introduzione di prove scritte su argomenti decisi dal responsabile del settore e dal dirigente	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Il controllo ed il monitoraggio verrà eseguito dal RT avvertito dal RPC dal DG che a sua volta ha l'obbligo di informare il RPC delle scelte assunte	<p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Area Rischio Comune	Area Organizzativa	Dirigente Area	Responsabile Area/Settore Direttore Generale	Assunzione diretta di personale per incarichi di natura particolarmente fiduciaria o posti alle dirette dipendenze del Presidente	Assunzione diretta di personale per incarichi di natura particolarmente fiduciaria o posti alle dirette dipendenze del Presidente	Sottoscrizione da parte dell'Organo Amministrativo di una specifica dichiarazione attestante l'insussistenza di rapporti di parentela con i candidati; Obbligo di colloquio finale con il candidato, e in presenza del Responsabile di settore; Pubblicazione sul sito aziendale della data del colloquio finale e dell'esito dello stesso.	Estremo	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità e dei regolamenti interni	1	Sottoscrizione da parte del Presidente di una specifica dichiarazione attestante l'insussistenza di rapporti di parentela con i candidati; Obbligo di colloquio finale con il candidato, e in presenza del Responsabile di settore e del Dirigente; Pubblicazione sul sito aziendale della data del colloquio finale e dell'esito dello stesso. Prove finali anche pratiche decise e condotte dal responsabile d'area e dal dirigente che dovranno relazionare in merito alle capacità osservate e dovranno esprimere parere motivato. Introduzione di prove scritte su argomenti decisi dal responsabile del settore e dal dirigente	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Il controllo ed il monitoraggio verrà eseguito dal RT avvertito dal RPC dal DG che a sua volta ha l'obbligo di informare il RPC delle scelte assunte	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Ufficio Tecnico	Ufficio Produzione	Ing. Greco	Ing. Santangelo Ing. Torre	Acquisizione nuovi pozzi	Contrattazione economica/tecnica sull'acquisizione del nuovo pozzo	Esiste la possibilità che il pozzo o la sorgente venga sopravvalutata per favorire se stessi ed altri	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Confronto dei prezzi di mercato da parte del dirigente d'area. Valutazione da parte di altro tecnico esterno	1	Indagine di mercato finalizzata alla verifica del prezzo di valutazione, trasparenza in merito al prezzo applicato, valutazione da parte di altro tecnico per la valutazione del pozzo. Rotazione in merito alle attività di valutazione qualora esistano le professionalità.	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	La responsabilità ricade in capo al DT che dovrà effettuare una preliminare verifica del prezzo da applicare e dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito al prezzo offerto. Il DG dovrà incaricare altro tecnico esterno per importi maggiori di 150.000 euro per effettuare la verifica. Verrà applicato il prezzo minore indicato.	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Ufficio Tecnico	Ufficio Produzione	Ing. Greco	Ing. Santangelo Ing. Torre	Regolazione e modulazione forniture idriche da privati	Autorizzazione alla regolazione e/o modulazione da parte direzione generale	Esiste il rischio che venga richiesto un volume maggiore di acqua da pozzi privati per favorire se stessi o terzi	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Eliminazione delle autonomie decisionali e monopolio.	1	L'incremento di portata o di volumi richiesti dovrà avvenire mediate porposta del responsabile della distribuzione, autorizzata dal DT ed infine dal DG. Il responsabile della distribuzione dovrà dettagliatamente motivare la richiesta di aumento della fornitura	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	La responsabilità ricade in capo al DT che dovrà attentamente verificare la richiesta avanzata da parte del responsabile della distribuzione e dichiararne l'effettiva necessità. Il Presidente dovrà monitorare la fase ed il processo richiedendo a campione i documenti redatti dal responsabile della produzione, dal DT e DG	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Ufficio Tecnico	Ufficio Distribuzione	Ing. Greco	Tutti operatori esterni	Allacci Abusivi	Individuazione di allaccio abusivo	Esiste il rischio che l'operatore, accortosi della presenza di allaccio abusivo, cerchi il contatto	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità.	2	Sarà cura del responsabile della struttura principale effettuare un controllo a campione affidando un numero determinato di sopralluoghi da effettuare ad un tecnico/operatore esterno e ripercorrere i controlli con altro personale. Rotazione su territori diversi per non creare monopolio	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	La responsabilità ricade in capo al responsabile della struttura che deve effettuare i controlli a campione almeno una volta a semestre (2 volte l'anno)	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Ufficio Contabilità e Finanza	Ufficio Fatturazione	Dott. Bonaccorso	Licciardello Maugeri	Allacci Abusivi	Calcolo forfettario delle eventuali somme da rimborsare all'azienda per il consumo abusivo di acqua	Esiste il rischio che al momento di calcolare il consumo da richiedere in danno possa esserci un accordo per richiedere somme inferiori. Favorire se stessi o terzi	Medio	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità.	2	Controllo a campione da parte del dirigente della struttura principale per verificare la corretta applicazione dei corteggi. Rotazione dell'incarico. Report Trimestrali.	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	La responsabilità ricade in capo al responsabile della struttura principale che deve effettuare controlli a campione almeno una volta a quadrimestre (3 volte l'anno)	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p> <p>B - MONITORAGGIO</p> <p>Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili</p> <p>C - OBIETTIVI</p> <p>100% Indicatori, 100% Audit</p> <p>D - EFFICACIA/PERF.</p> <p>Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1</p>
Direzione	Ufficio Gestione Crediti UtENZE e	Direttore	Presidente	Transazioni	Accettazione alla rinunciabilità alla	Esiste la possibilità di scegliere di transazione sebbene	Medio	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità	2	E' necessario regolamentare la procedura del processo e la fase	Entro 150 giorni dall'approvazione	Entro il	Il Cda deve approvare un regolamento specifico redatto preliminarmente dal Direttore di	<p>A - INDICATORI</p> <p>A1 - Numero di controlli minimi da effettuare</p> <p>3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)</p> <p>A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione</p> <p>2/anno solo di 1° Livello</p>

Area	Attività	Responsabile	Funzione	Struttura	Descrizione	Obiettivo	Stato	Descrizione	Tempo	Modalità	Data	Descrizione	Indicatore	Valore	
	Recupero Perdite Amministrative							Applicazione di un regolamento non esistente. Presenza di eventi di discrezionalità che devono essere eliminati		Escludendo la discrezionalità	31.12.2024	Il concerto con il responsabile dell'ufficio.	B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1	
Direzione	Ufficio Gestione Crediti UtENZE e Recupero Perdite Amministrative	Direttore	Presidente	Transazioni	Determinazione del quantum da corrispondere nell'accordo	Esiste il rischio che si possa favorire un utente nella determinazione del quantum	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Eliminazione delle autonomie decisionali e monopolio.	1	E' necessario regolamentare la procedura, il processo e la fase escludendo la discrezionalità.	Entro 300 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	Il Cda deve approvare un regolamento specifico redatto preliminarmente dal Direttore di concerto con il responsabile dell'ufficio. Il regolamento deve essere approvato dal Cda e deve riportare le casistiche possibili ed i metodi di calcolo della somma minima di proposta. Stabilire anche la tempistica ai fini del pagamento delle somme concordate in funzione dell'entità	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Direzione	Ufficio Gestione Crediti UtENZE e Recupero Perdite Amministrative	Direttore	Sig. Marcello Coco	Ordini di riapertura contatori	Riapertura senza i corretti requisiti per passando le procedure generali	Per accordi personali si possono favorire terzi	Basso	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Eliminazione delle autonomie decisionali e monopolio.	3	E' necessario regolamentare la procedura, il processo e la fase escludendo la discrezionalità	Entro 300 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	Il Cda deve approvare un regolamento specifico redatto preliminarmente dal Direttore di concerto con il responsabile dell'ufficio. Il regolamento deve essere approvato dal Cda e deve riportare le casistiche possibili ed i metodi di calcolo della somma minima di proposta. Stabilire anche la tempistica ai fini del pagamento delle somme concordate in funzione dell'entità	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Direzione	Ufficio Gestione Crediti UtENZE e Recupero Perdite Amministrative	Direttore	Sig. Marcello Coco	Procedura di recupero legale dei crediti	Affidamento ai legali	Esiste la possibilità di favorire alcuni professionisti per interessi di terzi o propri	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Eliminazione delle autonomie decisionali e monopolio. Rotazione degli incarichi. Esclusione dei professionisti non performanti. Premialità ai più efficienti.	1	E' necessario regolamentare la procedura, il processo e la fase escludendo la discrezionalità. Rotazione degli incarichi. Esclusione dei professionisti non performanti. Premialità ai più efficienti. Verifica da parte del DG in merito all'applicazione delle procedure. Gli incarichi devono essere dati agli avvocati rispettando un ordine. Favoritismi solo nell'ambito delle premialità riconosciute e calcolate su parametri.	Entro 150 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Il Cda deve approvare un regolamento specifico redatto preliminarmente dal Direttore di concerto con il responsabile dell'ufficio. Il regolamento deve essere approvato dal Cda e deve riportare le casistiche possibili stabilendo l'entità degli importi, le premialità e i criteri di esclusione dei professionisti. Frequenza della verifica ogni tre mesi. Verifiche a campione.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Ufficio Contabilità e Finanza	Ufficio Fatturazione	Dott. Bonaccorso	Licciardello Maugeri	Rettifica di fatturazione su reclamo e verifica contatori	Esito Verifica e valutazione del corretto valore di fatturazione	Esiste la possibilità che venga modificato l'esito della verifica per favorire se stessi o terzi	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Eliminazione delle autonomie decisionali e monopolio. Rotazione degli operatori che debbono eseguire la verifica. Operazioni preferibilmente da effettuare in coppia.	1	Operazioni in coppia. Riferiva a campione di contatori già verificati da parte del responsabile dell'ufficio tecnico. Predispone un regolamento che in funzione delle somme reclamate prevedano delle procedure di controllo più approfondite. Per soglie maggiori si devono prevedere anche più controlli da parte di altro personale e da parte del DT almeno due volte l'anno.	Attiva dall'approvazione del PTPC	31.12.2023	Le procedure di controllo dovranno essere attivate dal dirigente dell'ufficio contabilità e finanza con l'ausilio del DT al fine di effettuare le verifiche a campione. Il DT ed il dirigente dell'ufficio contabilità saranno i redattori preliminari del regolamento e delle casistiche.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Ufficio Contabilità e Finanza	Ufficio Fatturazione	Dott. Bonaccorso	Licciardello Maugeri	Verifica contatore presso laboratorio metrico accreditato	Ritardato invio per favorire se stessi o altri	Esiste la possibilità che il ritardo sia strumentale	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Eliminazione delle autonomie decisionali e monopolio. Rispettare regolamento ARERA per riscontro reclami.	1	Prevedere un regolamento che preveda di stabilire le tempistiche di spedizione e verifica dei contatori volumetrici, sia presso laboratorio terzo che presso Acoset S.p.a. Predispone sistema informatico che calcoli in automatico i tempi di regiamo previsti da ARERA, generi un alert nel caso in cui si avvicini la data di scadenza di riscontro del reclamo. Report estraibili in automatico da parte del DG e del Dirigente di Settore.	Entro 300 giorni dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2024	Il monitoraggio è affidato al dirigente dell'area ed al responsabile ufficio. A campione il DG chiede al responsabile dell'ufficio reclami report mensili. Controllo con frequenza 1 ogni 6 mesi.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Direzione	Ufficio Liquidazioni Fatture	Direttore	Dirigente Ufficio Contabilità e Finanza	Liquidazioni fatture e disposizione pagamento	Disposizione pagamento per fatture scadute secondo ordine cronologico eccetto per fatture energetiche, idriche, forniture per potabilizzazione e per la gestione di problematiche con caratteristiche di pericolosità igienico sanitarie e obbligo di legge ritenute vitali per l'azienda	Esiste il rischio di favorire terzi o se stessi dando priorità ad un pagamento piuttosto che ad un altro sebbene il secondo presenti una prestazione effettuata antecedentemente	Medio	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità. Regolamentare.	2	Pagamento per data della prestazione e successivamente per data di fattura	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Il monitoraggio è affidato al dirigente dell'area ed al responsabile ufficio. A campione il DG chiede al responsabile dell'ufficio reclami report mensili. Controllo con frequenza 1 ogni 6 mesi.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
						Esiste il rischio di favorire terzi o se stessi dando priorità		Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate.					Il monitoraggio è affidato al dirigente dell'area ed al responsabile ufficio.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare	Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC)

Direzione	Ufficio Liquidazioni Fatture	Direttore	Dirigente Ufficio Contabilità e Finanza	Liquidazioni fatture e disposizione pagamento	Predisposizione dell'elenco delle fatture ancora da liquidare	ad un pagamento piuttosto che ad un altro sebbene il secondo presenti una prestazione effettuata precedentemente	Medio	controllo già attivo ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità.	2	Pagamento per data della prestazione e successivamente per data di fattura	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	dell'area ed al responsabile ufficio. A campione il DG chiede al responsabile dell'ufficio reclami report mensili. Controllo con frequenza 1 ogni 6 mesi.	A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
Ufficio Contabilità e Finanza	Ufficio Fatturazione	Dott. Bonaccorso	Licciardello Maugeri	Perdite Occulte	Accogliemnto del reclamo a mezzo istituto delle perdite occulte	Esiste il rischio di favorire terzi o se stessi accogliemnto illegittimamente l'istanza	Rilevante	Perfezionamento Misure di controllo già attive ed implementazione delle procedure indicate. Osservanza delle procedure del sistema di qualità.	1	Verifica a campione. Rotazione degli incarichi. Regolamento puntuale sulle procedure. Verifica da parte del responsabile dell'ufficio in merito ai documenti presentati.	Attiva dall'approvazione del PTPC	Entro il 31.12.2023	Il monitoraggio è affidato al dirigente dell'area ed al responsabile ufficio. A campione il DG chiede al responsabile dell'ufficio reclami report mensili. Controllo con frequenza 1 ogni 6 mesi.	A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1
														A - INDICATORI A1 - Numero di controlli minimi da effettuare A2 - Numero di incontri di sensibilizzazione B - MONITORAGGIO C - OBIETTIVI D - EFFICACIA/PERF.	3/anno di 1° Livello (DT ed Ufficio) 1/anno 2° Livello (da parte del RPC) 2/anno solo di 1° Livello Audit Trimestrale RPC/Dirigente/Responsabili 100% Indicatori, 100% Audit Rapporto tra Controlli Favorevoli/Controlli Totali = 1

PNA 2022 All. n° 5
Indice ragionato delle deroghe e
delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici

Sommario

PREMESSA	2
1. REGIME DEROGATORIO E DECRETO-LEGGE N. 77/2021: COMMENTO ALLE MODIFICHE AL D.L. N. 76/2020 E AL D.L. N. 32/2019.....	4
1.1 Articolo 51 “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”	4
1.2. Articolo 52 “Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti”	6
1.3. Tabelle riepilogative sulle introduzioni e proroghe di interventi derogatori disposti dagli articoli 51 e 52 del decreto-legge n. 77/2021	8
2. LE RECENTI MODIFICHE, ANCHE IN DEROGA, ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI .	11
2.1 RUP: incarichi di progettazione subappaltabili - Servizi di architettura e ingegneria -Motivi di esclusione - Termini di pagamento e stato di avanzamento dei lavori	11
2.2 Il subappalto	12
2.3 Trasparenza, digitalizzazione e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici	13
2.4 Revisione dei prezzi: una deroga per i contratti relativi ai lavori	14
2.5 La disciplina per i contratti PNRR e PNC di cui al decreto-legge n. 77/2021	16

Premessa

Il documento illustra i principali contenuti del decreto-legge n. 77/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021) con specifico riguardo al settore della contrattualistica pubblica, nonché prospetta le più rilevanti modifiche intervenute in materia ad opera della successiva legislazione.

Nel paragrafo 1 è contenuta la prospettazione del contenuto - sia in forma discorsiva che ricognitivo-tabellare - delle deroghe disposte e prorogate ad opera del d.l. n. 77/2021.

Il paragrafo 2 contiene uno specifico *focus* sulle modifiche di rilievo (derogatorie/temporanee ovvero ordinarie), predisposte con riferimento ad alcune norme del decreto legislativo n. 50/2016, ad opera sia dello stesso decreto-legge n. 77/2021, sia da recenti interventi legislativi, quali la legge n. 238/2021 (Legge europea 2019-20202), il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. “decreto Ristori-ter”), e il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17.

Nel paragrafo 3 sono enucleate le norme introdotte dal d.l. n. 77/2021 al precipuo scopo di disciplinare la categoria dei contratti pubblici PNRR e PNC.

Nella tabella che segue, a mero titolo riepilogativo, sono riportati gli istituti afferenti alla procedura di affidamento dei contratti pubblici ex d.lgs. n. 50/2016, interessati dal complesso dei recenti interventi normativi.

Affidamento di contratti pubblici	Istituti oggetto di intervento legislativo
Programmazione e progettazione	Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici (art. 21) Livelli di progettazione (art. 23) Altri incarichi di progettazione (art. 157)
RUP	Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni (art. 31)
Commissione giudicatrice	Commissione giudicatrice (art. 77)
Trasparenza e digitalizzazione	Principi in materia di trasparenza (art. 29) Disponibilità elettronica dei documenti di gara (art. 74) Documentazione di gara (art. 81)
Aggregazione e centralizzazione della committenza	Aggregazioni e centralizzazione delle committenze (art. 37)
Scelta della procedura	Appalto integrato (art. 59) Procedura aperta (art. 60) Procedura ristretta (art. 61) Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) Contratti sotto soglia (art. 36) Fissazione di termini (art. 79, comma 2) Inversione procedimentale (art. 133)
Garanzie	Garanzie partecipazione alla procedura (art. 93)
Ammissione dei concorrenti	Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 46) Motivi di esclusione (art. 80)
Valutazione delle offerte e aggiudicazione	Offerte anormalmente basse (art. 97) Termini per l'aggiudicazione sopra soglia (art. 2, co. 1, d.l. n. 76/2020)
Stipula ed esecuzione del contratto	Condizione sospensiva del contratto ed esecuzione del contratto in via d'urgenza (art. 32, co. 8 e 12) Subappalto (art. 105) Controllo tecnico, contabile e amministrativo (art. 111) Subappalto-Concessioni (art. 174) Sospensione (art. 107) Revisione dei prezzi (art. 106) Termini di pagamento e clausole penali (art. 113-bis)
Consiglio superiore dei lavori pubblici	Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 215)

1. Regime derogatorio e decreto-legge n. 77/2021: commento alle modifiche al d.l. n. 76/2020 e al d.l. n. 32/2019¹

1.1 Articolo 51 “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”

L'articolo 51 del provvedimento in parola contiene le seguenti previsioni:

- comma 1, lettera a):
 - ✓ il punto 1), innanzitutto, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, **in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016**, essenzialmente basate su modalità di affidamento semplificate per il sottosoglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando).

Nell'ambito delle citate procedure, inoltre, è previsto un **regime derogatorio** anche con riferimento agli istituti del Codice dei contratti relativi alle soglie di anomalia (**articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter**) e alle garanzie provvisorie (**articolo 93**).

- ✓ il punto 2), invece, interviene sul secondo comma del medesimo articolo 1 del d.l. n. 76/2020, **modificando ulteriormente il regime derogatorio introdotto dal d.l. n. 76/2020**: in particolare, viene confermato l'affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro ed elevato a 139.000 euro il limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Si aggiunge, peraltro, la specificazione che la scelta debba ricadere su soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) fino a 139.000 euro.

- comma 1, lettera b): si interviene sull'articolo 2 del d.l. n. 76/2020. Nello specifico:
 - ✓ il punto 1), novella comma 1 prevedendo la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione e derogatorie ivi previste con riferimento alle procedure per incentivare gli investimenti pubblici mediante contratti sopra soglia. Nello specifico, **si prorogano una serie di norme derogatorie introdotte dal citato articolo 2 con specifico riguardo all'affidamento e all'esecuzione dei contratti sopra soglia** attinenti:
 - i termini per l'individuazione definitiva del contraente (che deve avvenire entro sei mesi dall'avvio del procedimento);
 - la scelta delle procedure secondo termini ridotti;
 - presupposti per la scelta della procedura negoziata ex art. 63 del Codice anche in assenza del rispetto dei termini (anche abbreviati) previsti per le procedure ordinarie;
 - nomina di un responsabile unico del procedimento per ogni procedura di appalto.
 - ✓ il punto 2), modifica il secondo comma eliminando il riferimento all'articolo 61 del Codice (procedura ristretta).
- comma 1, lettera b-bis): interviene sull'articolo 2-ter del d.l. n. 76/2020, proroga dal 31 dicembre del 2021 al 30 giugno del 2023 la **possibilità per le società del gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice degli appalti, apposite convenzioni** al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo, nonché la possibilità per ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti e anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione.

¹ L'analisi delle norme in questione è svolta partendo dai lavori parlamentari relativi al procedimento di conversione del decreto-legge n. 77/2021 e, in particolare, dai Dossier parlamentari del 26 luglio 2021 “Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, Vol. I e II.

- comma 1, lettera c): la disposizione interviene sull'articolo 3 del d.l. n. 76/2020 prorogando fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici. Inoltre, si prevede che per garantire una maggiore efficacia e tempestività alle verifiche antimafia, le relative interrogazioni possano essere demandate al gruppo interforze tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
- comma 1, lettera d): viene prevista una modifica dell'articolo 5 del d.l. n. 76/2020 in tema di sospensione dell'opera pubblica, allo scopo di prorogarne l'efficacia fino al 30 giugno 2023 (punto 1)) - **in deroga all'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici** - e di chiarire, con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 5, che in caso di gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica, ovvero di ordine tecnico, l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori debba avvenire sulla base del parere (e non più determinazione) del Collegio consultivo tecnico.
- comma 1, lettera e): apporta modifiche all'articolo 6 del d.l. n. 76 del 2020, recante la disciplina del Collegio consultivo tecnico. In particolare:
 - ✓ al punto 1), si prorogano al 30 giugno 2023 tutte le previsioni ivi contenute sull'organo in questione, in scadenza al 31 dicembre 2021;
 - ✓ al punto 2), si modifica il comma 2 precisando che le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti del collegio individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti;
 - ✓ al punto 3), si modifica il terzo comma specificando che, ove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma;
 - ✓ al punto 4), si interviene sul comma 7, sopprimendo il secondo periodo (il quale prevede che, in mancanza di determinazioni o pareri, ai componenti il Collegio spetta un gettone unico onnicomprensivo);
 - ✓ al punto 5), si prevede l'inserimento nell'articolo 6 del nuovo comma 8-bis il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, tra gli altri, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico e i criteri preferenziali per la loro scelta, nonché l'istituzione (presso il Consiglio) di un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio sull'attività dei collegi consultivi tecnici.
- comma 1, lettera f): proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 8, comma 1, del d.l. n. 76/2020. Si stabiliscono **deroghe ad alcune norme del Codice dei contratti pubblici**, specificando che: la consegna dei lavori in via d'urgenza è sempre autorizzata (**art. 32, comma 8**); si può avviare alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara quando non necessario (**art. 79, comma 2**); si possono applicare le riduzioni dei termini per motivi di urgenza per le procedure ordinarie (**art. 60, comma 3; art. 61, comma 6; art. 62, comma 5; art. 74, commi 2 e 3**); si possono prevedere affidamenti anche nel caso in cui questi non siano stati preventivamente inseriti in programmazione a condizione che si provveda ad aggiornare i documenti programmatori (**articolo 21**).
- comma 1, lettera f-bis): in relazione agli immobili di interesse culturale - sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - viene introdotta una deroga alla disciplina delle altezze minime, così come previste dal del Ministro per la sanità del 5 luglio del 1975.
- comma 1, lettera g): proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 13, comma 1, del d.l. n. 76, aventi ad oggetto l'accelerazione del procedimento nell'ambito della conferenza di servizi.
- comma 1, lettera h): proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 21, comma 2, d.l. n. 76, in materia di responsabilità erariale, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

- **comma 2:** si stabilisce che la **proroga** sino al 30 giugno 2023 relativa alle previsioni recate dall'articolo 2, comma 1 del d.l. n. 76 del 2020 (procedure di affidamento e disciplina dell'esecuzione del contratto sopra soglia di tipo derogatorio), **non opera con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 del medesimo articolo 2** il quale stabilisce che, in relazione a specifici settori, le stazioni appaltanti sono autorizzate ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
- **comma 3:** si precisa che le modifiche in tema di soglie di affidamento apportate all'articolo 1, comma 2, del d.l. n. 76/2020 si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto n. 77. Al contrario, per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto n. 77, ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data, continua ad applicarsi l'articolo 1 del d.l. n. 76/2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il decreto "Semplificazioni-bis".

1.2. Articolo 52 "Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti"

L'articolo 52 del decreto contempla, per un verso, la proroga dell'efficacia di una serie di disposizioni del decreto cd. "sblocca cantieri" che hanno disposto la sospensione di specifiche norme del Codice dei contratti pubblici (comma 1) e, per altro verso, estende le misure di semplificazione procedurale in materia di opere pubbliche previste dall'articolo 44 del d.l. 77/2021 anche ad alcune opere destinate alla difesa nazionale di cui all'articolo 233, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare (comma 1-bis).

Nello specifico, l'articolo in commento risulta così strutturato:

A) Il **comma 1, lettera a):**

- **punto 1.1:** si interviene sull' articolo 1, comma 1 del d.l. n. 32/2019, disponendo la **proroga** dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 **della sospensione dell'applicazione** delle seguenti tre norme del Codice dei contratti: **articolo 37, comma 4** (che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture); **articolo 59, comma 1**, quarto periodo (che stabilisce il divieto di "appalto integrato", salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso); **articolo 77, comma 3** (all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante);
- **punto 1.2:** mediante un'integrazione alla disposizione di cui alla lettera a), art. 1, co. 1 del d.l. n. 32/2019, **si esclude dalla sospensione** dell'applicazione delle procedure indicate all'**art. 37, comma 4** in merito agli acquisti di lavori, forniture e servizi effettuati dai comuni non capoluogo di provincia (prorogata dal precedente punto 1.1), **gli acquisti effettuati** con gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, dalle risorse afferenti al **PNRR e al PNC**.

Si specifica, inoltre, che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, con riferimento alle **procedure afferenti alle opere PNRR e PNC**, i **comuni non capoluogo di provincia** procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori **sia** attraverso le **modalità** indicate dal citato **art. 37, comma 4**, **sia mediante le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province**.

- **punto 2:** si abroga il comma 2 dell'articolo 1 del d.l. n. 32/2019 che prevede, entro il termine del 30 novembre 2021 (termine prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 novembre 2021 dal d.l. n. 76/2020) la presentazione da parte del Governo di una relazione al Parlamento sugli effetti della sospensione di cui all'articolo 1 del d.l. n. 32 per gli anni 2019 e 2020, allo scopo di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità di mantenere o meno la citata sospensione.
- **punto 3:** si **proroga** dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 (termine già prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dal d.l. n. 76/2020) l'**applicazione** (prevista dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 32/2019) **anche per i settori ordinari dell'art. 133, comma 8**, del Codice dei contratti pubblici valido per i settori speciali. Tale ultima norma, in particolare, prevede che nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possano decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e che tale facoltà possa essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

- **punto 4:** si estende l'applicazione fino all'anno 2023 della **disposizione transitoria** di cui al **primo periodo del comma 4 dell'art. 1, d.l. n. 32/2019**, secondo cui, per gli anni 2019, 2020 e 2021, si prevede che soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
- **punto 5:** si estende l'applicazione fino all'anno 2023 della **disposizione transitoria di cui al comma 6 dell'art. 1 del d.l. n. 32/2019**, che prevede l'applicazione di una **disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria** (ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), finalizzata a consentire l'affidamento sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
- **punto 6:** si estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023, l'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 del d.l. n. 32/2019 in materia di **deroghe sul parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici**. Nello specifico, fino alla data sopra indicata si stabilisce l'applicazione delle seguenti deroghe all'**articolo 215, co. 3, d.lgs. n. 50/2016** (estese, peraltro, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dall'art. 8, co. 7, d.l. n. 76/2020): parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici per i soli progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale (o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato) di importo pari o superiore a 100 milioni di euro; parere obbligatorio dei comitati tecnici amministrativi (C.T.A) presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per progetti di importo da 50 a 100 milioni di euro; per lavori pubblici inferiori a 50 milioni di euro non è previsto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

Infine, la norma in commento integra il citato comma 7 dell'art. 1 del d.l. n. 32/2019 escludendo dalle deroghe di cui sopra il parere obbligatorio del Consiglio dei lavori pubblici sulla costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta di cui al d.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363.

- **punto 7:** si estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l'**applicazione della norma transitoria** prevista dal **comma 10 dell'art. 1 del D.L. 32/2019**, in materia di **iscrizione di riserva degli aspetti progettuali riguardanti la verifica preventiva dell'interesse archeologico**. Tale ultima norma stabilisce, nello specifico, che possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali dell'**articolo 25** (procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico). Conseguentemente, tali aspetti progettuali **rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'accordo bonario** di cui all'**articolo 205 del Codice dei contratti pubblici**.
- **punto 8:** si estende fino all'anno 2023 la **disposizione di cui all'articolo 1, comma 15, d.l. n. 32/2019** (integrata dall'art. 42, comma 1 lettere a), b) e c), d.l. n. 76/2020) che, con riferimento agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche ex **articolo 216, comma 1-bis, d. lgs. n. 50/2016**, disciplina l'approvazione delle varianti da apportare al progetto definitivo, approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere.
- **punto 9:** si proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, le sospensioni previste dal secondo periodo del comma 18 dell'art. 1 del D.L. 32/2019, riguardanti: l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti pubblici e concessioni, previsto, rispettivamente, dal comma 6 dell'art. 105 (appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche) e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 174 (appalti di concessioni pubbliche); le verifiche in sede di gara volte alla esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, in base ai motivi di esclusione previsti all'art. 80 del Codice, anche riferite al suo subappaltatore.

A tal proposito si ricorda che la legge 23 dicembre 2021, n. 238 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2019-2020*) ha disposto all'articolo 10 una serie di modifiche alla disciplina del subappalto specificando che, per effetto di queste ultime, si dispone l'abrogazione della disciplina transitoria relativa al subappalto recata dall'articolo 1, comma 18, del d.l. n. 32/2019 (articolo 10, comma 3, l. n. 238/2021).

- B) Il **comma 1, lettera a-bis)**: viene modificato l'articolo 4, comma 1, d.l. n. 32/2019 che disciplina la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per la realizzazione di determinati interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale. In tale caso, viene differito dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

- C) Il **comma 1-bis**: sono estese le misure di semplificazione procedurale in materia di opere pubbliche previste dall'articolo 44 del d.l. n. 77/2021 anche ad alcune opere destinate alla difesa nazionale di cui all'articolo 233, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare. L'individuazione delle singole opere sottoposte alla procedura semplificata è rimessa dalla disposizione in esame ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

1.3. Tabelle riepilogative sulle introduzioni e proroghe di interventi derogatori disposti dagli articoli 51 e 52 del decreto-legge n. 77/2021

Articolo 51 Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76			
Comma di riferimento	Norma del d.l. 76/2020 oggetto di modifica	Contenuto della modifica	Principi ispiratori
co.1, lettera a), punto 1)	articolo 1, comma 1	Proroga al 30 giugno 2023 delle procedure derogatorie per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. Deroghe agli artt. 36, co. 2; 157, co. 2; 97, co. 2, 2-bis, 2-ter; 93, d. lgs. n. 50/2016.	Semplificazione degli adempimenti; Tempestività nella gestione delle procedure di gara;
co.1, lettera a), punto 2)	articolo 1, comma 2, lett. a) e b)	Modifica ulteriore della disciplina derogatoria relativa al sotto soglia introdotta dal d.l. n. 76/2020: <ul style="list-style-type: none"> - affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo inferiore a 139.000 euro; - procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5 operatori economici per i lavori oltre 150.000 euro e fino a 1 milione, e per forniture e servizi oltre 139.000 euro e fino alle soglie ex art. 35 d.lgs. n. 50/2016. 	Digitalizzazione e trasparenza delle procedure;
co. 1, lettera b)	articolo 2, commi 1 e 2	Proroga al 30 giugno 2023 delle procedure derogatorie per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia previste all'articolo 2; non è specificata la deroga a puntuali norme del Codice ma è stata prevista una generale disciplina derogatoria per ciò che concerne i termini di scelta del contraente; la scelta delle procedure con termini ridotti, ovvero in assenza del rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti (punto 1). Eliminazione del riferimento all'articolo 61 del d.lgs. n. 50/2016 sulla procedura ristretta nel caso di applicazione delle procedure derogatorie previste all'articolo 2 (punto 2).	
co. 1, lett. b-bis), punto 1)	articolo 2-ter, comma 1, lett. a) e b)	Proroga al 30 giugno 2023 della possibilità per le società del gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice degli appalti, apposite convenzioni (punti 1 e 2).	

co. 1, lett. c)	articolo 3, commi 1, 2 e 3	Proroga al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità (punti 1 e 2)), e modifica della disciplina delle interrogazioni (punto 2-bis)).
co. 1, lett. d)	articolo 5, commi 1 e 2	Proroga al 30 giugno 2023 delle disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica (punto 1), in deroga all'art. 107, d. lgs. n. 50/2016, e chiarimenti sul regime del parere del Collegio consultivo tecnico (punto 2).
co. 1, lett. e)	articolo 6, commi 1, 2, 3, 7 e 8	Proroga al 30 giugno 2023 della disciplina dettata per il Collegio consultivo tecnico (punto 1), nonché modifiche e precisazioni sulla nomina dei componenti, valore delle determinazioni assunte dal Collegio, e indicazioni sull'emanazione di linee guida in tema (punti 2, 3, 4 e 5).
co. 1, lett. f)	articolo 8, comma 1	Proroga al 30 giugno 2023 delle disposizioni derogatorie in materia di consegna dei lavori ed esecuzione del contratto in via di urgenza; consultazione documenti di gara; riduzione dei termini; affidamenti anche in assenza di previa programmazione. Si tratta di deroghe alle seguenti norme del Codice dei contratti pubblici: art. 21; art. 32, co.8; art.79, co. 2; art. 60, co. 3; art. 61, co. 6; art. 62, co. 5; art. 74, co. 2 e 3.
co. 1, lett f-bis)	articolo 10	Introduzione di una disciplina derogatoria sulle altezze minime ex d.m. 5.07.1975 per gli immobili di interesse culturale.
co. 1, lett. g)	articolo 13, comma 1	Proroga al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione in materia di accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi.
co. 1, lett. h)	Articolo 21, comma 2	Proroga al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione in materia di responsabilità erariale.
co. 2	articolo 2, comma 4	Esclusione della proroga al 30 giugno 2023 limitata alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 del d.l. n. 76/2020 (le stazioni appaltanti erano state autorizzate a operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale fino al 31 dicembre 2021).
co. 3	Articolo 1	Specificazione dell'ambito di applicazione temporale (<i>dies a quo</i>) delle modifiche al regime del sotto soglia. Queste ultime si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 77/2021.

Articolo 52 Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti		
Disposizione di riferimento	Norma del d.l. 32/2019 oggetto di modifica	Contenuto della modifica
comma 1, lett. a), punto 1.1	articolo 1, comma 1	Proroga al 30 giugno 2023 della sospensione dell'applicazione delle seguenti norme del Codice dei contratti: articolo 37, comma 4; articolo 59, comma 1; articolo 77, comma 3.
comma 1, lett. a), punto 1.2	articolo 1, comma 1, lett. a)	Si integra la disposizione di cui alla lettera a), escludendo dalla proroga della sospensione le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR e PNC. In attesa della disciplina sulla qualificazione, con riferimento alle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori sia attraverso le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, sia mediante le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.
comma 1, lett. a), punto 2	articolo 1, comma 2	Si abroga il comma 2 (relazione al Parlamento sugli effetti delle sospensioni delle norme del Codice di cui al comma 1).
comma 1, lett. a), punto 3	articolo 1, comma 3	Proroga al 30 giugno 2023 dell'applicazione anche ai settori ordinari dell'articolo 133, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016.
comma 1, lett. a), punto 4	articolo 1, comma 4	Proroga fino all'anno 2023 dell'applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 4, primo periodo, d.l. n. 32/2019 avente ad oggetto i presupposti per l'avvio di procedure di affidamento anche in caso di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
comma 1, lett. a), punto 5	articolo 1, comma 6	Proroga fino all'anno 2023 della disposizione transitoria di cui al comma 6 dell'art. 1 del d.l. n. 32/2019, che prevede l'applicazione di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
comma 1, lett. a), punto 6	articolo 1, comma 7	Proroga fino al 30 giugno 2023 delle deroghe previste dal d.l. n. 32/2019 (art. 1, co. 7) alla disciplina sul parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ex articolo 215, comma 3, d. lgs. n. 50/2016.
comma 1, lett. a), punto 7	articolo 1, comma 10	Proroga fino al 30 giugno 2023 delle deroghe previste dal d.l. n. 32/2019 (art. 1, co. 10), in materia di iscrizione di riserva degli aspetti progettuali riguardanti la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, d. lgs. n. 50/2016, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 205 del Codice.
comma 1, lett. a), punto 8	articolo 1, comma 15	Proroga fino al 30 giugno 2023 delle deroghe previste dal d.l. n. 32/2019 (art. 1, co. 15), alla disciplina di cui all'articolo 216, comma 1-bis, d. lgs. n. 50/2016 in tema di varianti al progetto definitivo approvato dal CIPE.
comma 1, lettera a-bis)	articolo 4, comma 1	Modifica del regime di nomina e funzioni dei commissari straordinari per la realizzazione di specifici interventi infrastrutturali.

2. Le recenti modifiche, anche in deroga, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici

2.1 RUP: incarichi di progettazione subappaltabili - Servizi di architettura e ingegneria - Motivi di esclusione - Termini di pagamento e stato di avanzamento dei lavori

La legge 23 dicembre 2021, n. 238 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*) ha previsto, tra gli altri, una serie di novità rispetto ad alcuni istituti afferenti al settore della contrattualistica pubblica.

Rimandando la trattazione del subappalto al paragrafo successivo - che sarà illustrato unitamente alle modifiche disposte anche dal d.l. n. 77/2021 - di seguito si riportano le seguenti norme del d. lgs. n. 50/2016 interessate dall'intervento della sopra citata legge europea:

- ❖ Articolo 31, comma 8: tale norma disciplina il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento (RUP) negli appalti e nelle concessioni. La modifica prevede che il progettista possa affidare a terzi le seguenti ulteriori attività: attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.
- ❖ Articolo 46: tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, si stabilisce l'inclusione anche di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi, con specificazioni in ordine al rispetto di determinati principi ai fini dell'ammissione, nonché il rimando a un successivo decreto ministeriale per la determinazione dei requisiti minimi.
- ❖ Articolo 80, commi 1 e 5, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l'assegnazione di un appalto pubblico: si elimina la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
- ❖ Articolo 80, comma 4, quinto periodo: nell'ambito della disciplina dei casi di esclusione dell'operatore economico nell'ipotesi di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, si specifica che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro.
- ❖ Articolo 80, comma 7: si limita al solo operatore economico (escludendo quindi il subappaltatore) la possibilità, in caso di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per determinati reati, di essere ammesso a partecipare alle procedure di appalto.
- ❖ Articolo 113-bis: si integra la norma in commento prevedendo una dettagliata disciplina in merito agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del responsabile unico del procedimento (RUP), in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) e del relativo certificato di pagamento.

2.2 Il subappalto

L'articolo 49 del decreto-legge n. 77/2021 introduce una serie di modifiche all'istituto del subappalto, distinte a seconda che si tratti di modifiche di immediata vigenza, ovvero ad efficacia differita, ossia a decorrere dal primo novembre 2021. Queste possono essere così schematizzate:

Articolo 49 Modifiche alla disciplina del subappalto	
Disposizione di riferimento / periodo di vigenza	Contenuto della norma
Comma 1, dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre 2021	<p>Si stabilisce innanzitutto che, sino alla data indicata, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto. Conseguentemente, è soppresso l'art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2019 (cd. decreto sblocca cantieri) - il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40 per cento tale limite.</p> <p>In secondo luogo, si modifica il citato articolo 105 del Codice con l'intento di: prevedere che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; sopprimere la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento; riferire direttamente al subappaltatore l'obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; stabilire l'obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti.</p>
Comma 2, entrata in vigore dal 1° novembre 2021	<p>Si stabiliscono una serie di modifiche all'articolo 105 del d. lgs. n. 50/2016 volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ eliminare per il subappalto il limite del 30 per cento (anche per le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento); ✓ riferire direttamente al subappaltatore l'obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; ✓ affidare alle stazioni appaltanti il compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori; ✓ prevedere la responsabilità in solido tra contraente generale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Comma 3	<p>Sono previste disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine di assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e di disporre l'adozione da parte delle stesse amministrazioni del documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera e del regolamento che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa.</p>
Comma 4	Autorizzazioni di spesa

Legge 23 dicembre 2021, n. 238. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Disposizione di riferimento	Contenuto della norma
Articolo 1, comma 1, lett. d)	Sono state disposte alcune modifiche all'articolo 105, commi 4 e 6, del Codice dei contratti pubblici, in virtù delle quali il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Viene inoltre stabilito che, a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività.
Articolo 1, comma 1, lett. f)	Con riferimento alla disciplina del subappalto nei contratti di concessione, vengono disposte alcune modifiche anche all'articolo 174, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016, in virtù delle quali i "grandi" operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori.
Articolo 1, comma 3	Per effetto delle modifiche introdotte nel Codice dei contratti pubblici dall'articolo in esame, si dispone l'esplicita abrogazione della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall'articolo 1, comma 18, del d.l. n. 32/2019.

2.3 Trasparenza, digitalizzazione e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa sui principali interventi di modifica disposti dal decreto-legge n. 77/2021 alle norme del Codice dei contratti pubblici, essenzialmente ricadenti nell'alveo della trasparenza e digitalizzazione della documentazione di gara mediante lo strumento della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e l'interoperabilità della stessa con le piattaforme delle stazioni appaltanti, anche avuto riguardo all'espletamento delle attività di controllo tecnico e contabile.

Articolo 53 <i>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici</i>		
Disposizione di riferimento	Norma del d. lgs. n. 50/2016 coinvolta	Contenuto della modifica
comma 5, lettera a)	articolo 29 <i>Principi in materia di trasparenza</i>	La disposizione persegue lo scopo di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ esplicitare che tutte le informazioni rientranti nelle procedure relative alla contrattualistica pubblica, sono gestite e trasmesse alla BDNCP, mediante piattaforme telematiche interconnesse che, dunque, devono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti; ✓ lo scambio dei dati tra la BDNCP e le piattaforme interconnesse avviene nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni.
comma 5, lettera d)	Articolo 81 <i>Documentazione di gara</i>	Si modifica l'articolo 81 stabilendo che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la documentazione attinente i requisiti di partecipazione alla gara è acquisita mediante la Banca dati gestita da ANAC;

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ l'ANAC individua, mediante un proprio atto, la categoria di atti rispetto ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca Dati, unitamente all'indicazione di criteri e modalità di accesso e funzionamento della stessa. ✓ viene istituito il "Fascicolo dell'operatore economico" presso la Banca Dati, contenente una serie di documenti specifici, il quale è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. ✓ Si assicuri l'interconnessione tra la Banca Dati e le piattaforme delle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni ex art. 80.
comma 5, lettera e-bis)	Articolo 111 <i>Controllo tecnico, contabile e amministrativo</i>	Si stabilisce che, le metodologie e le strumentazioni elettroniche relative all'espletamento delle attività di controllo tecnico e contabile svolte dagli organi competenti debbano garantire il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

2.4 Revisione dei prezzi: una deroga per i contratti relativi ai lavori

Il decreto-legge n. 4/2022 (cd. Ristori-ter), attualmente all'esame parlamentare per la relativa conversione, contiene all'articolo 29 alcune "disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici", con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.

In particolare, al comma 1 si prevede che, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023:

- a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
- b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/2016², le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al successivo comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Il comma 2 prevede che l'Istituto nazionale di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione; inoltre, e che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione mentre, ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che l'appaltatore presenti

² Al riguardo si ricorda che il citato articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50/2016, in relazione alle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui quest'ultimo dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: «se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il **direttore dei lavori** della stazione appaltante **verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità** subita dall'esecutore. Si prevede, altresì, che il **direttore dei lavori verifichi che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini** indicati nel cronoprogramma.

Laddove la **maggiore onerosità** provata dall'esecutore sia relativa ad una **variazione percentuale inferiore** a quella riportata nel sopra citato decreto di cui al comma 2, **la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione** e per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. **Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità** relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, **la compensazione è riconosciuta nel limite massimo** pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Il **comma 5** prevede l'**esclusione** dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, mentre il **comma 6** stabilisce che **la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta** ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Il **comma 7** stabilisce che **la stazione appaltante può utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti; possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta**, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione. In caso di insufficienza di risorse, il **comma 8** prevede che, seppur limitatamente ad una determinata categoria di opere pubbliche³, **si provvede** alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo spesa annuale, **a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, c. 1, del d.l. n. 76/2020**. Il successivo comma 4 del medesimo articolo 7 stabilisce le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma⁴.

Il **comma 9** prevede che **le risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali** - al netto di alcune specifiche esclusioni⁵ - **sono versate all'entrata del bilancio dello Stato** per essere successivamente **riassegnate al Fondo** per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del citato d.l. n. 76/2020, che il successivo **comma 10** provvede ad incrementare **ai fini della compensazione** di cui al precedente comma 1, lettera b), e **per le opere pubbliche** indicate al comma 8.

Il successivo **comma 11** prevede che nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, e nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, **le stazioni appaltanti**, per i contratti relativi a lavori - al fine di determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, co. 16, del d.lgs. n. 50/2016 - **possono incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali** di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, il **comma 12** prevede che vengano **approvate apposite linee guida** per la determinazione di detti prezzi da adottare, entro il 30 aprile 2022, **con decreto** del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 281/1997.

Infine il **comma 13**, modificando una precedente normativa in materia⁶, stabilisce **quali siano i documenti da allegare alle istanze di compensazione** ai fini dell'accesso allo specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi che, com'è noto, era stato istituito con l'obiettivo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021.

³ Si tratta delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al comma 8 dell'articolo 29.

⁴ Il richiamato articolo 7 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, al comma 1, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche", prevedendo, al comma, 4 l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse. Con la disposizione di cui al comma 7, pertanto, si ampliano le finalità del citato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, prevedendo l'utilizzo delle relative risorse anche per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui al comma 1, lettera b), in caso di insufficienza delle somme adisposizione delle stazioni appaltanti, di cui al comma 7.

⁵ Le esclusioni riguardano le risorse finanziarie relative al PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, e al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.10.

⁶ Il citato comma 13 interviene sull'articolo 1-septies, co. 8 (rubricato "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici"), del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, aggiungendo il seguente periodo: "Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga".

Recentemente, **decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17**, recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*” - anch’esso all’esame delle Camere - è intervenuto prevedendo all’**articolo 25** una serie di ulteriori misure di compensazione per l’aumento dei prezzi delle materie prime per i lavori riferiti al primo semestre del 2022, “*anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a)*” (art. 25, co. 3).

2.5 La disciplina per i contratti PNRR e PNC di cui al decreto-legge n. 77/2021

Come specificato in premessa, il decreto-legge n. 77/2021 è intervenuto anche rispetto al complesso delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, stabilendo procedure semplificate, allo scopo di contemperare le esigenze di celerità nell’esecuzione delle opere - presupposto per l’erogazione dei relativi finanziamenti - con il fisiologico espletamento delle fasi che caratterizzano le procedure di gara.

Di seguito, si riporta una tabella di sintesi sui principali contenuti della disciplina specificamente dedicata a tali tipologie di contratti pubblici.

Articolo 47 <i>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC</i>
<p>La disposizione mira a perseguire finalità di promozione di pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, stabilendo che con riferimento ai contratti PNRR e PNC debbano essere rispettate le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obbligo per le aziende, anche di piccole dimensioni (con almeno 15 dipendenti), che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti, di consegnare una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, nonché sull’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili. Per le aziende pubbliche e private con più di cento dipendenti, è previsto l’obbligo di consegnare copia dell’ultimo rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta. ✓ Le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all’inserimento - come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta - di criteri volti a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani. <p>Sono da considerarsi come requisiti necessari dell’offerta l’assunzione dell’obbligo da parte dell’offerente di assicurare - in caso di aggiudicazione del contratto - sia all’occupazione giovanile che a quella femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, nonché l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio e di inserimento lavorativo dei disabili.</p> <p>È prevista la possibilità di escludere l’inserimento di tali clausole, ovvero di stabilire quote inferiori, dandone specifica motivazione, nei casi in cui l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ È stabilito che mediante le sopracitate clausole, le stazioni appaltanti possano inserire ulteriori misure premiali suscettibili di assegnare un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato nei casi specificamente indicati dal comma 5. ✓ I contratti di appalto devono prevedere l’applicazione di penali in caso di inadempimento dell’appaltatore degli obblighi sopra citati. ✓ Modalità e criteri applicativi delle misure contemplate nell’articolo 47 sono da individuarsi mediante apposite Linee guida governative. ✓ I rapporti delle aziende e le relazioni prescritte dalla suddetta norma sono pubblicate sul profilo del committente (“amministrazione trasparente”), secondo l’art. 29, d. lgs. n. 50/2016.
Articolo 47-quater <i>Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC</i>

La norma dispone che, allo scopo di garantire la tutela della concorrenza e il pluralismo degli operatori economici, per la categoria dei contratti PNRR e PNC, si possano prevedere nel bando di gara (nell'avviso ovvero nell'invito) specifici criteri premiali in grado di agevolare le piccole e medie imprese con riferimento alla valutazione dell'offerta, compatibilmente con il rispetto del diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Articolo 48

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

In relazione alle procedure di affidamento dei contratti PNRR e PNC è prevista l'applicazione delle seguenti misure:

- ✓ per ogni procedura è nominato un responsabile unico del procedimento che, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando l'art. 26, co. 6, d. lgs. n. 50/2016, che individua i vari soggetti che svolgono le attività di verifica.
- ✓ le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura ex art. 63 del Codice per i settori ordinari, e di cui all'art. 125 per i settori speciali (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), nei casi necessari in cui il carattere imprevedibile degli eventi sia suscettibile di compromettere la realizzazione degli obiettivi e il rispetto delle scadenze del PNRR.
- ✓ con riferimento alle procedure che riguardano lavori pubblici di competenza statale si stabilisce che, nell'ipotesi di impugnazione dei relativi atti, si applicano le disposizioni dell'art. 125 del codice del processo amministrativo aventi ad oggetto le controversie relative alle infrastrutture strategiche.
- ✓ in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, co. 1, 1-bis e 1-ter del Codice, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23, co. 5, d. lgs. n. 50/2016. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.
- ✓ nel procedere agli affidamenti di contratti PNRR e PNC, le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e specifici strumenti elettronici ex art. 23, co. 1, lett. h), d. lgs. n. 50/2016.
- ✓ con specifico riguardo alle procedure relative ai contratti PNRR e PNC, in deroga a quanto previsto dall'art. 215 d. lgs. n. 50/2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione

a tali investimenti di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 77 e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del Codice.

Articolo 50

Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

La norma nel perseguire l'obiettivo di garantire il rispetto dei tempi previsti nel PNRR e PNC collegati all'esecuzione dei relativi contratti detta le seguenti disposizioni:

- ✓ è stabilito l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, qualora siano decorsi inutilmente i termini relativi alla stipulazione del contratto, alla consegna dei lavori, alla costituzione del collegio consultivo tecnico, alle attività previste all'articolo 5 del convertito d.l. n. 76/2020 (casi di sospensione dell'opera pubblica), nonché agli ulteriori termini previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto.
- ✓ in deroga all'articolo 32, comma 12, del Codice - che dunque, non trova applicazione - il contratto diviene efficace con la stipula.
- ✓ viene introdotta la possibilità, per la stazione appaltante, di prevedere nel bando ovvero nell'avviso, un premio di accelerazione nei casi di anticipata ultimazione dei lavori, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
- ✓ In deroga all'art. 113-bis del d. lgs. n. 50/2016, si stabilisce che le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

PNA 2022 All. n° 6

Appendice normativa sul regime derogatorio
dei contratti pubblici

Sommario

1. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici: articolo 21 del d.lgs. N. 50/2016	3
2. Livelli di progettazione: articolo 23 del d.lgs. N. 50/2016	4
3. Principi in materia di trasparenza: articolo 29 del d.lgs. N. 50/2016.....	7
4. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni: articolo 31 del d.lgs. N. 50/2016	9
5. Fasi delle procedure di affidamento: articolo 32 del d.lgs. N. 50/2016	11
6. Contratti sotto soglia: articolo 36 del d.lgs. N. 50/2016	12
7. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze: articolo 37 del d. Lgs. N. 50/2016	15
8. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: articolo 46 del d.lgs. N. 50/2016 .	17
9. Appalto integrato: articolo 59 del d.lgs. N. 50/2016	18
10. Procedura aperta: articolo 60 del d. Lgs. N. 50/2016.....	20
11. Procedura ristretta: articolo 61 del d.lgs. N. 50/2016	20
12. Procedura competitiva con negoziazione: articolo 62 del d. Lgs. N. 50/2016	21
13. Disponibilità elettronica dei documenti di gara: articolo 74 del d.lgs. N. 50/2016	21
14. Commissione giudicatrice: articolo 77 del d.lgs. N. 50/2016	22
15. Fissazione di termini: articolo 79 del d.lgs. N. 50/2016	23
16. Motivi di esclusione: articolo 80 del d.lgs. N. 50/2016	24
17. Documentazione di gara: articolo 81 del d.lgs. N. 50/2016	28
18. Garanzie per la partecipazione alla procedura: articolo 93 del d.lgs. N. 50/2016	29
19. Offerte anormalmente basse: articolo 97 del d.lgs. N. 50/2016.....	31
20. Sospensione: articolo 107 del d.lgs. N. 50/2016	34
21. Subappalto: articolo 105 del d.lgs. N. 50/2016	36
22. Revisione dei prezzi: articolo 106 del d.lgs. N. 50/2016	39

23.	Controllo tecnico, contabile e amministrativo: articolo 111 del d.lgs. N. 50/2016.....	44
24.	Termini di pagamento e clausole penali: articolo 113-bis del d.lgs. N. 50/2016.....	45
25.	Inversione procedimentale: articolo 133 del d.lgs. N. 50/2016.....	46
26.	Altri incarichi di progettazione: articolo 157 del d.lgs. N. 50/2016.....	48
27.	Consiglio superiore dei lavori pubblici: articolo 215 del d.lgs. N. 50/2016	49
PARTE II.....		51
LA DISCIPLINA SPECIALE PER I CONTRATTI PNRR E PNC, NONCHE' DEI BENI E SERVIZI INFORMATICI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PNRR, PREVISTA NEL DECRETO-LEGGE N. 77/2021		51

1. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici: articolo 21 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

(si veda il d.m. 16 gennaio 2018, n. 14)

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

9. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3".

2. Livelli di progettazione: articolo 23 del d.lgs. n. 50/2016

"1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla

soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.

11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.

11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso

dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono incorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina dei livelli di progettazione

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd decreto “sblocca cantieri”)

Articolo 1, commi 4, 6 e 20, lett. a):

“4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

(...)

6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

(...)

20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;

1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: «decreto», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «regolamento»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.»;

3) al comma 6:

3.1) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono inserite le seguenti: «di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;

3.2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica»;

3.3) le parole: «le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale»;

4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.»;

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto "semplificazioni bis")

Articolo 52, comma 1, lett. a):

«1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

(...)

4) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;

5) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»;

3. Principi in materia di trasparenza: articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016

«1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9.

4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.

4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina dei principi in materia di trasparenza

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto “semplificazioni bis”)

Articolo 53, comma 3, lett. a):

“5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «nonché alle procedure per l'affidamento» sono inserite le seguenti: «e l'esecuzione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;

3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.»;

5) il comma 4 -bis è sostituito dal seguente: «4 -bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».(...)”.

4. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni: articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione

di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina del responsabile unico

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd decreto “sblocca cantieri”)
Articolo 1, comma 20, lett. e): “Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) e) all'articolo 31, comma 5: 1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce», sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita»; 2) al secondo periodo, le parole: “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti “Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,”; 3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»; (...)”.
Legge 23 dicembre 2021, n. 238. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Articolo 10, comma 1, lett. a):

“1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività»; (...)”.

5. Fasi delle procedure di affidamento: articolo 32 del d lgs. n. 50/2016

“1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.

4. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.

6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.

7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”.

6. Contratti sotto soglia: articolo 36 del d.lgs. n. 50/2016

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina dei contratti sotto soglia

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd decreto “sblocca cantieri”)

Articolo 1, comma 20, lett. h):

“Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: (...)

h) all'articolo 36:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»; 2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;

3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.»;

(...)"

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto "semplificazioni")

Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 la disciplina applicabile è quella desumibile dall'articolo 1, commi 1 e 2:

"1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

(...)"

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto "semplificazioni bis")

Articolo 51, comma 1, lett. a):

"1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;

2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto

legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016»; (...).».

Articolo 53, comma 5, lett. b):

“5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

b) all'articolo 36, comma 6 -bis, secondo periodo, la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «provvedimento» e, al terzo periodo, le parole «Banca dati nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»; (...):”

7. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze: articolo 37 del d. lgs. n. 50/2016

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)".

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina delle aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd decreto "sblocca cantieri")
Articolo 1, comma 1, lett. a): "1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;"
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto "semplificazioni")
Articolo 8, comma 7, lett. a): "7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea del comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»".
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto "semplificazioni bis")
Articolo 52, comma 1, lett. a): "1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1 all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

8. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: articolo 46 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina degli operatori economici

Legge 23 dicembre 2021, n. 238. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Articolo 10, comma 1, lett. b):

“1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

b) all'articolo 46:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»;

1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d -bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;

1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d -bis)»;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei soggetti di cui alla lettera d -bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27 -octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»; (...)"

9. Appalto integrato: articolo 59 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. È vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. m), della legge n. 55 del 2019)

2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dall'80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:

a) che non rispettano i documenti di gara;

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; (le offerte tardive non sono irregolari (in quanto tali passibili anche si sanatoria) ma irricevibili o al più inammissibili -n.d.r.)

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

4. Sono considerate inammissibili le offerte:

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria; (lettera astrusa: offerte e qualificazione sono due argomenti che non hanno nulla in comune, la qualificazione riguarda gli offerenti e non le offerte - n.d.r.)

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.

5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina dell'appalto integrato

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd decreto “sblocca cantieri”)

Secondo l'**articolo 1, comma 1, lett. b)**, per le procedure indette entro il 31 dicembre 2020 non trovano applicazione a titolo sperimentale:

“b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;”.

Articolo 1, comma 20, lett. m):

“20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

m) all'articolo 59:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestato per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestato per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.»;

2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.»”.

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto “semplificazioni”)

Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021

Articolo 8, comma 5, lett. a-quater):

“5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

a-quater) all'articolo 59, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»”.

Articolo 8, comma 7):

*“7. All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea del comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»”.*

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto “semplificazioni bis”)

Articolo 52, comma 1, lettera a):

“1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1:

1.1 all’alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»”.

10. Procedura aperta: articolo 60 del d. lgs. n. 50/2016

“1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni

a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;

b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”.

11. Procedura ristretta: articolo 61 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un’offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all’articolo 91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.

4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l’indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;

b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare:

a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte”.

12. Procedura competitiva con negoziazione: articolo 62 del d. lgs. n. 50/2016

“1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.

5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.

6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.

12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97”.

13. Disponibilità elettronica dei documenti di gara: articolo 74 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Se non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare

nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5.

3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 52, comma 2, del presente codice, esse indicano nell'avviso o nell'invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura riservata delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5.

4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 il termine è di quattro giorni”.

14. Commissione giudicatrice: articolo 77 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la

dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

(si veda il d.m. (MIT) 12 febbraio 2018, annullato da TAR Lazio limitatamente alle tariffe minime)

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina della commissione giudicatrice

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd decreto “sblocca cantieri”)
<p>Articolo 1, comma 1, lettera c): “1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: (...) c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.</p>
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto “semplificazioni”)
<p>Articolo 8, comma 7: “7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea del comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»”.</p>
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto “semplificazioni bis”)
<p>Articolo 52, comma 1, lettera a): “1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1: 1.1 all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»”.</p>

15. Fissazione di termini: articolo 79 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi

stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGI ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale”.

16. Motivi di esclusione: articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n 238 del 2021)

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (norma abrogata dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018; ora il riferimento è all'art. 416-bis.1 del codice penale - n.d.r.), non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare

adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina dei motivi di esclusione

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd decreto “sblocca cantieri”)
<p>Articolo 1, comma 20, lettera o): “20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) o) all'articolo 80: 1) al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»; 2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «in caso di società con meno di quattro soci» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro» e, al secondo periodo, dopo le parole: «quando è intervenuta la riabilitazione» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale»; 3) al comma 5 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;»; 4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente: «c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato»; 5) il comma 10 è sostituito dai seguenti: «10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.»; (...)”.</p>
Legge 23 dicembre 2021, n. 238. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020
<p>Articolo 10, comma 1, lettera c): “1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) c) all'articolo 80: 1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse; 2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di</p>

esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»;

3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono soppresse;

4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse; (...)».

17. Documentazione di gara: articolo 81 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia.

3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il provvedimento di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico.

4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.

4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina della documentazione di gara

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto “semplificazioni bis”)

Articolo 55, comma 5, lettera d):

“5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

d) all'articolo 81:

1) al comma 1, le parole «Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID, i

dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia.»;

3) al comma 3, primo periodo, la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «provvedimento» e, al secondo periodo, le parole «, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.»;

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4 -bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»; (...)"

18. Garanzie per la partecipazione alla procedura: articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016

“1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.

2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina delle garanzie per la partecipazione alla procedura

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto “semplificazioni”)

Articolo 1, commi 1 e 4:

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

(...)

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”.

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto “semplificazioni bis”)

Articolo 51, comma 1, lettera a):

“1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»”.

19. Offerte anormalmente basse: articolo 97 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di uguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di uguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.

3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5".

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina delle offerte anormalmente basse

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd decreto "sblocca cantieri")

Articolo 1, comma 20, lettera u):

"20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

u) all'articolo 97:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.»;

2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.»;

3) al comma 3-bis, le parole: «Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato»;

4) al comma 8, al primo periodo, le parole «alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede» e dopo le parole: «individuata ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «e dei commi 2-bis e 2-ter» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci».

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto "semplificazioni")

Articolo 1, commi 1, primo periodo, e 3:

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (...).

(...)

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto "semplificazioni bis")

Articolo 51, comma 1, lettera a):

“1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»”.

20. Sospensione: articolo 107 del d.lgs. n. 50/2016

“1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina della sospensione

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto “semplificazioni”)

Articolo 5:

“1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, ne', in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica”.

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto “semplificazioni bis”)

Articolo 51, comma 1, lettera d):

“1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

2) al comma 2, le parole «su determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «su parere».”.

21. Subappalto: articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016

“1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempimento contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
21. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina del subappalto

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd decreto “sblocca cantieri”)
<p>Articolo 1, comma 18: <i>“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.”.</i></p>
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto “semplificazioni bis”)
<p>Articolo 49, commi 1 e 2: <i>“1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:</i> a) <i>fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È soppresso l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;</i> b) <i>all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:</i> 1) <i>al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.»;</i> 2) <i>al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.».</i> 2. <i>Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:</i> a) <i>al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;</i> b) <i>il comma 5 è abrogato;</i> b -bis) <i>al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81»;</i> c) <i>al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.»”.</i></p>

Articolo 52, comma 1, lett. a), punto 9:

“1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

(...)

9) al comma 18, secondo periodo le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».”.

Legge 23 dicembre 2021, n. 238. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - **Legge europea 2019-2020**

Articolo 10, comma 1, lettera d), e comma 3:

“1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

d) all'articolo 105:

1) al comma 4:

1.1) la lettera a) è abrogata;

1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80»;

1.3) la lettera d) è abrogata;

2) il comma 6 è abrogato;

(...)

3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.”.

22. Revisione dei prezzi: articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa

stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina della revisione dei prezzi

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (in fase di conversione)

Articolo 29 (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici):

“1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il

direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.

9. Le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

11. Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzi.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai

fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (in fase di conversione)

Articolo 25:

“1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni per l'anno 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le modalità previste dall'articolo 1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42”.

23. Controllo tecnico, contabile e amministrativo: articolo 111 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono individuate le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il regolamento di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina del controllo tecnico, contabile e amministrativo

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd decreto “sblocca cantieri”)

Articolo 1, comma 20, lettera z):

“20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

z) all'articolo 111:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate»;

2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuate» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

(...)”.

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto “semplificazioni bis”)

Articolo 53, comma 5, lettera e-bis):

“5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

e -bis) all'articolo 111:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: «con particolare riferimento alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»;

1.2) al secondo periodo, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento»;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «semplificazione» sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9»; (...)"

24. Termini di pagamento e clausole penali: articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016

“1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina dei termini di pagamento e clausole penali

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto “semplificazioni”)

Articolo 8, comma 4:

“4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;

b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23

<p>febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;</p> <p>c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016”.</p>
<p>Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto “semplificazioni bis”)</p>
<p>Articolo 51, comma 1, lett. f): “1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) f) all'articolo 8, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»”.</p>
<p>Legge 23 dicembre 2021, n. 238. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020</p>
<p>Articolo 10, comma 1, lett. e): “1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) e) all'articolo 113 -bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1 -bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 1 -ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 -bis, salvo quanto previsto dal comma 1 -quater. 1 -quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1 -bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 1 -quinqies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo. 1 -sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. 1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità»”.</p>

25. Inversione procedimentale: articolo 133 del d.lgs. n. 50/2016

- “1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.
2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:
- a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;

- b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136;
- c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell'articolo 135 il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b).
3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:
- a) qualificano gli operatori economici conformemente all'articolo 134;
- b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l'innovazione.
4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori:
- a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
- b) non esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.
5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori utilizzano la banca dati di cui all'articolo 81, ovvero accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalità di cui all'articolo 85, comma 5.
6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97.
7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30.
8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina della inversione procedimentale

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd decreto “sblocca cantieri”)
<p>Articolo 1, comma 3: “3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali”.</p>
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto “semplificazioni”)
<p>Articolo 8, comma 7, lett. c): “7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»”.</p>
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto “semplificazioni bis”)
<p>Articolo 52, comma 1, lettera a), punto 3): “1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: (...) 3) al comma 3, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»”.</p>

26. Altri incarichi di progettazione: articolo 157 del d.lgs. n. 50/2016

“1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.

3. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina degli altri incarichi di progettazione

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto “semplificazioni”)

Articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4:

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati

in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di

importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al

comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”.

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto “semplificazioni bis”)

Articolo 51, comma 1, lettera a):

“1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

27. Consiglio superiore dei lavori pubblici: articolo 215 del d.lgs. n. 50/2016

“1. È garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte II, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonché, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro novanta giorni [quarantacinque giorni] dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole”.

Prospetto delle modifiche apportate alla disciplina del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. decreto “sblocca cantieri”)

Articolo 1, comma 7:

“7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e

complessità, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche”.

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. decreto “semplificazioni”)

Articolo 8, comma 7, lett. d):

“7. All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.»”.

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto “semplificazioni bis”)

Articolo 52, comma 1, lettera a), punto 6):

“1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

(...)

6) al comma 7, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta.»”.

Parte II

LA DISCIPLINA SPECIALE PER I CONTRATTI PNRR E PNC, NONCHE' DEI BENI E SERVIZI INFORMATICI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PNRR, PREVISTA NEL DECRETO-LEGGE N. 77/2021

Articolo 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC"

“1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3 -bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55 -quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

d -bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 -bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale”.

Articolo 47-quater “Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”

1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Articolo 48 “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”

1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.

2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla

stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1 -bis e 1 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.

6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

Articolo 50 "Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC"

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo.

2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9 -bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un

termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Articolo 53 "Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici"

Articolo 1, commi 1-4:

1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.

3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AglD, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e ai tempi di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali. (...)"

PNA 2022 All. n° 7
Contenuti del bando tipo n. 1/2021

Sommario

1. PREMESSA	2
2. CARATTERISTICHE.....	3
3. CLAUSOLE DI RILIEVO.....	3
4. CLAUSOLE SU DISPOSIZIONI DEROGATORIE AL CODICE.....	4
5. CLAUSOLE SU MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	8
6. CLAUSOLE SU PARI OPPORTUNITÀ E REVISIONE PREZZO	8

1. Premessa

Il quadro normativo di riferimento

La digitalizzazione delle procedure di gara rappresenta uno dei criteri ed obiettivi dettati dal legislatore nella legge delega n. 11/2016 per il recepimento delle direttive 23/2014/UE, 24/2014/UE, 25/2014/UE. Quest'ultima, infatti, ha imposto la progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici, sia per facilitare l'accesso delle micro imprese, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni, sia per garantire una maggiore trasparenza e pubblicità delle gare.

In attuazione di tali criteri l'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 *"Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione"* dispone che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni del Codice, sancendo che l'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto¹.

Deve ricordarsi, inoltre, che il PNRR ha tra i diversi obiettivi² anche la modernizzazione del sistema nazionale degli appalti pubblici per il sostegno delle politiche di sviluppo, attraverso la digitalizzazione e il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici.

¹ Nell'ottica di informatizzare le comunicazioni tra operatori economici e stazione appaltante, l'articolo 40, del Codice, *"Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione"*, prevede che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure regolate dal Codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Tale previsione è poi rafforzata dal successivo art. 52 del Codice, rubricato *"Regole applicabili alle comunicazioni"*, in virtù del quale sia nei settori ordinari sia nei settori speciali, fatte salve le deroghe ivi previste, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità alle disposizioni codicistiche e nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82. Il successivo art. 44 del Codice rinvia ad un decreto la definizione della disciplina di dettaglio concernente la definizione delle modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, unitamente, alla determinazione delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. Tale disciplina di attuazione è stata adottata con il decreto 12 agosto 2021 n. 148 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021, che rimette all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione. In considerazione di ciò il decreto, fatte salve le disposizioni transitorie previste dal Codice, prevede che le stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi telematici entro sei mesi dall'adozione delle linee guida da parte dell'AgID. Occorre, infine, considerare che con l'obiettivo di semplificare le procedure e promuovere la completa digitalizzazione delle stesse, l'art. 85, rubricato *"Documento di gara unico europeo"*, dispone che a partire dal 18 aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) è fornito esclusivamente in forma elettronica.

² A tal fine, il PNRR ha previsto tre linee di azione: a) formazione e supporto alle stazioni appaltanti, attraverso un programma di informazione, formazione e tutoring svolto da personale specializzato nella gestione delle procedure di acquisto, in modalità digitale e nell'utilizzo di strumenti avanzati di acquisto

Il bando tipo n.1-2021 per gare telematiche

Nel 2021 l'Autorità ha approvato, ai sensi dell'art. 213, co. 2, del Codice, il bando tipo n. 1-2021, recante il disciplinare di gara per procedure di acquisto di servizi e forniture, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, svolte totalmente mediante strumenti informatici, che contribuisce anche alla realizzazione di alcuni importanti obiettivi posti dal PNRR.

2. Caratteristiche

Il bando tipo n. 1-2021 (anche Disciplinare) è un disciplinare di gara che presenta aspetti di complessità maggiore rispetto ad un mero bando di gara, venendo a disciplinare tutta la procedura di scelta del contraente, pensato in un'ottica di digitalizzazione delle procedure che rappresenta un tassello fondamentale per l'effettiva semplificazione della contrattualistica pubblica.

Il bando tipo n. 1/2021:

- dà concreta attuazione alle disposizioni del Codice relative allo svolgimento di procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici e risulta funzionale anche a supportare le stazioni appaltanti nel processo di digitalizzazione richiesto dal PNRR, nonché a trattare le materie totalmente o parzialmente derogate dai decreti legge di semplificazione (d.l. n. 76/2020 e d.l. n. 77/2021);
- costituisce un modello per le stazioni appaltanti, disciplina l'intera procedura di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi. Inoltre le stazioni appaltanti possono utilizzarlo, ricorrendo alla procedura aperta anche per gli affidamenti di cui all'art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020;
- ha lo scopo sia di supportare le stazioni appaltanti nella predisposizione della *lex specialis*, promuovendo l'applicazione uniforme delle disposizioni normative in materia di affidamenti pubblici e favorendo la diffusione di *best-practice*, sia di ottimizzare le procedure di gara, riducendo gli oneri amministrativi derivanti dalla partecipazione agli appalti per gli operatori economici (ad esempio, produzione di copie cartacee della documentazione richiesta per ogni singola gara), i tempi di predisposizione della documentazione di gara e quelli di svolgimento della stessa;
- si compone di 29 clausole, che riflettono la normativa vigente alla data della sua adozione e tengono conto delle prescrizioni/indicazioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall'Autorità e tutt'ora in vigore, delle pronunce della Corte di Giustizia e degli orientamenti della giurisprudenza nazionale.

3. Clausole di rilievo

Si sottolinea il rilievo delle clausole del bando tipo n. 1-2021 su:

- ✓ il funzionamento, l'accesso e la gestione delle piattaforme;
- ✓ le modalità di comunicazioni elettroniche tra stazione appaltante ed operatori economici;
- ✓ la digitalizzazione dei documenti di gara e del DGUE;
- ✓ l'operatività delle limitazioni alla partecipazione in caso di gara unica suddivisa in lotti;
- ✓ le modalità di partecipazione dei consorzi in caso di gara unica suddivisa in lotti;

e negoziazione; b) definizione di strumenti di acquisto avanzati; c) evoluzione del sistema nazionale di e-Procurement, attraverso la digitalizzazione end-to-end dei processi di approvvigionamento pubblico.

- ✓ l'ambito di applicazione e operatività delle nuove clausole inserite in attuazione dell'art. 47 d.l. n. 77/2021;
- ✓ la comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica;
- ✓ la disciplina del subappalto, come modificata dal d.l. n. 77/2021;
- ✓ l'iter procedurale delle operazioni di gara in caso di ricorso alla cosiddetta inversione procedimentale.

4. Clausole su disposizioni derogatorie al Codice

Nel bando tipo n. 1-2021 sono state introdotte apposite clausole connesse all'utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento della gara e diversi istituti giuridici sono stati adeguati alle previsioni normative introdotte dai decreti legge n. 32/2019, 76/2020 e 77/2021, tra questi vi sono l'inversione procedimentale, la nomina della commissione giudicatrice, l'avvalimento e il subappalto.

a) L'inversione procedimentale

In un'ottica di semplificazione e riduzione dei tempi del procedimento, il Disciplinare prevede che tutte le operazioni di gara si svolgono telematicamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma e considera il possibile ricorso delle stazioni appaltanti all'istituto dell'inversione procedimentale in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 3, l. n. 55/2019, che ha disposto che «*fino al 31.12.2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133 comma 8, del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 per i settori speciali*», in virtù della quale «*Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti*»; il termine è stato, poi, differito sino al 30 giugno 2023 (prima dall'art. 8, co. 7, della l. n. 120/2020, poi dall'art. 53, co. 1, lett. a), l. n. 108/2021), con la conseguenza che anche nei settori ordinari è consentita la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione rispetto all'esame delle offerte. La scelta di ricorrere o meno a tale istituto è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni fissate dal citato art. 133:

- tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara e deve essere riferita ad una procedura aperta;
- la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione deve essere effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma della legislazione vigente o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Ne deriva che la stazione appaltante è tenuta a compiere «*un delicato bilanciamento fra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità delle medesime procedure*» (Corte Costituzionale, 6 marzo 2020 n. 39); sulla base di ciò, l'Autorità ha indicato che è preferibile ricorrere all'inversione soltanto quando ciò sia effettivamente utile a velocizzare le operazioni di gara e, quindi, quando partecipino alla gara un numero minimo di concorrenti, da indicare preventivamente nel bando.

Il Disciplinare, nel silenzio del citato art. 133 sulla sequenza procedimentale da seguire in caso di ricorso all'inversione procedimentale, rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta di svolgere la verifica dell'anomalia dell'offerta prima della verifica della documentazione amministrativa ovvero dopo. Tale scelta deve essere effettuata dalla stazione appaltante preventivamente ossia al momento della redazione della *lex specialis* ed essere prevista nel disciplinare di gara.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale, nell'ottica acceleratoria che caratterizza sia il d.l. n. 76/2020 sia il d.l. n. 77/2021, il Disciplinare:

- suggerisce alla stazione appaltante di valutare la possibilità di sottoporre alla verifica della documentazione amministrativa anche il concorrente secondo in graduatoria cosicché, nell'ipotesi di esclusione del primo, la stessa

potrebbe proseguire l'iter di aggiudicazione con quest'ultimo; ciò appare del tutto coerente con l'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale le amministrazioni sono chiamate a svolgere idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate.

- prevede anche di sorteggiare un certo numero di concorrenti per sottoporli a verifica della documentazione amministrativa, alla luce della medesima norma, per coniugare le esigenze di semplificazione con quelle di prevenzione o, quanto meno riduzione dei fenomeni collusivi e/o di spartizione del mercato attraverso la presentazione di offerte di comodo.

L'Autorità ha illustrato i rischi connaturati all'istituto in esame, legati alla preventiva conoscenza del contenuto delle offerte che potrebbe influire sulle decisioni ancora da prendere relative all'ammissione dei concorrenti alla procedura nei casi in cui è attribuito alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale (si pensa ai casi di illecito professionale) e del conseguente prevedibile aumento del contenzioso (si pensa al miglior offerente che si vede escluso a seguito della verifica dei requisiti) (ANAC, decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*». Prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici; TAR Toscana, sez. II, 29 ottobre 2018, n. 1391).

b) La nomina della commissione giudicatrice

Il Disciplinare conforma la propria disciplina alla normazione transitoria di cui art. 216, co. 12, del Codice, stabilendo che la nomina della commissione giudicatrice, organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione, istituito con atto ad hoc per lo svolgimento della funzione di natura tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell'ambito della gara di appalto, spetta all'organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, nel rispetto di regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate dalla amministrazione, e di assenza di conflitto di interessi (L'art. 1, co. 1, lett. c), l. n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, co. 7, l. n. 120/2020, e dall'art. 52, co. 1, lett. a), l. n. 108/2021, ha sospeso, fino al 30 giugno 2023, l'art. 77 del Codice che prevede che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, ex art. 78 del Codice; con esso sono state sospese le Linee guida dell'Autorità n. 5/2016, attuative della norma e recanti «*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*»). Inoltre, l'art. 53, co. 5, lett. c), d.l. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 108/2021, ha modificato l'art. 77, co. 2, del Codice, prevedendo che la commissione giudicatrice lavori, di regola, a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, mentre il testo originario della disposizione prevedeva come soltanto facoltativo il lavoro a distanza.

Il Disciplinare prevede, nelle more dell'adeguamento del sistema telematico utilizzato dalle stazioni appaltanti alle prescrizioni del Decreto n. 148/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come alternative tre diverse clausole che possono essere inserite nello specifico disciplinare di gara, per assicurare la pubblicità delle sedute della commissione giudicatrice:

- dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;
- attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite la piattaforma;
- mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

Tali clausole sono state redatte considerando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «*il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto*

alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato» (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato, Sezione III, 13 dicembre 2018 n.7039; Consiglio di Stato, Sezione V, 29 ottobre 2014 n. 5337; Consiglio di Stato, Sezione III, 3 ottobre 2016 n. 4050).

c) L'avvalimento

Il Disciplinare prevede la disapplicazione dell'art. 89, co. 1, del Codice - che prevede che nel caso di dichiarazioni non veritiere dell'ausiliaria, il concorrente venga escluso dalla gara e la stazione appaltante escaute la cauzione - e l'applicazione della regola generale dettata al comma 3 del medesimo articolo, che stabilisce che la stazione appaltante verifica se i soggetti, della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice (tra cui rientrano anche le false dichiarazioni, disciplinate al comma 5, lettera f-bis) ed impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Ciò, nelle more dell'adeguamento della vigente normativa nazionale al diritto eurounitario, alla luce della sentenza della Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Nona, 3 giugno 2021, che ha ritenuto l'art. 89, co. 1, del Codice in contrasto con la normativa europea poiché non consente all'offerente di sostituire l'ausiliaria.

d) Il subappalto

Alla luce delle modifiche apportate all'art. 105 del Codice dall'art. 49, d.l. n. 77/2021, al fine di adeguarlo al diritto eurounitario, il Disciplinare:

- precisa che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;
- nel caso di contratto avente ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera consente di riservare all'affidatario la prevalente esecuzione del contratto;
- nelle ipotesi diverse da quella di cui alla precedente lettera b) richiede alla stazione appaltante di riportare nel bando le eventuali prestazioni che intende riservare all'affidatario con la relativa quota e di motivare preventivamente le ragioni di tale scelta nella determina a contrare;
- prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto.

e) La piattaforma telematica

Il bando tipo recepisce le disposizioni del Decreto n. 148/2021 della Presidenza del Consiglio (cui l'art. 44 del Codice ha rimesso la disciplina della digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici), in particolare dell'art. 29 che prevede che le stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi telematici, entro sei mesi dall'adozione delle Linee guida dell'AglD, recanti le regole tecniche per la digitalizzazione delle gare. Nelle more del completamento della disciplina attuativa del decreto, il Disciplinare:

- richiama i principi generali che presiedono al corretto utilizzo degli stessi, e che, comunque, devono essere rispettati;
- prevede un periodo transitorio durante il quale le stazioni appaltanti hanno la facoltà di adeguare le clausole ivi indicate alle specifiche caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata senza obbligo di motivazione;

- contempla alcune clausole eventuali che recano indicazioni operative volte a rendere più chiara la disciplina di gara nonché i reciproci oneri tra stazione appaltante e concorrenti in un’ottica deflattiva del contenzioso;
- detta una specifica disciplina in caso di malfunzionamento della piattaforma, distinguendo il rischio di malfunzionamento dei sistemi telematici legato a possibili disservizi di rete dei sistemi informatici della stazione appaltante, dal “rischio informatico/tecnologico” legato alla strumentazione tecnica e alle caratteristiche dei software utilizzati dall’operatore economico per inviare l’offerta, prevedendo, in applicazione del principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, che il malfunzionamento del sistema telematico di cui non si possa comprovare la causa grava sulla stazione appaltante (essendo stato prescelto da quest’ultima come strumento per lo svolgimento della gara) mentre il mancato o tardivo invio della domanda dovuto a difficoltà di connessione e trasmissione e/o a lentezza del collegamento internet dell’operatore economico rimangono a carico di quest’ultimo.

Il disciplinare richiama il principio della gratuità della piattaforma impiegata in quanto prevede che nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico per il mero utilizzo dello strumento telematico prescelto dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 41, co. 2bis, del Codice. L’operatore economico deve, però, disporre a propria cura, spesa e responsabilità, di tutta la strumentazione tecnica ed informatica indicata nel Disciplinare e nella documentazione di gara necessaria per potere validamente presentare la propria offerta.

f) Le comunicazioni

Il Disciplinare dispone che tutta la documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sistema telematico prescelto e sul profilo del committente, come previsto all’art. 73, co. 4, e nell’allegato V, punto 2, lett. a), del Codice e che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con quanto disposto dall’art. 52 del Codice e dal d.lgs. n. 82/2005, prevedendo che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare in via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono avere carattere non discriminatorio, essere comunemente disponibili e compatibili con i prodotti ITC generalmente in uso e non devono limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione, fermo restando le deroghe di cui all’art. 52, co. 1, del Codice.

Il Disciplinare prevede che le comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5, del Codice vengono fatte utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter, d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale (ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, co. 6, del Codice, 1, co. 1, lett. n-ter, d.lgs. n. 82/2005 e 4, d.P.C.M. n. 148/2021).

Nel silenzio del Codice, il Disciplinare fornisce indicazioni su come debbano essere effettuate le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio e del sub-procedimento di anomalia dell’offerta, alla richiesta di offerta migliorativa e allo svolgimento del sorteggio in caso di offerte con pari punteggio, prevedendo che possono essere effettuate, in alternativa, secondo le modalità sopra indicate o tramite la Piattaforma.

g) Il soccorso istruttorio

Nel silenzio del Codice e del d.P.C.M. n. 148/2021 sulle modalità di comunicazione per l’attivazione del soccorso istruttorio, il disciplinare ritiene ammissibili entrambe le soluzioni prospettate in giurisprudenza, indicando due clausole in cui si prevede che non sussiste l’obbligo di trasmettere via PEC le richieste ai fini del soccorso istruttorio ovvero, in alternativa, che la richiesta di soccorso istruttorio deve avvenire mediante PEC, imponendo degli incombenti il cui mancato rispetto comporta come sanzione l’esclusione dalla gara. L’utilizzo di sistemi telematici evoluti, tuttavia,

dovrebbe consentire di superare almeno una delle cause e dovrebbe impedire la presentazione dell'offerta in assenza di tutte le dichiarazioni previste o di tutta la documentazione richiesta e per ciò stesso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio per mancanza delle stesse.

5. Clausole su misure di prevenzione della corruzione

Nel Disciplinare sono previste diverse clausole funzionali ad aumentare il livello di trasparenza delle procedure e a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione negli appalti pubblici, che contemplano:

- ✓ i protocolli di legalità,
- ✓ le misure di incompatibilità per i dipendenti dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego (*pantouflage*),
- ✓ i controlli antimafia prima della stipula del contratto,
- ✓ l'istituto del *rating* di legalità,
- ✓ l'utilizzo delle *white list*;
- ✓ la tracciabilità dei flussi finanziari generati dal contratto.

6. Clausole su pari opportunità e revisione prezzo

A seguito dell'approvazione delle Linee guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), in attuazione dell'art. 47, co. 8, d.l. n. 77/2021, e dell'art. 29, co. 1, lett. a), d.l. n. 4/2022, nel bando tipo n. 1/2021 sono state inserite le clausole contenenti le misure per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e quelle sulla revisione dei prezzi (di cui all'art. 106, co. 1, lett. a), primo periodo, del Codice), per far fronte alle ricadute economiche negative generate dalla crisi pandemica da COVID- 19 e dalle conseguenti misure di contenimento della diffusione del virus.

PNA 2022 All. n° 8
Check-list per gli appalti

Premessa

L'Autorità intende mettere a disposizione di varie figure (commissari straordinari, soggetti attuatori, stazioni appaltanti, RUP, RPCT) strumenti agili e operativi per la compilazione e il controllo degli atti di talune tipologie di procedure di affidamento che, in considerazione dei più ampi margini di discrezionalità concessi dalla normativa, comportano maggiori rischi in termini di possibili fenomeni corruttivi o di *maladministration*, procedure non trasparenti o comunque gestite indifferente dalle norme o dai principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario.

In particolare, le *check-list* si rivelano quale possibile metodologia per la mitigazione dei rischi e il controllo degli affidamenti da inserire, su base facoltativa ma raccomandabile, nei singoli PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nonché come leva per promuovere una cultura e un approccio al controllo virtuoso, alla trasparenza, efficienza ed efficacia dei processi di acquisizione, in particolare, di infrastrutture, opere e servizi tecnici.

Strumenti di questo tipo sono consigliati dall'OCSE e sono stati considerati dalla stessa Organizzazione una *best practice* nell'ambito dei controlli preventivi sugli appalti dell'Anac per la verifica di procedure relative a situazioni di particolare rilevanza, strumenti, tuttavia, che ben si adattano ad affidamenti di ogni genere.

Le *check-list* sono state elaborate per la verifica di procedure non a evidenza pubblica e a situazioni di una certa rilevanza che possono verificarsi nella fase esecutiva, e riguardano, in particolare:

- ✓ affidamento diretto
- ✓ procedura negoziata per i servizi
- ✓ procedura negoziata per i lavori
- ✓ procedure in deroga
- ✓ modifica dei contratti e varianti in corso d'opera. Le

check-list sono strumenti versatili che si prestano:

- ✓ all'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale;
- ✓ ma anche al controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti terzi (strutture commissariali, RPCT, strutture di *audit*, ecc.).

Il loro scopo è consentire una verifica pratica, veloce e accurata della completezza e adeguatezza degli atti, rispetto a taluni elementi principali/critici della procedura, agli agenti pubblici partecipanti a vario titolo alla stessa, agli operatori economici aggiudicatari, così da individuare e trattare adeguatamente e in via preventiva, fra l'altro, eventuali:

- ✓ criticità, carenze ed errori formali o sostanziali sui principali atti dell'affidamento (es. determina a contrarre, lettere d'invito, contratto, capitolato);
- ✓ completezza sotto il profilo formale della documentazione amministrativa e tecnica degli interventi;
- ✓ criticità, carenze ed errori formali o sostanziali sulla procedura di scelta del contraente;
- ✓ problematiche rispetto agli adempimenti in materia di informazione, pubblicità e trasparenza;
- ✓ elementi meritevoli di approfondimento istruttorio su eventuali conflitti di interesse o motivi ostativi riguardanti l'incarico/ruolo che sarà ricoperto dall'agente pubblico;
- ✓ criticità riguardanti il possesso dei requisiti di moralità e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale degli operatori economici aggiudicatari;
- ✓ profili contrattuali e inerenti la fase esecutiva.

Le *check list* non hanno la pretesa di esaustività di tutti i possibili elementi critici ovvero oggetto di verifica, tuttavia, possono essere integrate e adattate al fine di tenere conto di ulteriori fattori o fattispecie che sulla base dell'esperienza pratica possono essere considerati meritevoli di attenzione.

CHECK-LIST AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto dell'appalto:

Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio negli atti di gara.

A.	INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D'APPALTO				
A.1	Soggetto Attuatore				
A.2	Stazione Appaltante				
A.3	Rilevazione del Valore dell'appalto¹	(Importo Euro)			
a)	Base d'asta	€ _____	SOGLIE RILEVANZA COMUNITARIA SETTORI ORDINARI <ul style="list-style-type: none"> • Lavori: € 5.382.000 (fino al 31/12/2021 € 5.350.000) • forniture/servizi/concorsi progett.ne autorità centrali.: € 140.000 (fino al 31/12/2021 € 139.000) • forniture/servizi/conc.progett.neamm. ni sub-centrali: € 215.000 (fino al 31/12/2021 € 214.000) • servizi sociali e altri all.to VIII: 750.000. SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA <ul style="list-style-type: none"> • lavori e concessioni: € 5.382.000 (fino al 31/12/2021 € 5.350.000) • forniture/servizi/concorsi progett.ne: € 431.000 (fino al 31/12/2021 €428.000) 		
b)	Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza, ove previsti (nonsoggetti a ribasso)	€ _____			
c)	Valore stimato affidamento comprensivo di ogni opzione (art. 5 Direttiva2014/24/UE e art. 35, co. 4, del d.lgs 50/2016)	€ _____			
A.4	Tipo affidamento	<input type="checkbox"/>	Lavori e opere	<input type="checkbox"/>	Altri Servizi e Forniture
		<input type="checkbox"/>	Servizi di ingegneria e architettura	<input type="checkbox"/>	Appalto integrato
		<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>	Concessioni
		<input type="checkbox"/>	Altro. Specificare di seguito:		
A.5	Indicare CUP, laddove applicabile				
A.6	Indicare CIG				

¹ Art. 35, co. 4, d.lgs. n. 50/2016 "Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto".

A.7	Indicare CUI, laddove applicabile		
B.	ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE		
B.1	ASPETTI GENERALI	SI	NO
B.1.1	Completezza della documentazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Determina di affidamento (o unica in caso di assenza della determina a contrarre)	<input type="checkbox"/>	
b)	Capitolato d'oneri	<input type="checkbox"/>	
c)	Richiesta di offerta/preventivo	<input type="checkbox"/>	
d)	Schema di contratto	<input type="checkbox"/>	
	Altro:		
e)	Schema di domanda di partecipazione (se presente)	<input type="checkbox"/>	
f)	Modello offerta economica (se presente)	<input type="checkbox"/>	
g)	Atti relativi alle verifiche dei requisiti generali e speciali (ad. esempio verbali)	<input type="checkbox"/>	
h)	Richieste e riscontro ad eventuali chiarimenti	<input type="checkbox"/>	
i)	Documenti comprovanti i requisiti (es. certificati agenzie, casellario, ecc.)	<input type="checkbox"/>	
l)	Dichiarazioni conflitto di interessi del RUP e di tutti i soggetti obbligati sia nella fase antecedente l'affidamento sia eventualmente nella fase di affidamento (dopo che l'elenco dei concorrenti è stato reso noto)	<input type="checkbox"/>	
m)	Eventuale ulteriore documentazione:		
B.1.2	Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione:		
B.2	DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO		
B.2.1	d.lgs. 50/2016		
a)	lavori, servizi o forniture di importo inferiore € 40.000, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. (art. 36, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>	
b)	lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 o servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000 (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) ovvero a € 214.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti), previa valutazione, ove esistenti, per lavori di 3 preventivi e per servizi e forniture di almeno 5 oo.ee. individuati con indagini di mercato o da elenchi di oo.ee., nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (art. 36, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>	
c)	servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a € 100.000 (art. 157, co. 2).	<input type="checkbox"/>	
B.2.2	Art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in l. 120/2020 e ss.mm.ii. (procedimenti fino al 30/06/2023)	<input type="checkbox"/>	
B.2.3	EVENTUALI ORDINANZE COMMISSARIALI (es. ex art. 4, co. 3, d.l. 32/2019)	<input type="checkbox"/>	
a)	Specificare di seguito:		
B.3	CONTENUTI DELLA DETERMINA O ATTO EQUIVALENTE COMPRESIVO DEI RELATIVI ALLEGATI		

B.3.1	Elementi essenziali della determina o atto equivalente comprensivo degli allegati²		
a)	Presenza delle motivazioni da cui si desume l'interesse pubblico perseguito (art. 32, co. 1 e co. 2, d.lgs. 50/2016)		<input type="checkbox"/>
b)	Oggetto dell'affidamento (art. 32 co. 2 d.lgs. 50/2016)		<input type="checkbox"/>
c)	Caratteristiche delle opere, beni o servizi da acquistare (art. 32, co.2, d.lgs. 50/2016)		<input type="checkbox"/>
d)	Importo stimato affidamento e capitolo di bilancio (art. 32, c.2, d.lgs. 50/2016)		<input type="checkbox"/>
e)	Modalità di selezione dell'operatore economico (es. elenco PA)		<input type="checkbox"/>
f)	Specificare di seguito le ragioni della scelta dell'operatore economico:		
g)	Possesso dei requisiti di carattere generale		<input type="checkbox"/>
h)	Possesso dei requisiti tecnico professionali		<input type="checkbox"/>
B.3.2	Ulteriori elementi presenti nella determina o atto equivalente comprensivo dei relativi allegati		
a)	Riferimenti al rispetto dei principi generali del codice? (art. 30, d.lgs. 50/2016)		<input type="checkbox"/>
b)	Riferimenti al rispetto del criterio di rotazione (ex art. 36 co. 2, d.lgs. 50/2016 e/o art. 1, co. 2, d.l. 76/2020), ovvero di adeguata motivazione in caso di deroga		<input type="checkbox"/>
c)	L'affidamento si riferisce ad un bene tutelato (patrimonio paesaggistico e culturale) ³		<input type="checkbox"/>
d)	LAV	Presenza dell'opera nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti e nell'elenco annuale delle opere il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro	<input type="checkbox"/>
e)	LAV	Presenza della clausola relativa al divieto per l'affidatario della progettazione, e suoi controllanti/collegati, di partecipare alle procedure di lavori (verificare la presenza della clausola anche nel contratto, nella lettera d'invito e nel disciplinare di gara) ⁴	<input type="checkbox"/>
f)	LAV	Previsione della consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti? (art. 8, co. 1 lett. a), d.l. 76/2020)	<input type="checkbox"/>
g)	SERV	Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro?	<input type="checkbox"/>
h)	SERV	Riferimenti ai precedenti livelli della progettazione e le relative approvazioni ⁵	<input type="checkbox"/>
i)	SERV	Presenza di motivazione ex art. 23, co. 2, d.lgs. 50/2016 (rilevanza ai fini della progettazione interna) ⁶	<input type="checkbox"/>
j)	SERV	Riferimenti a determinazione corrispettivi della progettazione secondo il d.m. 17/06/2016	<input type="checkbox"/>
k)	Quadro tecnico economico aggiornato		<input type="checkbox"/>
B.4	REQUISITI RICHIESTI AGLI OO.EE. PER L'AFFIDAMENTO		SI NO
B.4.1	LAV	Ulteriori requisiti richiesti (es. Albo Gestori ambientali, iscrizione White List provinciali, condizioni particolari esecuzione ex art. 100)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

² D.lgs. 50/2016, art. 32 e Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50.

³ Gli appalti che rientrano nel settore dei beni culturali di cui al D.lgs. 42/2004, modificato dalla l. 132/2019, sono disciplinati nella Parte II, Titolo VI, Capo III (artt. 145 e ss.) del D.lgs. 50/2016 nonché all'interno del relativo Regolamento D.M. 154/2017, che stabilisce i requisiti di qualificazione che le imprese devono possedere per partecipare agli appalti pubblici di lavori rientranti in questa categoria. L'art. 146 del d.lgs. 50/2016 prevede il divieto di avvalimento per gli appalti in questione.

⁴ D.lgs. 50/2016, art. 24, comma 7: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori".

⁵ D.lgs. 50/2016, artt. 23, 26 e 27.

⁶ D.lgs. 50/2016, art. 23, comma 2, "Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24".

B.4.2	Iscrizione registro imprese o albo professionale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.3	Descrivere di seguito i principali requisiti generali e speciali previsti:		
B.5	LEGALITA'	SI	NO
B.5.1	La legge di gara è integrata con i riferimenti a eventuali protocolli di legalità/patti integrità vigenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso affermativo, specificare di seguito protocollo/patto:		
B.5.2	Divieto affidamento incarichi in violazione del <i>pantouflage</i> ⁷ (art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001)? [contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5.3	Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari? (l. 13 agosto 2010, n. 136) [contratto/capitolato]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6	ALTRI ASPETTI RILEVANTI	SI	NO
B.6.1	Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione della piattaforma utilizzata? (art. 40, d.lgs. 50/2016) (in caso affermativo specificare) [determina]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.2	Presenza garanzia provvisoria (art. 93 del Codice - facoltativa per affidamenti inferiori a € 40.000) ⁸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.3	Tempo di esecuzione dei servizi o delle opere [invito/contratto]	Giorni Mesi
B.6.4	È riportata la motivazione circa la mancata suddivisione in lotti dell'appalto ai sensi dell'art. 51, co. 1, d.lgs. 50/2016 ⁹ ?[determina]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.5	Nelle valutazioni finalizzate alla stima del valore complessivo di gara, sono stati presi in considerazione tutti gli elementi necessari ai fini di evitare all'eventuale frazionamento artificioso? (art. 35, co. 6, d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.6	Le disposizioni in materia di anticipazione a favore dell'aggiudicatario tengono conto della possibilità di erogare tale somma fino al 30% per effetto dell'art. 207, co. 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)? [invito/contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁷ D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, art 53, co. 16-ter: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

⁸ Ai sensi dell'art. 1, co. 4, della legge n. 120 del 2020, per le procedure negoziate sotto soglia indette entro il 30 giugno 2023 "... la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93".

⁹ D.lgs. 50/2016, art. 51, co. 1: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti".

B.6.7	È previsto l'obbligo del sopralluogo? [disciplinare/invito]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso di risposta affermativa indicare di seguito la motivazione:			
B.6.9	Le disposizioni sul subappalto sono conformi alla normativa vigente (art. 105, d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.l. 77/2021)? [invito/contratto]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Previsione del divieto di cessione del contratto? (art. 105, co. 1, d.lgs. 50/2016)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	LAV	Previsione del limite del 50% alla quota subappaltabile per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	Nel caso di previsione di limiti al subappalto per categorie scorporabili gli stessi sono adeguatamente motivati? (art. 105, co. 2, d.lgs. 50/2016)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	In caso di risposta affermativa indicare di seguito la motivazione:			
B.6.10	Le disposizioni in materia di avvalimento (art. 89 del codice) sono conformi alla normativa vigente? [invito/determina]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	E' richiesta la dichiarazione sul possesso dei requisiti art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento dell'ausiliaria?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.11	È previsto il versamento del contributo gara ANAC? [determina/invito]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.12	Presenza di indicazioni sul rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM - Criteri Ambientali Minimi (art. 34, d.lgs. 50/2016)? ¹⁰ [determina/contratto]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.13	Nei documenti di gara sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi di cui al Bando tipo ANAC n. 1/2021, par. 3.3, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 4/2022 e dell'art. art. 106, co. 1, lettera a), primo periodo del Codice. (obbligatoria fino al 31/12/2023). Ove non applicabile la revisione, resta fermo quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106 ¹¹ [contratto/capitolato]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.14	LAV	Riferimenti alla progettazione, alla verifica e validazione del RUP ¹² (con indicazione degli estremi di avvenuta validazione del progetto posto a base di gara)? [bando/lettera d'invito]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.15	In caso di corrispettivo calcolato a misura, è presente la clausola di invarianza dei prezzi fissi? (art. 59, co. 5-bis, d.lgs. 50/2016)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.	SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA			
C.1	Responsabile Unico del Procedimento: (specificare di seguito informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)			
C.2	Altri soggetti che partecipano alla procedura: supporto RUP, resp. proc.to di selezione, Dir. esecuzione contratto: (specificare di seguito per ruolo, informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)			

¹⁰ D.lgs. 50/2016, art. 34, prevede "...l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente ...". Alla data dell'aggiornamento della check-list i CAM sono stati adottati nelle seguenti categorie di forniture e affidamenti: arredi per interni (d.m. 11/01/2017); arredo urbano (d.m. 05/02/2015); ausili per l'incontinenza (d.m. 24/12/2015); calzature da lavoro e accessori in pelle (d.m. 17/05/2018); carta (d.m. 04/04/2013); cartucce (d.m. 17/10/2019); edilizia (servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - d.m. 11/10/2017); illuminazione pubblica (d.m. 27/09/2017 e d.m. 28/03/2018); riscaldamento/raffrescamento edifici (d.m. 07/03/2012); lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasserie (d.m. 09/12/2020); rifiuti urbani (d.m. 13/02/2014); ristorazione collettiva (d.m. 10/03/2020); sanificazione (d.m. 29/01/2021); stampanti (d.m. 17/10/2019); tessili (d.m. 30/06/2021); veicoli (d.m. 17/06/2021); verde pubblico (d.m. 10/03/2020).

¹¹ Art.106, co. 1. "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi ...".

¹² D.lgs. 50/2016, artt. 23, 26 e 27.

C.3	Il personale intervenuto ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
C.3.1.	E' stata svolta una verifica sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.3.2.	E' stata svolta una verifica sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate da tutti gli altri soggetti obbligati?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.4	LAV	Il nominativo del d.l. è stato indicato negli atti di gara?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
			<p>N.B.:</p> <p>Con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.05.2021 si chiarisce che "qualora le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse debbano individuare, prima dell'avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo.", che dovrà quindi essere specificato già negli atti di gara.</p> <p>Ad esso si applica sia la disciplina generale dei conflitti di interesse di cui all'articolo 42 del Codice, sia lo specifico regime di incompatibilità sancito dall'articolo 26 del Codice, secondo cui lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (comma 7).</p>	
C.5	Emergono criticità con riferimento alle dichiarazioni del RUP e degli altri soggetti intervenuti sopra elencati?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
C.5.1	In caso affermativo specificare di seguito:			
D	AGGIUDICAZIONE			
D.1	RILEVAZIONE DEL VALORE DI AGGIUDICAZIONE			
a)	Ribasso percentuale Offerto	... %	SOGLIE RILEVANZA COMUNITARIA SETTORI ORDINARI • Lavori: € 5.350.000 • forniture/servizi/conc.progett.ne autorità centrali.: € 139.000 • forniture/servizi/conc.progett.ne amm.ni sub-centrali: € 214.000 • servizi sociali e altri all.to VIII: € 750.000. SETTORI SPECIALI • lavori: € 5.350.000 • forniture/servizi/conc.progett.ne : € 428.000 • forniture/servizi/conc.progett.ne amm.ni sub-centrali: € 214.000 • servizi sociali e altri all.to IX: € 1.000.000	
b)	Valore dell'aggiudicazione (Contratto) €		
D.2	RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA (Art. 1, co. 1, d.l. 76/2020)? (2 mesi) ¹³		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

D.3	PRESENTA INDICAZIONI CIRCA IL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI (Art. 36, co. 2, del codice e art. 1, co. 2, d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020 e ss.mm.ii)?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
D.3.1	In caso di risposta negativa, nella determina è data adeguata motivazione ¹⁴ ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D.4	REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE		SI	NO
D.4.1	Criticità riguardo al possesso dei requisiti da parte dell'o.e. affidatario?			
a)	LAV	SOA per gli importi richiesti e per lavori analoghi/requisiti ex art. 90 DPR 207/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	LAV	Univocità incarico di direttore tecnico nelle imprese di lavori (art. 87, co. 3, del D.P.R. 207/2010)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	Ulteriori osservazioni ¹⁶ :			

¹³ Nell'affidamento diretto di cui all'art. 1, co. 2 lett. a), l'atto di avvio del procedimento è l'invio della richiesta di offerta all'operatore economico scelto e la procedura si conclude con l'adozione della determina a contrarre o atto Equivalente. Nella procedura aperta, sulla base della definizione di cui all'art. 3 comma 1, lettera sss) e dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, l'atto di avvio del procedimento è la pubblicazione del bando o avviso di indizione di gara e la procedura si conclude con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, con il quale si procede all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva del contraente.

¹⁴ Le Linee guida ANAC n. 4 in tema di deroga alla rotazione dell'affidatario prevedono che "l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento"

¹⁵ Le Linee guida ANAC n. 4 in tema di deroga alla rotazione dell'affidatario prevedono che "l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento"

¹⁶ A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano i le possibili ulteriori criticità che potrebbero emergere nel corso dei controlli:

- sospetti sull'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale (art. 80, co. 5, lett. m), d.lgs. 50/2016), sulla base di evidenze di collegamenti sostanziali tra i soggetti partecipanti alla procedura;
- possibile violazione al divieto di *pantouflage* (d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, art 16-ter: "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*");
- elementi di rischio sull'affidabilità dell'aggiudicatario con riferimento al numero di dipendenti, al fatturato, ai bilanci, ecc.);
- evidenze relative alla violazione del divieto per l'affidatario della progettazione, e suoi controllanti/collegati, di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei lavori (D.lgs. 50/2016, art. 24, co. 7: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori*").

E.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE
	<p>Al fine di adeguare le schede alle previste prescrizioni in tema di pubblicazioni obbligatorie, si evidenzia la necessità di inserire, con riferimento alle procedure in esame, l'indicazione del rispetto dei seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente", degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 9) del PNA; - assolvimento per il contratto di che trattasi, se di importo pari o superiore ad euro 40.000, delle comunicazioni obbligatorie ad ANAC, tramite Osservatorio regionale, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 4, e 213, commi 8 e 9, del D. Lgs. 50/2016.

PROCEDURA NEGOZIATA – SERVIZI E FORNITURE

Oggetto dell'appalto:					

A	INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D'APPALTO				
A.1	Soggetto Attuatore				
A.2	Stazione Appaltante				
A.3	Rilevazione del Valore stimato dell'appalto	(Importo Euro)			
	Base d'asta	€ _____	SOGLIE RILEVANZA COMUNITARIA SETTORI ORDINARI <ul style="list-style-type: none"> forniture/servizi/concorsi progett.ne autorità centrali.: € 140.000 (fino al 31/12/2021 €139.000) forniture/servizi/conc.progett.nea mm.ni sub-centrali: € 215.000 (fino al 31/12/2021 € 214.000) servizi sociali e altri all.to VIII: € 750.000. SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA <ul style="list-style-type: none"> forniture/servizi/concorsi progett.ne: € 431.000 (fino al 31/12/2021 €428.000) 		
	Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza, ove previsti (non soggetti a ribasso)	€ _____			
	Valore stimato affidamento comprensivo di rinnovi, opzioni, proroghe tecniche e revisioni dei prezzi (art. 5 Direttiva 2014/24/UE e art. 35, co. 4, del d.lgs. 50/2016)	€ _____			
A.4	Affidamento sopra soglia comunitaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A.5	Indicare CUP, laddove applicabile				
A.6	Indicare CIG				
A.7	Indicare CUI, laddove applicabile				
A.8	Tipo affidamento	<input type="checkbox"/>	Servizi e Forniture	<input type="checkbox"/>	Accordo Quadro
		<input type="checkbox"/>	Servizi di ingegneria e architettura	<input type="checkbox"/>	Concorso di idee/progettazione
		<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):		
A.9	Procedura di scelta del contraente	<input type="checkbox"/>	Procedura Negoziata	d.l. 77/2021 conv. L 120/2020(fino al 30/06/2023)	
		<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	Servizi e forniture: <139.000,00 Aff.Diretto (2 mesi); 139.000-soglie Negoziata senza bando =>5 operatori (4 mesi); >soglie (Termini ridotti) competitiva con negoz.ne o dialogo competitivo (6 mesi); >214.000,01 (Con motivazione) competitiva con negoz.ne o dialogo competitivo (6 mesi).	
A.10	Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/>	OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa		
		<input type="checkbox"/>	Minor prezzo		
B	ESAME DOCUMENTAZIONE				
B.1	ASPETTI GENERALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

B.1.1	Completezza della documentazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Determina o atto equivalente comprensivo dei relativi allegati a contrarre (art. 32, d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/>	
b)	Capitolato d'oneri	<input type="checkbox"/>	
c)	Avviso indagine mercato/manifestazione di interesse	<input type="checkbox"/>	
d)	Schemi di contratto	<input type="checkbox"/>	
e)	Lettera di invito o disciplinare di gara	<input type="checkbox"/>	
	Altro:		
f)	Nota di richiesta di manifestazione di interesse	<input type="checkbox"/>	
g)	Modello di dichiarazione criteri tabellari	<input type="checkbox"/>	
h)	Domanda di partecipazione	<input type="checkbox"/>	
i)	Modello offerta economica	<input type="checkbox"/>	
j)	Dichiarazioni integrative	<input type="checkbox"/>	
k)	Dichiarazioni conflitto di interessi del RUP e di tutti i soggetti obbligati sia nella fase antecedente l'affidamento sia eventualmente nella fase di affidamento (dopo che l'elenco dei concorrenti è stato reso noto)	<input type="checkbox"/>	
l)	Eventuale ulteriore documentazione: Es. documentazione eventuale esperimento del soccorso istruttorio		
B.1.2	Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione:		
B.2	DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO		
B.2.1			
a)	d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020 e ss.mm.ii. (procedimenti fino al 30/06/2023) art. 1, co. 2, lett. b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici , ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.	<input type="checkbox"/>	
b)	Altra Procedura ai sensi dell'art. 63, d.lgs. 50/2016 (specificare dettagli).	<input type="checkbox"/>	
B.2.3	PROCEDURA IN DEROGA AI SENSI DI ORDINANZE COMMISSARIALI (es. art. 4, co. 3, d.l. 32/2019)	<input type="checkbox"/>	
	Specificare di seguito:		
B.2.4	ALTRE DISPOSIZIONI ACCELERATORIE E DEROGHE DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE¹		
a)	Se applicabile: inversione procedimentale attualmente prevista per le procedure aperte? (ex art. 133, co. 8, d.lgs. 50/2016) ²	<input type="checkbox"/>	
b)	Consegna via d'urgenza (art. 8, co. 1 lett. a), d.l. 76/2020) ³	<input type="checkbox"/>	

¹ D.l. 77/2021, d.l. 76/2020, d.l. 32/2019, ecc.

² L'art. 1, co. 3, L. 55/2019 ha esteso la possibilità fino al 30/06/2023 (termine prorogato con il d.l. 77/2021) di avvalersi della c.d. inversione procedimentale di cui all'art. 133, co. 8, del Codice (che consente per gli appalti nei settori speciali la facoltà per gli enti aggiudicatori, in caso di procedura aperta, di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, se specificamente previsto nel bando di gara o nell'avviso di indizione della gara) anche alle procedure aperte (sopra soglia) nei settori ordinari.

³ L'art. 8, co. 1, lett. a), del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 prevede che, fino al 30/06/2021 (termine prorogato con il d.l. 77/2021), "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura".

c)	Riduzione dei termini procedurali (art. 8, co. 1 lett. c), d.l. 76/2020) ⁴	<input type="checkbox"/>
d)	Ricorso alla deroga dello <i>stand still</i> (art. 1, co. 2 lett. b), d.l. 76/2020)	<input type="checkbox"/>
e)	Altro (specificare):	<input type="checkbox"/>
B.3	CONTENUTI DELLA DETERMINA O ATTO EQUIVALENTE COMPRENSIVO DEI RELATIVI ALLEGATI	
B.3.1	Elementi essenziali della determina o atto equivalente⁵?	
a)	Motivazione da cui si desume l'interesse pubblico perseguito	<input type="checkbox"/>
b)	Oggetto dell'affidamento (art. 32, co. 2, d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/>
c)	Procedura adottata con indicazione delle ragioni	<input type="checkbox"/>
d)	Caratteristiche dei beni o servizi da acquistare (art. 32, co.2, d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/>
e)	Requisiti per la selezione degli operatori economici ⁶	<input type="checkbox"/>
f)	Importo stimato affidamento e capitolo di bilancio (art. 32, co.2, d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/>
g)	Criteri di aggiudicazione	<input type="checkbox"/>
B.3.2	Ulteriori elementi presenti nella determina o atto equivalente comprensivo dei relativi allegati	
a)	Numero di operatori economici invitati alla procedura	N. _____
b)	Il numero di oo.ee invitati è conforme alla previsione normativa sulla procedura utilizzata ⁷ ?	<input type="checkbox"/>
c)	Individuazione dei criteri di selezione delle imprese da invitare? (Es. Elenchi PA, indagine di mercato)	<input type="checkbox"/>
d)	Descrivere di seguito il metodo utilizzato per la selezione degli oo.ee.:	
e)	Riferimenti ai precedenti livelli della progettazione ⁸ ?	<input type="checkbox"/>
f)	Presenza di motivazione ex art. 23, co. 2, d.lgs. 50/2016 (rilevanza ai fini della progettazione interna) ⁹ ?	<input type="checkbox"/>
g)	Riferimenti a determinazione corrispettivi della progettazione secondo il D.M. 17/06/2016?	<input type="checkbox"/>
h)	Presenza di riferimenti al rispetto dei principi generali del codice? (art. 30, d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/>
i)	Presenza di riferimenti al rispetto del criterio di rotazione (ex art. 36, co. 2, d.lgs. 50/2016 e/o art. 1, co. 2, d.l. 76/2020), ovvero di adeguata motivazione in caso di deroga?	<input type="checkbox"/>
i-bis)	Indicare le misure adottate per il rispetto del criterio di rotazione ovvero le motivazioni addotte nel caso di non applicazione del predetto criterio:	

⁴ L'art. 8, co. 1, lett. c), del d.l. n. 76/2020 prevede "c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti". I termini sono così ridotti: procedure aperte gg. 15 dalla data di invio del bando di gara; procedure ristrette gg. 10 dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte; procedura negoziata gg. 5 dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

⁵ D. Lgs. 50/2016, art. 32 e Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50.

⁶ Requisiti di idoneità professionale; Requisiti di capacità economica e finanziaria; Requisiti di capacità tecniche e professionali.

⁷ Ai sensi del d.l. 76/2021 conv. L. 120/2020 e ss.ii.mm. (fino al 30/06/2023):

- lavori dal valore stimato tra € 150.000 e € 999.999,99 è prevista la procedura negoziata senza bando con invito di almeno 5 operatori;
- lavori dal valore stimato tra € 1.000.000 e le soglie di rilevanza comunitaria è prevista la procedura negoziata senza bando con invito di almeno 10 operatori;
- servizi e forniture dal valore stimato tra € 139.000 e le soglie di rilevanza comunitaria è prevista la procedura negoziata senza bando con invito di almeno 5 operatori.

Le Ordinanze speciali possono prevedere ulteriori deroghe.

⁸ D.lgs. 50/2016, artt. 23, 26 e 27.

⁹ D.lgs. 50/2016, art. 23, co. 2, "Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24".

j)	Quadro tecnico economico aggiornato		<input type="checkbox"/>	
B.4	REQUISITI PREVISTI DALLA LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE DI GARA		SI	NO
B.4.1	Requisiti generali di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.2	Iscrizione registro imprese o albo professionale?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.5	SIA	Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83, co. 1, lett. b) - Linee Guida n. 1 A.N.AC)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.6	SIA	Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, co. 1, lett. c) - Linee Guida n. 1 A.N.AC)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.7	Descrivere di seguito i principali requisiti generali e speciali previsti:			
B.5	CRITERI AGGIUDICAZIONE PREVISTI NEL DISCIPLINARE DI GARA (SOLO IN CASO DI OEPV)		SI	NO
B.5.1	Rispetto ripartizione punteggi secondo Linee Guida n. 2 A.N.AC per affidamenti con O.E.P.V.?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5.2	Attribuzione di punteggi discrezionali?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5.3	Eventuali problematiche in ordine alla definizione dei criteri e dei pesi e sotto pesi? (es. punteggio eccessivo a criteri che appaiono poco rilevanti, punteggio elevato assegnato a macro criterio senza suddivisione in sub criteri e sub pesi)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5.4	Nel caso in cui la <i>lex specialis</i> prevede un punteggio tecnico minimo (c.d. soglia di sbarramento) per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, è chiarito se tale soglia di sbarramento sarà determinata prima o dopo la riparametrazione ¹⁰ ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5.5	Nel caso in cui la <i>lex specialis</i> prevede la riparametrazione del punteggio tecnico ¹¹ , è specificato se ai fini della verifica della soglia di anomalia si farà riferimento ai punteggi pre-riparametrazione o post-riparametrazione?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5.6	Nel caso in cui la <i>lex specialis</i> prevede la verifica della soglia di anomalia sul punteggio determinato prima della riparametrazione, discostandosi così dalle Linee Guida n. 2, che prevedono "Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni", la Stazione Appaltante ha dato motivazione nella legge di gara?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6	LEGALITA'		SI	NO
B.6.1	La legge di gara è integrata con i riferimenti a eventuali protocollo di legalità o patti integrità vigenti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso affermativo, specificare di seguito protocollo/patto:			
B.6.2	Divieto affidamento incarichi in violazione del <i>pantouflage</i> ¹² (art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹⁰ Con delibera n. 43 del 22/01/2020 l'ANAC chiarisce che "in mancanza di specifiche indicazioni sul momento in cui effettuare il calcolo della soglia di anomalia, tale calcolo non poteva che intervenire dopo l'operazione di riparametrazione, dal cui esito dipendevano anche le eventuali esclusioni per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento".

¹¹ Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", che prevedono la possibilità per la stazione appaltante di procedere, se previsto dal bando di gara, "alla riparametrazione dei punteggi per rialinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza. L'operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri. La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica".

¹² D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, art. 53, co. 16-ter: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati".

	[disciplinare/contratto]		
B.6.3	Presenza del divieto partecipazione in forma diversa (art. 48, co. 7, d.lgs. 50/2016) ¹³ ? [disciplinare/invito]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.4	Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari? (Legge 13 agosto 2010, n. 136) [contratto/capitolato]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7	ALTRI ASPETTI RILEVANTI	SI	NO
B.7.1	L'appalto si riferisce ad un bene tutelato (patrimonio paesaggistico e culturale) ¹⁴ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.2	Nella determina risulta che l'affidamento è incluso nel programma biennale di forniture e servizi (> 40.000 euro) ¹⁵ del soggetto attuatore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.3	Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione nella determina e nel disciplinare dellapiattaforma utilizzata? (in caso affermativo specificare) [determina/disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.4	Presenza garanzia provvisoria (art. 93 del d.lgs. 50/2016 - art. 1, co. 4, del d.l. 76/2020) ¹⁶ ? [disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.5	È previsto l'obbligo del sopralluogo? [disciplinare/invito]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso di risposta affermativa è prevista adeguata motivazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.6	Tempo di esecuzione dei servizi [bando/disciplinare/contratto]	Giorni	
		Mesi	
B.7.7	L'appalto è suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 51, co. 1, del d.lgs. 50/2016 ¹⁷ ? [determina/disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso di risposta negativa è presente adeguata motivazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Specificare di seguito le modalità di divisione in lotti ovvero in caso di mancata divisione le motivazioni addotte:		

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.


¹³ D.lgs. 50/2016, art. 48, co. 7: “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorzio; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale”.

¹⁴ Gli appalti che rientrano nel settore dei beni culturali di cui al d.lgs. 42/2004, modificato dalla L. 132/2019, sono disciplinati nella Parte II, Titolo VI, Capo III (artt. 145 e ss.) del d.lgs. 50/2016 nonché all'interno del relativo Regolamento D.M. 154/2017, che stabilisce i requisiti di qualificazione che le imprese devono possedere per partecipare agli appalti pubblici di lavori rientranti in questa categoria. L'art. 146 del d.lgs. 50/2016 prevede il divieto di avvalimento per gli appalti in questione.

¹⁵ D.lgs. 50/2016, art. 21: “Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2020, fino al 31 dicembre 2021, le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21, già adottati, a condizione che entro il 15 ottobre 2020 si provveda all'aggiornamento”. Articolo così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera d), della legge n. 55 del 2019.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 1, co. 4, della legge n. 120 del 2020, per le procedure negoziate sottosoglia indette entro il 30 giugno 2023 “... la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”

¹⁷ D.lgs. 50/2016, art. 51, co. 1: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”.

B.7.9	Nelle valutazioni finalizzate alla stima del valore complessivo di gara sono stati presi in considerazione tutti gli elementi necessari ai fini di evitare all'eventuale frazionamento artificioso? (art. 35, co. 6, d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.12	Le disposizioni sul subappalto sono conformi alla normativa vigente (art. 105, d.lgs. 50/2016 comemodificato dal d.l. 77/2021)? [disciplinare/contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Previsione del divieto di cessione del contratto? (art. 105 comma 1 del d.lgs 50/2016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.13	Le disposizioni in materia di avvalimento (art. 89 del codice) sono conformi alla normativa vigente? [disciplinare/invito]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	È richiesta la dichiarazione sul possesso dei requisiti art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento dell'ausiliaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	È prevista la facoltà di un avvalimento frazionato e il divieto di avvalimento a cascata? (ex art. 89, co. 6, d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	È previsto il divieto per l'ausiliaria di fornire i propri requisiti a più concorrenti o di partecipante al medesimo? (ex art. 89, co. 7, del codice)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.14	Le disposizioni in materia di anticipazione a favore dell'aggiudicatario tengono conto della possibilità di erogare tale somma fino al 30% per effetto dell'art. 207, co. 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)? [disciplinare/contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.15	Esclusione automatica (art. 97, co. 8, del d.lgs. 50/2016)? [determina/disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.16	Indicazione di applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM - Criteri Ambientali Minimi (art. 34 del d.lgs. 50/2016) ¹⁸ [determina/contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.17	In caso di corrispettivo calcolato a misura, è presente la clausola di invarianza dei prezzi fissi? (art.59, co. 5-bis, del d.lgs. 50/2016). [contratto/capitolato]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.18	Nei documenti di gara sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 4/2022 e dell'art. art. 106, co. 1, lettera a), primo periodo del Codice (obbligatoria fino al31/12/2023). Ove non applicabile la revisione, resta fermo quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106 ¹⁹ [contratto/capitolato]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.19	SIA Prescrizioni sull'utilizzo della metodologia BIM, ex art. 23, co. 13, del codice, secondo le prescrizioni di cui al d.m. MIT n. 560 del 01/12/2017, come modificato dal d.m. MIMS n. 312 del 02/08/2021, per la costruzione di nuove opere nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione o varianti, secondo la seguente tempistica [disciplinare/CSA]: 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.20	Si prevedono procedure di integrazione dell'elenco degli o.e. da invitare laddove la preliminaremanifestazione di interesse comporti un numero insufficiente di interessati? [disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.21	Sono indicati i termini minimi per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016? (minimo 5 giorni) [lettera d'invito/disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹⁸ D.lgs. 50/2016, art. 34, prevede "...l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente ...". Alla data dell'aggiornamento della check-list iCAM sono stati adottati nelle seguenti categorie di forniture e affidamenti: arredi per interni (d.m. 11/01/2017); arredo urbano (d.m. 05/02/2015); ausili per l'incontinenza (d.m. 24/12/2015); calzature da lavoro e accessori in pelle (d.m. 17/05/2018); carta (d.m. 04/04/2013); cartucce (d.m. 17/10/2019); edilizia (servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - d.m. 11/10/2017); illuminazione pubblica (d.m. 27/09/2017 e d.m. 28/03/2018); riscaldamento/raffrescamento edifici (d.m. 07/03/2012); lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria (d.m. 09/12/2020); rifiuti urbani (d.m. 13/02/2014); ristorazione collettiva (d.m. 10/03/2020); sanificazione (d.m. 29/01/2021); stampanti (d.m. 17/10/2019); tessili (d.m. 30/06/2021); veicoli (d.m. 17/06/2021); verde pubblico (d.m. 10/03/2020).

¹⁹ Art. 106, co. 1. "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi ...".

B.7.22	Laddove si ricorra ad espletare indagine di mercato, si prevede la pubblicazione sul profilo del committente per almeno 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni? [determina]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.23	Laddove la stazione appaltante utilizza elenchi di operatori economici, si prevede l'immediata evidenza della procedura mediante pubblicazione sul sito istituzionale di avviso specifico recante anche i riferimenti dell'elenco utilizzato? [determina]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA			
C.1	Responsabile Unico del Procedimento: (specificare di seguito informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)		
C.2	Altri soggetti che partecipano alla procedura: supporto RUP, resp. proc.to di selezione, altri: (specificare di seguito per ruolo, informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)		
C.3	Il personale intervenuto ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse?	SI	NO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.3.1.	E' stata svolta una verifica sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.3.2.	E' stata svolta una verifica sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate da tutti gli altri soggetti obbligati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.4	Sono emerse criticità con riferimento al RUP ed agli altri soggetti intervenuti sopra elencati?	SI	NO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso affermativo specificare di seguito:			
D OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE			
<p>Al fine di adeguare le schede alle previste prescrizioni in tema di pubblicazioni obbligatorie, si evidenzia la necessità di inserire, con riferimento alle procedure in esame, l'indicazione del rispetto dei seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente", degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 9) del PNA; - assolvimento per il contratto di che trattasi, se di importo pari o superiore ad euro 40.000, delle comunicazioni obbligatorie ad ANAC, tramite Osservatorio regionale, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 4, e 213, commi 8 e 9, del D. Lgs. 50/2016. 			

CHECK-LIST LEX SPECIALIS

PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI

Oggetto dell'appalto:

Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio negli atti di gara.

A	INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D'APPALTO		
A.1	Soggetto Attuatore		
A.2	Stazione Appaltante		
A.3	Rilevazione del Valore stimato dell'appalto	(Importo Euro)	
a)	Base d'asta	€ _____	SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA SETTORI ORDINARI • Lavori: € 5.382.000 (fino al 31/12/2021 € 5.350.000) SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA • lavori e concessioni: € 5.382.000 (fino al 31/12/2021 € 5.350.000)
b)	Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza, ove previsti (non soggetti a ribasso)	€ _____	
c)	Valore stimato affidamento comprensivo di rinnovi, opzioni, ecc. (art. 5 Direttiva 2014/24/UE e art. 35, co. 4, del d.lgs. 50/2016)	€ _____	
A.4	Affidamento sopra soglia comunitaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.5	Indicare CUP, laddove applicabile		
A.6	Indicare CIG		
A.7	Indicare CUI, laddove applicabile		
A.8	Tipo affidamento	<input type="checkbox"/> Lavori e opere	
		<input type="checkbox"/> Altro (specificare):	
A.9	Procedura di scelta del contraente	<input type="checkbox"/> Procedura Negoziata	
		<input type="checkbox"/> Altro (specificare):	
		D.l. n. 77/2021 conv. L. n. 120/2020(fino al 30/06/2023) • Lavori: 150.000-999.999,99 Negoziata senza bando =>5 operatori (4 mesi); 1.000.000-soglie Negoziata senza bando =>10 operatori (4 mesi); >5.350.000 (Termini ridotti) competitiva con negoz.ne o dialogo competitivo (6 mesi); >5.350.000 (Con motivazione)competitiva con negoz.ne o dialogo competitivo (6 mesi)	
A.10	Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa	
		<input type="checkbox"/> Minor prezzo	

ESAME DOCUMENTAZIONE			
B			
B.1	ASPETTI GENERALI	SI	NO
B.1.1	Completezza della documentazione o atto equivalente comprensivo di eventuali allegati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Determina a contrarre o atto equivalente (art. 32, d.lgs. n. 50/2016)		<input type="checkbox"/>
b)	Capitolato		<input type="checkbox"/>
c)	Avviso indagine mercato/manifestazione di interesse		<input type="checkbox"/>
d)	Schemi di contratto		<input type="checkbox"/>
e)	Lettera di invito o disciplinare di gara		<input type="checkbox"/>
	Altro:		
f)	Nota di richiesta di manifestazione di interesse		<input type="checkbox"/>
g)	Dichiarazione criteri tabellari		<input type="checkbox"/>
h)	Domanda di partecipazione		<input type="checkbox"/>
i)	Modello offerta economica		<input type="checkbox"/>
j)	Dichiarazioni integrative		<input type="checkbox"/>
k)	Dichiarazioni conflitto di interessi del RUP e di tutti i soggetti obbligati sia nella fase antecedente l'affidamento sia eventualmente nella fase di affidamento (dopo che l'elenco dei concorrenti è stato reso noto)		<input type="checkbox"/>
l)	Eventuale ulteriore documentazione: Es. documentazione connessa all'esperienza del soccorso istruttorio		
B.1.2	Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione:		
B.2	DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO		
B.2.1	D.lgs. n. 50/2016		
a)	lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. (art. 36, co. 2, lett. c)		<input type="checkbox"/>
b)	lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati (art. 36, co. 2, lett. c-bis)		<input type="checkbox"/>
B.2.2	D.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. (procedimenti fino al 30/06/2023) art. 1, co. 2, lett. b), procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro; di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti istituzionali.		<input type="checkbox"/>
B.2.3	PROCEDURA IN DEROGA AI SENSI DI ORDINANZA COMMISSARIALE (es. art. 4, co. 3, d.l. n. 32/2019)		<input type="checkbox"/>
	Specificare di seguito:		
B.2.4	ALTRE DISPOSIZIONI ACCELERATORIE E DEROGHE DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE ¹		
a)	Se applicabile: inversione procedimentale attualmente prevista per le procedure aperte? (ex art. 133, co. 8 del d.lgs. n. 50/2016) ²		<input type="checkbox"/>
b)	Consegna via d'urgenza (art. 8, co. 1, lett. a) del d.l. n. 76/2020) ³		<input type="checkbox"/>
c)	Riduzione dei termini procedurali (art. 8, co. 1 lett. c) del d.l. n. 76/2020) ⁴		<input type="checkbox"/>
d)	Ricorso alla deroga dello <i>stand still</i> (art. 1, co. 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020)		<input type="checkbox"/>

e)	Altro (specificare):	<input type="checkbox"/>
B.3 CONTENUTI DELLA DETERMINA		
B.3.1 Elementi essenziali della determina o atto equivalente comprensivo dei relativi allegati⁵?		
a)	Motivazione da cui si desume l'interesse pubblico perseguito (art. 32, co. 1 e co. 2, d.lgs. n. 50/2016)	<input type="checkbox"/>
b)	Oggetto dell'affidamento (art. 32, co. 2, d.lgs. n. 50/2016)	<input type="checkbox"/>
c)	Procedura adottata con indicazione delle ragioni	<input type="checkbox"/>
d)	Caratteristiche delle opere, beni o servizi da acquistare (art. 32, co.2, d.lgs. n. 50/2016)	<input type="checkbox"/>
e)	Requisiti per la selezione degli operatori economici ⁶	<input type="checkbox"/>
f)	Importo stimato affidamento e copertura contabile (art. 32, co.2, d.lgs. n. 50/2016)	<input type="checkbox"/>
g)	Criteri di aggiudicazione	<input type="checkbox"/>
B.3.2 Ulteriori elementi presenti nella determina determina o atto equivalente comprensivo dei relativi allegati⁷?		
a)	Numero di operatori economici invitati alla procedura	N. _____
b)	Il numero di oo. ee invitati è conforme alla previsione normativa sulla procedura utilizzata ⁷ ?	<input type="checkbox"/>
c)	Individuazione dei criteri di selezione delle imprese da invitare? (Elenchi PA, indagini di mercato, ecc.)	<input type="checkbox"/>
d)	Descrivere di seguito il metodo utilizzato per la selezione degli oo. ee.:	
e)	Presenza della clausola relativa al divieto per gli affidatari di incarichi di progettazione, e suoi controllanti/collegati, di partecipare alle procedure di lavori (verificare la presenza della clausola anche nel contratto, nella lettera d'invito e nel disciplinare di gara) ⁸ ?	<input type="checkbox"/>
f)	Riferimenti al rispetto dei principi generali del Codice? (art. 30, d.lgs. n. 50/2016)	<input type="checkbox"/>
g)	Presenza di riferimenti al rispetto del criterio di rotazione (ex art. 36, co. 2, d.lgs. n. 50/2016 e/o art. 1, co. 2 del d.l. n. 76/2020), ovvero di adeguata motivazione in caso di deroga?	<input type="checkbox"/>
g-bis)	Indicare di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto del criterio di rotazione ovvero le motivazioni addotte nel caso di non applicazione del predetto criterio:	

¹ D.l. n. 77/2021, d.l. n. 76/2020, ecc.

² L'art. 1, co. 3, L. n. 55/2019 ha esteso la possibilità fino al 30/06/2023 (termine prorogato con il d.l. n. 77/2021) di avvalersi della c.d. inversione procedimentale di cui all'art. 133, co. 8 del Codice (che consente per gli appalti nei settori speciali la facoltà per gli enti aggiudicatori, in caso di procedura aperta, di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, se specificamente previsto nel bando di gara o nell'avviso di indizione della gara) anche alle procedure aperte (sopra soglia) nei settori ordinari.

³ L'art. 8, co. 1, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 prevede che, fino al 30/06/2021 (termine prorogato con il d.l. n. 77/2021), "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura".

⁴ L'art. 8, co. 1, lett. c), del d.l. n. 76/2020 prevede "c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti". I termini sono così ridotti: procedure aperte gg. 15 dalla data di invio del bando di gara; procedure ristrette gg. 10 dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte; procedura negoziata gg. 5 dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

⁵ D.lgs. n. 50/2016, art. 32 e Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016.

⁶ Requisiti di idoneità professionale; Requisiti di capacità economica e finanziaria; Requisiti di capacità tecniche e professionali.

⁷ Ai sensi del d.l. n. 76/2021 conv. L. n. 120/2020 e ss.ii.mm. (fino al 30/06/2023):

- lavori dal valore stimato tra € 150.000 e € 999.999,99 è prevista la procedura negoziata senza bando con invito di almeno 5 operatori;
- lavori dal valore stimato tra € 1.000.000 e le soglie di rilevanza comunitaria è prevista la procedura negoziata senza bando con invito di almeno 10 operatori;
- servizi e forniture dal valore stimato tra € 139.000 e le soglie di rilevanza comunitaria è prevista la procedura negoziata senza bando con invito di almeno 5 operatori.

Le Ordinanze speciali possono prevedere ulteriori deroghe.

⁸ D.lgs. n. 50/2016, art. 24, co. 7: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori".

h)	Quadro tecnico economico aggiornato	<input type="checkbox"/>	
B.4	REQUISITI PREVISTI DALLA LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE DI GARA	SI	NO
B.4.1	Requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.2	Iscrizione registro imprese o albo professionale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.3	Ulteriori requisiti richiesti (es. Albo Gestori ambientali, iscrizione <i>White List</i> provinciali, condizioni particolari esecuzione ex art. 100)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.4	Descrivere di seguito i principali requisiti generali e speciali previsti:		
B.5	CRITERI AGGIUDICAZIONE PREVISTI NEL DISCIPLINARE DI GARA (SOLO IN CASO DI OEPV)	SI	NO
B.5.1	Rispetto ripartizione punteggi secondo Linee Guida n. 2 ANAC per affidamenti con O.E.P.V.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5.2	Attribuzione di punteggi discrezionali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5.3	Eventuali problematiche in ordine alla definizione dei criteri e dei pesi e sotto pesi? (es. punteggio eccessivo a criteri che appaiono poco rilevanti, punteggio elevato assegnato a macro criterio senza suddivisione in sub criteri e sub pesi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5.4	Nel caso in cui la <i>lex specialis</i> prevede un punteggio tecnico minimo (c.d. soglia di sbarramento) per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, è chiarito se tale soglia di sbarramento sarà determinata prima o dopo la riparametrazione ⁹ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5.5	Nel caso in cui la <i>lex specialis</i> prevede la riparametrazione del punteggio tecnico ¹⁰ , è specificato se ai fini della verifica della soglia di anomalia si farà riferimento ai punteggi pre-riparametrazione o post-riparametrazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5.6	Nel caso in cui la <i>lex specialis</i> prevede la verifica della soglia di anomalia sul punteggio determinato prima della riparametrazione, discostandosi così dalle Linee Guida n. 2, che prevedono "Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni", la Stazione Appaltante ha dato motivazione nella legge di gara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6	LEGALITA'	SI	NO
B.6.1	La legge di gara è integrata con i riferimenti a eventuali protocolli di legalità/patti integrità vigenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso affermativo, specificare di seguito protocollo/patto:		
B.6.2	Divieto affidamento incarichi in violazione del <i>pantouflage</i> ¹¹ (art. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001)? [disciplinare/contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁹ Con delibera n. 43 del 22/01/2020 l'ANAC chiarisce che "in mancanza di specifiche indicazioni sul momento in cui effettuare il calcolo della soglia di anomalia, tale calcolo non poteva che intervenire dopo l'operazione di riparametrazione, dal cui esito dipendevano anche le eventuali esclusioni per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento".

¹⁰ Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", che prevedono la possibilità per la stazione appaltante di procedere, se previsto dal bando di gara, "alla riparametrazione dei punteggi per rialinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza. L'operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri. La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica".

¹¹ D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, art 16-ter: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi.

B.6.3	Presenza del divieto partecipazione in forma diversa (art. 48, co. 7) ¹² ? [disciplinare/invito]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.4	Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari? (Legge 13 agosto 2010, n. 136) [contratto/capitolato]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7	ALTRI ASPETTI RILEVANTI	SI	NO
B.7.1	L'appalto si riferisce ad un bene tutelato (patrimonio paesaggistico e culturale) ¹³ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.2	Nella determina risulta che l'affidamento è incluso nel programma triennale dei lavori pubbliche relativi aggiornamenti e nell'elenco annuale delle opere (> 100.000 euro)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.3	Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione nella determina e nel disciplinare della piattaforma utilizzata? (in caso affermativo specificare) [determina/disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.4	Presenza garanzia provvisoria? (art. 93 del d.lgs. n. 50/2016; art. 1, co. 4, del d.l. n. 76/2020, esenzione per tale procedura in vigore fino al 30/06/2023) ¹⁴ [disciplinare/invito]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.5	È previsto l'obbligo del sopralluogo? [disciplinare/invito]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso di risposta negativa è presente adeguata motivazione:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.6	Assicurarsi che sia previsto il versamento del contributo gara in favore dell'ANAC? [determina/disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.7	Tempo di esecuzione dei servizi o delle opere [bando/disciplinare/contratto]	Giorni	
		Mesi	
B.7.8	L'appalto è suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 51, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016 ¹⁵ ? [determina/disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso di risposta negativa è presente adeguata motivazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Specificare di seguito le modalità di divisione in lotti ovvero in caso di mancata divisione le motivazioni adottate:		
B.7.9	Il valore dell'affidamento è stato stimato senza l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative alle soglie europee ed è stato rispettato il divieto di artificioso frazionamento (art. 35, co. 6 del d.lgs. n. 50/2016)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

¹² D.lgs. n. 50/2016, art. 48, co. 7: "È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale".

¹³ Gli appalti che rientrano nel settore dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 42/2004, modificato dalla l. n. 132/2019, sono disciplinati nella Parte II, Titolo VI, Capo III (artt. 145 e ss.) del d.lgs. n. 50/2016 nonché all'interno del relativo Regolamento D.M. 154/2017, che stabilisce i requisiti di qualificazione che le imprese devono possedere per partecipare agli appalti pubblici di lavori rientranti in questa categoria. L'art. 146 del d.lgs. n. 50/2016 prevede il divieto di avvalimento per gli appalti in questione.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 1, co. 4, della l. n. 120/2020, per le procedure negoziate sotto soglia indette entro il 30 giugno 2023 "... la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93".

¹⁵ D.lgs. n. 50/2016, art. 51, co. 1: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle micro imprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti".

B.7.10	Le disposizioni sul subappalto sono conformi alla normativa vigente (art. 105, d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal d.l. n. 77/2021)? [disciplinare/contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Previsione del divieto di cessione del contratto? (art. 105, co. 1 del d.lgs. n. 50/2016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Previsione del limite del 50% alla quota subappaltabile per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	Nel caso di previsione di limiti al subappalto per categorie scorporabili gli stessi sono adeguatamente motivati? (art. 105 co. 2 d.lgs. n. 50/2016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.11	Le disposizioni in materia di avvalimento (art. 89 del Codice) sono conformi alla normativa vigente? [disciplinare/invito]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	È richiesta la dichiarazione sul possesso dei requisiti art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento dell'ausiliaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	È prevista la responsabilità in solido del concorrente e dell'impresa ausiliaria ex art. 89 co. 5 del d.lgs. n. 50/2016?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	È previsto il divieto per l'ausiliaria di fornire i propri requisiti a più concorrenti o di partecipante al medesimo? (ex art. 89, co. 7 del Codice)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.12	Le disposizioni in materia di anticipazione a favore dell'aggiudicatario tengono conto della possibilità di erogare tale somma fino al 30% per effetto dell'art. 207, co. 1 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)? [disciplinare/contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.13	Esclusione automatica (art. 97, co. 8, d.lgs. n. 50/2016)? [determina/disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.14	Indicazione di applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM - Criteri Ambientali Minimi (art. 34 del d.lgs. n. 50/2016)?¹⁶ [determina/contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.15	In caso di corrispettivo calcolato a misura, è presente la clausola di invarianza dei prezzi fissi?(art. 59, co. 5-bis del d.lgs. n. 50/2016). [contratto/capitolato]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.16	Nei documenti di gara sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 4/2022 e dell'art. 106, co. 1, lett. a), primo periodo del Codice (obbligatoria fino al 31/12/2023). Ove non applicabile la revisione, resta fermo quanto previsto dal secondo ed al terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106¹⁷. [contratto/capitolato]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.17	Riferimenti alla progettazione, alla verifica e validazione del RUP¹⁸ (con indicazione degli estremi di avvenuta validazione del progetto posto a base di gara)? [bando/lettera d'invito]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	In caso di risposta affermativa indicare di seguito il nominativo/organo che ha validato il progetto e gli estremi dell'atto di validazione:		
B.7.18	Si prevedono procedure di integrazione dell'elenco degli oo.aa. da invitare laddove la preliminare manifestazione di interesse comporti un numero insufficiente di interessati?[disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹⁶ D.lgs. n. 50/2016, art. 34, prevede "...l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente ...". Alla data dell'aggiornamento della check-list iCAM sono stati adottati nelle seguenti categorie di forniture e affidamenti: arredi per interni (D.M. 11/01/2017); arredo urbano (D.M. 05/02/2015); ausili per l'incontinenza (D.M. 24/12/2015); calzature da lavoro e accessori in pelle (D.M. 17/05/2018); carta (D.M. 04/04/2013); cartucce (D.M. 17/10/2019); edilizia (servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - D.M. 11/10/2017); illuminazione pubblica (D.M. 27/09/2017 e D.M. 28/03/2018); riscaldamento/raffrescamento edifici (D.M. 07/03/2012); lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria (D.M. 09/12/2020); rifiuti urbani (D.M. 13/02/2014); ristorazione collettiva (D.M. 10/03/2020); sanificazione (D.M. 29/01/2021); stampanti (D.M. 17/10/2019); tessili (D.M. 30/06/2021); veicoli (D.M. 17/06/2021); verde pubblico (D.M. 10/03/2020).

¹⁷ Art. 106, co. 1. "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi ...".

¹⁸ D.lgs. n. 50/2016, artt. 23, 26 e 27.

B.7.1 9	Sono indicati i termini minimi per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 36, co. 9 del d.lgs. n. 50/2016? (minimo 5 giorni) [lettera d'invito/disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.20	Laddove si ricorra ad espletare indagine di mercato, si prevede la pubblicazione sul profilo del committente per almeno 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni? [determina]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.21	Laddove la stazione appaltante utilizza elenchi di operatori economici, si prevede l'immediata evidenza della procedura mediante pubblicazione sul sito istituzionale di avviso specifico recante anche i riferimenti dell'elenco utilizzato? [determina]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA		
C.1	Responsabile Unico del Procedimento: (specificare di seguito informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)		
C.2	Altri soggetti che partecipano alla procedura: supporto RUP, resp. proc.to di selezione, altri (es, D.L. se noto al momento dell'indizione della procedura): (specificare di seguito per ruolo, informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)		
C.3	Il personale intervenuto ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
C.3.1.	E' stata svolta una verifica sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.3.2.	E' stata svolta una verifica sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate da tutti gli altri soggetti obbligati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.4	Il nominativo del DL è stato indicato negli atti di gara (solo in caso di procedure di gara inerenti lavori)?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
		<p>N.B.:</p> <p>Con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.05.2021 si chiarisce che "qualora le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse debbano individuare, prima dell'avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo.", che dovrà quindi essere specificato già negli atti di gara. Ad esso si applica sia la disciplina generale dei conflitti di interesse di cui all'articolo 42 del Codice sia lo specifico regime di incompatibilità sancito dall'articolo 26 del Codice, secondo cui lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (co. 7).</p>	
C.5	Sono emerse criticità con riferimento al RUP ed agli altri soggetti intervenuti sopra elencati?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	In caso affermativo specificare di seguito:		
D	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE		
	<p>Al fine di adeguare le schede alle previste prescrizioni in tema di pubblicazioni obbligatorie, si evidenzia la necessità di inserire, con riferimento alle procedure in esame, l'indicazione del rispetto dei seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente", degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 9) del PNA; - assolvimento per il contratto di che trattasi, se di importo pari o superiore ad euro 40.000, delle comunicazioni obbligatorie ad ANAC, tramite Osservatorio regionale, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 4, e 213, commi 8 e 9, del D. Lgs. 50/2016. 		

CHECK-LIST LEX SPECIALIS PROCEDURE DEROGATORIE

Oggetto dell'appalto:

Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio negli atti di gara.

A INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA					
A.1	Soggetto Attuatore				
A.2	Stazione Appaltante				
A.3	Rilevazione del Valore stimato dell'appalto	(Importo Euro)			
a)	Base d'asta	€ _____	SOGLIE RILEVANZA COMUNITARIA SETTORI ORDINARI • Lavori: € 5.382.000 (fino al 31/12/2021 € 5.350.000); SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA • lavori e concessioni: € 5.382.000 (fino al 31/12/2021 € 5.350.000)		
b)	Valore stimato affidamento	€ _____			
A.4	Affidamento sopra soglia comunitaria?		SI	NO	
A.5	Indicare CUP, laddove applicabile				
A.6	Indicare CIG				
A.7	Indicare CUI, laddove applicabile				
A.8	Tipo affidamento	<input type="checkbox"/>	Lavori e opere	<input type="checkbox"/>	Altri Servizi e Forniture
		<input type="checkbox"/>	Servizi di ingegneria e architettura	<input type="checkbox"/>	Appalto integrato
		<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>	Concessioni
		<input type="checkbox"/>	Altro, specificare di seguito:		
A.9	Procedura di scelta del contraente	Descrivere la procedura:			
A.10	Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/>	OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa		
		<input type="checkbox"/>	Minor prezzo		
B ESAME DOCUMENTAZIONE					
B.1	ASPETTI GENERALI		SI	NO	
B.1.1	Completezza della documentazione?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a)	Determina a contrarre o atto equivalente comprensivo dei relativi allegati		<input type="checkbox"/>		
b)	Capitolato d'oneri		<input type="checkbox"/>		
c)	Schemi di contratto		<input type="checkbox"/>		
d)	Lettera di invito o disciplinare di gara		<input type="checkbox"/>		


	Altro:					
e)	Nota di richiesta di manifestazione di interesse	<input type="checkbox"/>				
f)	Dichiarazione criteri tabellari	<input type="checkbox"/>				
g)	Domanda di partecipazione	<input type="checkbox"/>				
h)	Modello offerta economica	<input type="checkbox"/>				
i)	Dichiarazioni integrative Ne	<input type="checkbox"/>				
j)	Dichiarazioni conflitto di interessi del RUP e di tutti i soggetti obbligati sia nella fase antecedente l'affidamento sia eventualmente nella fase di affidamento (dopo che l'elenco dei concorrenti è stato reso noto)	<input type="checkbox"/>				
k)	Elencare eventuale ulteriore documentazione: Es., eventuale documentazione in relazione all'esperimento del soccorso istruttorio					
B.1.2 Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione:						
B.2 DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO						
B.2.1 Specificare di seguito le fonti normative:						
B.3 SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI						
B.3.1 Descrivere dettagliatamente di seguito il metodo utilizzato per la selezione degli operatori economici:						
a)	Sono presenti riferimenti al rispetto dei principi generali della Direttiva 2014/24/UE e del codice (art. 18, Direttiva 2014/24/UE e art. 36 Direttiva 2014/25/UE) o comunque si ricava dagli atti della procedura che gli stessi sono ragionevolmente soddisfatti?	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	SI	NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SI	NO					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
a.1)	E' assicurato il rispetto dei principi di parità di trattamento (art. 24 della Direttiva 2014/24/UE, art. 42 della Direttiva 2014/25/UE) e non discriminazione?	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	Descrivere di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento non discriminazione:					
a.2)	È assicurato il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità? (art. 18, nonché da artt. 48 a 55 Direttiva 2014/24/UE e art. 36 nonché artt. da 67 a 75 Direttiva 2014/25/UE)	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	Descrivere di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità:					
a.3)	È assicurato il rispetto del principio di proporzionalità? (art. 18 Direttiva 2014/24/UE e art. 36 Direttiva 2014/25/UE)	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	Descrivere di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità:					
a.4)	È assicurato il rispetto del principio di concorrenza? (art. 18 Direttiva 2014/24/UE e art. 36 Direttiva 2014/25/UE)	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	Descrivere di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto del principio di concorrenza:					
a.5)	Sono presenti riferimenti al rispetto del criterio di rotazione, qualora applicabile?	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	Indicare di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto del criterio di rotazione ovvero le motivazioni adottate nel caso di non applicazione del predetto criterio:					

a.6)	La procedura rispetta gli altri principi inderogabili di cui all'art. 30 del Codice, ai sensi dell'art. 4, co. 3, d.l. n. 32/2019 (economicità, efficacia, tempestività e correttezza)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descrivere di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto dei tali principi:		
a.7)	Indicare di seguito eventuali criticità in relazione al rispetto dei principi di cui ai punti precedenti		
B.4	REQUISITI PREVISTI DALLA LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE DI GARA	SI	NO
B.4.1	Requisiti generali (art. 57 della Direttiva 2014/24/UE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.2	Iscrizione registro imprese o albo professionale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.3	Assenza delle condizioni ostative antimafia ex art. 80, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 4, co. 3, d.l. n. 32/2019		
B.4.4	Ulteriori requisiti richiesti (es. iscrizione <i>White List</i> provinciali ex art. 1, co. 52, e ss. l. n. 190/2012)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.5	Descrivere di seguito i principali requisiti generali e speciali previsti:		
B.5	CRITERI AGGIUDICAZIONE PREVISTI NEL DISCIPLINARE DI GARA (SOLO IN CASO DI OEPV)	SI	NO
B.5.1	I criteri relativi punteggi e la loro ripartizione rispettano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 della Direttiva 2014/24/UE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5.2	Si rilevano possibili problematiche in ordine alla definizione dei criteri/sub-criteri e dei pesi/sub-pesi? (es. punteggio eccessivo a criteri che appaiono poco rilevanti, punteggio elevato assegnato a macro criterio senza suddivisione in sub criteri e sub pesi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	In caso di risposta affermativa, specificare le problematiche rilevate:		
B.6	LEGALITÀ	SI	NO
B.6.1	La legge di gara è integrata con i riferimenti a eventuali protocolli di legalità/patti integrità vigenti finalizzati a prevenire i tentativi di infiltrazione e condizionamento dell'appalto, anche in attuazione dell'art. 194, co. 3, lett. d), e 20, del Codice?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso affermativo, specificare di seguito protocollo/patto:		
B.6.2	Divieto affidamento incarichi in violazione del <i>pantouflage</i> (art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n.165/2001, considerando 16 e art. 24 della Direttiva 2014/24/UE)? [disciplinare/contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.3	Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari? (Legge 13 agosto 2010, n. 136) [contratto/capitolato]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7	ALTRI ASPETTI RILEVANTI	SI	NO

B.7.1	Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione nella determina e nel disciplinare della piattaforma utilizzata (ex. considerando 52 della Direttiva nonché misura per attuazione principi generali) [determina/disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso di risposta affermativa, specificare:		
B.7.2	È previsto l'obbligo del sopralluogo? [disciplinare/invito]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso di risposta negativa, è presente adeguata motivazione? (art. 47 della Direttiva 2014/24/UE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.3	È previsto il versamento obbligatorio del contributo gara in favore dell'Anac? [determina/disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.4	Durata e tempo di esecuzione dell'appalto [bando/disciplinare/contratto]	Giorni	
		Mesi	
B.7.5	L'appalto è suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 46 della Direttiva 2014/24/UE e art. 65 della Direttiva 2014/25/UE? [determina/disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso di risposta negativa, è presente adeguata motivazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Specificare di seguito le modalità di divisione in lotti ovvero in caso di mancata divisione le motivazioni addotte:		
B.7.6	Il valore dell'affidamento è stato stimato senza l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative alle soglie europee ed è stato rispettato il divieto di artificioso frazionamento (artt. 4 e 5 della Direttiva europea 2014/24/UE e artt. 15 e 16 della Direttiva europea 2014/25/UE)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.7	Le disposizioni sul subappalto sono conformi alle condizioni e limiti posti dal vigente art. 105, d.lgs. n. 50/2016 ¹ ? [disciplinare/contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.8	Le disposizioni in materia di avvalimento sono conformi alla normativa vigente (art. 63 Direttiva europea 2014/24/UE)? [disciplinare/invito]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.9	Le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente basse rispettano le disposizioni ex art. 69 della Direttiva europea 2014/24/UE? [determina/disciplinare]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.10	Indicazione di applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM - Criteri Ambientali Minimi (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 e 4, co. 3, d.l. n.32/2019) [determina/contratto] ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.7.11	Nei documenti di gara sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 4/2022 e dell'art. art. 106, co. 1, lett. a), primo periodo del Codice (obbligatoria fino al 31/12/2023). Ove non applicabile la revisione, resta fermo quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106 [contratto/capitolato]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Anche i commissari straordinari ex art. 4, comma 3, d.l. 32/2019 sono tenuti al rispetto delle norme nazionali in materia subappalto, tenuto conto che la relativa disciplina, al pari di quelle di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non possono essere oggetto di deroga.

² D.lgs. 50/2016, art. 34, prevede "... l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente ...". Alla data dell'aggiornamento della check-list iCAM sono stati adottati nelle seguenti categorie di forniture e affidamenti: arredi per interni (d.m. 11/01/2017); arredo urbano (d.m. 05/02/2015); ausili per l'incontinenza (d.m. 24/12/2015); calzature da lavoro e accessori in pelle (d.m. 17/05/2018); carta (d.m. 04/04/2013); cartucce (d.m. 17/10/2019); edilizia (servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - d.m. 11/10/2017); illuminazione pubblica (d.m. 27/09/2017 e d.m. 28/03/2018); riscaldamento/raffrescamento edifici (d.m. 07/03/2012); lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria (d.m. 09/12/2020); rifiuti urbani (d.m. 13/02/2014); ristorazione collettiva (d.m. 10/03/2020); sanificazione (d.m. 29/01/2021); stampanti (d.m. 17/10/2019); tessili (d.m. 30/06/2021); veicoli (d.m. 17/06/2021); verde pubblico (d.m. 10/03/2020).

B.7.12	SIA	<p>È previsto l'utilizzo della metodologia BIM (art. 23, co. 13, del Codice e art. 24, co. 4, Direttiva europea 2014/24/UE) secondo le prescrizioni di cui al d.m. MIT n. 560 del 01/12/2017, come modificato dal d.m. MIMS n. 312 del 02/08/2021, per la costruzione di nuove opere nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione o varianti, secondo la seguente tempistica [disciplinare/CSA]?:</p> 	□	□
C SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA				
C.1	Responsabile Unico del Procedimento: (specificare di seguito informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)			
C.2	Altri soggetti che partecipano alla procedura: supporto RUP, resp. proc.to di selezione, altri: (specificare di seguito per ruolo, informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)			
C.3	Il personale intervenuto ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse? art. 24 Direttiva europea 2014/24/UE, art. 42 Direttiva europea 2014/25/UE e art. 42 d.lgs. n. 50/2016)	SI □	NO □	
C.3.1.	E' stata svolta una verifica sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP?			
C.3.2.	E' stata svolta una verifica sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate da tutti gli altri soggetti obbligati?			
C.4	Sono emerse criticità con riferimento al RUP ed agli altri soggetti intervenuti sopra elencati? In caso affermativo specificare di seguito:	SI □	NO □	
In caso di risposta affermativa, specificare le problematiche rilevate:				
D DOBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE				
<p>Al fine di adeguare le schede alle previste prescrizioni in tema di pubblicazioni obbligatorie, si evidenzia la necessità di inserire, con riferimento alle procedure in esame, l'indicazione del rispetto dei seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente", degli obblighi di pubblicazione relativi al contratto di che trattasi, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 9) del PNA; - assolvimento per il contratto di che trattasi, se di importo pari o superiore ad euro 40.000, delle comunicazioni obbligatorie ad ANAC, tramite Osservatorio regionale, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 4, e 213, commi 8 e 9, del D. Lgs. 50/2016. 				

CHECK-LIST VARIANTI/MODIFICHE CONTRATTUALI

EX ART. 106, D.LGS. n. 50/2016

Oggetto dell'appalto:

Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio nella perizia di variante.

A. INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D'APPALTO																			
A.1	Soggetto Attuatore																		
A.2	Stazione Appaltante																		
A.3	Rilevazione del Valore dell'appalto (Importo Euro)																		
a)	Valore del contratto (al netto dell'IVA) _____ €																		
b)	Valore incrementi al netto dell'IVA (indicare titolo e norma) _____ €																		
c)	Percentuale incremento (indicare titolo e norma) _____ %																		
SOGLIE RILEVANZA COMUNITARIA SETTORI ORDINARI • Lavori: € 5.382.000 (fino al 31/12/2021 € 5.350.000); • forniture/servizi/concorsi progetta. autorità centrali.: € 140.000 (fino al 31/12/2021 € 139.000) • forniture/servizi/conc. progetta. m.ni sub-centrali: € 215.000 (fino al 31/12/2021 € 214.000) • servizi sociali e altri all.to VIII: 750.000. SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA • lavori e concessioni: € 5.382.000 (fino al 31/12/2021 € 5.350.000) • forniture/servizi/concorsi progetta.: € 431.000 (fino al 31/12/2021 € 428.000)																			
A.4	Affidamento sopra soglia comunitaria?																		
	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	SI	NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
SI	NO																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
A.5	Tipo affidamento																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></td> <td>Lavori e opere</td> <td style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></td> <td>Accordo Quadro</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Servizi</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Concessione</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Servizi di ingegneria e architettura</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Concorso di idee/progettazione</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Appalto integrato</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">Altro (specificare): _____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Misto</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Lavori e opere	<input type="checkbox"/>	Accordo Quadro	<input type="checkbox"/>	Servizi	<input type="checkbox"/>	Concessione	<input type="checkbox"/>	Servizi di ingegneria e architettura	<input type="checkbox"/>	Concorso di idee/progettazione	<input type="checkbox"/>	Appalto integrato		Altro (specificare): _____	<input type="checkbox"/>	Misto
<input type="checkbox"/>	Lavori e opere	<input type="checkbox"/>	Accordo Quadro																
<input type="checkbox"/>	Servizi	<input type="checkbox"/>	Concessione																
<input type="checkbox"/>	Servizi di ingegneria e architettura	<input type="checkbox"/>	Concorso di idee/progettazione																
<input type="checkbox"/>	Appalto integrato		Altro (specificare): _____																
<input type="checkbox"/>	Misto																		
A.6	Procedura di scelta del contraente																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></td> <td>Procedura Aperta</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Procedura Negoziata</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Affidamento diretto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Altro (specificare): _____</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Procedura Aperta	<input type="checkbox"/>	Procedura Negoziata	<input type="checkbox"/>	Affidamento diretto	Altro (specificare): _____											
<input type="checkbox"/>	Procedura Aperta																		
<input type="checkbox"/>	Procedura Negoziata																		
<input type="checkbox"/>	Affidamento diretto																		
Altro (specificare): _____																			
A.4	Criterio di aggiudicazione																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></td> <td>OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Minor prezzo</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa	<input type="checkbox"/>	Minor prezzo														
<input type="checkbox"/>	OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa																		
<input type="checkbox"/>	Minor prezzo																		
A.5	Indicare CUP, laddove applicabile																		
A.6	Indicare CIG, laddove applicabile																		
A.7	Indicare CUI, laddove applicabile																		

B. ESAME DOCUMENTAZIONE			
B.1	ASPETTI GENERALI	SI	NO
B.1.1	Completezza della documentazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Atto di approvazione perizia di variante e soggetto/organo approvatore	<input type="checkbox"/>	
b)	Relazione (autorizzativa) del RUP alle modifiche/varianti	<input type="checkbox"/>	
c)	Relazione del DL alle modifiche/varianti	<input type="checkbox"/>	
d)	Schema atto di sottomissione	<input type="checkbox"/>	
	Altro:		
f)	Relazione tecnica relativa alle modifiche/varianti	<input type="checkbox"/>	
g)	Schema di Contratto aggiuntivo	<input type="checkbox"/>	
h)	Nuovo quadro economico		
i)	Adempimenti contabili che devono essere adottati a fronte della variante/modifica):		
j)	Eventuale altra documentazione: Es., provvedimento di modifica della programmazione già adottata ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016		
B.1.2	Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione:		
B.2	CONDIZIONI NECESSARIE PER LE MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI		
B.2.1	Verificare la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni per le modifiche contrattuali ex artt. 106 e149 del Codice:		
a)	Modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, previste nei documenti di gara iniziale con clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi e sempre che non alterino la natura generale del contratto [art. 106, co. 1, lett. a)]	<input type="checkbox"/>	
a-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
b)	Modifiche che prevedono prestazioni supplementari, nel limite del 50% del valore iniziale del contratto, non incluse nell'appalto iniziale e rese necessarie, a condizione che il cambiamento del contraente originario sia impraticabile per motivi economici e tecnici e comporti per la stessa amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi [art. 106, co. 1, lett. b)]	<input type="checkbox"/>	
b-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
c)	Varianti in corso d'opera, nel limite del 50% del valore iniziale del contratto e che non alterino la natura del contratto, rese necessarie a seguito di circostanze imprevedute e imprevedibili cosiddette VCO [art. 106, co. 1, lett. c)]	<input type="checkbox"/>	
c-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
d)	Sostituzione dell'aggiudicatario originario con un nuovo contraente, qualora ricorra una delle seguenti circostanze: morte o ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario; clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); la SA assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori [art. 106, co. 1, lett. d)]	<input type="checkbox"/>	
d-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		

e)	<p>Modifiche non sostanziali, che non alterino considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti [art. 106, co. 1, lett. e)].</p> <p>N.B.: ai sensi del co. 4 una modifica è considerata sostanziale in presenza di una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; - la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; - la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; - se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al co. 1, lett. d). 	<input type="checkbox"/>	
e-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
f)	<p>Modifiche nei limiti di valore della soglia di rilevanza comunitaria (art. 35 del codice) e del 10% del valore iniziale del contratto per i servizi e le forniture ovvero del 15% per i lavori, sempreché la modifica non alteri la natura complessiva del contratto.</p> <p>Nell'ambito delle stesse modifiche rientrano anche quelle dovute ad errore progettuale che pregiudichi in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzabilità, nel rispetto dei medesimi limiti d'importo [art. 106, co. 2]</p>	<input type="checkbox"/>	
f-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
g)	<p>Modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto) [art. 106, co. 12]</p>	<input type="checkbox"/>	
g-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
h)	<p>Varianti su beni tutelati, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, resi necessarie per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti impreveduti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro [art. 149, co. 2]</p>	<input type="checkbox"/>	
h-bis)	Specificare di seguito nel dettaglio:		
B.3	ALTRI ASPETTI RILEVANTI DA VERIFICARE		
B.3.1	Proposta del direttore dei lavori/dell'esecuzione del contratto al RUP delle modifiche/varianti con indicazione dei motivi in apposita relazione (artt. 8 e 22 del D.M. 49/2018)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Specificare di seguito le varianti proposte e le correlate motivazioni:		
B.3.2	Autorizzazione del RUP alla perizia di variante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Specificare di seguito elementi di dettaglio sull'autorizzazione del RUP:		
B.3.3	La perizia di variante comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B.3.4	L'appaltatore ha iscritto riserve in contabilità riconducibili alle prestazioni oggetto di variante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Specificare di seguito:		
B.3.5	Per le modifiche al contratto di cui al co. 1, lett. b) e c), è stato pubblicato un avviso nella Gazzettaufficiale dell'Unione europea per i contratti sopra soglia di cui all'art. 35 ovvero in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla predetta soglia [art. 106, co. 5]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Eventuali note:		
B.3.6	Per le modifiche al contratto di cui al co. 1, lett. b) e al co. 2, è prevista la comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento [art. 106, co. 8]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Eventuali note:		
B.3.7	Per le varianti in corso d'opera relative a contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria relative a lavori, servizi e forniture ovvero per le varianti di importo inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto relative a contratti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, è stata prevista la comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio di cui all'articolo213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante? [art. 106, co.14]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Eventuali note:		
B.3.8	Per le varianti in corso d'opera relative a contratti di valore pari o superiore alla sogliacomunitaria, di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto, è prevista negli atti la trasmissione da parte del RUP ad ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) [art. 106, co. 14]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Eventuali note:		
B.3.9	In caso di proroga della durata del contratto in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti digara era prevista una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA) [art. 106, co. 11]?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Eventuali note:		
C.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE		
	Assicurarsi che vengano rispettati i seguenti adempimenti previsti dal d.lgs. 50/2016 e dal d.lgs. 33/2013: a) comunicazioni all'Autorità per le modificazioni/varianti al contratto: - di cui al comma 1, lett. b), e al comma 2, entro 30 giorni dal loro perfezionamento (art. 106, comma 8); relative ad appalti e concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, concernenti lavori, servizi e forniture, nonché quelle - di importo inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 106, comma 14); b) assolvimento, mediante pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente", degli obblighi di pubblicazione previsti per le modificazioni/varianti al contratto, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 9) del PNA.		

Prot. gen. 8687

Prot. uff.

Catania, li 11/11/2023

All' Ing. Renato Savarese



E.p.c. All' Ing. Enrico Greco

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PERE IL TRIENNO 2023/2025.

Per gli adempimenti consequenziali, la presente per comunicarLe che, il Consiglio di Amministrazione dell'ACOSET SpA con delib. n.37 del 27 Marzo 2023, di cui si allega copia, ha approvato quanto meglio specificato in oggetto.

Distinti Saluti.

Il Presidente
Giovanni Rapisardi



~ 04/8/23 ~



Sul p. 4) all'o.d.g

DELIBERAZIONE N 37

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PERE IL TRIENNO 2023/2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che L'ANAC, in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del sistema del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha pubblicato ed emanato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dal consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022 e in attesa di ulteriori pareri dell'apposito comitato interministeriale e della conferenza unificata stato regioni autonomie locali;

Che, come deliberato dalla Autorità in merito all'aggiornamento del PNA è necessario riferirsi a quanto in genere già evidenziato nel precedente Piano Nazionale Anticorruzione aggiornandolo secondo le indicazioni del nuovo PNA 2022 alla luce delle recenti riforme con particolare riferimento alla parte generale che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT;

Che, inoltre, con riferimento alla mappatura dei processi, ad esempio, si è indicato, anche in una logica di semplificazione ed efficacia, su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare misure di prevenzione della corruzione;

Che, nel PNA 2022, si è posto l'accento sulla necessità di concentrarsi sulla qualità delle misure anticorruzione programmate piuttosto che sulla quantità, considerato che in taluni casi tali misure sono ridondanti; sono state fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio su quanto programmato, necessario per assicurare effettività alla strategia anticorruzione delle singole amministrazioni;

Che nel recente PNA 2022 si è inteso valorizzare il coordinamento fra i RPCT e chi all'interno delle amministrazioni gestisce e controlla le tante risorse del PNRR al fine di prevenire rischi corruttivi;

Che è opportuno modificare ed arricchire il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2023-2025 con riferimento al quadro normativo indicato da ANAC e pubblicato sul sito istituzionale e per quanto possibile, le indicazioni fornite nel PNA 2022;

CHE, si chiarisce, che, comunque, il PNA è sempre atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231);

CHE risulta pertanto necessario provvedere all'aggiornamento del PTPCT di Acoset s.p.a. secondo gli indirizzi e le indicazioni evidenziate da ANAC anche alla luce di quanto evidenziato nella seduta del 16.11.2022;

CHE risulta pertanto necessario provvedere all'aggiornamento del PTPCT di Acoset s.p.a. anche in relazione alla attuale configurazione operativa di Acoset s.p.a. e dei suoi processi;

CHE il piano triennale della prevenzione è stato aggiornato alle nuove indicazioni di ANAC in merito, principalmente, alla valutazione, secondo le nuove metodologie indicate nel più recente Piano Nazionale Anticorruzione, dei processi a rischio corruttivo con particolare riferimento all'Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di ANAC;

CHE l'allegato richiamato diventa pertanto fondamentale documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e per la mappatura dei processi e delle fasi in essi contenuti;

RITENUTO Che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dott. ing. Renato Savarese ha provveduto alla elaborazione ed all'aggiornamento del Piano Triennale della Corruzione (triennio 2023-2025) con relativi allegati, anche sulla base della documentazione fornita dai vari

uffici sulla base della nota n. 5372 del 23.02.2023 e precedenti e prendendo spunto proprio dalle indicazioni di ANAC;

Che, comunque, la complessa fase di mappatura dei processi e della gestione dei rischi dovrà essere ulteriormente sviluppata nei prossimi mesi, nella considerazione di dovere ancora acquisire ulteriore documentazione da parte degli uffici aziendali anche sulla base della circostanza che la definitiva pubblicazione del PNA 2022 è avvenuta solo alla fine del mese di gennaio 2023 proprio con delibera n.7 del 17.01.2023 di ANAC;

Che il Responsabile della Trasparenza, dott. ing. Giuseppe Rapisarda ha provveduto alla elaborazione ed all'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza (triennio 2023-2025) con relativi allegati secondo le indicazioni riportate da ANAC;

Che l'approvazione dei piani suddetti relativi al triennio 2023-2025 deve avvenire entro e non oltre il 31.03.2023 come da disposizioni di ANAC;

Che con comunicazione del Presidente dell'Autorità è stato assegnato il medesimo termine per il deposito e la pubblicazione della relazione annuale del RPC e RT e che la stessa è stata trasmessa;

Che l'ing. Renato Savarese Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e l'ing. Giuseppe Rapisarda Responsabile della Trasparenza hanno adeguatamente relazionato sia sulle modifiche apportate al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che sulla relazione annuale evidenziandone i contenuti più significativi;

RITENUTO doversi provvedere in merito;


VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Presidente;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2023-2025 ferme restando ulteriori approfondimenti in merito alla mappatura dei processi e la relativa gestione dei rischi che potrà comunque avvenire nei prossimi mesi in quanto il PTPCT deve essere considerato un documento di programmazione "dinamico" e "non statico";
- 2) Si approvarà l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2023-2025;
- 3) di inserire l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2023-2025 nel documento unico che raggruppi ed integri l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022-2024, il Piano Triennale della Trasparenza e della Integrità e il Modello Organizzativo e Gestionate ex d.lgs. 231/2001 già adottato da AcoSet SpA;
- 4) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del suddetto documento nell'area già dedicata;
- 5) di informare tutti i dipendenti in merito all'applicazione e pubblicazione del nuovo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 e del documento unico che lo contiene invitando gli stessi a prenderne visione per la scrupolosa osservanza ognuno per quanto di competenza.

~ GUSIS' 
SECONDA COPIA
DEL
27/03/23

Modello – “All_a_Dichiarazione Pantouflage”
Divieto di “*pantouflage*” dipendenti cessati
MODELLO DICHIARAZIONE “PANTOUFLAGE”

Art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____, in qualità di dipendente di Acoset S.p.a. con cessazione del rapporto di lavoro a
far data dal _____ sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

D I C H I A R A

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (*attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors*), di conoscere il divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Acoset S.p.a., di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di Acoset S.p.a. svolta attraverso i medesimi poteri.

Catania, lì

Il dichiarante



PATTO DI INTEGRITA'

Stipula di contratti pubblici

[IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DAL SOGGETTO IN POSSESSO DEI POTERI NECESSARI PER IMPEGNARE L'OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE, AI SENSI DELL'ART. 1, LETT. P) DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82]

l'Acoset SpA (di seguito denominata "Azienda") con sede Viale M. Rapisardi, 164 - 95123 Catania, codice fiscale 00132380874 , nella persona del presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione Giovanni Rapisarda C.F. RPSGNN81R30C351Q domiciliato per la carica in Catania, Viale M. Rapisardi, 164, giusta nomina del 28/06/2022 e insediato il 29/06/2022

la Società (di seguito denominata Operatore economico),
sede legale in....., via codice
..... P.Iva.....rappresentata da
in qualità di

VISTO

- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la depressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2023/ 2025 dell'Acoset Spa approvato con delibera 37 del 27/03/2023 e pubblicato sul proprio sito istituzionale;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Acoset Spa e pubblicato sul proprio sito istituzionale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

[Finalità]

Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Azienda. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Azienda e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale. Con il patto di integrità le parti, assumono l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra

ricompensa, vantaggio o beneficio – sia direttamente o indirettamente tramite intermediari – al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. L’espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dall’Azienda. Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall’Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di ricorso all’avalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria e dall’eventuale Direttore Tecnico. Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale Direttore Tecnico. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2

[Ambito di applicazione]

Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria. Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette dall’Azienda, a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara. Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell’Azienda impiegato nell’ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto. L’Operatore economico e l’Azienda sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d’Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3

[Obblighi dell’Operatore economico]

Con l’accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l’Operatore economico si impegna a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto; a segnalare all’Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell’Azienda; a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza; ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi; a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di

cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Azienda; a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.. In caso contrario Azienda disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara; a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento. Gli obblighi di cui al precedente comma 3.1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Autorità ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretendere il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4 **[Sanzioni]**

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni: esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accettata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione; revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà dell'Azienda di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 5 **[Obblighi dell'Azienda]**

L'Azienda si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti - a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dall'Azienda, ed inerenti all'ambito del presente Patto di integrità, nella propria regolamentazione. Qualora l'Azienda riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 6 **[Efficacia del patto di integrità]**

Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7
[Foro competente]

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'Azienda e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente. Si individua e si stabilisce Catania come foro competente.

Catania, li

Per la Società
Il Legale Rappresentante
[Timbro e Firma]

Per Acoset S.p.a.
Il Presidente
[Timbro e Firma]

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI

(art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001 ss.mm.ii, art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016)

Il sottoscritto....., nato a.....,
il....., residente a.....
via....., n., con riferimento alla
normativa disciplinante le situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, consapevole delle sanzioni
penali previste per le dichiarazioni non veritiere dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di svolgere il seguente incarico e/o avere la titolarità della seguente carica presso Acoset S.p.a.
(*indicare denominazione dell'incarico o della carica e durata dell'incarico*)
.....
.....
.....
- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con Acoset S.p.a.;
- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere l'incarico e/o il ruolo assegnato nell'interesse di Acoset S.p.a.;
- di avere piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 concernente il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e delle pubbliche amministrazioni" e delle norme in esso contenute, nonché il regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, aziende partecipate e controllate;
- di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016

SI IMPEGNA INOLTRE

- a comunicare tempestivamente all'amministrazione, quando ritiene sussistere un conflitto di interessi, anche potenziale o non patrimoniale, tra le decisioni o le attività inerenti al suo profilo e i propri interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, e si

N.B. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

impegna ad astenersi dalle relative decisioni e attività qualora ciò sia ritenuto opportuno dal responsabile della struttura.

- a non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio e a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti, e inoltre a evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 14, del d.lgs. 165/2001.

Il Dichiarante

All. Ib
AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR

PROCEDURA DI GARA _____ del _____

SOGGETTO ATTUATORE _____

CUP _____ CIG _____

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o a _____ (prov. _____)
il _____ C.F. _____ residente a
_____ (prov. _____) indirizzo e-mail/PEC _____
tel. _____ professione _____, in qualità di:

- legale rappresentante
- titolare
- procuratore
- (*altro specificare*) _____

dell'impresa / società _____
con sede a _____ (prov. _____) cap _____ in via/piazza
_____ indirizzo e-mail/PEC _____
C.F. _____ Partita IVA _____

partecipante alla procedura di selezione del Soggetto Realizzatore a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione _____ Componente _____ Investimento/Sub-investimento _____, vista la normativa relativa alle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

- che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;
- di impegnarsi ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della procedura nel caso emerga un conflitto di interesse;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Dichiara, infine, di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

LUOGO e DATA

FIRMA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

**DICHIARAZIONE SULL' ASSENZA CAUSE DI CONFLITTO D'INTERESSI
DEL TITOLARE EFFETTIVO
(SOGGETTO ATTUATORE)**

Anagrafica Intervento	
Missione	
Componente	
Misura/sub-misura	
Riforma o investimento/ sub- investimento	
Titolo intervento	
Soggetto Attuatore/ Realizzatore	
Nome referente	
CUP	



La/Il sottoscritto/o _____, nato a _____ il _____, CF _____, in qualità di legale rappresentante p.t./ amministratore delegato dell'impresa/Ente _____ (indicare il titolare effettivo¹), con sede in _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) di aver preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.), adottato con _____ [Indicare la versione vigente alla data della dichiarazione];

2) ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012:

a. di non avere in prima persona e di non essere a conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela, affinità entro il II grado, rapporti di coniugio, unioni civili ai sensi della l. n. 76 del 2016, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti del [indicare Soggetto attuatore];

b. ovvero, alternativamente di avere o di essere a conoscenza che sussistono le seguenti relazioni di coniugio, parentela, di affinità entro il II grado, unioni civili ai sensi della l. n. 76 del 2016, o di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti del [indicare Soggetto attuatore];

_____ di non avere avuto nel corso del precedente triennio e di non avere ancora in corso, in prima persona o, per quanto a sua conoscenza, dei propri parenti o affini entro il II grado, o il coniuge o il convivente, rapporti finanziari con soggetti dirigenti o dipendenti del [indicare Soggetto attuatore] con cui il sottoscritto potrà venire in contatto in occasione della partecipazione alla procedura di gara ovvero in ragione della stipula del contratto di appalto/Convenzione/Accordo relativo a _____;

c. ovvero, alternativamente di avere avuto nel corso del precedente triennio e/o di avere ancora in corso, in prima persona o dei propri parenti o affini entro il II grado, o del coniuge o del convivente, rapporti finanziari con i seguenti soggetti dirigenti o dipendenti del [indicare Soggetto attuatore] con cui il sottoscritto potrà venire in contatto in occasione della partecipazione alla procedura di gara ovvero in ragione della stipula del contratto di appalto/Convenzione/Accordo relativo a _____

3) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;

¹ Secondo la Normativa Antiriciclaggio 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**

- 4) di impegnarsi a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui in possesso in ragione delle attività svolte, a non divulgarli e a non farne un uso illecito;
- 5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova, opportunamente aggiornata.

Luogo e data

Firma digitale

MODULISTICA ALLEGATA AL PTPC 2023-2025 ALLEGATO AL PTPC

MODELLO “A”

REFERENTI E COLLABORATORI

DICHIARAZIONE DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(DICHIARAZIONE DI APPLICAZIONE MISURE)
(FREQUENZA MINIMA OBBLIGATORIA SECONDO MISURE INDICATE)

Il/la sottoscritt..... nella sua qualità di
referente/collaboratore, così come individuato nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
approvato con delibera 37/2023 del Consiglio di Amministrazione, relativamente all’area di rischio
..... per il
processo..... e la fase
.....
.....
.....

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, in applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
approvato con delibera n. 37 del 27.03.2023 Consiglio di Amministrazione, di:

- Aver regolarmente adempiuto alle prescrizioni contenute nel piano ed aver vigilato per la loro puntuale applicazione;
- Avere proceduto al monitoraggio previsto per la fase di cui sopra nei modi, nei termini e secondo la tempistica indicata nel piano triennale prevenzione della corruzione;
- Di non avere riscontrato anomalie inerenti i processi in argomento.

Note o eventuali segnalazioni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Catania, li

Firma leggibile

.....

MODELLO “B”

REFERENTI

**DICHIARAZIONE DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(FREQUENZA MINIMA OBBLIGATORIA OGNI TRE MESI)**

Il/la sottoscritt..... nella sua qualità di
referente, così come individuato nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, relativamente
all’area di rischio

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, in applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
approvato con delibera n. 27 del 27.03.2023 Consiglio di Amministrazione, di:

- Aver regolarmente adempiuto alle prescrizioni contenute nel piano ed aver vigilato per la loro puntuale applicazione;
- Avere proceduto alla verifica ed alla completa attuazione delle procedure di monitoraggio e controllo previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con Delibera n. 37 del 27.03.2023 Consiglio di Amministrazione;
- Di non avere riscontrato anomalie inerenti i processi relativi all’area di riferimento;
- Di avere verificato con attenzione e scrupolo l’operato del personale assegnatoli e di non avere individuato episodi, circostanze o comportamenti che possano indicare la presenza di eventi corruttivi, di mala amministrazione o reati contro la pubblica amministrazione così come richiamati dalla normativa vigente e dallo stesso Piano Triennale Prevenzione della Corruzione approvato delibera n. 37 del 27.03.2023 Consiglio di Amministrazione.
- Di avere adempiuto alle disposizioni riportate nel PTPC approvato delibera n. 37 del 27.03.2023 Consiglio di Amministrazione e di riportare nell’apposito spazio di seguito riportato eventuali note, segnalazioni e eventuali comunicazioni attinenti la prevenzione della corruzione

Note o eventuali segnalazioni:

.....
.....
.....
.....

Catania, li

Firma leggibile

.....

MODELLO “C”

**DIRIGENTI, DIRETTORE GENERALE E COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMBATIBILITA'
 (FREQUENZA MINIMA OBBLIGATORIA OGNI ANNO SALVO SOPRAVVENUTE CAUSE)**

Il sottoscritto nato ail
 con riferimento all'incarico di

- ai sensi del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e della normativa vigente di riferimento;
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art.76 del citato D.P.R. n.445/00, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui agli artt. 9, 11, 12 del D. Lgs n. 39/2013;
- che non ricorre alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico previste dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 e dalla normativa vigente che si occupa dell'argomento;

INOLTRE, DICHIARA

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013, dandone immediato avviso ad Acoset S.p.a. ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione,
- di essere consapevole che ogni dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, comporta ogni altra conseguenza prevista dalla normativa vigente;
- di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Acoset S.pa.

Letto, approvato e sottoscritto

Catania, li

Firma leggibile

.....

MODELLO “D”
**SCHEMA DELLA PROCEDURA PROPOSTA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
 MODULO PER LA SEGNALAZIONE (*WHISTLEBLOWING*)**

Nome e Cognome del Segnalante	
Qualifica e sede di servizio attuale	
Qualifica e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato	
Telefono	
Email	

Specificare se la segnalazione è stata già effettuata ad altri	<ul style="list-style-type: none"> - Si - No
Se sì, specificare il soggetto	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabile della prevenzione della corruzione - Corte dei Conti - Autorità giudiziaria <p style="text-align: center;">IN CAMPO LIBERO INDICARE IL SOGGETTO SPECIFICO</p>
Se sì, specificare la data della segnalazione	-
Se sì, specificare l'esito della segnalazione	-
Se no, specificare i motivi per cui non la segnalazione non è stata rivolta ad altri	-

Ente in cui si è verificato il fatto	
Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto	Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)
Eventuali privati coinvolti nel fatto	
Eventuali imprese coinvolte nel fatto	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto	Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti

Area cui può essere riferito il fatto	<ul style="list-style-type: none"> - Reclutamento del personale - Contratti - Concessione di vantaggi economici comunque denominati - Autorizzazioni - Ispezioni -
Settore cui può essere riferito il fatto	<ul style="list-style-type: none"> - Sanità - Gestione del territorio - Protezione ambientale - Gestione dei rifiuti - Trasporti e Viabilità - Ordine pubblico - Telecomunicazioni - Politiche agricole e forestali - Beni e Attività Culturali - Sviluppo economico - Istruzione e Formazione -
Descrizione del fatto	Campo libero.....
La condotta è illecita perché:	<ul style="list-style-type: none"> - È penalmente rilevante - Viola il Codice di comportamento o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Arreca un danno patrimoniale all'ente o altra amministrazione - Arreca un danno all'immagine dell'amministrazione - Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro - Costituisce un caso di malagestione delle risorse pubbliche (sprechi, mancato rispetto dei termini procedurali, ecc.) - Costituisce una misura discriminatoria nei confronti del dipendente pubblico che ha segnalato illecito - Altro
Caricamento degli allegati a corredo della denuncia	

**TABELLA “A” - Possibili criticità e misure per mitigare i rischi nell’
Affidamento di Lavori, Forniture e Servizi
[Tratto dal PNA 2022]**

Tabella 12 - Esempificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione

Decreto legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020		
Norma	Possibili eventi rischiosi	Possibili Misure
<p>Art. 1, d.l. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021. Appalti sotto soglia⁶⁷</p> <p>Quando la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023</p> <p>In deroga agli artt. 36, co. 2, e 157 co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi. 2, 3 e 4 del medesimo art. 1.</p> <p>In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila € e lavori fino a 150 mila € affidamento diretto, anche tramite determina a contrarre ex art. 32, co. 2, del Codice, anche senza consultazione di 2 o più OO.EE.</p> <p>NB: Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario resta fermo l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della PA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, co. 450, l. n. 296/2006 e 1, co. 130 legge n. 145/2018).</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell’appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l’affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell’ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell’individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; 3) tracciamento, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati. <p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione (ad esempio un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima. Ciò al fine di individuare i contratti sui</p>

		<p>quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi).</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
	<p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle LLGG ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti.</p>	<p><i>Link</i> alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i>, § 3.1, del presente PNA).</p> <p>Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i> del presente PNA).</p>
	<p>Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.</p>	<p>Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.</p>
<p>Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 OO.EE., ove esistenti.</p> <p>Nella scelta degli OO.EE. da invitare alla procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.</p> <p>per gli appalti di lavori pari o superiore a 1 milione di € e fino alla soglia europea procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 10 OO.EE., ove esistenti.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; 3) tracciamento, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del

		<p>Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;</p> <p>4) tracciamento delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.</p> <p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione (ad es. di un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedure negoziate aventi valore appena inferiore alle soglie minime. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi).</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
	<p>Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>Verifica da parte della struttura di <i>auditing</i> o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p> <p>Aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara.</p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura.</p>
<p>Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020</p> <p>Esclusione automatica offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p>	<p>Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.</p>	<p>Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012.</p>

<p>Art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 (modificato dal d.l. n. 77/2020) APPALTI SOPRA SOGLIA</p> <p>Quando la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 63 del Codice previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma.</p>	<p>Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissi criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.).</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.</p>
	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate; 2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; 3) tracciamento, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati; 4) tracciamento delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. <p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione (ad es. di un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedure negoziate aventi valore appena inferiore alle soglie minime. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori</p>

		<p>controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi).</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
	<p>Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>Verifica da parte della struttura di <i>auditing</i> o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della S.A. circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p> <p>Aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara.</p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura.</p>
<p>Art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020</p> <p>[Procedura la cui determina a contrarre sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021. Per queste la deroga continua a valere per le successive fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.]</p> <p>Nei casi di cui al co. 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-MIT 2016-2020 e RFI-MIT 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). per i contratti relativi</p>	<p>Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni (art. 72 della direttiva 2014/24/UE e art. 64 della direttiva 2014/25/UE).</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di una variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.</p> <p>Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto. <p>Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di approvazione delle varianti.</p>

<p>o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.</p>	<p>Esecuzione dell'appalto “<i>non a regola d'arte</i>” a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.</p> <p>Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.</p>	<p>Nomina di un ufficio di Direzione Lavori composto di personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente presidiare il cantiere effettuando giornalmente controlli sul personale ed i macchinari in uso all'appaltatore e ai subappaltatori e fornitori in generale.</p> <p>Può farsi riferimento, quali <i>best practice</i>, alle indicazioni di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante “<i>Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione</i>”.</p> <p>Controlli <i>in loco</i>, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato. In tal caso è data la facoltà all'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto come prevede l'art. 21 della l. n. 646/1982.</p>
<p>Art. 4, commi. 2 e 3, d.l. n. 76/2020</p> <p>Estensione della norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123, d.lgs. n. 104/2010 - escludono la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p>	<p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario.</p>	<p>A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare - nell'arco di due anni - sia degli operatori economici (OO.EE.) che hanno avuto la “conservazione del contratto” sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.</p> <p>Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 cpa.</p>
<p>Art. 6, d.l. n. 76/2020</p> <p>Disciplina del Collegio consultivo tecnico.</p> <p>Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, per la rapida risoluzione delle controversie in corso di esecuzione.</p>	<p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</p>	<p>Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. LLGG MIMS sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022).</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIMS sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i>, § 3.1, del presente PNA)</p>

Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

Norma	Possibili eventi rischiosi	Possibili Misure
<p>Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021</p> <p>Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.</p> <p>Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi.</p>
	<p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p>
	<p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.</p>	<p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.</p> <p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare controlli su un campione di affidamenti ritenuto significativo (almeno pari al 10%) dell'effettivo ricorrere delle condizioni di urgenza previste dalla norma.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
<p>Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per</p>	<p>Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono</p>	

	<p>affidamenti caratterizzati da urgenza.</p>	<p>incidere sui tempi di attuazione dei programmi.</p> <p>Verifica a campione dei casi di anomalia da parte della struttura di auditing individuata dalla S.A. che ne relaziona al RPCT e all'ufficio gare.</p>
<p>Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021</p> <p>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p>	<p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.</p>	<p>A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare - nell'arco di due anni - sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.</p> <p>Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.</p>
<p>Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021</p> <p>Appalto integrato</p> <p>E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 23, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016.</p>	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.</p>	<p>Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento si raccomanda di attenersi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021.</p> <p>Fermo restando l'applicazione degli articoli dal 14 al 23 del d.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti, i soggetti preposti alla verifica del progetto, svolgono tale attività nel rispetto dell'art. 26, co. 4 e di quanto specificato nelle predette linee guida del Consiglio Superiore.</p> <p>Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.</p>

	<p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di tracciare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.
<p style="text-align: center;">Subappalto Art. 49, d.l. n. 77/2021 Modifiche alla disciplina del subappalto</p> <p>La disposizione normativa ha inciso sull'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, successivamente modificato Legge 23 dicembre 2021, n. 238 "<i>Legge europea 2019- 2020</i>", in particolare rispetto al limite del ricorso al subappalto prevedendo che:</p> <p>a) dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto;</p> <p>b) dal 1° novembre 2021 è stato eliminato qualsiasi limite predeterminato al subappalto.</p>	<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto (fermo restando che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate).</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p>	<p>Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali.</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p>Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di <i>auditing</i> appositamente individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.</p>

	<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>Verifica da parte dell'ente (struttura di <i>auditing</i> individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>
<p>Art. 50, co. 2. d.l. n. 77/2021 Esecuzione Poteri sostitutivi</p> <p>Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p> <p>In tali casi, il responsabile o l'unità organizzativa titolare del potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta, esercita tale potere entro un termine pari alla metà di quello previsto per la conclusione del procedimento. Questo al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del PNRR e PNC nonché dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei.</p>	<p>Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.</p> <p>Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</p>	<p><i>Link</i> alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p> <p>Dichiarazione - da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i>, § 3.1. del presente PNA).</p> <p><i>Link</i> alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p> <p>Dichiarazione - da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i>, § 3.1. del presente PNA).</p> <p>Verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato dall'amministrazione (cfr. Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in</i></p>

	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	<p><i>materia di contratti pubblici</i>, § 3.1. del presente PNA).</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia, si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.</p>
<p>Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</p> <p>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.</p> <p>È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</p>	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</p> <p>Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "<i>non a regola d'arte</i>", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.</p> <p>Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.</p>	<p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o della struttura di <i>auditing</i>.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.</p>

<p>Art. 53, d.l. n. 77/2021</p> <p>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di <i>e-procurement</i> e acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia <i>cloud</i>, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p>	<p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p>
	<p>Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tracciamento, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti (RUP + ufficio gare) se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi; 2) tracciamento delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5; 3) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari.
	<p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>Verifica da parte dell'ente (RPCT o struttura di <i>auditing</i> appositamente individuata o altro soggetto all'interno della S.A.) circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori</p>

	<p>economici che intendono partecipare alla gara.</p> <p>Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla S.A.</p>
--	---

Tabella 13 - Tipologie misure

Tipologie misure
<p>misure di trasparenza (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, puntuale esplicitazione nelle determinazioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento)</p>
<p>misure di controllo (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture)</p>
<p>misure di semplificazione (ad es. ricorso alle gare telematiche)</p>
<p>misure di regolazione (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze)</p>
<p>misure di rotazione e di formazione del RUP e del personale a vario titolo preposto ad effettuare le attività di verifica e controllo degli appalti</p>
<p>Utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono <i>in primis</i> un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.).</p>
<p>Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.</p>